

ESISTENZA,
E
VALIDITÀ
DE' PRIVILEGIJ

Conceduti da' Principi Normanni
ALLA CHIESA CATTEDRALE

DI TRICARICO
PER LE TERRE
D I

MONTEMURRO, ED ARMENTO

Vindicate dalle opposizioni de' moderni Critici


D A
ANTONIO ZAVARRONI

VESCOVO DELLA CHIESA MEDESIMA,
*Coll' accrescimento di nuove ragioni in questo
Seconda Edizione.*



NAPOLI XXX. MAGGIO MDCCL.

Quia de tantillo jure quod haberet Ecclesia nostra nec volumus, nec debemus cedere, cum B. Cyprianus dicat: Quam periculosum sit in divinis rebus, ut quis cedat juri suo & potestati, Scriptura Sacra declarat cum Esau Gen. cap. 25. Primatus suos inde perdiderit, nec recipere id postmodum potuit, quod semel cessit. Ivo Carnotensis ad Hugonem Episcopum Lugdunensem Sedis Apostolicæ Legatum Ep. 65.



J. M. J.

PREFAZIONE.



RA le prerogative, che gode la Chiesa Vescovile di Tricarico, due delle più riguardevoli sono le Signorie delle Terre di Montemurro, ed Armento, concedutele da Roberto Conte di Montescaglioso nell'anno 1068. . Ma perchè con gli onori vanno ingiunti sempre li pesti, queste Terre sono state a Noi; e a molti nostri Predecessori, la cagione di una somma inquietitudine, e di spese esorbitanti, ed insopportabili. Cominciarono questi travagli fin dall'anno 1135. e perocchè quantunque queste Terre furono date a Vescovi di Tricarico dal mentovato Conte Roberto in Allodium, e con tutta la Giurisdizione Civile, e Criminale; pure i Regali Ministri di quel tempo vollero intrudersi in esse e coll'esazione delle collette, e tasse regie, e coll'esercizio della Giurisdizione Criminale. Onde convenne ad Eberto allora Vescovo di Tricarico di ricorrere al Re Ruggieri, per dar riparo a questi abusi.

A 2.

Fu

Fu forte sì questo Vescovo nella lotta con que' Regali Ministri , come nel primo §. si vedrà ; ma pure restò ferito come Giacobbe : e fu una piaga , che ne' Secoli susseguenti divenne cancrena . La rinunzia , che gli convenne fare a cinque capi criminali , cioè di Lesa Maestà , Falsità , Omicidio occulto , Predamenti nelle strade pubbliche , e Ratto di donne , la quale a nostro credere fu forzata , quantunque da' Privilegj apparisca , che fosse stata spontanea , fu la cagione di essere stata tanto pregiudicata la Giurisdizione Temporale del Vescovo nelle Terre suddette . Perciocchè essendo stata venduta dalla Regia Corte la Giurisdizione sopra di essi a' Signori potenti , ed ambiziosi , questi , e via più i loro Successori han procarato sempre distendere , ed ampliare la loro Giurisdizione , con metter mano alla cognizione di tutti i delitti , ed anche alla giudicatura delle cause civili : niente , o poco curandosi , che le usurpazioni de' Beni delle Chiese sieno l'alta cagione delle miserie , e delle destruzioni delle Case .

Principiarono questi altri pregiudizj nel tempo ; che amministrarono questa Giurisdizione Criminale i Signori Sanseverino Conti di Tricarico , e poi Principi di Bisignano : perciocchè essi a somiglianza della favola del Riccio col Serpe , vollero entrare nella piena amministrazione delle Terre di Montemurro , ed Armento col titolo di Governadori , e Vicarj del Vescovo di Tricarico , per mantenere , come si protestarono , i Popoli di queste Terre quieti , e fedeli al Re , ed ubbidienti al Vescovo . Ma poi specialmente il Conte Duca Antonio Sanseverino , ed il Principe Pietro Antonio usarono tutta l'industria per impadronirsene , e spogliarne affatto il Vescovo . E difatto questo Principe da Sebastiano della Valle suo Regio Commissario , e Reintegratore ottenne una Sentenza nell'anno 1546 . , colla quale fu dichiarato Padrone di Montemurro , ed Armento ; e la Giurisdizione Temporale del Vescovo di Tricarico sopra di esse fu ristretta alla cognizione privativa

de'

de' danni dati, ed alla cumulativa delle cause Civili, ripugnando però sempre, e protestandosi il Vescovo di quel tempo.

Ed avendo la Principessa Vedova del mentovato Pietro Antonio vendute nell'anno 1564. le dette Terre a Luigi Carafa della Marra Principe di Stigliano, con quelle Giurisdizioni, che erano state espresse nell'Inventario di Sebastiano della Valle, ed annotate nel Regio Cedolario, questo Principe per mantenersi nel preteso possesso di esse, tre anni dopo intentò nella Regia Camera la lite contro Monsignor Capriolo Vescovo allora di Tricarico, e la continuò fino alla conclusione della Causa col Vescovo Successore, come apparisce dal Processo vol. 1. fol. 935. Or da quel tempo questa lite tanto pregiudiziale al Pubblico di Montemurro, molesta, e dispendiosa a Vescovi di Tricarico, sta in piedi; perchè quantunque ripigliata intorno all'anno 1680. da D. Bernardino di Ruggiero contra Monsignor Toralto; e risvegliata un'altra volta da D. Domenico di Ruggiero Duca d'Albano verso l'anno 1700. contra Monsignor Leopardi, non si curarono questi Signori, siccome il Principe di Stigliano, di farla decidere: forse per consiglio de' loro Avvocati, che ben conoscevano quanto erano deboli, e vane le loro ragioni. Per le circostanze però de' tempi, che si stimano opportune, oggi più che negli anni precedenti, si profeguisce dal Signor D. Vespasiano Andreassi, succeduto per titolo di compra nell'anno 1722. alli Diritti, e Beni, che in Montemurro i Signori di Ruggiero possedevano. E perchè disprezzati gli antichi Titoli de' suoi Predecessori, impetrò da Carlo VI. Imperadore, allora Re di questo Regno, il Titolo di Duca di Montemurro, prese l'occasione di farsi merito il Padre Troilo, in registrando nel to. 2. Montemurro tra i luoghi della Basilicata, col dire: Montemurro Duca di casa Andreassi; quantunque come Diocesano ben sa, che il vero utile Padrone di Montemurro

murro è il Vescovo di Tricarico : e che questa Duca unicamente sempre è stata appoggiata alla Mastrodattia : perocchè la casa , e la vigna sono Beni ereditarj di Bernardino di Elia , al quale succedettero li Signori Ruggiero . Certamente dee recar maraviglia , che verso la nostra Chiesa sua madre fosse stato meno tortese di Giannone , il quale tom. 1. lib. 6. cap. ult. della sua Storia mentovando li Monasterj , e le Chiese , che per liberalità de' Principi Normanni possiedono Feudi nel nostro Regno , disse : quella di Tricarico la Terra di Montemurro .

Noi però fidati nella saviezza , ed integrità de' Regali Ministri speramo , che il disegno del Signor Duca Andreassi abbia a riuscire al contrario : e che in luogo di passare avanti , e discacciare il Vescovo dal Dominio di Montemurro , siccome fin dal principio del nostro Presolato (nel quale tentò di farci negare da quel Reggimento il Possesso) è stata sempre la sua mira , abbia a tornare indietro , ed esser ristretta la sua Giurisdizione a' mentovati cinque capi criminali , in conformità , che verso l'anno 1442. l'ottenne dalla Regia Corte Antonio Sanseverino Conte di Tricarico , e Duca di S. Marco , alle ragioni del quale sopra questa Terra egli , ed i suoi Predecessori sono succeduti .

Per palesare intanto quante sien vane le sue pretese , abbiamo composto questa rozza Scrittura tra le angustie del tempo , e delli libri , la quale altro oggetto non ha , se non che di mettere in chiaro alcuni Fatti principali di questa causa , li quali dalli suoi Avvocati o si negano , o sono malamente rappresentati nelle tre loro rispettive Note . Perocchè in quanto al diritto , ed alcune altre prerogative , che il mentovato Signor Duca in Montemurro pretende , ci rimettiamo al celebre Avvocato D. Giuseppe Sorge , che con tanta lode negli anni precedenti su questa Causa ha scritto , ed ora sta scrivendo , continuando il Padrocinio della nostra Chiesa , e dell'Università di Mon-

Montemurro. Per i quali Fatti, a fin di farli comparire certi, ed incontrastabili, abbiamo usato l'industria di comprovarli con Istorici comunemente approvati. Perciò per quei, che riguardano i Principi Normanni, i quali ne' Secoli XI., e XII. nel nostro Regno dominarono, ci siamo serviti di Storici antichissimi, e contemporanei, e specialmente di Guglielmo Pugliese, che scrisse in versi Eroici la Storia di detti Principi Normanni a richiesta di Papa Urbano II., e del Duca Ruggieri figlio del Duca Roberto Guiscardo, tanto perciò accreditato appresso Antonio Paggi nella Critica del Baronio: di Goffredo Malaterra, che scrisse la stessa Storia a richiesta del Conte Ruggieri Fratello del detto Duca Roberto, come nel lib. I. cap. 25. si legge: di Lione Oltiense, che scriveva la Cronica del suo Monastero di Monte Casino nell'anno 1101.: di Lupo Protospata Cittadino di Matera, come vuole Agnello Pacca, o di Bari, come vogliono altri, vivo nell'anno 1088., come notò Camillo Pellegrino nelle Castigazioni a quest'anno: di Alessandro Telesino, che scrisse la Vita del Re Ruggieri a richiesta di Matilde Sorella del Re: e di Falcone Beneventano contemporaneo del detto Duca Ruggieri, e del Duca Guglielmo suo figlio, come dalla sua Cronica in più luoghi, specialmente nell'anno 1122. si fa palese. Per gli altri Fatti poi, che riguardano gli altri Principi, ed i tempi più moderni, ci siamo serviti di altri monumenti, ed Autori, a quali, a nostro credere, non si può dare eccezione alcuna.

E per procedere con ordine, a proporzione delle opposizioni, che si fanno a' Privilegj della nostra Chiesa, e de' Titoli, che si allegano a favore del Signor Duca Andreussi, l'abbiamo divisa in dieci Paragrafi. Nel primo rapportaremo l'occasione, ed il tenore de' Privilegj conceduti alla Chiesa di Tricarico da' Principi Normanni, e le opposizioni, che ad essi si fanno dagli Avvocati nostri Avversarij. Nel secondo faremo palese, che Roberto Conte di Montescaglioso

glioso non sia favoloso, ma sia stato figlio di una Sorella del Duca Roberto Guiscardo, vivo negli anni 1068., e 1070., e morto nell'anno 1080. Nel terzo, che sia stato libero, ed assoluto Padrone de' suoi Stati; e perciò potrà validamente concedere alla Chiesa di Tricarico le Terre di Montemurro, ed Armento con tutta la Giurisdizione Civile, e Criminale. Nel quarto, e quinto, che sian di niun conto le altre critiche riflessioni, che da' nostri Avversarij si oppongono a tutti e cinque detti Privilegj. Nel sesto, che questi Privilegj originali siano stati nell'Archivio della Cattedrale di Tricarico fino all'anno 1080., e sia cessato l'obbligo di presentarsi un'altra volta nel Processo. Nel settimo, che siano veri, ed incontrastabili, e dall'anno 1068. fino a tutto il tempo de' Rè Angioini sieno stati in osservanza. Nell'ottavo, che siano stati nella medesima osservanza per tutto il tempo di Alfonso, e Ferdinando di Aragona. Nel nono, che al Signor Duca Andreaffi, non possan suffragare nè i Titoli, nè il Possesso de' Principi di Bisignano Bernardino, e Pietrantonio. Nel decimo, ed ultimo, che al Signor Duca Andreaffi, non possan suffragare il Titolo, ed il Possesso di Luigi Carafa della Marra Principe di Stigliano, e de' suoi Successori in Montemurro.

§. I.

Si riferiscono l' occasione , ed il tenore de' Privilegj conceduti alla Chiesa di Tricarico da' Principi Normanni, e le critiche , che contra di essi dalli nostri Avversarj si propongono .

L'Antica Chiesa Cattedrale di Tricarico, quando era di rito Greco, secondo la tradizione di questo Popolo, era la Chiesa di S. Pietro, oggi diruta. E perchè era picciola a riguardo del Popolo, e di bassa struttura, Roberto Conte di Montescagliofo, e Signore della Città di Tricarico ne fece edificare un'altra vicino al suo Palazzo più bella, e più magnifica.

Se questa ora esistente, in tutte le sue parti sia quella stessa, che fu dal mentovato Conte fondata, a Noi sembra dubbioso: per quella indulgenza perpetua di tre anni, e di tre quarantene, che Martino V. a preghiere del Cardinal Brancacci nipote di Gregorio XII., e Amministratore perpetuo della Chiesa di Tricarico, concesse a tutti coloro, che confessati, e comunicati la visiteranno nel giorno dell'Assunzione: *Et ad ipsius fabricam manus adjuatrices porrexerint*, come costa dalla Bolla originale di detto Pontefice, spedita in Firenze nel terzo anno del suo Ponteficato, che nel nostro Archivio si conserva. Dalla quale Bolla, e via più dalla osservanza si fa palese, che il proprio Titolo di essa fin dal tempo della sua nuova fondazione fu quello

B dell'Ag.

dell'Assunzione di Maria Santissima; quantunque qualche volta dal titolo d'una venerata sua Cappella si fosse detta *S. Maria Lettorile*, come si vede nel 1. articolo di Monsignor Capriolo, che a suo luogo registraremo. E perchè colla fondazione di questa nuova Cattedrale andava ingiunto l'obbligo, o almeno la convenienza di dotarla, le donò nell' anno 1068. oltre la Difesa di Cognato, due Terre, Montemurro, ed Armento, con tutti i suoi Vassalli, e Territorj, e con tutti que' Diritti, Dazj, e Collette, che egli ne esigeva, come si scorge dal Privilegio della donazione d'Armento, cui in sostanza è uniforme l'altro della donazione di Montemurro: „ Ego Robertus Comes Montiscabiosi Dei anuente misericordia, & Dominator, & Gubernator „ Tricaricensis, cogitans cogitavi homines illos, qui „ propter Dei amorem Sanctam crescunt Ecclesiam ad remedium peccatorum suorum, & eo quod volebam Hæredem facere Deum de aliqua parte meæ Terræ, disposui in corde meo tribuere aliquod Beneficium Sanctæ „ Mariæ Tricaricensis Ecclesiæ, quæ noviter constructa „ erat. Quapropter convocatis amicis, & Baronibus meis, „ Uxore mea Amelina consilium ab eis petii, qualem causam possem tribuere prædictæ Ecclesiæ noviter constructæ, undè crescere potuisset, qui laudavere mihi tribuere eidem Ecclesiæ prædictæ causam talem, quam „ nullo tempore perderet, nec a me, nec a Successoribus meis, statim vocato Arnaldo ejusdem prædictæ Ecclesiæ Episcopo in præsentia Baronum meorum, & meæ uxoris Amelinæ, & Domini Magdaleni Abbatis Sanctæ „ Sofiæ de Benevento, tradidi eidem Arnaldo prædictæ „ Ecclesiæ Episcopo per quantum unum, quem in meis tenebam manibus, Castellum Armenti cum omnibus „ finibus suis, dicens: Domine Pater, Ego pro mercede „ animæ meæ, & Parentum meorum, & meæ uxoris „ Amelinæ trado, & do Sanctæ Mariæ Ecclesiæ Tricari-

„ censis,

„ censis, & tibi, tuisque Successoribus Castellum Armenti
 „ cum omnibus pertinentibus, ut amodo, & deinceps in
 „ tua sit potestate, & tuorum Successorum, ut nec Ego,
 „ nec mei Hæredes, nec ulla potestas terrena, seu Eccle-
 „ siastica habeat potestatem subtrahendi prædictum Ca-
 „ stellum Armenti, aut aliquid de causis pertinentibus ei-
 „ dem Castello de potestate sæpe nominatæ Ecclesiæ, quam
 „ dependentibus in eadem Ecclesia . . . Fines prænomi-
 „ nati Armenti sunt isti &c.

E considerando di poi il pio Conte Fondatore di aver dato poco, e non essersi con chiare parole spiegato intorno alla Giurisdizione sopra queste Terre, con un altro Privilegio spedito l'anno 1070. aggiunte altri beni, specialmente il Casale di Seggiano, e spiegò, che suo intendimento era stato, ed era di dare alla Chiesa di Tricarico le dette Terre di Montemurro, ed Armento con tutta la Giurisdizione, così Civile, come Criminale: *Donum autem, sono parole di questo terzo Privilegio, quod olim tibi Domino Arnaldo, & Ecclesie Tricaricensi feceram de Montemurro, & Armento per hoc Privilegium libertatis tibi, tuisque Successoribus in perpetuum confirmo, cum hominibus omnibus in ipsis locis habitantibus, & cum omni justitia tam civili, quam criminali, secundum quod ego tenebam, & cum omnibus possessionibus, sicut in Instrumentis donationis continetur. Et Casale Sejani similiter, salva tamen vindicta sanguinis, & medietate Bonorum in ipso Casale Sejano.*

Stiedero intanto dal tempo di queste concessioni il mentovato Vescovo Arnaldo, (che fu il primo Vescovo di Tricarico di rito Latino, eletto nel Sinodo di Turfì nell'anno 1060.) ed i suoi immediati Successori Liprando, e Pietro nel pacifico possesso di esercitare l'una, e l'altra Giurisdizione in queste Terre, e di esigere da' Vassalli tutti que' diritti, dazj, e collette, che al Conte Roberto prima si pagavano. Ma perchè poi

i Regj Ministri , ed Erarj cominciarono in esse ad intruderli coll'esercizio della Giurisdizione , e coll'esigenza delle collette , si vide altretto il Vescovo Eberto , per reprimere questi attentati di ricorrere al Re Ruggieri , residente allora in Palermo ; ed avendogli rappresentato , che le Terre di Montemurro , ed Armento erano state date alla sua Chiesa *in Allodium* da Roberto Conte di Montescaglioso , con tutta la Giurisdizione , così Civile , come Criminale : e che tanto egli , quanto i suoi Predecessori erano stati fin' allora in possesso di queste prerogative ; ottenne Regal dispaccio , diretto a Guglielmo gran Giustiziere , col quale fu ordinato , che s'era vero quanto il Vescovo Eberto gli avea esposto , lo mantenesse nel pacifico possesso , e comandasse a' suoi subalterni Ministri , che non più lo perturbassero : come costa dal suddetto Dispaccio del Re Ruggieri inserito nel Diploma del mentovato Guglielmo , del tenor , che siegue : „ In nomine Domini nostri Jesu Christi , Dei æterni , & Salvatoris nostri : Amen . Nos Guglielmus Dei , & Regia gratia Neapolitanus Dux , & Princeps Capuæ Regius Magister Justitiarius , & Capitaneus è Castro Roseti usque ad fines Regni . Olim recepimus Sacras Regias litteras in hunc modum : Rogerius Dei gratia &c. Dilecto consanguineo , & fideli nostro Guglielmo &c. Accedens ad præsentiam nostram Rev. Pater Robertus Tricaricensis Episcopus clementiæ nostræ exposuit conquerendo , quod cum b. m. Robertus Comes Montiscaveosi , & Dominus Civitatis Tricarici Ecclesiæ Beatæ Mariæ Tricaricensis , quam ipse de novo fundaverat , Montemurram , & Armentum Terras ad suum demanium pertinentes , cum hominibus habitantibus in eis , redditibus , & possessionibus earumdem pia liberalitate donavit , ita liberè , & absolutè , quod nec sibi , nec suis hæredibus , vel alicui personæ in eisdem Terris aliquid reservavit , & tam ipse , quam Predecess-

„ so-

„ fores sui Terras ipsas cum omni Jurisdictione, & Ju-
 „ stitia temporali, & absque omni exactione, tallia, vel
 „ collecta, fodro, exercitu, vel cavalcata usque ad no-
 „ stra felicia tempora tenere liberè, & quierè: nunc
 „ Justitii nostri Basilicatæ, Commissarii, & secreti ho-
 „ mines Terrarum ipsarum indebitis servitiis, exactioni-
 „ bus, & collectis aggravant & molestant. Quia verò
 „ desiderii nostri, & propositi est Sacrosanctas Ecclesias,
 „ & Ecclesiasticas Personas manutenere, & tueri, fide-
 „ tati tuæ præcipiendo mandamus, quatenus inquisita
 „ super præmissis diligentius veritate, si constiterit præ-
 „ dictam Tricaricensem Ecclesiam prædictos homines
 „ Montismurri, & Armenti liberos, & absolutos a col-
 „ lectis, talleis, fodro, exercitu, seu cavalcata immu-
 „ nes usque ad nostra tempora tenuisse, *& de omni justi-
 „ tia temporali eidem Episcopo, & ipsius Prædecessoribus*
 „ *respondisse*, eosdem homines restituas pristinae liberta-
 „ ti, & eundem Episcopum, & Successores suos permit-
 „ tas prædictorum hominum, & Terrarum ipsarum vi-
 „ ce, & auctoritate nostri Culminis pacifica & tranquilla
 „ possessione gaudere, & inhibeas Justitiariis, Camerariis,
 „ & Secretis nostris, tam præsentibus, quam futuris. . . Da-
 „ tum in felici Urbe Panormi quintodecimo Februarii 13.
 „ indict., Regni verò nostri anno V.

Qui è da notarsi, che quantunque secondo l' esemplare
 del Privilegio di Carlo II. d' Angiò, che estratto dall' Ar-
 chivio della Zecca con altri privilegj della nostra Chie-
 sa fu fatto stampare in Napoli da Monsignor Leopar-
 di nell'anno 1700., e che intiero registraremò nella fine
 di questa Scrittura, apparisca, che il Vescovo, il quale
 ricorse al Re. Ruggieri si chiamasse Roberto; Monsi-
 gnore Capriolo però, che aveva in suo potere questo
 Privilegio originale, nel suo articolo I. lo chiamò He-
 berto: e fu appunto quel Vescovo di Tricarico, che
 nell' anno 1132. concesse al Monastero de' Benedettini

di

di Montescaglioso la Grangia di Strigliano, come apparisce dalla sua Bolla, che registreremo nel fine di questa Scrittura, per la sua antichità, e per comparire da essa quale era allora lo Stato della nostra Cattedrale; e che era vivo nell'anno 1148., come apparisce da un'altro antico Privilegio, che nel nostro Archivio si conserva.

Ed avendo il gran Giustiziere Guglielmo per esecuzione di questo Regal Rescritto data l'incombenza a Guglielmo di Rocco d'informarsi diligentemente se era vero quanto il Vescovo Eberto al Re Ruggieri aveva esposto: perchè per deposizioni de' Testimonj della Saponara, di S. Chirico, e San Martino costò esser verissimo; egli con Regia autorità proferì a favore del Vescovo la Sentenza, colla quale fu mantenuto nel possesso di essere esenti tanto egli, quanto i suoi Vassalli da ogni peso, e servizio Regio: di esigere da detti Vassalli le solite collette, e contribuzioni; e di esercitare sopra di essi la Giurisdizione Civile, e Criminale, a riserva di cinque capi di delitti, che riservò alla Regia Corte per la spontanea rinunzia del medesimo Vescovo Eberto, come apparisce dal suo Diploma: „ *Visis etiam*, così prosegue, „ *& diligenter inspectis* Instrumentis, qualiter „ Primus Robertus Comes Montiscaveosi, & Dominus „ Civitatis Tricarici Terras ipsas contulit Ecclesie Beatæ „ Mariæ Tricaricensis, quod nec sibi, nec suis hæredibus „ in Terris ipsis, vel alicui personæ aliquid impofterum „ reservavit, quia constitit per depositiones Testium prædictam Ecclesiam Tricaricensem Terras Montismurri, „ & Armenti a sexaginta annis retro usque ad tempora „ Gloriosissimi Domini nostri Rogerii Regis absque omni „ collecta, tallia, fodro, exercitu, seu cavalcata liberè, „ & absolutè possedisse, pacificè, & quiete, habita diligenti deliberatione cum eisdem Judicibus, Assessoribus „ nostris, venerabilibus viris Domino Guglielmo Archie- „ pisc-

„ piscepo Sipontino , Ugone electo Trojano , & Simone
 „ Terræ majoris, & nobilibus viris Roberto Comite Con-
 „ versani , Giliberto de Balsamo Justitiariis Capitanatæ ,
 „ & Guglielmo de Petra Perciata . Vos Domine Roberte
 „ nomine vestro , & Tricaricensis Ecclesiæ , & homines
 „ vestros Montismurri , & Armenti ab omni impositione,
 „ tam per Justitiarios , quam per Camerarios , & Secretos
 „ Regios super collectis , talleis , fodro , exercitu , seu caval-
 „ cata dictis vestris hominibus impositis , & exactis , vice,
 „ & auctoritate Regia , sententialiter duximus absolven-
 „ dos , & decernimus , vos , & homines vestros illa de cæ-
 „ tero pace , & tranquillitate gaudere , qua hætenus ga-
 „ visi estis , *salvo tamen , quod læsa Majestatis , falsitatis ,*
 „ *mortis occultæ , publicæ deprædationis stratarum , &*
 „ *raptus mulierum crimina judicanda per Regiam Cu-*
 „ *riam spontaneus in manibus nostris resignasti .* Hanc au-
 „ ctoritate nostra deliberationis , & absolutionis senten-
 „ tiam Regia auctoritate prolatam ab omnibus Domini
 „ nostri Regis fidelibus præcipimus inviolabiliter observa-
 „ ri . Si quis autem ausu temerario contraire præsumperit ,
 „ tres libras puri auri Regio Fisco , & totidem B. Mariæ
 „ Tricaricensi componat . Datum Fogiæ ubi generaliter
 „ Curia regebatur anno Dominicæ Incarnationis millesi-
 „ mo centesimo trigesimo quinto , mensis Julii , indict. 13 ,
 „ Regni vero gloriosissimi Domini nostri Regis Regni Si-
 „ ciliæ anno V .

E perchè non ostante questa Sentenza i Regali Ministri ri-
 pigliarono poco dopo li primi attentati, nell'anno 1161.
 Roberto allora Vescovo di Tricarico ricorse al Re Gu-
 glielmo I., ed ottenne Regal Rescritto diretto a Filippo
 di Guffone Giustiziere della Basilicata , simile a quello,
 che nell' anno 1135. il suo Predecessore Eberto dal Re
 Ruggieri avea ottenuto . Ed avendo questo Ministro
 usato le stesse diligenze di Guglielmo gran Giustiziere ,
 e ritrovato esser vero quanto il Vescovo Roberto al Re
 Gu-

Guglielmo avea esposto, egli ancora proferì l'altra Sen-
 tenza, simile a quella del mentovato Guglielmo, co-
 me apparisce dal suo Diploma: In nomine Domini no-
 „ stri Jesu Christi, anno ab Incarnatione ejusdem millesimo
 „ centesimo, sexagesimo secundo, Regnante Domi-
 „ no nostro Guglielmo invictissimo Rege Siciliae, Ducatus
 „ Apuliae, & Principatus Capuae, anno Regnorum ejus
 „ XI. Mensis Septembris, indict. X. Nos Philippus de Guffone
 „ Reginus Justitiarius Basilicatae. Olim recepimus sacras
 „ Regias litteras in hunc modum: G. D. G. R. Siciliae Phi-
 „ lippo de Guffone Justitiario Basilicatae &c. Datum in
 „ felici Urbe Panormi duodecimo Maii, 9. indict.: Regni
 „ nostri X. Volentes igitur Sacrum Regium mandatum
 „ executioni mandari, per Philippum Judicem Beneventi
 „ Regiae Curiae Advocatum diligenter inquisitionem fieri
 „ fecimus in Montemurro, & Armento, & Terris cir-
 „ cumadjacentibus Saponaria, S. Chirico, Santo Marti-
 „ no, & Coriano, quia constitit per depositiones Testium
 „ praedictorum, dictos homines Montismurri, & Armen-
 „ ti fuisse ligios homines Ecclesiae Tricaricensis, & eidem
 „ Ecclesiae respondisse de Jurisdictione temporali a tempo-
 „ re, cujus memoria non existit, facta publicatione in
 „ Curia de dictis Testium examinatorum a Judice memo-
 „ rato coram Carolo de Rocco Magno Regiae Curiae Judi-
 „ ce, & Assessore nostro; & quia idem Episcopus proba-
 „ vit per Privilegia sua, dictos homines Montismurri, &
 „ Armenti fore ligios homines Ecclesiae Tricarici, & libe-
 „ ros ab omni collecta, tassa, fodro, exercitu, seu
 „ cavalcata, & ab omni alia exactione, praeter quinque
 „ crimina, quae pertinent ad Regiam Curiam judicanda,
 „ videlicet crimen laesae Majestatis, falsitatis, mortis oc-
 „ cultae, publicae deprædationis stratarum, & raptus
 „ mulierum, dictos homines Montismurri, & Armenti
 „ ab omni impositione, & exactione Sæculari, praeter
 „ illa praefata crimina duximus sententialiter absolven-
 „ dos,

dos, & restituumus eos liberos, & absolutos Ecclesie memoratae &c.

Niuno però con maggior forza si è opposto a questi Privilegi, quanto il Signor Duca Andreassi, il quale perchè non distornato da altre occupazioni, ad altro non ha pensato, nè pensa, se non che ad ingrandire la sua Giurisdizione in Montemurro, ed abbassare la Giurisdizione del Camerlengo Ufficiale del Vescovo. Chi estraneo da quel Luogo leggerà questa Scrittura, dee restar informato, che in Montemurro vi sono due Ufficiali, che amministrano la Giustizia, il Governadore del Signor Duca, ed il Camerlengo Ufficiale del Vescovo; ed ambidue, secondo la prevenzione, s'ingeriscono in tutte le cause, così Civili, come Criminali, a riserva delle cause di danni dati, e la prerogativa di rondare la notte, che privativamente spettano al Camerlengo. Questo Ufficiale vicino a dugento anni a dietro si eleggeva immediatamente dal Vescovo; ma piacque a Monsignor Capriolo nell' anno 1560. di cedere il diritto di questa elezione all' Università di Montemurro; senza pregiudizio però degli altri diritti Baronali, come palesa l' osservanza; e perciò da quel tempo in ogni anno si eleggè dal Popolo in pubblico consiglio.

Fu fatta questa cessione a nostro credere, non perchè Monsignor Capriolo poco si curasse di quella Giurisdizione temporale: mentre con tutte le sue forze si oppose alle pretese del Principe di Stigliano, come sopra si è detto, ed apparisce da' Processi; ma perchè vedeva, che la sua Giurisdizione era molto bersagliata, ed abbattuta dal Principe di Bisignano Pietro Antonio. Col cedere intanto l' elezione del Camerlengo all' Università di Montemurro credette, che questa si fosse interessata a sostenerla, e si fosse adoprata ancora a frastornare le cause dalla Corte del Principe. In quanto al primo motivo non s'ingannò, mentre quell' Università

sempre ha sostenuto le prerogative del Camerlengo, anche a costo di molte persecuzioni, e di gravissimi dispendj di alcuni particolari Cittadini; ma in quanto al secondo, specialmente in questi ultimi anni, ne quali l'elezione de' Camerlenghi è sortita in persone di fresca età, e non esperte nell'ufficio, è accaduto tutto il contrario; perocchè oltre l'impedimento delle parentele, nello stesso giorno, che si elegge resta egli obbligato a tutti coloro, che col voto sono concorsi alla sua elezione; e nello stesso tempo si apprende rivale, o male affetto verso di quelli, che gli sono stati contrarj. Quindi rendendosi allo spesso sospetto a litiganti, questi lasciata la sua Curia ricorrono a quella del Governadore. E perciò la Mastrodattia di questa Corte, che a tempo de' Principi di Bisignano si affittava meno di otto ducati l'anno, (tanta era la sua Giurisdizione) come disse Monsignor Capriolo nell'articolo 24., oggi si affitta settantacinque ducati.

E ritornando al Signor Duca Andreaffi, questi per abbassare la Giurisdizione del Camerlengo Ufficiale, e rendersi sottomeffa pienamente l'Università di Montemurro ha sempre usato, ed ora più che mai usa l'industria, per mezzo di persone, che prevagliano in quella Terra, di far sortire l'elezione di detto Camerlengo, del Sindaco, e degli Eletti a favore de' suoi dipendenti, e parziali, affinchè questi aderissero alle sue innovazioni. E negli anni poc' anzi scorsi è accaduto, che non solamente quei del Reggimento non si sono curati, che si abbia usurpato la Portolania, e l'elezione del Luogotenente; ma si sono rivoltati ancora contro il Vescovo, e gli hanno negati alcuni diritti da tempo immemorabile da Predecessori Vescovi posseduti: sicuri, che fossero stati ne' Tribunali di Napoli da parenti, ed amici del Signor Duca sostenuti; benchè poi nell'anno 1742. con somma amorevolezza da quel Popolo in publico
Con-

Configlio furono a noi restituiti. E per fargli cosa maggiormente grata, si sono serviti in que' litigj de' suoi Avvocati, i quali nello stesso tempo, che facean figura di difendere l'Università contro il Vescovo, scrissero contra di essa, ed in pregiudizio grandissimo della Giurisdizione del Camerlengo Ufficiale: come si vede nella Scrittura impressa in Napoli nell' anno 1726. sopra la causa della conferma del Camerlengo, nella quale si conchiude, che Monsignor Capriolo non potea cedere l' elezione del Camerlengo Ufficiale all' Università di Montemurro, perchè li Privilegj della Chiesa di Tricarico son falsi; e che era meglio ridurre la Giurisdizione di questo Camerlengo alla Giurisdizione de' Camerlenghi, e Baglivi delle Università, che pretender molto, e perder tutto. Che carità! Co' fatti dunque, e colle Scritture si è opposto il detto Signor Duca alli riferiti Privilegj della Chiesa di Tricarico; ma quanto è stato felice ne' primi, se pure felicità alcuna da quelli abbaritratto, tanto è stato sfortunato colle seconde. Perocchè essendosi impegnati i suoi Avvocati ad oppugnare la verità, han dovuto scrivere molte cose dispreggevoli, ridicole, e fra di loro contrarie. Eglino fin' ora sono stati tre: due si vedono sottoscritti nelle Note degli anni 1726. e 1732., l' ultima delle quali fu registrata da Caro nell' Aggiunta alla Pratica di Lionardo Riccio, nel Titolo de' Camerlenghi; l' altro, che fu l' Autore della Scrittura impressa nell' anno 1735. non si volle sottoscrivere; forse perchè conobbe quant' erano frivoli i suoi ragionamenti; e tutti tre conchiudono, che li mentovati Privilegj si debbano riputare finti, ed apocrifi, perchè altro scampo non vi è per mettere in sicuro il loro Clientolo.

Sentiamo li primi. Dicono, che nel Secolo X., ed XI. correva piuochè mai l' abuso di falsificare le Scritture, e particolarmente i Diplomi de' Principi, le Bolle de' Sommi

mi Pontefici, e le Concessioni de' Beni di Chiese, e cita-
no *Mabillon de re diplomat. lib. 1. cap. 6.*, il quale accorda queste falsità, quantunque impugni *Papebrochio*, che l'attribuì alli Chierici, ed alli Monaci; danno perciò a sentire, che si devono giudicare finti i Privilegj attribuiti a Roberto Conte di Montescaglioso. Ma se volevano persuadere questa finzione, dovean soggiungere, che anche nel Secolo XII. correva questo abuso, per rendere almeno dubbiosi i Privilegj del Re Ruggieri conceduti nell' anno 1135., e del Re Guglielmo I. nell' anno 1161.; ed altrimenti non vacillando la fede di questi due Privilegj, perchè con essi furono confermati i tre Privilegj del Conte Roberto, resta assodata la fede di quelli.

Ma ritrattandosi poi da questa finzione dicono, che forse i Privilegj del Conte Roberto sono veri; ma furono rivocati da Federico II. colla sua Costituzione, che comincia: *Dignum fore credimus*, per la quale fu disposto, che tutti li Feudi, li quali non erano stati conceduti dal Re Ruggieri, e dalli due Rè Guglielmi, divenissero di Regio Demanio. E perchè le Terre di Montemurro, ed Armento erano state date alla Chiesa di Tricarico da Roberto Conte di Montescaglioso, ne ritraono, che per forza di questa Costituzione furono tolte alla Chiesa, ed ebbero perciò la libertà li Rè Aragonesi ne' Secoli susseguenti di concederle legittimamente alli Principi di Bisignano. Nè fanno ostacolo, come soggiungono, i *Privilegj* del Re Ruggieri, e di Guglielmo I., perchè *non furono Privilegj* di concessione, ma Sentenze, vevoli allora, ma poi irritate da Federico II.. Che fantasia pregiudicata! i privilegj non furono privilegj, e confondere le Sentenze di Guglielmo, e Filippo di Gussone colli Dispacci Regali di Ruggieri, e Guglielmo I.

Il meglio è, che neppure essi di questa bella riflessione resta-

starono soddisfatti : perocchè dopo aver molto esaggerato la mentovata Costituzione , più che l'altra del medesimo Imperadore : *Ea quæ ad speciale decus* , abbandonatala di fatto , ritornarono al primo partito della falsità , e dissero , che tanto i Privilegj de' Principi Normanni , quanto tutti gli altri della nostra Chiesa , sieno sogni de' Vescovi di Tricarico , usciti in campo intorno all'anno 1562. . Sentiamoli parlare , che non dispiaceranno : *Nel primo capo* , sono loro parole , *dal l'Avversario si vuol sostenere , che i Vescovi di Tricarico abbiano nella Terra di Montemurro le Giurisdizioni Civile , Criminale , e Mista , in vigore di concessione fattali nell'anno 1068. , e nell'anno 1070. da Roberto Conte di Montescaglioso , che il Contradittore chiama Principe Normanno , il quale dice , che fossero stati poi confermate da i Re Ruggiero I. , ed appresso dal Re Guglielmo , e succedevolmente dal Re Carlo II. d'Angiò , poi dal Re Roberto , indi dalla Regina Giovanna II. , e finalmente dal Re Alfonso d'Aragona . Ma tutte s'è fatte cose son sogni de' Vescovi di Tricarico usciti in campo intorno all'anno 1562. (vorran dire 1564.) contro il Principe di Stigliano possessore in quel tempo della Terra di Montemurro . Ma forse perchè pensarono , che col negare tutti i Privilegj della nostra Chiesa , di Attori facean figura di Rei Criminali , che stan forti sulla negativa , ne ammisero uno per vero , ed è il Privilegio di Carlo II. d'Angiò spedito nell'anno 1306. , sopra del quale così scrissero nella Nota dell'anno 1726. *Cessava egli è vero il sospetto , solamente nel Privilegio di Carlo II. d'Angiò , perchè questo trovasi nel Registro nell' Archivio della Regia Zecca , (perchè nò , per gli Privilegj del Re Roberto , e della Regina Giovanna II. estratti dal medesimo Archivio ?) ma era inutile per li Vescovi di Tricarico , perchè altro in quel Privilegio non si contiene , che una conferma in forma comune*
*delle**

*delle donazioni del Conte di Montescaglioso , e delle
Sentenze di Ruggieri , e Guglielmo presentate al Re
Carlo .*

In quante angustie si devono ridurre uomini , benchè non ignorantissimi , e dotati di mediocre intendimento , quando vogliono impugnare la verità , e difender cause disperate! Se i mentovati Privilegj de' Principi Normanni sono sogni de' Vescovi di Tricarico usciti in campo intorno all'anno 1562. ; a che fine dunque mettere in campo le finzioni , e le falsità , che si usavano ne' Secoli X. ed XI.? Se furono presentati questi Privilegj a Carlo II. d'Angiò nell'anno 1306. ; perchè dire , che furono finti intorno all'anno 1562.?

Più castigato fu nello scrivere l'Anonimo Avversario: contorse però , come si è detto , nel sentimento , che tutti e cinque i Privilegj de' Principi Normanni si debbano giudicare finti , ed apocrifi ; ed alle Critiche opposizioni rapportate dalli due primi Avvocati ne aggiunse delle altre , le quali tutte assieme sono le seguenti : Perchè di Roberto Conte di Montescaglioso , e di Amelina , che ne' Privilegj si dice sua moglie , nessuno Storico fa menzione : Perchè manca ne' detti Privilegj il Nome della Santissima Trinità , degl'Imperadori , e de' Romani Pontefici : Perchè non vi sia stato nel nostro Regno luogo , che nel Secolo XI. si chiamasse Montescaglioso : Perchè ne' medesimi Privilegj si dice , che il Conte Roberto donò alla Chiesa di Tricarico Mont'Albano , la Guardia , Tricarico , Calciano , ed altri luoghi , de' quali non mai la detta Chiesa ha avuto il dominio : Perchè nel Diploma di Guglielmo Gran Giustiziere del Re Ruggieri , che apparisce spedito nell'anno 1135. esso Guglielmo s'intitola Duca di Napoli , e Principe di Capua , quando in quel tempo non vi era Principe di Capua , o Duca di Napoli , che Guglielmo chiamato si fosse : Perchè in questo stesso Diploma si vede mentovato Guglielmo
Ar-

Arcivescovo Sipontino, quando dall'anno 1130. fino all'anno 1140. secondo il Registro di Ughelli fu Arcivescovo di Siponto Sergio Freccia: Perchè il Privilegio del Re Guglielmo I. inserito nel Diploma di Filippo di Guffone porta la data del 1162., ed è segnato in esso l'anno XI. del suo Regno, quando se fosse vero dovea segnarsi l'anno VIII.. Finalmente perchè i Vescovi di Tricarico non mai hanno esibito gli originali di questi Privilegj, quantunque più volte fossero stati richiesti; e Federico II. colla sua Imperiale Costituzione, che comincia: *Ea quæ ad speciale decus* avesse ordinato, che tutti coloro, i quali possedevano Diritti Regali, dovessero presentare nella sua Curia i Privilegj, per ottenerne la conferma, sotto pena di non doverli aver ragione per l'avvenire di essi. Ed ecco coperto di rossore il volto di tanti Principi, e loro supremi Ministri, che non han saputo discernere queste falsità. Ecco data una mentita a Cicerone, il quale costantemente *lib. II. Offic.* disse: *Ficta omnia celeriter tanquam flosculi decidunt, nec simulatum quidquam potest esse diuturnum.*: giacchè questi avveduti Avvocati hanno scoperto una finzione, la quale vicino a sette Secoli ha tenuto preoccupata la mente degli uomini. Si rivolterà però contro di loro l'inganno, ed il rossore, quando si accorgeranno, che le riferite critiche sono simili a quelle tele, delle quali fè menzione S. Gregorio il Grande *lib. V. cap. XXVI.* de' suoi morali dicendo: *Aranearum tela studiose textitur, subito venti flatu dissipatur*, come ordinatamente ne seguenti §§. faremo loro conoscere.

§. II.

*Che Roberto Conte di Montescaglioso
non sia favoloso, ma sia stato nipote
del Duca Roberto Guiscardo:
vivo negli anni 1068., e
1070., e morto nel-
l'anno 1080.*

PER comparire più chiari que' antichi fatti storici, de' quali in questa scrittura faremo menzione, stimiamo opportuno premettere colla maggior brevità la Cronologia de' Principi Normanni, che ne' Secoli XI., e XII. nel nostro Regno dominarono. Molto ancora necessaria per discernere bene i loro diplomi, e specialmente di que' Principi nominati Ruggieri, sopra de' quali in molti libri, così antichi, come moderni, frequentissimi si leggono gli abbagli.

Su la cagione della venuta de' Francesi Normanni nel nostro Regno par, che discordino Lione Ostiense, e Guglielmo Pugliese, benchè storici vicinissimi a que' tempi, ed ambidue di somma autorità. Perocchè Lione Ostiense nella Cronica del suo Monastero di Montecassino dice, che la cagione fu, perchè ricapitati a Salerno verso l'anno 1016. quaranta pellegrini Normanni, che ritornavano da Terra Santa, dopo aver discacciati con sommo valore i Saracini, che infestavano quella Città, furono da' Salernitani invitati a trattenerli in essa, o pure a ritornarci. Ma Guglielmo Pugliese nel principio della sua storia dice, che la cagione fu, perchè

chè giunti nel Monte Gargano alcuni pellegrini Normanni, ivi furono invitati da Melo principale Cittadino di Bari a ritornare con compagni in suo ajuto, per discacciare i Greci dalla Puglia. A nostro giudizio però questi Storici possono concordarsi col credere, com'è molto verisimile, che i Pellegrini Normanni andati per loro divozione a visitare il Monte di S. Angelo fossero stati quell'istessi, che prima erano stati a Salerno; e dopo aver ricevuto il primo invito da' Salernitani, per resistere a' Saracini, avessero ricevuto l'altro da Melo, per discacciare i Greci dalla Puglia. Ed altrimenti come poteva questi tanto in que' Pellegrini confidare; se non fosse stato contepevole del loro valore palesato in Salerno contra i Saracini?

Comunque sia stata la cagione della loro venuta, due cose su questo fatto sono certissime. L'una, che il promotore della ribellione de' Pugliesi contro i Greci, fu il mentovato Melo, come attesta il medesimo Lioco Ottiense *lib. 2. cap. 33. Hic itaque Melus, ut retro aliquantulum redeam, Barensum civium, imo totius Apuliae primus, ac clarior erat, ac prudentissimus vir; sed cum superbiam, & insolentiam, atque nequitiam Graecorum (qui non multo ante tempore, scilicet primi Othobonis, Apuliam sibi, Calabriamque sociatis in auxilium suum Danis, Russis, & Gualanis vindicaverant) Apuli ferre non possent, cum eodem Melo, & cum Datto quodam aequo nobilissimo ipsius Meli cognato, tandem rebellant.* L'altra, che un gran numero di soldati Normanni in abito di Pellegrini venne in Puglia in ajuto di Melo, e dopo aver combattuto sotto la sua condotta per tre volte senza frutto contra i Greci, partito lui per la Germania, per cercar ajuto dall'Imperadore Errigo, ed ivi morto, si ritirarono sotto il comando del Conte Ranulfo in un luogo tra Napoli, e Capua conceduto loro dal Principe Pandulfo, ed ivi edi-

D

fica-

ficarono la Città d'Aversa. Cresciutosi poi il loro numero con altri soldati dalla Normannia venuti, tanta potenza, e tanto ardore acquistarono, che da soldati ausiliarj, e stipendiati, ora dal Principe di Capua, ed ora dal Principe di Salerno, che fra loro guerreggiavano, vollero divenire dominanti. Intrapresa perciò di nuovo la Guerra, come principali nemici, contra i Greci, fra pochi anni gli discacciarono dalla Puglia. E spartitala in dodici Contee, assignarono quella d'Ascoli a Guglielmo, di Venosa a Drogone, di Lavello ad Arnolino, di Monopoli ad Ugone, di Trani a Pietro, di Civita a Gualtieri, di Canne a Rodolfo, di Montepeloso a Tristano, di Frigento ad Erveo, dell'Acerenza ad Aschlerino, di S. Arcangelo a Rodolfo, di Minervino ad Onfredo.

Dodici dunque furono i primi Conti Normanni, ma poi ne furono creati degli altri, ciascuno col proprio stato, a proporzione delle nuove conquiste, e de' meriti de' nuovi Capitani. Ma l'autorità sopra tutti per lo regolamento della guerra, e degli altri affari politici, che riguardavano il comune interesse, fu data successivamente a tre figli di Tancredi, povero Conte di Altavilla nella Normannia, cioè a Guglielmo braccio di ferro, Drogone, ed Onfredo, detti perciò Conti de' Conti, e Conti della Puglia.

Morto il Conte Onfredo nell'anno 1056., s'intruse nel suo Stato l'altro fratello nominato Roberto Guiscardo, il quale dopo aver ottenuto nell'anno 1059. da Papa Niccolò II. con titolo di Duca l'investitura della Puglia, Calabria, e Sicilia, volendosi pacificare con l'altro fratello minore nominato Ruggieri, lo investì prima della metà della Calabria *Ultra*; dipoi quasi dell'intera Sicilia col Titolo di Conte. Onde da quel tempo Roberto Guiscardo, ed i suoi discendenti Ruggieri, e Guglielmo s'intitolarono Duchi di Puglia, Calabria, e Sicilia.

cilia . E Ruggieri fratello fino all'anno 1101., in cui morì : Simone suo figlio fino all'anno 1105. , e l'altro figlio nominato ancora Ruggieri , fin tanto non fu promosso a maggior dignità , s'intitolarono Conti di Calabria , e di Sicilia .

Morì il Duca Roberto nella Grecia nell'anno 1085. in tempo , che avea ridotto a mal partito Alessio Comneno Imperadore di Costantinopoli ; e secondo la disposizione , che avea fatto prima d'incaminarsi per questa guerra , successe nel suo Ducato Ruggieri suo figlio , nato dalla seconda moglie , con pregiudizio di Boemondo nato dalla prima , che poi fu Principe d'Antiochia , e che forse nella sua mente avea Roberto destinato Imperadore di Costantinopoli . Non ebbe lunga vita questo Duca , perchè morì nel III. ; ma più infelice fu il suo figlio Guglielmo , che morì senza figli in Salerno nell'anno 1127.

Per la morte di questo Duca passò il suo Ducato al Conte di Sicilia Ruggieri , figlio del primo Conte Ruggieri , che non contento del Titolo di Duca , volle ancora esser creato , e coronato Re di Sicilia , prima da Anacleto Antipapa suo Cognato nell'anno 1130. , poi legittimamente da Papa Innocenzio II. nell'anno 1139. . Volle in oltre ampliare il suo Dominio ; perciò impossessatosi del Principato di Capua , e del Ducato di Napoli , de' quali antecedentemente avea ottenuto l'investitura del mentovato Antipapa , (che che dica il Summonte , che confonde questa investitura con quella d' Innocenzio II.) e fatti uccidere , o morire nelle carceri di Palermo , molti di quei Conti , che ricusavano soggettarsi a lui , ridusse il Regno di Napoli a quella Monarchia , che oggi si vede .

Ma quantunque questo Re fosse stato fortunato quasi in tutte le sue imprese , pure nell'anno 1154. morì afflitto , ed accurato , per aver veduto morire avanti i suoi oc-

chi, oltre l'amata moglie Albinia, ed una figlia, altri tre figli ancora, Errigo Principe di Bari, Anfuso Principe di Capua, e Ruggieri primogenito Duca di Puglia, destinato successore nel suo Regno. Onde si vide affrettato far coronare Re di Sicilia Guglielmo, unico allora suo figlio, che giudicava il peggiore, ed indegno di regnare. E veramente il suo prognostico non fu falso, perocchè per la sua mala condotta, pessimi costumi, e crudeltà, fu cognominato Guglielmo il Malo; meritevolmente perciò Iddio con morte immatura gli troncò la vita nell'anno 1166.

Succeffe nel suo Regno Guglielmo II. suo figlio, a comparazione del Padre, detto il Buono, nella di cui morte senza figli seguita nell'anno 1189., si videro subito scomposte la Sicilia, e le altre Provincie, che compongono oggi il nostro Regno. Perocchè comparvero due Pretensori della Successione, Tancredi figlio illegittimo di Ruggieri Duca di Puglia, (figlio primogenito del Re Ruggieri) ed Errigo VI. Imperadore marito di Costanza figlia postuma del Re Ruggieri. Prevalse però il partito di Tancredi; perciò nell'anno seguente 1190. fu coronato Re in Palermo, colla approvazione della Curia Romana. Ma essendo morto nell'anno 1193. Ruggieri suo figlio, che due anni prima avea fatto coronare Re in Brindesi, tanto di questa morte s'accurò, che poco dopo ed egli ancora morì, ed aprì colla sua morte la strada ad Errigo Imperadore per impadronirsi senza contratto dell'uno, e l'altro Regno. Le crudeltà, che questo Imperadore degnissimo figlio di Federico I. Barbarossa, e non men degno Padre di Federico II., usò contro gli aderenti, e la Famiglia di Tancredi, non si possono con brevi parole spiegare; basterà dire, che contro la sua promessa giurata fece accecare, e castrare il miserabile Guglielmo III., altro figlio di Tancredi, ed ultimo discendente maschio de' Rè Normanni, ed af-

affieme colla Madre, e colle Sorelle lo mandò carcerato nella Germania . Crudeltà, della quale venne dalla Germania in Napoli a pagarne la pena l' infelice Corradino .

Ebbe ancora il mentovato Tancredi Conte d'Altavilla due figlie . Una fu maritata con Riccardo figlio, come dice il Pugliese, o nipote come vuole Lione Ostiense, di Rannulfo primo Conte d'Aversa, il quale nell'anno 1053. si impadronì del Principato di Capua, e ne ottenne nell'anno 1059. l'investitura da Papa Niccolò II. Successe a Riccardo il suo figlio nominato Giordano I., ad a questi morto nell'anno 1089. succedettero l'un dopo l'altro i suoi tre figli, Riccardo II., Roberto I., e Giordano II.: A questo successe nell'anno 1127. Roberto II. suo figlio, che nell'anno 1134. fu spogliato dal Re Ruggieri dal Principato di Capua . Apparisce questa Genologia de' Principi di Capua di sangue Normanno da Pietro Diacono nella sua Cronica *lib. 4., cap. 96.*, il quale nell'anno 1127. parlando del mentovato Roberto II., così scrive: *His porro diebus Jordano Principe obeunte, Robertus ejus filius eidem successit in Principatu, qui huic Monasterio privilegium fecit de his, qua dederunt Jordanus II. Pater ejus, Riccardus II., & Robertus Patrai, Jordanus Avus, & Riccardus Proavus sui.* Dalla quale Genologia molto si apparta il moderno Storico Napoletano *tom. 4. pag. 302.*, che ingannato forse dal Summonte, fa comparire Roberto I. figlio di Riccardo II., ed Avo di Giordano II., quando questi tre Principi furono fratelli, figli di Giordano I., come si è detto; e si comprova colla Cronaca del Monastero della Cava, riferita da Camillo Pellegrino nelle Castigazioni all'Anonimo Cassinese: *Anno MCV. Riccardus Princeps filius Jordani obiit. Robertus filius Jordani invasit Capuam;* (ecco fratelli Roberto I., e Riccardo II.) e col Privilegio di Ruggieri Sanseverino spedito l'anno

no 1114. registrato dal Summonte *lib.2.cap.13.pag.469.*, e dallo stesso Moderno *tom.4. pag.465.*, nel quale si dice, che quel privilegio fu scritto *in praesentia Domini Roberti Capuanorum Principis, & Domini Jordani germani, & Contestabilis ipsius Principis.* (ecco Giordano II. fratello di Roberto I.)

L'altra figlia del mentovato Conte Tancredi fu Madre di Roberto Conte di Montescaglioso, e di Goffredo Conte di Conversano, come apparirà dalla Storia di Guglielmo Pugliese. Or premessa questa brevissima Cronologia, passiamo a palesare ciocchè promesso abbiamo nel Titolo di questo §.

Chi considera le fatiche, che han fatto i nostri Avversarij per rinvenire alcun monumento di Roberto Conte di Montescaglioso, certamente si moverà a compassione. Dicono nelle loro due prime Note, che han letto tutti gli antichi Storici, i quali descrivono i Fatti de' nostri Principi Normanni, e ci han perduto l'olio. Che Liqne Ostiense nella sua Cronica *Lib.2.cap.68.* riferisce i nomi di quei dodici Conti Normanni, i quali intrapresero la Guerra contro i Greci, e gli discacciarono dalla Puglia, e tra essi non si vede annoverato niuno col nome di Roberto. Che neppure ne fa menzione Marino Freccia nel suo Trattato *de Subfeud.* Che si han pigliato la pena di rivoltare il Mabillon *de re diplomat.*; e quantunque in esso abbiano ritrovato 38. Roberti, alcuni del nostro Regno, ed altri di altre Provincie, i quali furono Principi, Conti, e gran Signori, fra questi non si trova annoverato Roberto Conte di Montescaglioso. Che Giannone non ne parla; ed essendo finalmente ricorsi ad un Ministro di alto rango, informatissimo della Storia de' Principi Normanni, non ha saputo dar loro contezza di questo Roberto.

Gran disgrazia di questo Principe! Quantunque egli avesse situata la sua residenza sopra un'alto Monte, qual'è Mon-

Montescaglioso ; pure cercato , e ricercato *per vicis* ,
 & *plateas* da' nostri oculatissimi Avversarj , non ha po-
 tuto aver la sorte d'essere stato da loro veduto. Ma qual
 bisogno aveano di ricercar questo Principe vicino a 700.
 anni morto , e seppellito ? La sua esistenza si potrebbe
 mettere in dubbio , quando di esso non si facesse men-
 zione , se non che ne' tre Privilegj della Chiesa di Tri-
 carico . Ma se fu onorato col titolo di *bone memorie* dal
 Re Ruggieri , che nacque 18. anni dopo la di lui morte,
 come vogliono i nostri Storici moderni : se fu noto al
 Re Guglielmo I. : se i suoi Privilegj furono esaminati, ri-
 conosciuti per veri , e mantenuti in osservanza dalli Giu-
 stizieri di questi Rè , Guglielmo , e Filippo di Guffone :
 dal Re Carlo II. d'Angiò : dal Re Roberto : dalla Regi-
 na Giovanna I. : dal Re Ladislao : dalla Regina Gio-
 vanna II. , e da Alfonso d'Aragona , come appresso si
 vedrà , ogn'uno conosce , che la ricerca de' nostri Av-
 versarj sia stata vana , ed oziosa .

Simile in oltre a quelle diligenze , che alcune volte usano
 li Birri , i quali per non cimentarsi co' Malviventi , li
 ricercano in quei Luoghi , ne' quali stan sicuri di non
 poterli incontrare . Se lo avessero ricercato di vero cuo-
 re , sarebbero ricorsi a *Camillo Pellegrino* , ed avreb-
 be loro detto nella Tavola Genologica de' Principi di
 Capua *fol. 328.* , che questo Conte Roberto fu figlio di
 Goffredo . Ne avrebbero richiesto la notizia agli Stori-
 ci contemporanei , e compadrioti : a *Lupo Protospata* ,
 e ne avrebbero avuto un sufficiente riscontro , come
 appresso sentiremo : a *Guglielmo Pugliese* , e sarebbo-
 no tornati a casa soddisfattissimi , e pienamente infor-
 mati . Ed acciocchè da questa Storia comparisca , che
 Roberto Conte di Montescaglioso non solamente sia
 stato al Mondo , ma che sia stato Nipote del Duca Ro-
 berto Guiscardo , e vivo negli anni 1068. , e 1070.
 (ne' quali furono spediti i suoi Privilegj a favore della
 Chie-

Chiesa di Tricarico) è spediente premettere le cose seguenti.

Chiunque mediocrementè è versato nella Storia de' Principi Normanni, i quali nel Secolo XI. s'impadronirono della Puglia, e di alcune altre Provincie convicine, discacciatine i Greci sa, che disfatto interamente dal picciolo Esercito Normanno il grande Esercito Papale, S. Leone IX., che volle a questa battaglia intervenire si vide astretto di dare al Conte Umfredo, allora uno de' principali Capitani de' Normanni, l' Investitura di tutta la Terra conquistata, e di tutta quell' altra, che verso la Calabria, e la Sicilia conquistar potea: *Quorum legitimam benevolentiam* (scrive Malaterra nel *lib. 1. cap. 14.*) *Vir Apostolicus gratanter suscipiens, de offensis indulgentiam, & benedictionem contulit, & omnem Terram, quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam, & Siciliam lucrari possent, de Sancto Petro hereditarij feudo sibi,* (cioè Umfredo) *& heredibus suis possidendam concessit circa annos 1052.* Lupo Protospata però più distintamente spiega, che questa celebre battaglia fortè nell' anno 1053. nel mese di Giugno in giorno di Venerdì. Sa ancora, che dopo la morte del Conte Umfredo, Roberto Guiscardo suo Fratello col pretesto di amministrare la Tutela di Abagelardo suo Nipote, (che il moderno Storico Napoletano *tom. 2. pag. 274.* nomina Goffredo) figlio del detto Conte, a poco a poco s'impadronì de' suoi Stati, ed in tal modo ne lo spogliò, che alla fine lo ridusse ad andarsene in Costantinopoli col suo Fratello uterino Ermanno, ove ambidue in età giovanile morirono, come riferisce lo stesso Malaterra *lib. 3. cap. 6.* Abbiamo chiamato Ermanno, fratello uterino di Abagelardo, appartandoci dagli Scrittori moderni, i quali dicono figli del Conte Umfredo questi due fratelli, non badando a que' versi del Fugliese *lib. 4.* presso Caruso *Biblioth.*

Si-

Sicul. tom. 1. pag. 139.

*Genitus genitrice Hermanus eadem
Onfredi fuerat , qua filius Abagelardus ,
Non tamen unus eis Pater extitit , illa duobus
Est sociata viris .*

E quantunque nel principio i Romani Pontefici avessero malamente sopportata la violenza, e prepotenza del detto Roberto Guiscardo, pure questo alla fine con essi si pacificò, e ne ottenne quanto volle. Quindi è, che dopo il Concilio di Melfi Papa Niccolò II. a suppliche di molti Signori, da Conte creò Duca il detto Roberto, e gli diede l' Investitura della Puglia, della Calabria, e della Sicilia posseduta allora da' Saracini. Tutto ciò col consentimento di Lione Ostiense, e di altri antichi Storici riferisce Guglielmo Pugliese nel *lib. 2. pag. 110.* del suo Poema Storico.

*Finita Synodo multorum Papa rogata
Robertum donat Nicolaus honore Ducali.
Hic Comitum solus concessio Jure Ducatus
Est Papae factus jurejurando fidelis ;
Unde sibi Calaber concessus , & Appulus omnis
Est locus , & latio Patriae dominatio gentis .*

Or questo Concilio di Melfi fu celebrato da Papa Niccolò II. nell' anno 1059. , come appo Francesco Paggi nel Breviario della Vita di questo Pontefice, il quale dopo aver detto nel *num. XI.*, che Niccolò II. celebrò il Concilio Romano nel mese di Aprile dell' anno 1059. , nel *num. XII.* soggiunge : *absoluta Romana Synodo Nicolaum Papam in Apuliam profectum esse, Concilium Melfiae celebrasse, totamque Calabriam, & Apuliam Normannis concessisse ; imò & Roberto Guiscardo Sicilia Ducatum confirmasse, Aucthor est Leo Ostiensis &c.* ; bisogna dunque dire, che tutte l' altre cose, che dopo questo Concilio il Pugliese racconta, fossero accadute dopo l' anno 1059.

E

E pro-

E proseguendo la sua Storia , dopo aver raccontatò moltissimi altri Fatti , nel *lib. 3. pag. 124.* riferisce , che avendo il Duca Roberto maritata una figlia col figlio di Azzone Conte della Lombardia , richiese alli Conti Normanni i donativi per regalare lo Sposo , e la Sposa : la qual cosa non praticata prima da lui , quando maritò l' altra figlia col figlio dell' Imperador Greco , inasprì tanto gli animi di detti Conti , che ammutinati assieme pensarono di privarlo degli Stati , e di ogni onore .

*Sollicitat Comites Dux , & quoscumque Potentes
Dona petens , leti quibus & Vir , & uxor abire
Donati valeant : nec enim prius imperiales
Altera cum proles thalamos Michaelis adisset
Quodlibet auxilium dederant : comuniter illi
Omnes tristantur , quasi vectigalia posci
A Duce mirantes .*

Il Matrimonio della figlia di Roberto Guiscardo con Michele figlio dell' Imperador Greco sortì l' anno 1076. , come riferisce Lupo Protospata nella sua Cronica : *Anno 1076. comprehensus est quidam Nepos Africani Regis a Rogerio fratre Ducis . . . , & dedit prædictus Dux filiam suam. Nurum ad Imperatorem Constantinopolitanum ;* dunque il Matrimonio dell' altra figlia del Duca Roberto Guiscardo col figlio del Conte Azzone , e la Congiura de' Conti Normanni contro il Duca Roberto , sortirono dappoi , o almeno nel medesimo anno .

E se mai non piacesse ad alcuni fermar questo tempo colla sola Cronica di Lupo Protospata , noi per soddisfar gli lo stabiliremo con altro Fatto , che avanti di questa Congiura il medesimo Pugliese racconta . Dic' egli , che venuto in discordia il Duca Roberto con Gisulfo Principe di Salerno , quantunque fra di loro Cognati , andò il Duca ad assediare Salerno per mare , e per terra , e dopo

po il duro assedio di tre mesi, ne quali la Città patì una grandissima fame, il Duca se ne impadronì; e Gisulfo, cui fu dato il permesso di andarsene dove voleva, si portò a Roma, e da Papa S. Gregorio VII. fu fatto Governadore della Campagna:

*Orat solo sibi libertas detur eundi,
Jusque Duci proprium dimittens liber abivit,
Gregorium Papam spoliatus honore Salerni
Apetiit primum, venientem Papa benigne
Suscipit, Et Regio Campanea traditur illi.*

In questo fatto convengono gli antichi Storici, che fosse accaduto dopo l'anno 1072., perchè Malaterra *lib. 3. cap. 2.* scrive, che Salerno fu conquistato dal Duca Roberto nell'anno 1073.: L'Anonimo Cassinese nella sua Cronica lo vuole nell'anno 1077., e Camillo Pellegrino nelle Castigazioni di queste Croniche, e nella Cronologia de' Principi di Salerno dice, che accadde nell'anno 1076.. Nè può essere accaduto più prima, secondo la Storia di Pugliese, perciocchè, come da esso abbiamo inteso, Gisulfo dopo la resa della sua Città di Salerno subito si portò da S. Gregorio VII., il quale, come è notissimo, nell'anno 1073. fu eletto Papa. Si deve perciò dire, che i Fatti, i quali di poi il Pugliese racconta, cioè il Matrimonio della figlia del Duca Roberto Guiscardo col figlio del Conte Azzone, e la Congiura de' Conti Normanni contra di esso Duca, sieno accaduti dopo l'anno 1072.

E tanto a noi basta, perchè altro non c'incombe palesare, se non che essere stato nel Mondo Roberto Conte di Montescaglioso negli anni 1068., e 1070., ne quali appariscono spediti i suoi Privilegj a favore della nostra Chiesa di Tricarico.

Or sentiamo dal Pugliese quali furono questi Conti, e Signori Normanni, che si ammutinarono contro il Duca Roberto Guiscardo, che forse cominciaranno ad am-

mutire i Critici nostri Avversarj. Dic' egli, che furono Giordano figlio di Riccardo, il Conte Ranulfo, Pietro, Goffredo, Guidilone, Balduino, il Conte Errico, ed Amico; e dopo aver annoverato tutti questi, soggiunge immediatamente:

*Doctiar his aderat ROBERTUS DE SCABIOSO
MONTE COMES dictus, Goffridi frater, & ambo
Orti germana fuerant Ducis : ira Nepotes
Accendebat in hunc cunctis praeferre volentem,
Omnes hi privare Ducem conantur honore.*

Se dunque questa Congiura contra il Duca Roberto Guiscardo sortì dopo l' anno 1072., e tra i principali congiurati vi fu Roberto Conte di Montescaglioso suo Nipote, bisogna confessare, che questo Conte fosse stato vivo negli anni precedenti 1068., e 1070. Quindi si scorge, che non sia tanto compassionevole la fatica de' nostri Avversarj, per rinvenire monumento alcuno di Roberto Conte di Montescaglioso; mentre sotto il nome di *tutti gli antichi Storici, che trattano i fatti de' nostri Principi Normanni*, hanno inteso spiegare la Storia di Giannone.

Niente perciò osta all' esistenza di questo Conte, che Lione Ostiense non lo registri fra quei dodici Conti Normanni, i quali nell' anno 1041., giusta la Cronaca di Protospata, intrapresero la guerra contro i Greci per discacciargli dalla Puglia. Perciocchè non è nostra pretesione, che Roberto Conte di Montescaglioso fosse stato uno di quelli. Egli no verisimilmente negli anni 1068., e 1070. tutti erano morti: mentre niun di loro, a riserva di Pietro, se fu questi quel Pietro, cui fu data la Contea di Trani, si vede tra i congiurati annoverato; e quando furono eletti Conti, e Capitani dell' Esercito Normanno, tutti erano di gravi costumi, e di matura età, come attesta Guglielmo Pugliese nel *lib. 1.* della sua Storia:

Omnes

*Omnes conveniunt , & bis sex nobiliores ,
Quos genus , & gravitas moram decorabat , & atas
Elegere Duces : proveltis ad Comitatum
His alii parent .*

Nè dee recar maraviglia , che quantunque non fosse stato uno di que' dodeci Conti , avesse avuto nulla di manco sotto il suo Dominio un ampio Stato; perocchè a questa fortuna potè concorrere l'essere stato Nipote di Guglielmo, Drogone, ed Umfredo, che furono i primi, e principali Conti della Puglia . Ha potuto ancora cooperare il valor suo , ed il suo senno ; detto per ciò *DOCTOR* da Guglielmo Pugliese : giusta il costume di quei dodici Conti , di remunerare largamente tutti coloro , che anche venuti dopo le prime battaglie , cooperarono alle conquiste contro i Greci , tanto se furono loro parenti , e compatrioti , quanto se Pugliesi , o di altri paesi convicini , come attesta Malaterra *lib. 1. cap. 11. : Subsequente enim se , suorum , & parentum , & compatriotarum , sed & reliquarum circumadiacentiam Regionum spe questus maxima multitudine , ipsi impigri largitores quasi Fratres suscipientes , equis , armis , & vestibus , ac diversis muneribus ditabant . Quibusdam etiam Terrorum loca largissimè impertiebantur .* E maggiormente questa maraviglia cesserà , se si considera , che anche dopo fatta la prima divisione , vi restò tanto panno da tagliare , ch'ebbe il comodo il Conte Umfredo di dare agli altri due Fratelli , venuti forse allora dalla Francia, Guglielmo , (diverso da Guglielmo Braccio di ferro) e Malgiero , le intiere Provincie del Principato , e della Capitanata , come riferisce lo stesso Malaterra *lib. 1. cap. 15. , e 24.*

Fin' ora si è veduto , che Roberto Conte di Montescaglioso non sia favoloso , ma sia stato figlio di una Sorella di Roberto Guiscardo , e vivo negli anni 1068. , e 1070. Passiamo a dimostrare , che egli sia stato il primo di que-

questo nome Conte di Montescaglioso , come si dice nel Diploma di Guglielmo gran Giustiziere del Re Ruggieri: *Visis etiam, & diligenter inspectis Instrumentis, qualiter Primus Robertus Comes Montis Caveosi, & Dominus Civitatis Tricarici Terras ipsas contulit Ecclesie Beata Maria Tricaricensis*, per togliere quell' opposizione , che si potrebbe fare coll' autorità del moderno Autore della Cronaca del Monastero de' PP. Benedettini di Montescaglioso , il quale nelle pag. 4. , e 5. chiama il nostro Roberto, secondo Conte di questo luogo: sul supposto , che il primo Conte di Montescaglioso nominato Roberto , fosse stato Roberto Guiscardo . Certamente questo erudito Autore se avesse avuto sotto gli occhi il Diploma del mentovato Guglielmo , si sarebbe astenuto di crear Conte di Montescaglioso Roberto Guiscardo nel tempo delle sue maggiori miserie . Egli si appoggia a quella sottoscrizione , che si legge nell' Istromento di donazione fatta dal Conte Drogone al Monastero della SS. Trinità di Venosa , registrato da Ughelli *de Episc. Venus. tom. 7. in data del 1053. Ego Robertus de Monte Caveoso interfui* . Ma chi non vede quanto sia leggiero questo argomento ? Perchè non dedurne , che questo Roberto sia stato Cittadino di Montescaglioso ? Ne' Privilegj della nostra Chiesa di Tricarico conceduti dal detto Roberto Conte di Montescaglioso ancora si legge: *Ego Umfredus de Monte Scabeoso Testis sum* ; dovremo dunque dire , che ancora questo Umfredo fosse stato allora Conte di Montescaglioso ? Senza dubbio se fosse stato Roberto Guiscardo , si sarebbe sottoscritto immediatamente dopo il Conte Umfredo altro suo Fratello , e nella stessa forma , colla quale questo Conte si sottoscrisse : *Ego Umfredus Comes affirmo* ; e niente di meno egli si sottoscrisse dopo Guimando Viceconte , e non espresse il titolo di Conte . Ma quando si dovesse dire , che quel Roberto colla sola espressione *de Monte Caveoso*

so avesse voluto spiegare il Dominio di quel Luogo : come in fatti con parole simili altri Conti lo spiegavano ; pure sarebbe stato più proprio il giudizio , che fosse stato il nostro Conte Roberto , il quale perchè Nipote di Drogone volle sottoscrivere in quella donazione .

E che non fosse stato Roberto Guiscardo maggiormente si scorge , col rifletterci , che questi per tutto il tempo di Drogone suo Fratello , secondo Conte di Puglia , non ebbe sotto di se dominio alcuno . Perciò mandato a quella Torre , che vicino a S. Marco avea lo stesso Drogone edificata , similissima a questa di Tricarico , per infestare i Cosentini , ivi con furti , e con rapine viveva , fra le quali fu quella di ventimila ducati , che estorse da Pietro della Torre Cittadino di Bisignano , come riferisce Malaterra *lib. 1. cap. 16. , e 17. ,* onde ritrasse il cognome di Guiscardo , che vuol dire *Astuto* , secondo Lione Ostiense , il quale parlando di lui nel *lib. 3. cap. 16.* disse : *Sed cum pauper admodum esset (ecco quale era allora la sua Contea) vicina Urbis Dominum , quae Bisinianum vocatur , Petrum videlicet Tyra divitem valde virum vocatum ad colloquium coepit : à quo utique vigintimillia aureorum pro ejus absolutione recepit. Huic ad Fratrem pergenti Gerardus de Loco Alipengo occurrens , primus omnium illum Guiscardum , quasi per jocum appellavit .* In questa stessa povertà perseverò sino a' primi tempi del Dominio dell' altro suo Fratello Umfredo , che dopo la morte di Drogone fu eletto Conte di Puglia ; il quale forse perchè voleva la mentovata preda di ventimila ducati , come si scorge da Guglielmo Pugliese *l. 2. p. 109.* tentò di carcerar Roberto mentr' e mangiavano assieme ; ma questi gli si avventò con un coltello in mano , e l' avrebbe ucciso , se non fosse stato da Goce-lino trattenuto . Quindi si mosse il Conte Umfredo a rimandarlo in Calabria , con l' Investitura di tutti que' Luoghi , che avrebbe potuto conquistare .

Di-

*Dimisit Frater, Calabriae Regionis, & Urbes,
Castraque concessit, equitum suffragia praebens.*

Per grazia dunque di Umfredo ebbe Roberto Guiscardo l'investitura della Calabria: ed il primo luogo, che in essa con somma astuzia conquistò, fu Malveto, donde cominciò ad intitolarsi Conte di questo luogo, o di Calabria, come lo stesso Pugliese soggiunge:

... *Et illic*

Presidium Castrum primum Roberte locasti ...

Consilioque sagax Comes hac Regione vocatus est.

Nè mai dalla Calabria in Puglia si portò, fin tanto non fu chiamato dal Conte Umfredo, allora quando stava per morire, per raccomandargli lo Stato, e lasciarlo Tutore del suo figliuolo Abagelardo. Quando dunque Roberto Guiscardo in tempo del Conte Drogone acquistò la Contea di Montescaglioso?

Se nel tempo della data dell'Istrumento di questo Conte, cioè nell'anno 1053., secondo l'esemplare recato da Ughelli (sia pure nell'anno 1050., secondo quelli Storici, i quali dicono, che Drogone fu ucciso nell'anno 1051.) Roberto Guiscardo era Conte di Montescaglioso, ne seguirebbe, che il Matrimonio di sua sorella, cui diede in dote questa Contea, come conghiettura questo Moderno, fosse seguito dopo quest'anno: e per consequente, che Roberto Conte di Montescaglioso, e Goffrido Conte di Conversano nati da questo matrimonio, fossero nati dopo l'anno 1050. E molto più tardi Goffrido, se fosse nato, come vuole lo stesso moderno Cronista, dal secondo Matrimonio col Conte di Conversano. Ma vediamo se ciò possa concordarsi colla Storia di Goffredo Malaterra. Questo Storico nel *lib. 2. cap. 39.* riferisce, che il Duca Roberto Guiscardo volea farsi Tributario Goffredo Conte di Conversano suo Nipote per la Città di Montepeloso, e per tutti gli altri luoghi del suo Stato; e perchè a questa pretensio-

ne

ne fortemente il Conte si oppose , dicendo , che gli avea conquistati col suo valore , e senza ajuto del Duca : questo colle sue solite stratagemme di Montepeloso s'impadronì , e lo indusse alla fine a farsi suo Tributario: *Inde & Robertus Dux , qui præ cæteris hunc morem sibi vindicaverat , Goffridum de Conversana Nepotem videlicet suum , filius quippe sororis suæ erat , ut de Montepeloso sibi servitium , sicut & de cæteris Castris , quæ plurima sub ipso habebat , exhiberet , adorsus est : quodque ab ipso , sicut , & cætera minime acceperat : sed sua strenuitate , Duce sibi auxilium non ferente , per se ab hoste lucratus fuerat , id facere veniente , Dux admotò exercitu idem Castrum obsessum vadit , multisque militariter ex utraque parte perpetratis , tandem ut de eodem Castro , sicut & de cæteris sibi servitium promittens exhiberet , compulit .* Questo fatto secondo lo stesso Malaterra fortì prima dell' anno 1066. ; ma se Goffrido Conte di Conversano era nato dopo l'anno 1050. , come prima dell'anno 1066. , ed in età puerile , potea gloriarsi di aver col suo valore conquistato Montepeloso , e tutti gli altri luoghi del suo Stato ? Bisogna perciò dire , che il Matrimonio di questa sorella del Duca Roberto fortì nella Normannia , e che Roberto , e Goffrido nati da questo Matrimonio , vennero in Puglia in età adulta colli Zii ; ed in premio delle loro fatiche , e ferite ambidue ottennero la propria Contea . In questa supposizione , che noi stimiamo verissima , non è d'uopo figurare col mentovato moderno Cronista pag. 183. , che la Madre di questi Conti , lasciati nella Normannia il Padre , e la Madre , fosse venuta in compagnia di altri Soldati colli Fratelli nella Puglia : sicura che doveano divenir Conti , e non essere uccisi ; e che restata Vedova del Conte di Montescaglioso , col quale generò il nostro Conte Roberto , passò alle seconde nozze col Conte di Conversano , col quale generò Goffrido . Se questo di-

ce , che conquistò col suo valore lo Stato : *per se ab hoste lucratus fuerat* , perchè si ha da dire , che l'ottenne per eredità paterna ?

E veramente Roberto Guiscardo fu così liberale nel concedere Terre , che si dee credere di avere voluto dare questa Contea per dote alla sorella. Egli si mostrò così avaro , ed ingrato col suo fratello Ruggieri , quantunque questi tanto cooperato avesse per la sua grandezza , che oltre Mileto , allora picciolissima Terra di Calabria , altro luogo dargli non volea , come attesta Malaterra *lib.2. cap.21*. Nè mai si sarebbe indotto a concedergli la metà della Calabria *ultra* , se non avesse concepito timore di perdere quanto avea conquistato , come lo stesso Malaterra soggiunge *cap.28*. Or se il Duca Roberto , quando era Padrone di ampissime Provincie , si mostrò così avaro , ed ingrato col suo Fratello Ruggieri ; crederemo , che quando non avesse avuto altro , che la Contea di Montescaglioso , l'avesse voluta dare in dote alla sorella ? Perchè non fu dotata dagli altri fratelli Guglielmo Braccio di ferro , Drogone , ed Umfredo Conti , e Padroni di buona parte della Puglia ?

Dileguatasi perciò la Contea di Montescaglioso dalla persona del Duca Roberto , rimane palese aver giustamente detto Guglielmo Gran Giustiziere del Re Ruggieri , che il nostro Roberto fu il Primo Conte di Montescaglioso . Lo chiamò *Primo* , perchè in quel tempo , cioè nell'anno 1135. vi era un altro Roberto Padrone di questo luogo , come notò Ughelli in trattando *de Archiep. Baren.* all'anno 1137. , dove scrive in questa forma : *His Barensem Ecclesiam devastantibus Robertus Montis scabiosi Dominus quadam dona obtulit Ecclesie Sancti Nicolai anno 1137.* E fu indotto a far questo giudizio da quelle parole , che si leggono nel Privilegio di questo Conte : *Quapropter ego Robertus Montis scabiosi Do-*

fi Domini Guillelmi Scabiosi heres, & filius gratia omnipotentis Dei, & Serenissimi Domini nostri Rogerii magnifici Sicilia, & Italia Regis Dominator medietatis Loci Noba. Quest'altro Conte Roberto fu fratello cugino di Ruggieri Conte di Montescaglioso, nati da due fratelli Guidelmo, e Radulfo Maccabeo. E perchè Ruggieri morì in età giovanile, e senza figli, come attesta il mentovato Cronista pag. 54., successe al suo Contado Guidelmo suo Zio, Padre del detto Conte Roberto.

Che poi il nostro Conte Roberto fosse sopravvivo fino all'anno 1080., si scorge dalla Cronica di Lupo Protospata, nella quale in quest'anno così si legge: *Anno 1080. inventum est corpus B. Canionis in Acherantia ab Arnaldo Archiepiscopo . . . , & mense Julii 27. die mortuus est ROBERTUS COMES EXIMIUS, & ejecti sunt Normanni a Mathera secundo, & cepit regnare Loffredus Comes filius ejus pro eo in Mathera in Vigilia Sancte Mariae mense Augusti.* Questo Conte Roberto, che Lupo Protospata chiama *eximius*, certamente è quello stesso, che il Pugliese per legge del metro chiamò *dotior*; perocchè se fosse stato diverso, essendo stati ambedue contemporanei, l'avrebbe il Protospata spiegato, per evitare la confusione.

Di questo ragionamento però non refterà appagato il mentovato moderno Cronista, mentre colle sue ingegnose riflessioni ci vuol togliere la comprova dell'esistenza del nostro Conte Roberto, che abbiamo ritratto dalla riferita Cronica di Lupo Protospata. Egli per difendere un privilegio del suo Monastero, o piuttosto del Capitolo di Matera, che apparisce spedito da Ulfredo Conte di Montescaglioso nell'anno 1078., dice nella pag. 16., che nell'anno 1065. vi erano due Conti Roberti, uno di Monte Scaglioso, l'altro di Matera, ed allega in comprova di quest'altro Conte la Cronica

di Lupo Protospata : *Anno 1064. comprehensa est Mathera à Roberto Comite mense Aprilis* ; dà perciò a sentire , che il nostro Conte Roberto morì prima dell' anno 1078. , e che quel Conte Roberto , il quale secondo la stessa Cronica morì nell'anno 1080. fosse stato Roberto Conte di Matera . A noi sembra però , che la diversità del Conte di Matera dal Conte di Montescaglioso sia malamente appoggiata nella riferita Cronica di Lupo Protospata . Se Roberto già era Conte pria d' impadronirsi di Matera : *Comprehensa est Mathera à Roberto Comite* , perchè non deve dirsi , che lo stesso Roberto Conte di Montescaglioso fu quello , che nell' anno 1064. di Matera s'impadronì ?

Nè si opponga qualche altro con dire , che Roberto , di cui parla Protospata , sia stato quell'altro Conte Roberto , di cui fa menzione Pugliese *lib. 4. pag. 132.* , detto volgarmente di Loritello appo Paggi nella vita di S. Gregorio VII. , *num. 89.* , nipote ancora di Roberto Guiscardo , e figlio , non di Guglielmo Braccio di ferro , come vuole il mentovato moderno Cronista *pag. 182.* , ma di Guglielmo Conte del Principato , giusta la Storia di Malaterra *lib. 1. cap. 15.* , ed il Privilegio del figlio di questo Conte recato da Ughelli *de Episc. Venus.* in data dell' anno 1098. Perocchè questo Roberto di Loritello morì dopo l'anno 1081. , come si scorge confrontandosi la Storia del Pugliese colla Cronica di Lupo Protospata . Il Pugliese dice , che il Duca Roberto quando stava per incaminarsi verso la Grecia per la Guerra contra l'Imperadore di Constantinopoli , raccomandò al Conte Roberto suo Nipote l'assistenza , e l' ajuto di San Gregorio VII. contra le persecuzioni di Errigo Imperadore : e Lupo Protospata non prima dell'anno 1081. comincia a descrivere l'apparecchio di Roberto Guiscardo per questa Guerra . Attesta ancora Orderico Vitale nel *lib. 7.* della sua Storia all' anno 1084. , che questo Roberto

berto di Loritello con Goffrigo di Conversano si trovarono presenti alla morte di Roberto Guiscardo, seguita nella Grecia nell'anno 1085. : *Magnanimus itaque Dux Robertum Comitem Loritelli, & Gofredum de Conversana nepotes suos. . . , quid acturi essent interrogat*. Adunque non fu Roberto di Loritello quel Conte Roberto, che morì nell'anno 1080. Per concordare intanto la Storia di Guglielmo Pugliese colla Cronica di Lupo Protospata, e colli Privilegj della nostra Chiesa, stimiamo doverci dire, che Roberto Conte di Montescaglioso fu quello, che nell'anno 1064. s'impadronì della vicinissima Città di Matera, che nell'anno 1068. donò alla Chiesa di Tricarico le Terre di Montemurro, ed Armento, e che morì nell'anno 1080.

Sospetto perciò di finzione si dee dire il mentovato Privilegio attribuito ad Umfredo Conte di Montescaglioso nell'anno 1078., siccome ne dubitò la Ruota Romana in *Acheruntina, seu Matheranen. Jurisd. super bono Jure 7. Februarii 1735. cor. Peralta*, per le ragioni che assegnò con queste parole: *Instrumentum verò concessionis 1065. (di Stefano creduto Vescovo di Matera) nullam legalitatis speciem praesert, ob defectum annotationis diei, Pontificatus, & Indictionis, & ob nimiam subscriptionis suspicionem. Alterum denique 1078. (del mentovato Conte Umfredo) prater has exceptiones est ambiguum, ex quo de Episcopo Matherano expresse non loquitur, sed non sine falsitatis exceptione inscriptam tantum habet capitalem litteram M. coma intersectam, nempe: Annuente Benedicto Episcopo M., quae frustra ad Matheram unice designandam detorquetur.*

Si accresce il sospetto della finzione col rifletterci a quelle altre parole: *Obtuli Sancto Michaeli de Civitate veteris Montis Caveosi, annuente Episcopo Benedicto de Civitate M. cum Clericis suis, in cujus Diocesi constat:* colle quali si dà a sentire, che Montescaglioso fosse
luogo

luogo della Diocesi di Matera . All'incontro nel Breve Appostolico inserito nella Sentenza , o sia Laudo profeso dal Vescovo di Marsico nell'anno 1162. , come Delegato Appostolico a favore del Vescovo Roberto , e del Capitolo di Tricarico contra gli Abbati di Banzi , di Venosa , e di Montescaglioso , questo Luogo più volte si dice della Diocesi dell'Acerenza : *porrecta nobis petitio continebat , quod Sanctæ Trinitatis Venusinæ , de Bancia , & Sancti Michaelis de Monte Caveoso Abbates Ordinis Sancti Benedicti Diocesis Acheruntina . . . Proponit Riccardus Presbyter Sacrista , & Procurator Episcopi , & Capituli Tricariceni contra Magistrum Nicolaum , & Philippum Procuratores Abbatum , & Monasteriorum Sanctæ Trinitatis Venusinæ , & de Bancia , & Sancti Michaelis de Monte Caveoso Diocesis Acheruntina* . Di questa Sentenza , o Laudo , che a nostro giudizio è storpiato nel principio , per pigrizia di colui , che ne fece le copie , vi sarà , come sta nel nostro in carta pecora , anche nell'Archivio di Montescaglioso il Duplicato : perocchè il moderno Cronista ne fa menzione nella pag. 67. con quelle secche parole : *Ex hac autem liberali à Joanne primo facta concessione Ecclesiæ Sancti Martini , quam ad hanc usque diem Equites Hierosolymitani possident , jurgium exarsit anno 1162. cum Episcopo Tricarici Jura Monasterii invadente* (chiama invasione del Vescovo di Tricarico quella pretensione , che fu giustificata col Laudo a suo favore) , *quod tandem communi amicorum consilio , certis sub conditionibus fuit extinctum* . Forse non si curò di registrare intiero questo Laudo nell'Appendice , per non far comparire il grosso censo , che in esecuzione di esso deve il suo Monastero-pagare ogni anno alla Mensa Vescovile di Tricarico per la Grangia di Stigliano . Ed aggiunta a queste ragioni la Cronaca di Lupo Protospata , dalla quale apparisce , che il nostro Roberto fu Conte di Mon-

Montescaglioso fino all' anno 1080. , come finora si è dimostrato , par che si convinca per finto il mentovato Privilegio , che in data dell'anno 1078. si attribuisce ad Umfredo Conte del medesimo Luogo . Ma quando la Cronica di Lupo Protospata non parlasse di Roberto Conte di Montescaglioso , niente gioverebbe alli nostri Avversarj : basta aver palesato colla Storia di Guglielmo Pugliese , che egli fu vivo nell'anno 1070. , per far comparire vana e temeraria la loro Critica , che contra l'esistenza del nostro Conte si propone .

§. III.

Che Roberto Conte di Montescaglioso fu libero, ed assoluto Signore de' suoi Stati, e perciò validamente potè concedere alla Chiesa di Tricarico le Terre di Montemurro, ed Armento con tutta la Giurisdizione Civile, e Criminale.

Quantunque da' nostri Avversarj non si veda fatta in tutte e tre le loro Note difficoltà alcuna al supremo, ed assoluto dominio di Roberto Conte di Montescaglioso, forse perchè credertero averlo sufficientemente convinto favoloso; tuttavia perchè fu opposta dagli Avvocati de' Signori Ruggieri nella loro Scrittura su questa causa contra Monsignor Leopardi; e si potrà mettere un' altra volta in campo dagli altri Avvocati del Signor Duca Andreassi, stimiamo espediente dopo aver fatto comparire il nostro Conte Roberto vivo nell'anno 1070., farlo riconoscere ancora libero, ed assoluto Padrone del suo Stato.

Per mettere in chiaro quest'altro Fatto è necessario ricorrere di nuovo a *Guglielmo Pugliese*, e sentire da lui per qual occasione, e con quali convenzioni fra loro intrapresero un' altra volta i Normanni la guerra contra i Greci, per discacciargli dalla Puglia, e dall'altre Provincie vicine. Dic'egli nel *lib. 1. pag. 95.*, in conformità di quello scrive Lupo Protospata nella sua Cronica all'anno 1041., che essendo stato maltrattato in Reggio

gio da Dochiano Capitan generale de' Greci Arduino soldato Longobardo , questo per vendicarsi dell'ingiuria andò ad istigare i Soldati Normanni di Aversa , ed animargli ad intraprendere novamente , come principali nemici , la guerra contra i Greci ; ed avendo a quelli esagerato con molta ardenza , soffiata dall'ingiuria ricevuta , la debolezza , e la viltà de' Greci , l' amenità , fertilità , e le ricchezze della Puglia , tanto disse , e tanto fece , che l' indusse alla fine ad abbracciare quest'impresa . Si radunarono intanto i mentovati Soldati , ed eleffero dodici Capitani , che chiamarono Conti , giusta que' versi , che abbiám rapportato nel §. precedente ; i quali , siccome in altro luogo è stato detto , secondo la Cronaca di Lione Ostiense *lib.2. cap.66.* furono li seguenti : Guglielmo Braccio di ferro , Drogone , Umfredo , (i quali uno dopo l' altro furono poi Conti di Puglia , figli di Tancredi Conte di Altavilla nella Normannia) Arnolino , Ugone , Pietro , Gualtieri , due Rodulfi , Tristano , Erveo , ed Asclitino . Questi poi affinchè non fossero venuti in discordia , molte cose fra loro concordarono pria di principiare la guerra , come sentiremo dal medesimo Lione Ostiense ; ed una delle principali fu di dividersi a sorte que' luoghi , che destinarono principali Contee , come si scorge da Pugliese *lib. 1. :*

..... *Hi totas undique Terras
Divisere sibi , ni fors nemica repugnet ,
Singula proponunt loca , quæ contingere sorte
Cuique Duci debent , Et quæque tributa locorum
Hac ad bella simul festinant conditione .*

E quantunque per lo scarso numero de' Soldati , non più allora di settecento Cavalli , e cinquecento Fanti , e per la potenza dell' Imperio Greco , fosse stato durissimo , e temerario l' impegno ; tuttavia per le varie vicende degl' Imperadori Greci , e per essersi dopo le prime con-

quisti di giorno in giorno cresciuto il numero de' Soldati, accorsi a folla e dalla Normannia, (fra' quali que' due Eroi di eterna fama Roberto Guiscardo, e Ruggieri figli ancora del mentovato Tancredi) e da' paesi alla Puglia convicini, come abbiamo inteso da Malaterra nel §. precedente, riuscì così felice il disegno, che fra pochi anni s'impadronirono e della Puglia, e della Basilicata, e delle altre Provincie, che stanno di attorno. Nè furono bastanti a discacciarneli gl' Imperadori Greci, e li Romani Pontefici, anche coll'ajuto di Errigo Imperadore di Germania. Provvidenza speciale di Dio, perocchè questa Gente era stata da lui destinata per liberare le nostre Provincie dalla tirannia de' Greci, per discacciare i Saracini dalla Sicilia, e per difendere i Romani Pontefici da' pot entissimi nemici!

Dobbiamo perciò giudicare, che i mentovati dodici Conti dopo aver diviso fra di loro i Luoghi, che conquistarono, secondo la convenzione già fatta, fossero stati di essi liberi, ed assoluti Padroni: perciocchè non vi era fra loro Signore, che sopra tutti, o alcuni di essi avesse avuto il supremo dominio; e solamente riconoscevano per direttore della Guerra, e Capitan generale qualche Signore, o Nazionale, o di sangue Longobardo, che a loro arbitrio mutavano: fra quali de' Longobardi un tempo furono Argiro figlio di Melo, colui, che verso l'anno 1016. chiamò in ajuto i Normanni per discacciare i Greci dalla Puglia: sopra de' quali s'ingannano molti moderni, che gli stimano Greci, non badando a Guglielmo Pugliese, che parlando del mentovato Melo nel principio della sua Storia dice: *Se Longobardum natu, Civemque fuisse ingenuum Bari: Adenolfo Principe di Benevento, e Guaimaro Principe di Salerno; e de' Normanni furono Guglielmo Braccio di ferro, Drogone, ed Umfredo sopra mentovati.*

Concordano in ciò gli Avvocati nostri Avversarij nella

Nota

Nota dell' anno 1732., i quali per l' autorità di Liono Ostiense *lib.2. cap.67.* dicono , che i *Normanni* nell' anno 1043. eleffero per Conte di Puglia Guglielmo Braccio di ferro, e che questo per isfuggire qualunque discordia , che nascer potesse tra i Cavalieri della sua Nazione , pensò dopo l'anno 1043. dividere con essi le Terre, e Città conquistate , e che sarebbero appresso per conquistare , con condizione , che l'avesse ciascuno colle proprie Leggi, qual Padrone governate, e che poi ne' gravi affari si dovessero tutti in un determinato luogo unire , riservandosi Guglielmo l' onor di Conte , non già dominio sopra di essi , formandosi quasi un governo *Aristocratico*.

Nè questa libera , ed assoluta superiorità si deve accordare a que' soli dodici Conti , ma a tutti coloro , che cooperarono a costo del loro sangue alla conquista della Puglia, e perciò entrarono nel ripartimento de' Luoghi conquistati col titolo di Conti : perchè non vi era ragione , onde que' dodici Conti dovessero essere Signori liberi , gli altri poi Sudditi , e Vassalli . Quindi'è , che Marino Freccia parlando generalmente di que' antichi Conti , che dominarono nel nostro Regno , dice nel *lib. 1. de Subfeud. de antiq. Stat. Regni num. 64., e 69. Isti Comites in Regno donabant liberè , & plenariè , praesertim Ecclesiis , & Ecclesiarum Pralatis ideo Dei gratia Duces , aut Comites alicujus Oppidi appellabantur , cum neminem in Dominum , aut Superiorem tenebant , pulsus ab eis Gracis in Calabria , & Apulia existentibus , Dei adjutorio ipsi victores extiterunt .* E che fosse durata questa Superiorità suprema fino al Rè Ruggieri , lo notò ancora il moderno Cronista del Monastero di Montescaglioso , il quale per giustificare la validità di un Privilegio di Umfredo Conte di Montescaglioso spedito nell'anno 1085., col quale , come dice , donò al suo Monastero il Mero , e Mistro Imperio

sopra alcune persone laiche, nella pag. 27. assegna questa ragione: *Et sanè hoc insigne immunitatis preceptum jure suo poterat Umfredus conferre, cum Caveosum in allodium, non autem in feudum possideret; antequam enim Rogerius Sicilia Rex Apulia, Et Calabriae Dynastes sibi ligios, ac vassales fecisset, supremum, Et absolutum quisquam in suis Comitibus habebat Dominium.*

Malamente perciò il mentovato Marino Freccia con quelle parole, che immediatamente soggiunge: *donec Robertus ipse à Nicolao Pontifice universæ Regionis Dux appellari voluerit* dà a sentire, che la Superiorità libera, ed assoluta de' mentovati Conti fosse durata fin tanto Roberto Guiscardo non fu nell' anno 1059. investito della Puglia, Calabria, e Sicilia da Papa Niccolò II. col titolo di Duca. Perocchè questa Investitura fu interpretata per que' Luoghi, che Roberto Guiscardo possedeva nella Puglia, e nella Calabria, e toglier poteva a' Greci, e Saracini di Sicilia; non già per que' Luoghi, che si possedevano dagli altri Conti Normanni. O al più sopra questi altri Conti altro Imperio non fu dato a Roberto Guiscardo, se non quello stesso, che amministrarono i suoi fratelli Guglielmo braccio di ferro, Drogone, ed Omfredo; cioè, come disse Liono Ostiense, di regolare gli affari della pace, e della guerra, e tutti gli altri, che riguardavano l' interesse comune; detti perciò Conti de' Conti, e Conti della Puglia, a somiglianza degl' Imperadori d' Occidente, che senza pregiudizio del Dominio libero, ed assoluto di que' Principi si diceano, e sono Rè della Germania. Non già perchè gli altri Conti fossero stati suoi Vassalli: mentre eghino sempre furono fermi, e costanti a mantenersi liberi; ed allora alcuni a lui si soggettarono, e tutti al Re Ruggieri, quando furono costretti dalla forza.

Che sia così, si riconosce chiaramente dalla congiura di detti

detti Conti Normanni contra il Duca Roberto , seguita dopo l' anno 1072. descritta da Guglielmo Pugliese , e rapportata da Noi nel precedente §. Perciocchè questi Conti si ammutinarono contro il detto Duca , non già perchè richiese i donativi nello sposalizio di sua figlia col figlio del Conte Azzone ; ma perchè con questa richiesta voleva soggettarli , e farli suoi Vassalli :

Omnes tristantur quasi vectigalia posci

Doctior bis aderat Robertus de Scabioso

Monte Comes dictus , Goffridi frater , & ambo

Orti germana fuerant Ducis : ira Nepotes

Accedebat in hunc cunctis prestare volentem .

E si comprova efficacemente con un'altro fatto rapportato da Pandolfo nella vita di Papa Callisto II. , riferito ancora dal Summonte *tom. 1. pag. 488.* , che essendo andato questo Pontefice nell'anno 1120. a Benevento , ivi andarono a visitarlo Guglielmo Duca di Puglia , Giordano Principe di Capua , Roberto Conte di Loritello , Arnolfo Conte di Ariano , *& innumeri alii , qui eidem illi hominum , & fidelitatem fecerunt.* Se dunque i mentovati Conti , ed altri , che non potea Pandolfo numerare , prestarono l'omaggio , e giurarono fedeltà a Callisto II. , come avean fatto Guglielmo Duca di Puglia , e Giordano II. Principe di Capua , è segno manifesto , che eglino nel Dominio temporale non altro Signore , che il Papa conoscevano .

Qual soggezione co' descendentì del Duca Roberto avessero avuto i figli , e Nipoti di que' primi Conti , si scorge dalla Cronica di Falcone Beneventano , nella quale all'anno 1122. leggiamo , che Giordano Conte di Ariano facea sì poco conto di Guglielmo Duca di Puglia Nipote del detto Duca Roberto , che ardì avanti le porte di Nusco ingiuriarlo , e minacciarlo di volergli accortare il mantello : onde per reprimere l'ardire di costui fu obbligato Guglielmo ricorrere all'ajuto di Ruggieri , allora

lora Conte di Sicilia, che poi nell'anno 1127. gli fu Successore nel Ducato : *Anno 1122. Dominica Incarnationis Hoc anno Dux Guillelmus filius Rogerii Ducis ad Rogerium Comitem filium Rogerii Comitis Siculorum descendit, conquerens de Jordano Comite Arianeasi Nam cum die quadam Ego Civitatem Nuscum intrarem, militem copia stipatus ante portas ipsius Civitatis advenit, & contumelias multas, & convicia mihi inferens minatus est, quia mantellum tuum Ego curtabo.*

Ed accostandoci più da vicino al nostro Conte Roberto, che il suo Fratello Goffrido Conte di Conversano non avesse voluto riconoscere verso l' anno 1066. per suo Signore il mentovato Duca Roberto, si è palesato nel §. precedente, nel quale coll' autorità di Malaterra *lib. 2. cap. 39.* si è detto, che volendo il detto Duca farsi tributarij Montepeloso, e gli altri luoghi del mentovato Conte di Conversano suo Nipote, questi a tal pretensione intrepidamente gli si oppose, dicendo, che egli non possedeva lo Stato per donazione, o per aiuto suo, ma l'avea conquistato col suo valore; e perciò non dovea permettere, che gli fosse soggetto, e Tributario.

La medesima indipendenza dunque da questo Duca si dee dire, che avesse avuto, e mantenuto Roberto Conte di Montescaglioso: giacchè non abbiamo monumento, dal quale apparisca, che dal Duca Roberto fosse stato spogliato dallo Stato, o reso Tributario. Nè si dee far giudizio, che a quest' infortunj fosse soggiaciuto dopo la Congiura contro di esso, riferita nel §. precedente: perchè Guglielmo Pugliese attesta, che ne ottenne il perdono; e non si potrebbe dire che l'avesse il Duca, perdonato, se l'avesse privato dello Stato, o reso Tributario.

Roberti Comitis, Dux, Goffridique Nepotum

Non

*Non mala respexit tolerata, sed immemorata,
Dum veniam postulant indulget avunculus illis.*

E questo Dominio appunto libero, ed assoluto del nostro Conte Roberto fu riconosciuto dal Re Ruggieri, quando di lui parlando nel Dispaccio al suo Gran Giustiziere Guglielmo disse: *Montemurrum, & Armentam Terras ad suum Demanium pertinentes*. Lo stesso nome di Demanio diede Guglielmo I. alli Luoghi di suo Regio dominio, quando ordinò al suo Giustiziere della Basilicata Filippo di Guffone, che facesse pagare le decime al Vescovo di Tricarico dalli Luoghi Diocesani, *secundum quod in aliis Terris nostri Demanii observatur*. E lo palesava lo stesso Conte Roberto col suo titolo: *Robertus Dei annuente misericordia Comes Montiscabeosi*, che si legge ne' suoi Privilegj conceduti alla nostra Chiesa di Tricarico: perciocchè se fosse stato Suffeudatario del Duca Roberto, non poteva intitolarsi in questa forma, come notò Freccia *lib. 1. de antiq. Stat. Regni*, il quale dopo aver detto, che i Conti Normanni del nostro Regno davano liberamente e Feudi, e Terre, nel num. 69. soggiunge: *Ideo Dei gratia Duces, & Comites alicujus oppidi appellabantur, cum neminem in Dominum, & Superiorem tenebant*. Non così il Conte Ruggieri, il quale perchè Suffeudatario del Duca Roberto suo fratello, non mai s' intitolò *Dei gratia, o miseratione Divina Comes*; ma semplicemente nel suo titolo diceva: *Rogerus Comes Calabriae, & Siciliae*, come ne' suoi Privilegj si vede. E lo rende più manifesto il nostro Conte Roberto con quelle altre parole, che si leggono negli stessi Privilegj: *deliberato consilio, & convocatis Baronibus meis: In praesentia Baronum meorum*: aver Baroni Sudditi è proprio de' Principi liberi, ed assoluti, come da se stesso è notissimo. Nè fu solo il nostro Conte Roberto, ch' ebbe Baroni sudditi, e vassalli; ne avea ancora molti il Conte di Ariano, come apparisce dal-

dalla Cronica di Falcone Beneventano all' anno 1137., dove parlando del Conte Rainulfo dice: *Super Comitatus Rogerii de Ariano Comitatum advenit, qui continuò Alferium Draco, & Robertum de la Marra, & Robertum de Petra majori, & Robertum de Portu franco, aliosque Barones ipsius Comitatus sua subjugavit ditioni.*

Ciò supposto si fa palese, che il nostro Conte Roberto potè validamente donare alla Chiesa di Tricarico le Terre di Montemurro, ed Armento colla Giurisdizione Civile, e Criminale, come praticarono i Conti di Chiaramonte Ugone, ed Alessandro, i quali rispettivamente negli anni 1102., e 1116. donarono alla Chiesa di Cassano le Terre di Mormanno, e Trebisacce colla piena Giurisdizione Civile, e Criminale. Praticò ancora il Conte Ubaldo Signore della Petrolla (luogo poi distrutto della Diocesi di Tricarico) col Monastero della Badia di Banfi, al quale nell' anno 1110. donò il Casale dell' Andriace, luogo dell' istessa Diocesi anche distrutto, con tutti i suoi Vassalli, e territorj, e colla piena Giurisdizione Civile, e Criminale, come apparisce dal suo Diploma del tenor, che siegue: „ In nomine Sanctæ, & individuæ Trinitatis. Ego Umbaldus „ Petrullæ Dominator cum mea conjuge Claricia &c. Itaque ob amorem Dei, & spem futurorum bonorum ante præsentiam Marchisi dicti Castelli Petrullæ Judicis, „ aliorumque Testium subscriptorum, & qui signum Sanctæ Crucis propriis manibus impresserunt, per cultellum, sicuti nostræ Gentis Francorum est consuetum, „ & per hoc scriptum in manibus Domini Petri Venerabilis Abbatis Sacri Cenobii Sanctæ, & gloriose semperque „ Virginis Dei Genitricis Mariæ de loco Banciæ voriva, „ & gratuita voluntate donamus, concedimus, & perpetualiter offerimus ipsi Sacro Benedictino Cænobio dicto Venerabili Abbati vice, & nomine dicti Monasterii „ recipienti, astante secum Stefano filio Alberichi de Mon-

„ Montalbano , Casale nostrum , cui Andriachi vocabu-
 „ lum inest cum suis pertinentiis , cum cunctis Silvis , &
 „ aquis , cum transitibus , & exitibus suis , omnibusque
 „ intra se habitis , & contentis vassallis presentibus , qui
 „ nunc ipsum Casale inhabitant , & aliis venturis , qui fu-
 „ turis temporibus habere ibidem , & recipere voluerint
 „ incolatum . . . Et ipsi Abbati , & suis successoribus de
 „ omnibus parent , & respondeant , & tamquam subie-
 „ cti parent , & intendant , eorumque mandatis , & cor-
 „ rectioni subjaceant , ac etiam suo judicio corrigantur ,
 „ mulcentur , & justificentur . Qui prænominatus Abbas,
 „ & sui successores dictis Vassallis præsident , & eis autho-
 „ ritate , qua supra tamquam suis dominantur , eosque
 „ quoties expedierit corrigant , puniant , justificent de cul-
 „ pis , offensis , & commissis . Sint Dominatores ipsorum ,
 „ & Domini per modum quemlibet , sicut placuerit au-
 „ thoritate qua supra . . . Mense Julii indictione tertia ,
 „ anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesus Christi mille-
 „ simo , centesimo , decimo . Il qual casale dell' Andria-
 „ ce per la somma povertà , in cui ricadde il detto Mo-
 „ nastero di Bansi , fu nell' anno 1354. venduto agl'
 „ incanti al Vescovo di Tricarico per lo prezzo di cento
 „ venti oncie , ed oggi è il miglior corpo della Mensa Ve-
 „ scovile .

Ma fingiamo , che Roberto Conte di Montescaglioso fosse
 stato de' suoi Stati investito dal Duca Roberto , pure
 per questa investitura ad altre Leggi non sarebbe stato
 soggetto , se non che a quelle stesse , alle quali si astringe
 esso Duca nel ricevere l' investitura da Papa Niccolò II. ,
 cioè ad essergli fedele , non dar ajuto , o consiglio a ne-
 mici , soccorrerlo ne' bisogni , e pagargli il tributo , co-
 me dalle formole de' suoi giuramenti appo il Baronio
 all' anno 1059. §. 70. Perciocchè in quanto all' ammini-
 strazione degli stati investiti , siccome esso Duca Rober-
 to ne disponeva liberamente , concedendo Terre a suoi

benemeriti Capitani , benchè in ciò fosse stato molto parco , e buona parte della Calabria , e quasi l' intera Sicilia al Conte Ruggieri suo Fratello , come appresso si vedrà : così il Conte Roberto avrebbe potuto disporre de' suoi Stati , concedendo alla Chiesa di Tricarico le Terre di Montemurro , ed Armento colla piena Giurisdizione Civile , e Criminale . E ciò perchè non vi era Legge allora , che proibisse le alienazioni de' Feudi , ma si viveva colle Leggi de' Longobardi , secondo le quali si potevano liberamente alienare , come avvertisce Isernia nella Costituzione *Divæ memoriae* , cui concede Freccia *de Subfeud. lib. 1. de antiq. Statu Regni* , il quale dopo aver detto nel *nu. 64.* , che i Conti Normanni donavano liberamente i loro Feudi , soggiunge immediatamente : *non erat illis obstaculum Lex Rogerii , aut Federici , usus fortè feudorum non erat eo modo , quo ab Imperatoribus inductus est , Et Carolus magnus devictis Longobardis , capto , Et relegato eorum Rege Desiderio , uxore , Et filiis , liberam cuique concessit licentiam in Ecclesiam disponendi , ut in titulo de Beneficiis in Longobarda .* Prosegue poi a dire nel *num. 68.* , che fra questi Conti praticavasi la successione del Contado in beneficio di tutti i figli , in conformità delle Leggi de' Longobardi ; e perciò si rincontrano nel medesimo tempo più Conti dello stesso Contado .

Il primo che nel nostro Regno ristrinse questa libertà fu il Re Ruggieri , il quale dopo aver fatto una lagrimevole strage di quei tanti Conti , de' quali fa menzione Freccia , e si rincontrano nelle Storie di Alessandro Telesino , e di Falcone Beneventano , sorrogò alcuni suoi bene affetti , e parenti in quei Contadi , con condizione però , che li tenessero , non *in allodium* , siccome i precedenti Conti , ma *in Feudum* , ed a suo beneplacito , come dice il mentovato Cronista del Monastero di Montescaglioso nella *pag. 62. Salernum digressus est , gaudens totam Apuliam*
in

*in potestatem feliciter redactam, Regulosque precipuos in Siciliam amandatos, ubi carceris squallore enecti sunt. Et quidem eorum loco plures sibi fidem suffecit, vel etiam sanguinis necessitudine conjunctos, novo tamen injecto jure, ut ipsi non amplius, quemadmodum antiqui Comites in allodium, sed in feudum, & præcario solum nomine ditionum suarum loca possiderent; indi con una generale Costituzione prescriste, che i Feudi, benchè perpetuamente, e per qualsivoglia titolo dalla Regia Corte conceduti, non si potessero in avvenire vendere, o in qualunque altro modo alienare senza il Regale assenso. Ma questo Re non solamente negli anni 1068., e 1070. non era Padrone del nostro Regno, ma neppure era nato: volendo Giannone nel *lib. 10. cap. 7.* della sua Storia, che fosse nato in Mileto l'anno 1098. Ci reca perciò maraviglia, che il moderno Storico Napoletano descrivendo nel *to. 2. pag. 471.* la Città di Bitonto dica, che il ceppo di una di quelle nobili famiglie colà si fermò fin dall' anno 1080. ad istanza del Re Ruggieri. Noi conghietturamo, che egli per compiacere i suoi amici faccia dare alle stampe alcuni fogli, come da loro gli sono consegnati, senza punto considerarli; altrimenti, come informatissimo della Storia del nostro Regno, non avrebbe detto, che Ruggieri era Re nell' anno 1080.*

E se a' nostri Avversarj non piacerà l' esempio del Duca Roberto Guiscardo, perchè quantunque feudatario della Chiesa Romana, fu eguale agli altri Principi supremi, ne apportaremo un altro ne' termini di suffeudatarj. Il Conte Ruggieri fu suffeudatario del Duca Roberto Guiscardo suo Fratello, perchè da lui ebbe la metà della Calabria *altra*, come scrive Malaterra *lib. 1. cap. 29.* *Quod cum Guiscardo nunciatum fuisset videns se in Calabriam perdere, & Apuliam totam barbari, Fratrem per Legatum accersens pacem cum eo fecit, concedens ei medietatem Calabriae a juro Montis Intefoli montis Scylla-*

latisci, quod acquisitum erat, vel usque Rhegium essent acquisituri. Ebbe ancora l'Isola della Sicilia, come attesta Lione Oltiense *lib. 3. cap. 16. Rursus igitur (Robertus) ad Sicilia, Panormique expugnationem cum navali profectus exercitu intra quinque mensium spatium, primo Cuthanam, inde Panormum, deinde Mazarim cepit. Sicque Fratrem Rogerium de tota investiens Insula &c.* E nondimeno il Conte Ruggieri donò liberamente molte Terre alli Monasterj, che fondò, o dotò; e specialmente ne donò alcune a S. Bruno, e per esso al suo Monastero di S. Stefano del Bosco, colla intiera giurisdizione Civile, e Criminale, come nella prima, e seconda istanza dichiarò la Regia Camera, giusta la decisione 391. di Rivertera: *Pratendebat Illustris Princeps Squillacii sub concessione (sono parole di questa decisione) facta a Comite Rogerio Ven: Cartusia Sancti Stephani del Bosco duorum Castrorum, quae nominantur Montaurum, & Gasparinum, confirmata demum ab Imperatore Frederico Barbarossa (confonde Federico I. con Federico II.) tunc Regni hujus Rege nullo pacto eorundem castrorum Jurisdictionem Civilem, & Criminalem fuisse comprehensam. Unde re in judicium delata, de vulgata illa quaestione dubitatum extitit, an concessio castro veniat jurisdictionis, si de illa specialis mentio facta non est? Et per Regiam Cameram in causa ista, tam in prima, quam in secunda instantia facta relatione in Collaterali Consilio pro Monasterio pronunciatum extitit, sicque tentum magis esse comunem sententiam, ut concessio castro maxime gratiosè, veniat jurisdictionis &c.* Che difficoltà dunque s'incontra, che avesse potuto ancora Roberto Conte di Montescaglioso donare le Terre di Montemurro, ed Armento colla Giurisdizione Civile, e Criminale alla Chiesa di Tricarico: quando egli in verità fu di maggior dignità del Conte Ruggieri: perchè Principe libero ed assoluto del suo Stato.

E VO:

E volendosi finalmente pretendere, che per mancanza del consenso del Duca Roberto, questa donazione del Conte Roberto alla Chiesa di Tricarico fosse stata allora difettosa; pure questo difetto non potrebbe oggi allegarsi: perciocchè avendo il Gran Giustiziere Guglielmo per ispecial commissione del Re Ruggieri approvato, e confermato alli Vescovi di Tricarico il dominio, e la Giurisdizione delle Terre di Montemurro, ed Armento, secondoche furono da Roberto Conte di Montescaglioso concesse, come sopra si è veduto, si dovrebbe dire, che sopra questa donazione l' Assenso Regio già intervenne.

Queste ragioni ritratte da monumenti sì antichi, ed incontrastabili, che palesano Roberto Conte di Montescaglioso non solamente essere stato vivo negli anni 1068., e 1070.; ma ancora essere stato nel nostro Regno Principe libero, ed assoluto, prevagliano a nostro giudizio all' opinione de' moderni Critici, i quali lo stimano finto; e favoloso, perchè no'l trovano registrato ne' loro Zibaldoni.

§. IV.

*Si risponde a quattro delle altre Critiche
riflessioni, che da' nostri Avversarj
si oppongono alli Privilegj
de' Principi Normanni.*

PER non dilungarci troppo in un Paragrafo col rifiutare in-esso tutte le altre critiche, che l' Anonimo registra nel punto III. della sua Scrittura, (col quale in alcune concordano gli altri nostri Avversarj) le abbiamo distribuite in due Paragrafi, ed in questo ci contenteremo di rifiutarne quattro. La prima di queste si rivolge nel far comparire favoloso il titolo di Conte di Montescaglioso, che il nostro Roberto s' attribuisce ne' suoi Privilegj. Perocchè nel Secolo XI., come dice, non vi era luogo nel nostro Regno, che chiamato si fosse Montescaglioso; e quello, che così cominciò a chiamarsi ne' Secoli susseguenti, si nominava allora Severiana, ed allega Tassone *de antef. vers. 12. observ. 1. n. 96.*, il quale rapportandosi a Marino Freccia scrive in questa forma: *quod quando Regiones Regni in posse Normanorum pervenerunt, ipsi, & eorum Successores vocabantur Duces, vel Comites, & Domina Ema Soror Rogerii I. Regis Comitissa Severiana (quæ hodie dicitur Mons Caveosus, vel Scabiosus) appellabatur, & erat uxor Ridulfi Machabei.* Ma che siegue da ciò? E vero sì, che il luogo, il quale oggi si chiama Montescaglioso, nell' anno 1101. cominciò a chiamarsi Severiana, e durò questo nome fino all' anno 1124.; ma ancora è verissimo, che prima, ed a tempo del nostro Conte Rober-

to si chiamava Montescaglioso , come dimostra il moderno Autore della Cronica di quel Monastero de PP. Benedettini pag. 6. *Et seq.* , e lo comprova specialmente co' Privilegi del Conte Radulfo , mentovato dal Tassone , spediti prima , e dopo l'anno 1101. : *Et vincunt Radulphi Diplomata* , sono sue parole , *pro Monasterio nostro conscripta anno 1099. ; Et aliud pro Monasterio Pisticiensis anno sequenti , in quibus Radulphus se Montis Caviosi Comitem Et Seniore dicit ; cum postea anno 1101. (non vero anno 1105. , ut perperam legit Ughellus , quod infra ostendam) in altero precepto eidem Monasterio Pisticiensis concesso Civitatis Severianae seniore se nomet Radulphus ... Et quamvis Rogerius Sicilia Rex , Caviosi ante annum 1124. potius , antiqua retenta , hanc receptem Civitatis Severianae nomenclaturam abjecerit , adhuc tamen Radulphum , Et Emmam Civitatis Severianae Dominos appellavit anno 1133. in precepto pro Monasterio Pisticii expedito , quod Et Fredericus II. Imperator praestavit , Et disertè Federicus Aragonius Montem Caviosum olim Civitatem Severianam fuisse adstruit .* Accadde perciò a questo Luogo quel che avvenne alla Città di Pellestrina , la quale destrutta , e poi redificata da Bonifacio VIII. fu chiamata Città Papale , e dopo qualche tempo ripigliò l' antico nome : *Civitatem novam , ut Senarius Episcoporum numerus impleatur constitui fecimus prope jam dicta Civitatis Praenestrinae destructae locum , quam appellari volumus , Et praecipimus Civitatem papalem* , sono parole della Bolla di detto Pontefice recata da Raynaldi all'anno 1299: n. 6.

La cagione poi perchè dal Conte Radulfo la Città di Montescaglioso fu chiamata Severiana , dal mentovato Moderno Cronista si descrive in questa forma . Dice egli pag. 5. , che vicinissima a Montescaglioso , di cui nell'anno 1065. era padrone il Conte Roberto , vi era un'altra
Cit-

Città chiamata Monte Vetere , della quale nello stesso anno era padrone il Conte Umfredo ; ed essendo succeduto questo Conte , come soggiunge , pria dell'anno 1078. al dominio di Montescaglioso , per la morte del Conte Roberto senza figli , Radulfo Maccabeo figlio del detto Conte Umfredo , frammezzati nuovi edificj , e giardini , nell'anno 1101. di queste due Città ne fece una , e dal nome della sua Torre la chiamò Severiana .

Veramente il pensiero è assai ingegnoso ; ma perchè noi stiamo fermi nel sentimento , che Lupo Protospata quando nella sua Cronica all'anno 1080. disse : *mortuus est Robertus Comes eximius* , parlò di Roberto Conte di Montescaglioso , come si è dimostrato nel §.II. , e perciò non può verificarsi , che prima dell'anno 1078. fosse stato padrone dello stesso Luogo il Conte Umfredo , ci vediamo nell'obbligo di palesare , che sia un pensiero nuovo , e senza fondamento .

Nuovo , perchè è Monte Vetere non fu mai Città distinta , ma sempre un Rione di Montescaglioso , come danno a sentire le parole del Privilegio del Conte Umfredo spedito nell'anno 1083. , che egli nella pag.26. allega a suo favore , ed intiero con altri privilegj registra nell'Appendice : *antiquo Cœnobio , & Regulari S. Michaelis Archangeli sito in Civitate Veteris Montis prædicti Caveosi* . È via più si fa manifesto dagli altri Privilegj dello stesso Conte Umfredo , ne' quali mentovando il Monastero di S. Angelo , ora lo dice situato in Monte Vetere , ed ora in Montescaglioso . Nel Privilegio dell'anno 1085. disse : *concessi Monasterio S. Michaelis Archangelis , quod situm constat in Civitate Vetere* . Nel Privilegio poi dell'anno 1093. dice : *offerò Deo , & Monasterio S. Michaelis Archangeli Montis Caveosi* . E nel Privilegio dell'anno 1099. *Offero Ecclesia S. Michaelis de Monte Scaveoso* .

Senza

Senza fondamento, perchè egli appoggia questa distinta Città di Monte Verere al Privilegio di Stefano creduto Vescovo di Matera, spedito, come apparisce l'anno 1065., nel quale si dice, che Umfredo Conte di Monte Verere donò una Chiesa allora Parrocchiale col suo Clero al Monastero di Montescaglioso. Ma questo Privilegio oltre quelle eccezioni, che gli dà la Ruota Romana in *Acheruntina, seu Matheranen Jurisdickt. super bono jure 7. Februarii 1735. cor. Peralta*, riferita nel §. II., ne patisce delle altre più forti, se si considerano l'erudite riflessioni, ch'egli stesso fa sopra questo Privilegio, colle quali conchiude, che sia viziato nella Data, e nell'Indizione. A noi pare di potersi aggiungere, che sia inverisimile, e ridicolo.

Inverisimile, perchè fanno dire al Vescovo Stefano, che esentò pienamente dalla sua Giurisdizione una Chiesa Parrocchiale col suo Clero, e la soggettò all'Abbate di Montescaglioso. Ma se in quei tempi non erano in uso l'esenzioni de' Collegj de' Preti dalla Giurisdizione dell'Ordinario; anzi i Monaci erano al Vescovo Diocesano soggetti, come dimostra Van-Espen *part.3. tit. 12. cap.4.*, ed apparisce dalla Bolla di Godano Arcivescovo dell'Acerenza spedita l'anno 1060., (sopra la quale abbiamo fatte alcune Note, che anderanno ingionte con questa Scrittura) nella quale si vede, che tutti i Monasteri, così de' Basiliani, come de' Benedettini esistenti nella Diocesi di Tricarico furono assegnati nel Sinodo di Turfi per luoghi di questa Diocesi, e perciò soggetti alla Giurisdizione del Vescovo, come più largamente diremo nell'ultima delle nostre Note; come mai si può credere, che Stefano Vescovo di Matera nell'anno 1065. avesse esentata quella Chiesa Parrocchiale col suo Clero dalla sua Giurisdizione, e l'avesse pienamente soggettata all'Abbate di Montescaglioso?

Ridicolo, se si considerano quelle prime parole di questo

Privilegio : *confirmavi dacionem , & traditionem Ecclesie S. Dei Genitricis Mariae , quam Gualterius Vice Comite , & Umfrida Comite Civitatis Betere Montis dederunt Monasterio Sancti Michaelis Archangeli in manibus Stephani Abbatis ejusdem Monasterii , & suis Fratribus , quam ipsis predictis Comitibus construxerunt intus in hac Civitate Betere Montis .* Si dà con tanti affettati barbarissimi il primo luogo a Gualtieri Vice Conte , ed il secondo ad Umfredo Conte : e dopo essersi detto , che uno era Conte , e l'altro Vice Conte , ambidue nondimeno compariscono Conti di Monte Vetere . Ridicolo in oltre , perchè fanno dire al medesimo Stefano , che egli soggettava alla pena di ducati cento tanto se stesso , quanto i Vescovi suoi Successori , se avessero trasgredito quella sua ordinazione : cinquanta de' quali si dovessero pagare al Fisco , e gli altri al Monistero . Ma se fu sempre noto , che *par in parem non habet injuriam* , come il Vescovo Stefano potea soggettare a questa pena i Vescovi suoi successori ? Ed essendo l' Erario del Fisco Vescovile lo stesso , che l' Erario del Vescovo , coll' ordinare , che tanto egli , quanto i Vescovi suoi successori avessero pagato al Fisco que' cinquanta ducati , avrebbe disposto , che li pagassero a loro stessi . Aggiunta poi a queste ragioni l' altra , che Monte Vetere non fu mai Città distinta da Montescaglioso , maggiormente resta convinto per apocriso questo Privilegio . Perocchè se di questa Città era padrone nell'anno 1065. il nostro Conte Roberto che visse fino all'anno 1080. , non potè nell'anno 1078. esserne padrone il Conte Umfredo .

Stimiamo ancora verisimile , che questo Conte Umfredo creduto dal mentovato moderno Cronista Conte di Monte Vetere , Autore di molti Privilegi conceduti negli anni 1083. , e seguenti al Monastero di Montescaglioso , e recati da lui nell'Appendice della sua Cronologia ,

logia , fia stato figlio , ed Erede universale del nostro Conte Roberto . Nè fa ostacolo , che dalla Cronica di Lupo Protospata all' anno 1080. apparisca essere stato Erede un' altro figlio nominato Loffredo : *Et capit regnare Loffredus Comes filius ejus pro eo in Mathera in vigilia Sancta Mariae mense Augusti* . Perocchè senza esaminare se in questo luogo fosse corrotta la mentovata Cronica , come è in molti altri indicati di Camillo Pellegrino nelle sue Castigazioni; non è inverisimile , che Umfredo fosse stato l' Erede universale del nostro Conte Roberto , e Loffredo altro figlio fosse stato Erede particolare della Contea di Matera . Ovvero avrà Protospata nominato Loffredo colui , che in altri diplomi è detto Umfredo ; per esser quello nome , a nostro credere , lo stesso , che Loffredo , come si scorge da quella avvertenza , che dà il mentovato Moderno pag. 185. sopra i nomi de' Principi Normanni : *Sciendum , quod idem , non semel diversissimè nuncupatur ; si qui Radulphus dicitur , saepe Kaul , Rao , & Rollo indigitatur , & Goffridus , qui alibi Roffridus , Loffredus , & Loffridus vocatur* . Se dunque Loffredo è lo stesso nome , che Goffrido , e Roffrido , perchè non può essere lo stesso , che Umfredo ? Verisimilmente questo Umfredo , Loffredo , Goffredo sarà stato quel Giffredo Padre dell' altro Giffredo , che secondo la Cronica di Falcone Beneventano all' anno 1133. fu discacciato dal Re Ruggieri da Matera : *Rex praefatus Civitatem nomine Matheram obsedit , quam acriter expugnans proditione Populi comprehendit , ibidem Giffredum filium Giffredi Comitis Dominum Civitatis alligavit* . Giacchè appo Falcone il nome di Giffredo è lo stesso , che Goffredo , come notò Camillo Pellegrino nelle castigazioni dell' Anonimo Casinese all' anno 1131. , *nomineque Goffridum , qui Falconi est Giffredus* .

E ritornando al nostro Anonimo Avversario , quando
I 2
quel

quel Luogo , che oggi chiamasi Montescaglioso , si fosse chiamato Severiana negli anni 1068. , e 1070. , niente potrebbe ritrarne a suo favore . A Noi altro non incombe per fare svanire la sua Critica , se non che far palese , che nel Secolo XI. vi era un Luogo nel nostro Regno , che si chiamava Montescaglioso , e che di questo fu Padrone il nostro Conte Roberto . Or l'uno , e l'altro si fan manifesti da' que' due versi di Guglielmo Pugliese recati nel §. II. *Doctior his aderat Robertus de Scabioso Monte Comes dictus* . E si comprova l' esistenza di questo Luogo colla Cronica di Lupo Protospata , nella quale leggiamo: *Anno 1003. indict. 1. Saraceni obsiderunt Montem Scaviosum mense Martii , & nihil profecerunt* . Se questo Luogo non fu quello , che oggi si chiama Montescaglioso , vada egli in giro per la Basilicata , e per la Puglia per rinvenire qual altro Luogo già distrutto sia stato , perchè a noi non vaca il tempo di fare queste ricerche .

Debolissima certamente , se non vogliamo dirla ridicola , è l'altra ragione di doverci giudicare falsi i Privilegj del Conte Roberto , perchè di Amelina , che in essi si dice sua moglie , nessuno Storico fa menzione . Ci dicano in cortesia , quale Storico dice , che Emma mentovata dallo stesso Tassone , che allegano , sia stata figlia del Conte Ruggieri , siccome si sottoscrive nel Privilegio di Ridolfo Maccabeo Conte di Montescaglioso suo marito ? Inveges , che consumò la vita nel leggere gli Storici dell'uno , e l'altro Regno di Sicilia , negli Annali di Palermo all'anno 1101. registra uno per uno li figli , e le figlie del Conte Ruggieri , così legittimi , come bastardi , e tra essi non annovera questa Emma ; dovremo dunque dire , che sian falsi i Privilegj del suddetto Conte Ridolfo , e tanti altri di questa Contessa , che il moderno Cronista del Monastero di Montescaglioso nell'Appendice registra ? Avranno forse questi Critici letto tut-
ti

ti gli Storici del nostro Regno, giacchè dicono francamente, che nessuno Storico parla di Amelina. Per quanto si scorge dalle loro Scritture, in questa causa più di Giannone non avranno aperto, e di questo si saranno serviti nell'allegare la Cronica di Lione Ostiense. Ma quando nessuno Storico ne facesse menzione, potrà da questo silenzio convincersi favolosa? Forse collo scrivere le Storie, componevano li libri Parrocchiali di Montescaglioso, ne quali era necessario registrare tutti li vivi, e li morti?

Sentiamo la terza. Egli in somprova, che sia stato stile de' Principi Normanni esprimere ne' loro Privilegj il Nome della Santissima Trinità, degl'Imperadori, e Pontefici Regnanti, allega il Privilegio del Monistero di S. Eufemia, oggi della Sagra Religione Gerofolimitana, concesso dal Duca Ruggieri, come dice, nell'anno 1062., e rapportato dal Tassone *de antef. v. 4. observ. 1. num. 25. e 26. lvi: Ego Rogerius Dei gratia Dux Apuliae, Calabriae, & Sicilia . . . Regnantibus Imperatoribus, in Oriente Constantino, in Gallia Philippo. In Saffonia Henrico, & Romae Papatum regente PP. Alexandro.*

Ma quì secondo le parole, che il nostro Avversario registra, manca il Nome della Santissima Trinità; e perciò doveva allegare altro Privilegio. Egli forse col soggiungere, che fosse stato concesso dal Duca Ruggieri l'anno 1062., ha creduto farsi conoscere erudito, ed ha palesato, che niente, o poco è versato nella Storia, e Cronologia de' Principi Normanni. Il Duca Ruggieri successe a Roberto suo Padre nel Ducato l'anno 1086., come dalla Cronica di Lupo Protospata, il quale dopo aver riferito nell'anno 1085. la morte di Roberto Guiscardo, così prosiegue: *Anno 1086. Rogerius filius praedicti Roberti Ducis factus est Dux.* Concorda la Cronica di Fossanova: *Anno 1085. indict. 8. fames, & mortalitas*

salitas magna fuit. Gregorius Papa apud Salernum moritur. Robertus Dux moritur: dalle quali Croniche poco si discosta Malaterra scrivendo nel *lib. 3. cap. 40.* della sua Storia, che S. Gregorio VII., ed il Duca Roberto Guiscardo morirono nell'anno 1084.

E se vogliamo considerare attentamente questa Storia, da essa si rende assai dubbioso, se il Duca Ruggieri nell'anno 1062. era nato: perciocchè egli nacque dalla seconda moglie del Duca Roberto, chiamata Sigelgaita, come dal *lib. 3. cap. 40.* Or questa Principessa figlia del Principe di Salerno Guaimaro fu sposata dal Duca Roberto l'anno 1058., come dal *lib. 1. cap. 30., e 31. Fiamque Guaimari Salernitanà Principis Sygelgaitam nomine sibi in Matrimonium copulavit. Anno ab Incarnatione Domini 1058. Hanc apud Salernum desponsatam.* Chi ci assicura dunque, che nell'anno 1062. il Duca Ruggieri fosse nato?

Ma non per ciò vogliamo dedurne, che il detto Privilegio sia falso: egli sarà verissimo, ma si deve correggere l'errore, e dirsi: *Ego Robertus gratia Dei Dux Apuliae &c.* E sarà stata la cagione di questo errore l'uso antico, che ancora durava nel tempo de' Normanni, di segnarsi spessissime volte nelle Scritture i Nomi propri colle sole lettere Capitali; come notò Camillo Pellegrino nelle Castigazioni della Cronica di Lupo Protospata all'anno 1098.: *Idque ex eo fore dictatione natum, quod nomina propria, cum sub Normannorum aetate capitalibus tantummodo litteris depictis compendiantur*: il quale uso, come scrive Petrus nel suo *Lexicon*, derivò dalli Osci, antichi popoli Ausonj: *unius, aut pluriam Syllabaram detractioe nomina scribebant, & eorum exemplo prisca Latini*; e fu praticato ancora dal Re Carlo II. di Angiò nel Diploma, col quale confermò i Privilegj della Chiesa di Tricarico, nel quale, come sopra abbiain veduto, si legge: *Cum B. Tricaricensis Epi-*

Episcopus ; (deve però correggerfi *R.* per dinotar Riccardo allora Vescovo di Tricarico) ed oggi si pratica da' Cardinali , e dalli Vescovi , come presso Sarnelli tom. 4. lett. 2. num. 7. Nel Privilegio dunque del Monastero di S. Eufemia la lettera *R.* , che significava *Robertus* , fu interpretata , che significasse Ruggieri : e perciò i Trascrittori scrissero *Ego Rogerius*. Un'altro errore al contrario si vede nel Privilegio conceduto dal Conte Ruggieri al Monastero di Mileto , recato da Domenico Martyre ne' suoi MS. della Calabria Sagra , e Profana , che si conservano nel Collegio di S. Francesco di Paola in Roma , nel quale quantunque in esso si faccia menzione di Urbano II. , che fu eletto Papa l'anno 1088. , di Adalaida , che fu sposata dal Conte Ruggieri nell'anno 1089. , come da Malaterra lib. 4. cap. 34. , e di Simone , e Ruggieri figli nati da questo matrimonio ; pure in esso si legge ; *Signum Roberti Ducis* : si deve correggere , e dire : *Signum Rogerii Ducis* , giacchè il Duca Roberto era morto l'anno 1085. , come sopra si è avvisato .

Soggiungerà forse l'Avversario , che non resta ancora , sciolto il suo argomento : perciocchè o si debba leggere nel Privilegio del Monastero di S. Eufemia *Ego Rogerius* , o *Ego Robertus* , pure da esso apparisce , che usavano i Normanni esprimere ne' loro Privilegj , almeno i Nomi degl'Imperadori , e de' Romani Pontefici , la quale espressione non si legge ne' Privilegj , che si attribuiscono al Conte Roberto . Ma Noi lo domandiamo , che di grazia c'impari in qual figura Dialettica sta disposto il suo argomento , nel quale da una proposizione particolare ne ritrae una conclusione generale : Roberto Duca di Puglia nel Privilegio conceduto al Monastero di S. Eufemia usò nella data esprimere i nomi degl'Imperadori , e del Romano Pontefice ; dunque tanto egli , quanto gli altri Principi Normanni in tutti i loro Pri-

Privilegj usorono lo stesso stile. Quanto sia falsa questa conclusione, apparisce da' Privilegj di detti Principi, registrati da Piro nella Sicilia Sagra, da Inveges negli Annali di Palermo, e da Ughelli nell'Italia Sagra, specialmente tom.9. da' quali l'Autore della Scrittura a favor del Protopapa di Reggio impressa in Napoli l'anno 1725. (contro del quale scrissimo un'ampia Apologia impressa in Roma l'anno 1735.) ritrasse molti Privilegj del Conte Ruggieri, del Duca Ruggieri, e del Re Ruggieri, supponendo, che fossero tutti del Conte, e li registrò nelle pag.156. *Et seqq.*, ivi perciò può il nostro Avversario soddisfarsi nella sua curiosità.

Passiamo all'altra Critica. Dic'egli, che il terzo Privilegio del Conte Roberto si dee giudicar falso, perchè in esso si legge, che donò alla Chiesa di Tricarico Montalbano, Tricarico, la Guardia, Calciano, ed altri luoghi, de' quali non mai i Vescovi di Tricarico hanno avuto il dominio.

Ma egli s'inganna nell'interpretazione, perchè il Conte Roberto non donò alla Chiesa di Tricarico in quanto al dominio temporale i luoghi espressi nel Privilegio; ma per l'osservanza della Bolla di Godano Arcivescovo dell'Acerenza spedita l'anno 1060., colla quale giusta la determinazione del Sinodo di Turis fu designata la Diocesi di Tricarico, permise, che sopra i Luoghi di suo dominio li Vescovi avessero liberamente, e senza impedimento alcuno della Potestà Secolare esercitata la loro Giurisdizione, come egli stesso si spiegò con quelle parole: *Hanc igitur Parochia designationem, Et omnem Jurisdictionem Episcopalem exercendi in omnibus Monasteriis prioralibus, Ecclesiis Parochialibus, Et Ruralibus, Et jus percipiendi Canones, Et Censurus suos concedo Tibi, Et tuis Successoribus.* E si comprova col rifletterfi, che nella numerazione de' Luoghi si vedono espressi ancora Armento, e Montemurro: *Concedo etiam,*
Et con-

Et confirmo Tibi, Et tuis Successoribus in perpetuum totam Parochiam Tricaricensem, Et ipsam Civitatem ... Campum majorem, Albanum, Cocianum, Gallipolum, Castellum Armenti, Et in ejus territorio Monasterium Gallari, Castellum Montismurri, Et in ejus territorio Monasterium S. Michaelis de Finentia, Ecclesiam S. Nicolai de Vallarano &c. Or'egli delle Terre di Montemurro, ed Armento ne aveva già ne' precedenti due Privilegj spediti l'anno 1068. fatta donazione alla Chiesa di Tricarico; dunque quest'altra concessione contenuta nel terzo Privilegio spedito l'anno 1070. si deve intendere in quanto all'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica, e Spirituale. Nè può dirsi, che colle dette parole *Concedo*, e *Confirmo* avesse voluto confermare queste donazioni già fatte, perchè questa conferma fu spiegata nelle parole susseguenti: *Donum autem, quod olim tibi Reverendo Arnaldo, Et Ecclesie Tricaricensi feci de Montemurro, Et Armento per hoc Privilegium libertatis Tibi, tuisque Successoribus in perpetuum confirmo.* E toglie ogni scrupolo la riflessione, che il Conte Roberto assieme colle Terre della Diocesi donò al Vescovo tutti i Monasterj in essa esistenti, le Chiese, e le Parrocchie: certamente perchè di questi Luoghi pii, e sagri non avea egli il dominio temporale, non poteva ad Arnaldo trasferirlo.

Usavano i Principi Normanni ne' Privilegj, co' quali reintegravano i Vescovi ne' perduti Diritti, e nella Giurisdizione, servirsi della parola *Concedo*, come si vede nel Privilegio del Conte Ruggieri al Vescovo di Squillacì recato da Ughelli *de Episcop. Squillac. tom. 9. Concedo tibi omnes Leges Episcopales ad faciendam justitiam secundum Canones, Et Sanctiones Patrum.* E nel Privilegio di Ruggieri Duca di Puglia ad Arnulfo Arcivescovo di Cosenza, registrato dallo stesso Ughelli *de Archiep. Consent. tom. 9. Dono tibi Domino Arnulfo Archiepiscopo,*

tuisque Successoribus in perpetuum ... omnes Ecclesias vestri Episcopatus cum Presbyteris tam Grecis, quam Latinis. Similiter concedo Tibi, tuisque Successoribus cunctas leges tibi spiritualiter pertinentes jure Ecclesiastico. E nel Privilegio di Tancredi Conte di Seragusa al Vescovo Seragusano, recitato da Pirro nella Notizia di questa Chiesa nell'anno 1104. *Concedo quoque predictae Ecclesiae, & memorato Pontifici omnes Ecclesiasticas leges, & omnia Episcopalia jura per omnem Terram meam per se, sive per sibi subditos sine ulla contrarietate posse exercere.*

E non era parola affatto impropria, se consideriamo lo stato delle Provincie di Calabria, di Puglia, e delle altre convicine nella venuta de' Normanni. Erano elle allora soggette all'Imperio Greco, come dalla Storia del nostro Regno è notissimo, e bastantemente si è palesato ne' precedenti paragrafi. Nè solamente erano soggette a' Greci in quanto al Temporale, ma ancora in quanto allo Spirituale. Perciocchè fin dal tempo, che da Leone Isaurico in odio di Gregorio II. (perchè non voleva approvare la sua Eresia contra le Sagre Immagini) furono distaccate dal Patriarcato Romano, ed unite al Patriarcato di Costantinopoli, i Greci non vollero mai restituirle, secondo il parere di Marca *Concord. lib. 1. cap. 1.*, Tommasini *p. 1. lib. 1. cap. 18. num. 9.*, e Cristiano Lupo nelle note al secondo Concilio Niceno *cap. 8.*, e nel *Can. 2.* del Concilio di Sardica. Quindi fu, che i detti Imperadori, e Patriarchi Greci divenuti Scismatici dopo l'intrusione di Fozio alla Sede di Costantinopoli, per mantenersi ubbidienti, e ben'affetti i Popoli delle dette Provincie, fra l'altre grazie, inalzarono in esse al grado di Metropolitani molti Vescovi, ed altri (fra quali sarà stato l'Arcivescovo di Rossano) per sottrarli dalli Metropolitani, al grado di puri Arcivescovi, con gran pregiudizio de' Romani Pontefici: perchè allora tutti i

Ve-

Vescovi del nostro Regno, come quelli della Sicilia, altro Metropolitano non avevano, che il Romano Pontefice; siccome contra Pietro di Marca *Concord. lib. 1. cap. 7. num. 4.* dimostrano Rocco Pirro nella Notizia della Chiesa di Seragusa, Tommasini *p. 1. lib. 1. cap. 3. n. 5.*, Cristiano Lupo nel luogo sopracitato, e li moderni Padri Benedettini di San Mauro nelle Note alla prima lettera del *lib. 1.* di S. Gregorio Magno.

Ognuno perciò può ben comprendere quanto in quei tempi nella Puglia, e nelle Provincie convicine, governate nel Temporale, e Spirituale da' Greci Scismatici, fosse corrotta la disciplina Ecclesiastica. Basta riflettere, che Papa Niccolò II. ad effetto di rimettere il Celibato de' Preti, celebrò in Melfi nell'anno 1059. un Concilio coll'intervento di cento Vescovi, come unicamente si ha da Guglielmo Pugliese nel *lib. 2.* della sua Storia; giacchè gli Atti di questo Concilio non si trovano, secondo la testimonianza di Francesco Paggi nella vita di Niccolò II. *num. 13.*

*Namque Sacerdotes, Levita, Clericus omnis
Hac Regione palam se conjugio sociabant.
Concilium celebrans ibi Papa faventibus illis
Præsulibus centum jus ad Synodale vocatis.*

E noi ci diamo a credere, che i Ministri Laici si avessero usurpata l'intera Giurisdizione de' Vescovi; e perciò questi avessero serrato affatto le loro Curie, come si scorge dal terzo Privilegio di Roberto Conte di Montescaglioso poc' anzi mentovato, nel quale si dà facoltà al Vescovo Arnaldo, e a' suoi Successori di eleggere in Tricarico una, o due Persone per reggere la loro Curia: *Et quod possitis habere in eadem Civitate unum, vel duos Judices, qui regant Curiam pro vobis in palatio vestro:* e si comprova dagli altri Privilegj del Conte Ruggieri, del Duca Ruggieri, e del Conte Tancredi, parimente poc' anzi riferiti.

E quantunque i Normanni, dopo averne discacciato i Greci, avessero restituito al Romano Pontefice le dette Provincie, e le Consegrazioni de' Vescovi; pure è da crederfi, che per qualche tempo avessero essi amministrata quella Giurisdizione Ecclesiastica, che prima si amministrava da Laici Greci, alli quali erano immediatamente succeduti. Quindi è, che spogliandosi poi di essa, e restituendola alli Vescovi, non senza proprietà di parole dicevano ne' loro Privilegj *Concedo*.

§. V.

Si risponde alle restanti Critiche contro i Privilegj de' Principi Normanni.

Gl' à ci avvedemo , che l'Anonimo ci aspetta al Privilegio di Guglielmo Principe di Capua , e Duca di Napoli Gran Giustiziere-del Re Ruggieri , la di cui falsità , a suo giudizio, costa ad evidenza. Poichè come egli scrive *dagli Storici* , fra quali il Summonte al *lib 2. cap. 1.* si ha , che nel 1130. l'Antipapa Anacleto avesse per mezzo di Pietro Cardinale dichiarato Re di Sicilia solamente, e Duca di Puglia , di Napoli , e di Calabria il Serenissimo Re Ruggieri ; ed all' incontro in detto tempo non vi era un tal Guglielmo Principe di Capua , e Duca di Napoli , poichè il Principe di Capua era Roberto II. figlio di Giordano II. , e questo discacciato dal Re Ruggieri dal di lui Principato, ne fu investito Annulfo, e questi dominarono anche dopo l'anno 1137. , come si ha dal citato Autore ; se dunque in detti tempi il Duca di Napoli era Ruggieri , nè vi fu in detti tempi Principe di Capua , che Guglielmo siassi chiamato , siccome non vi fu alcuno de' Duchi di Napoli , che Guglielmo fosse nominato , apocriфа senza fallo deve stimarsi l'espressa *Scrittura* .

Per questa Critica l'Anonimo si farà servito piuttosto di Giannone , che del Summonte : perocchè questo Storico confondendo gli anni , e le Investiture di Anacleto Antipapa , e d'Innocenzio II. , attribuisce a questo Pontefice quel che fu concesso al Re Ruggieri dall'Antipapa . Ma sia pur vero , che il Summonte abbia detto quel che egli riferisce , non si glori tanto di avere scoperto-

perto ad evidenza apocrifo questo Diploma, perchè noi ad evidenza gli faremo conoscere, che malamente l'abbia interpretato. Guglielmo intitolandosi *Dei, & Regia gratia Neapolitanus Dux, & Princeps Capua*, non esprime che di Napoli, e di Capua avesse avuto il dominio, ed il possesso; ma piuttosto dà a sentire nel medesimo Privilegio, che egli di questo Ducato, o Principato per grazia del Re Ruggieri ne godeva il puro titolo: in conformità di tanti altri Grandi, che s'intitolano Rè, Principi, Duchi di Regni, e di Provincie, che non mai han posseduto; altrimenti non avrebbe esercitato l'Ufficio di Gran Giustiziere, nè avrebbe fatto la sua residenza in Foggia.

Come poi il Re Ruggieri gli avesse potuto concedere questi Titoli, (tanto a noi basta palesare, per difendere un Privilegio, che da sei secoli è stato in osservanza) si comprende ottimamente dalle Storie di Goffredo Malaterra, Alessandro Telesino, e Falcone Beneventano. Perchè Goffredo scrive nel *lib. 4. cap. 25.*, che essendosi ribellata Capua da Riccardo Principe di Averza, allora quando era pupillo, venuto questo in età maggiore pensò rimetterla al suo dominio; ma perchè gli mancavano le forze, implorò l'ajuto del Conte Ruggieri, e del Duca Ruggieri suoi parenti, concedendo al Conte la Città di Napoli: *vice recompensationis Neapolim, quae similiter recalcitrabat, si prevalere passet fiducialiter concedens*; e facendosi del Duca Uomo ligio, e Vassallo: *Princeps causa auxilii quod ab ipso sperabat, homo Ducis factus fuerat, quod numquam Guiscardus à Jordano Principe, quamvis hic (Guiscardo) avunculus, ille autem nepos, sororis videlicet filius esset, vel vi, vel blandimentis extorquere potuit*. E viappiu questo Vassallaggio del Principe Riccardo verso il Duca Ruggieri restò assodato nell'anno 1098., quando coll'ajuto di questo Duca, e del Conte Ruggieri, dopo l'as-

se-

sedio di quaranta giorni, la Città di Capua si rese, e subito Riccardo nel possesso di essa, come largamente riferiscono il mentovato Malaterra, ed Inveges negli annali di Palermo all'anno 1097.

Quest'assedio di Capua, fatto, come si è detto, da Ruggieri Duca di Puglia, Ruggieri Conte di Calabria, e Sicilia, e da Riccardo II. Principe di Aversa, fu fatale alli due moderni Storici Napoletani, Critici rigidissimi, che non la perdonano a niuno. Primieramente a Giannone, il quale nel *lib. 10. cap. 7.* riferisce, che nel tempo di questo assedio Adelaida moglie del Conte Ruggieri divenne gravida del Re Ruggieri, e si sgravò poi del parto in Mileto di Calabria: *L'assedio poi si strinse perciò, sono sue parole, più fortemente, e Iddio in questo punto fece al Conte di Sicilia segnalatissimi favori, perchè la Contessa Adelaida sua sposa, che in questo avealo seguitato, vi divenne gravida, e si sgravò del Parto in Mileto in Calabria, in Dicembre in quest' anno 1097., o vero come altri rapportano in febbrajo nell'anno seguente, e diede alla luce un figliuolo, il quale fu battezzato per mano di S. Bruno Fondatore dell'Ordine de' Certosini. Al fanciullo è stato posto nome Ruggiero, quegli, che per li famosi suoi gesta fu il I. Re di Sicilia.* Fin'ora ci ha detto essere stato conceputo il Re Ruggieri fra que' quaranta giorni, ne' quali durò l'assedio di Capua: ed esser nato a Mileto di Calabria. Sentiamo se concorda colle parole, che poco dopo soggiunge: *Questi due Principi (il Duca Ruggieri, e 'l Conte Ruggieri) spediti da questa impresa si ritirarono unitamente a Salerno. Meditava il Duca sopra le altre Città de' suoi dominj in Italia scegliere Salerno per sua Regia . . . Quivi ospiziò il suo zio colla Contessa, e col picciolo figliuolo poc'anzi natoli, il quale gli fu Successore ne' suoi dominj.* Queste cose certamente non possono verificarsi, se non vorrà darci a sentire Giannone, che il Re Ruggieri, per essere

essere stata troppo sollecita la prima nascita, nacque due volte, ed in diversi Luoghi. Se era già nato quando il Padre da Capua si portò a Salerno, come nacque dopo esser passato da Salerno a Mileto? Volle far comparire nato questo Re prima del Privilegio della Monarchia, spedito in Salerno pochi giorni dopo la resa di Capua, contra il dovere, e senza alcun bisogno, e s'imbrogliò.

Fu di poi fatale al Padre Troilo, il quale parlando di questo Principe Riccardo nel *tom.4. pag.302.* dice, che egli fu rimesso nel possesso della Città di Capua col solo aiuto del Duca Ruggieri. *E perchè poi insursero delle differenze, sono sue parole, tra lui, e Ruggiero Bosso Conte di Calabria Fratello di Roberto Guiscardo, e Padre del nuovo Roggiero Re di Sicilia, questo nell' anno 1098. si portò ad assediare Capua, menando seco Sergio Capitan delle Guardie, e di ducento Soldati Greci, il quale perchè Greco di Nazione, e mancator di fede, convenne col Principe Riccardo uccidere il suo Signore, e porre in isbaraglio il restante dell' Esercito, dopo aver ricevuto una considerabile somma di denaro. Ma il Conte ammonitone in sogno da S. Brunone, non solamente si sottrasse dal pericolo, come leggesi nella vita del Santo, (si riporta nel Breviario Romano) ma anche sottrasse la Città, che poi col tempo restituì al Principe Riccardo.* Qui questo moderno, e pria di lui il Summonte, prefero doppi abbagli, ed a nostro credere derivarono, perchè alcuni Storici, fra' quali Inveges, e Giannone registrano la conquista di Capua fatta dal Principe Riccardo sotto l'anno 1097., ingannati dalla Storia di Goffredo Malaterra viziata nel luogo da loro allegato, come notò Pellegrino nelle Castigazioni a Lupo Protospata all' anno 1098. Altri Storici poi, e meglio, come il mentovato Pellegrino dimostra, e noi largamente abbiamo palefato nella nostra Apologia *cap. 13. num. X.* ripongono

gono questa conquista nell'anno 1098.. Giudicò in tanto il mentovato moderno, che l'assedio di Capua fatto dal Conte Ruggieri nell'anno 1098. fosse stato diverso dall'assedio, che altri Storici, come si è detto, vogliono sia accaduto nell'anno 1097.; e perciò scrisse, che il Conte Ruggieri andò nell'anno 1098. ad assediare in Capua il Principe Riccardo, e questi tentò di farlo uccidere a tradimento da Sergio Capitan Greco. La verità però è, che l'assedio di Capua fatto dal Conte Ruggieri nell'anno 1098., è quello stesso, che altri Storici dicono esser sortito nell'anno 1097., come da loro stessi si discerne; e perciò il Conte Ruggieri non andò a Capua nell'anno 1098. per assediare il Principe Riccardo, ma vi andò in suo ajuto per rimetterlo nel possesso della Città, siccome riferiscono largamente i mentovati Malaterra, ed Inveges; come dunque si può far giudizio, che il Principe Riccardo avesse tentato di farlo uccidere a tradimento, se sopra di lui principalmente la sua speranza si appoggiava? Questo tentativo fu fatto da Capuani, non dal Principe Riccardo, come cenna Malaterra *lib. 4. cap. 29.*, con le parole: *Papa Urbem redditam, Et pacem factam audiens, gaudet de pace confecta, Et de fraude compressa. Sed quia Ducem, Et Comitem Salernum secessisse audivit*; e chiaramente spiega Inveges negli annali di Palermo nell'anno 1097.: *Essendo il gran Conte, sono sue parole, nell'assedio di Capua, il primo di Marzo, o di Maggio, Sergio di nazione Greco Capitano di cento Soldati, (volea scrivere 200.) e Capo delle sentinelle, corrotto con denaro de' Principali di Capua, si compromise di assaltare di notte l'esercito del gran Conte, e mentre ei stava dormendo ecco S. Brunone, che ancora vivea, l'apparisce in sonno, e gli dice: deb svegliati, e piglia l'armi, e libera i tuoi. Quandoque bonus dormitat Homerus.*

E ritornando al Vassallaggio de' Principi di Capua verso

L

i Du-

i Duchi di Puglia , quantunque nell'anno 1128. Roberto II. Nipote , ed Erede di Riccardo II. professato avesse lo stesso Omaggio , e Vassallaggio al Re Ruggieri , allora Duca di Puglia , come attesta nella sua Cronica l' Anonimo Cassinese: *Anno 1128. Rogerius Dux capit Trojam , & ferè totam Apuliam , & Capuanus Princeps illi Hominium fecit* : e lo conferma Telesino Storico contemporaneo nella vita del Re Ruggieri *lib. 1. cap. 24. tunc temporis & Robertus Capuanorum Princeps solo nominis terrore constrictus , suo subditur dominio* ; niente di meno poi nell' anno 1132. per la cagione , che rapporta Falcone Beneventano nella sua Cronica a quest' anno , cioè di essersi impegnato a difendere Ranulfo Conte di Avellino , cui il Re Ruggieri avea tolto la moglie , sua sorella , ed il figlio , (non perchè non volesse riconoscere l' Antipapa Anacleto , come dice il Summonte) dal Re Ruggieri si ribellò , e gli fu fiero , e sfacciato nemico . Quindi dopo averlo il Re minacciato di dichiararlo spergiuro , come attesta Alessandro Telesino *lib. 2. pag. 270. appo Caruso : Perjurii crimine incunctanter demotandus erit* ; e di privarlo de' suoi Stati , come soggiunge il mentovato Falcone: *Minabatur Rex ipse Principem Robertum , & Ranulfum exheredare* , per sentenza lo privò del Principato di Capua , e ne richiese l' Investitura ad Anacleto Antipapa , per uniformarsi a Riccardo I. Principe di Capua , che nell' anno 1059. l' ottenne da Niccolò Papa II. , giusta la Cronica di Lione Ostiense *lib. 3. cap. 16. His ferme diebus Melfi Nicolaus Riccardo Principatum Capuanum , & Roberto Ducatum Apulia , & Calabriae confirmavit* .

Richiese ancora , ed ottenne dal medesimo Antipapa Anacleto l' Investitura del Ducato di Napoli , come attesta Pietro Diacono nella sua Cronica *lib. 4. cap. 97. n. 5. 51. Petrus autem Cardinalis* , questo era l' Antipapa ,
Ro-

Rogero Duci Apulia coronam tribuens, & per Privilegiū Capuanum Principatum & Ducatum Neapolitanum. Perocchè Sergio Duca di Napoli si era unito col mentovato Roberto II. e col Principato di Capua andava annesso il Ducato di Napoli, o almeno là pretensione sopra di esso. Pandulfo Sant'Agata Principe di Capua dopo esser ritornato dalla Germania, dove era stato carcerato per comando di Errigo I. Imperadore, perchè avea dato ne' mani de' Greci Datto Cognato di Melo, ritrovò, che la sua Città era stata occupata dal Conte di Teano; onde per ricuperarla gli convenne tenerla assediata un anno, giusta la Cronica dell'Anonimo Cassinese: *Anno 1025. Pandulphus Princeps solutus vinculis anno uno obsedit Capuam cum Grecis, & tandem recipit eam.* E perchè Sergio Duca di Napoli avea favorito, e favoriva il Conte di Teano, Pandulfo Sant'Agata, dopo aver ricuperato Capua, andò ad assediare Napoli, e se ne rese Padrone, come la medesima Cronica soggiunge: *Anno 1027. idem Pandulphus ingressus est Neapolim, & obtinuit eam anno uno, & mensibus quinque;* la quale però in queste ultime parole o erra, o fu corrotta, e si deve correggere *annis III.*, secondo la Castigazione di Camillo Pellegrino. E quantunque il Duca Sergio avesse di poi ricuperato Napoli, i Principi di Capua nondimeno mantennero sempre la pretensione sopra di essa; e perciò nella Cronica di Lupo Protospata leggiamo: *Anno 1078. obsessus est Neapolis à Riccardo Principe,* cioè di Capua, come ivi spiega il mentovato Pellegrino. E da Goffredo Malaterra poc' anzi riferito abbiamo inteso, che il Principe Riccardo II. offerì in Feudo al Conte Ruggieri la Città di Napoli, se potea conquistarla: *vice recompensationis Neapolim, qua similiter recalcitrabat, si prevalere posset, fiducialiter concedens.*

Or queste Investiture del Principato di Capua, che per
 L 2
 suoi

suoi giusti fini, non volle l'Anonimo nella sua critica spiegare, e del Ducato di Napoli furono concesse d'Anacleto Antipapa al Re Ruggieri, non come dice egli nell'anno 1130., perchè in quell'anno, e nel seguente il Principe Roberto fu in grazia del Re; perciò gli pose la corona in capo quando fu coronato in Palermo; ed indi con soldati fu mandato dal Re Ruggieri in Roma in ajuto dell'Antipapa Anacleto, come riferisce il mentovato Pellegrino a quest'anni. Ma furono concesse verso l'anno 1132., quando si erano così fra loro ingrossati i rancori, che partorirono quella famosa battaglia vicino il Fiume Scafato, tanto al Re Ruggieri obbroscia. Furono perciò Investiture di puro Titolo, perchè come la stessa Cronica soggiunge, di Capua il Re Ruggieri s'impadronì la prima volta nell'anno 1134., e di Napoli nell'anno 1139. Qual difficoltà adunque l'Anonimo incontra nel credere, che il Re Ruggieri abbia poi trasferito queste investiture a Guglielmo Gran Giustiziere, e suo parente, tali quali l'avea da Anacleto Antipapa ricevute?

Anzi dovea restarne persuaso con riflettere alli titoli, che il Re Ruggieri si attribuiva prima dell'anno 1135. Egli nel Privilegio spedito nell'anno 1134. recato da Pirro nella notizia della Chiesa di Patti *tom. II.*, s'intitolò solamente Re: *Rogerus in Christo Deo fidelis, Et potens Rex*. Se non s'intitolava allora Duca di Puglia, perchè di questo Ducato ne avea dato il titolo a Ruggieri suo figlio primogenito; dovea almeno intitolarsi Duca di Napoli, e Principe di Capua, servendosi per questi Titoli dell'Investitura di Anacleto Antipapa, siccome di essa si serviva per lo Titolo di Re. Non s'intitolava dunque in quel tempo Principe di Capua, e Duca di Napoli, perchè di questi Stati n'avea dato l'investitura, benchè di puro Titolo, al mentovato Guglielmo suo parente;

te ; e perciò questi nel Privilegio spedito a favore della nostra Chiesa l'anno 1135. s'intitolò : *Guglielmus Dei, & Regia gratia Neapolitanus Dux, & Princeps Capuae* .

Nè fa ostacolo a questo Titolo l'Investitura del Principato di Capua data dal Re Ruggieri ad Anfuso suo figlio: perchè questa Investitura non fu data subito, dopo essersi il Re Ruggieri di Capua impadronito ; ma fu data nell'anno seguente nel mese di Ottobre, giusta la Cronica dell'Anonimo Cassinese : *Anno 1135. Rex Rogerius Anfuso filio Capuanum Principatum tradidit*, e la Castigazione sopra di essa di Camillo Pellegrino, il quale dopo aver esaminato se debba leggerli 1136., come nell'altro Codice di detta Cronica, o 1135., così conchiude: *credendum oculato testi Alexandro Telefino, novique Campani Principis inauguratio ad jam dictum annum 1135. figenda Kalendis Octobris, vel circa; quod etiam ex observato in antiquis cartulis serie annorum ejus Principatus clarissime aperitur*. Non è dunque impossibile, o affatto inverisimile, (come deve provare chi vuol convincere per falso questo Diploma) che Guglielmo Gran Giustiziere del Re Ruggieri nel mese di Luglio dell'anno 1135. avesse continuato il titolo di Principe di Capua ; giacchè Anfuso ne fu investito nello stesso anno sì, ma nel mese di Ottobre. E perciò non può gloriarsi l'Anonimo di aver convinto ad evidenza Apocrifo questo Diploma .

Minore ostacolo fa l'altra Critica, colla quale conchiude, che lo stesso Diploma di Guglielmo Gran Giustiziere del Re Ruggieri debba riputarsi falso, perchè in esso si fa menzione di Guglielmo Arcivescovo di Siponto. Se secondo il Registro di Ughelli (questa è la sua riflessione) Sergio Freccia governò questa Chiesa dall'anno 1130. fino all'anno 1140. ; come nel Diploma del mentovato Gran Giustiziere, che apparisce spedito l'anno

1135.

1135. potea dirsi, che quella Sentenza fu fatta col consiglio di Guglielmo Arcivescovo Sipontino? Egli però, secondo il solito, s'inganna nell'interpretazione del Registro di Ughelli. Questi non dice, che Sergio Freccia governò la Chiesa di Siponto dall'anno 1130. fino all'anno 1140., ma solamente nell'anno 1130. registra Sergio, senza riferire, quando cominciò, o finì il suo Presulato; e poi nell'anno 1140. registra Guglielmo. Ecco le sue parole: *Sergius Freccia Ravellensis Rogerii Regis à Secretis hanc Sedem regebat anno 1130. memoratur in Tabula marmorea Neapoli in Ecclesia Sancti Dominici. Villelmus anno 1140. memoratur in monumentis Ecclesie Sancti Jacobi de Barulo, &c.* Or questo Guglielmo è quello stesso, di cui fa menzione il Diploma di Guglielmo Gran Giustiziere. Nè importa, che si registri da Ughelli nell'anno 1140. Perocchè egli nel registrare quelli Vescovi, ed Arcivescovi, che furono eletti dal Papa dopo la riserva delle Cattedrali, si servì degli Atti Concistoriali, e de' Registri Appostolici; ma per gli Predecessori, che furono eletti dalli Capitoli, o dal Clero, e Popolo, giusta la varia disciplina de' tempi, si servì delle Lettere, e Bolle Appostoliche, de' Concilj generali, di Privilegj antichi, e di altre antiche notizie; e registrò questi Vescovi, ed Arcivescovi secondo gli anni de' que' monumenti, ne' quali li rinvenne. Onde dal suo Registro non si può far giudizio, che que' Vescovi, ed Arcivescovi sieno succeduti immediatamente l'uno all'altro, secondo l'ordine de' tempi, ne' quali li rapporta. Per la Chiesa nostra di Tricarico registra Liprando nell'anno 1099., e poi Roberto nell'anno 1179.. Crederemo, che Roberto sia succeduto immediatamente a Liprando? Non ebbe notizia della Bolla di Eberto Vescovo di Tricarico spedita l'anno 1132., nella quale si fa menzione di un'altro Vescovo di Tricarico nominato Pietro, cui Callisto II. nell'anno 1123. drizzò

drizzò la sua Bolla , che registrarono nella fine di questa Scrittura . Se Ughelli avesse avuto notizia di questi altri due Vescovi , tra Liprando , e Roberto , avrebbe registrato Pietro , ed Eberto , ed avrebbe fatto forse il giusto Catalogo de' primi Vescovi Latini della Chiesa di Tricarico .

Neppure si può far giudizio , che i mentovati Vescovi , ed Arcivescovi eletti da' Capitoli principiarono il loro Presulato in quegli anni , ne' quali Ughelli li registra . Per la Chiesa nostra di Tricarico registrò il mentovato Liprando nell'anno 1099. , perchè lo ritrovò in un privilegio de' PP. Benedettini del Monastero di Montescaglioso in quello anno spedito ; e pure Liprando era Vescovo di Tricarico nell'anno 1097. , come apparisce dalla Bolla di Arnaldo Arcivescovo dell'Acerenza , che noi registrarono nella prima delle nostre Note . Registra ancora il Vescovo Roberto nell'anno 1179. , perchè lo ritrovò sottoscritto negli Arti del Concilio Lateranese sotto Alessandro III. in quell'anno celebrato ; e pure Roberto era Vescovo di Tricarico nell'anno 1161. , perchè in quell'anno ricorse al Re Guglielmo I. contra i Regali Ministri della Basilicata , che perturbavano li privilegi della sua Chiesa ; e nell' anno 1162. avanti il Vescovo di Marsico Delegato Apostolico proseguì la lite contra gli Abbati di Venosa , di Banzi , e di Montescaglioso , come sopra si è veduto . Registrò intanto per la Chiesa di Siponto Guglielmo nell'anno 1140. , perchè non rincontrò monumento più antico , nel quale di lui si facesse menzione ; se avesse avuto notizia di questo privilegio di Guglielmo gran Giustiziere del Re Ruggieri , nel quale si dice , che quella Sentenza fu fatta col consiglio di Guglielmo Arcivescovo di Siponto , avrebbe registrato quest' Arcivescovo nell'anno 1135.

Passiamo all' altra Critica sopra il privilegio di Guglielmo I. Re di Sicilia inserito nel Diploma di Filippo di Gus-

Guffone Giustiziere della Basilicata . Dice egli , ch' essendo morto il Re Ruggieri l'anno 1149. , o 1154. , ed essendo succeduto al Regno Guglielmo suo figlio , questo nell'anno 1162. non poteva segnare ne' suoi Privilegj l'anno XI. del suo Regno ; e perciò ne siegue , che Apocrifo deve stimarsi il detto Privilegio , che porta questa Data .

Egli però non ha ben considerato questo Privilegio , perchè dal suo tenore apparisce essere stato spedito l'anno 1161. anno X. del suo Regno , quantunque da Filippo di Guffone fosse stato eseguito , e posto in osservanza nell'anno seguente . Ma questo fallo , dirà egli , poco importa , perchè corre la stessa difficoltà per l'anno X. Certamente sopra di essa non avrebbe fatto tanto appoggio , se della vita del detto Re Guglielmo fosse stato bene informato . Vero è , che il Re Ruggieri morì l'anno 1154. giusta la Cronica dell'Anonimo Cassinese : *Anno 1154. obiit Rex Rogerius mense Februarii die ultimo* , che da Camillo Pellegrino nelle sue Castigazioni si stima in questo fatto fedelissima ; ma è ancora verissimo , che il Re Ruggieri prima di morire fe' coronare Re di Sicilia Guglielmo unico allora suo figlio , come attesta Falcando nel principio della sua Storia di Sicilia , il quale dopo aver riferito la morte del detto Re Ruggieri , immediatamente soggiunge : *Cui successit Guillelmus ejus filius , quem adhuc vivens Regem fecerat* . E quantunque questo Storico non palesi quanto tempo prima della morte del Padre fosse stato Guglielmo coronato Re ; spiega ciò chiaramente Romualdo Salernitano Istorico contemporaneo nella sua Cronica , nella quale secondo la testimonianza di Camillo Pellegrino nel luogo poc'anzi citato , scrive , che fu coronato due anni , e dieci mesi prima della morte del Padre : *Defuncto Rogerio Guillelmus filius ejus , qui cum Patre duobus annis , & mensibus decem regnaverat , illi in Regni*
ad-

administrationem successit. Adunque il Re Guglielmo cominciò a regnare l'anno 1151., come pria di noi notò nel medesimo luogo il mentovato Pellegrino : *Guglielmus itaque Rex coronatus in anno 1151. mense Maji*. Or faccia il conto il Critico nostro Avversario degli anni scorsi dal 1151. fino al 1161., che troverà esserne scorsi dieci ; e perciò non potrà impugnare per falso il Privilegio del detto Re Guglielmo , perchè spedito l'anno 1161., porta segnato in esso l'anno X. del suo Regno. Ed eccoci spediti dalle famose , e decantate critiche , che fanno i nostri Avversarj , delle quali si dovevano in verità arrossire di proporle , almeno per non ispacciarsi più avveduti de' Ministri del Re Carlo II. d'Angiò , e di tanti altri Rè di Napoli successori , i quali ebbero per veri , ed autentici i detti Privilegj , e perciò furono da loro in ampia forma confermati .

Poco onore però ne han riportato , perocchè con alcune di esse han palesato la scarsa fatica , che han fatto su la Storia del nostro Regno , e che han creduto d'aver letto tutti gli Antichi Storici , che trattano i fatti de' nostri Principi Normanni , coll'aver rivoltato poche carte di Giannone . In altre per le male interpretazioni , che han dato ad alcune parole de' nostri privilegj , han palesato la loro pregiudicata fantasia ; e con altre finalmente si han fatto conoscere non informati di quella massima legale , o han finto non saperla , rapportata dal Cardinal de Luca *de Judic. disc. 26. num. 20.* , che non si devono presumere mai finite quelle cose , che non apportano notabile utilità al preteso Autore di esse : *Reflektendum est ad verisimilitudinem , vel inverisimilitudinem resultantem a rei brevitate , atque ab interesse , vel utilitate ex inde obveniente Auctori , vel Machinatori praesupposita falsitatis , quae absque notabili utilitate , & interesse praesumenda non est , cum id impossibile sit* . Or ci dicano in cortesia questi Critici Avvocati ,

M

che

che utilità apporta alla nostra Chiesa , che ne' suoi Privilegj si dica essere stati conceduti dal Conte Roberto col consenso di Amelina sua moglie ? Che Guglielmo comparisse nel Titolo del suo Diploma Duca di Napoli, e Principe di Capua ? bastava , che comparisse gran Giustiziere del Re Ruggieri . Che la sentenza di questo Ministro fosse stata approvata da Guglielmo , e questo fosse stato Arcivescovo di Siponto ? Se dunque niun vantaggio , come ogn'uno conosce , per questo solo riflesso dovean far giudizio , che queste cose non si devono presumere finte , e perciò non doveano esagerarle nelle loro Note per basi fondamentali , e pruove chiarissime della falsità de' Privilegj della nostra Chiesa . Conchiudiamo in tanto questo §. colle parole di S. Agostino contro Giuliano *lib. 3. cap. 3. Mira sunt , quae dicitis , nova sunt , quae dicitis , falsa sunt , quae dicitis : mira stupemus , nova cavemus , falsa convincimus .*

S. VI.

Che i Privilegj Originali de' Principi Normanni sieno stati nell' Archivio della Cattedrale di Tricarico fino all'anno 1680. , e sia cessato l' obbligo di presentarsi un' altra volta nel Processo .

DOpo aver rigettate ne' §§. precedenti le Critiche de' gli Avversarj sopra i Privilegj della nostra Chiesa , passiamo ad esaminare , se sia vero , che gli originali di questi Privilegj non mai siano stati esibiti dalli Vescovi di Tricarico , benchè più volte siano stati richiesti da' Regali Ministri , siccome francamente asserisce l'Anonimo nel punto III. della sua Scrittura , dove scrive in questa forma : *Apocrife devono riputarsi le prime due Cartule dell'anni 1068. , e 1070. , non già Privilegj , poichè di questi non vi è stato , nè vi è vestigio d'originali , con tutto , che dal Tribunale della Regia Camera l'esibizione ne fusse stata ordinata ; ma tali originali Privilegj , non vi sono stati , ne esser vi possono , a qual' oggetto non sono stati esibiti : E più sotto : ma senza dubbio cartole Apocrife devono presumere , poichè avendo l'Imperator Federico nell'anno 1222. con sua Imperial Costituzione ordinato , che tutti coloro possedessero diritti Regali , avessero avuto esibire i loro Privilegj , per ottenerne la confermazione , altrimenti di quelli non se ne dovesse per l'avvenire tener ragione , siccome si legge*
M 2 nella

nella Costituzione del Regno : Ea quæ ad decus , la Chiesa di Tricarico , non esibì gli pretesi Privilegj , perchè non l'aveva , che però di quelli non se ne puol tenere nessuna ragione .

E principiando da quest'ultima contumacia , che nell'ordine de' tempi sarebbe stata la prima , per farci ricredere l'Anonimo , che il Vescovo di Tricarico nell'anno 1222. non presentò nella Real Cancellaria dell'Imperator Federico II. i suoi Privilegj , *perchè non l'avea* , dovea giustificarlo con qualche monumento , se non vorrà darci a sentire , che lo sa , perchè esercitava allora l'ufficio di gran Cancelliere . De' Registri del mentovato Imperadore , altro non si trova , se non quello dell'anno 1239. mentovato dal P. Carlo Borello *vind. Neapol. nobil. pag. 182. ;* adunque se in questa negativa vuol meritare credenza , deve almeno cacciar fuori li registri degli anni precedenti , e far vedere , che fra i Baroni , i quali in esecuzione della mentovata Costituzione *Ea quæ ad speciale decus* presentarono i loro Privilegj , non si trovi annoverato il Vescovo di Tricarico .

Ne' §§. susseguenti si farà manifesto , che i Privilegj della nostra Chiesa , e prima , e dopo di Federico II. sempre furono in osservanza : perocchè i Vescovi di Tricarico , nel tempo de' Rè Angioini continuarono il Dominio , e la Giurisdizione di Montemurro , ed Armento ; ed i Cittadini di queste Terre sempre furono riconosciuti per Vassalli della Chiesa , e del Vescovo di Tricarico . Adunque se l'Anonimo vorrà ostinarsi nel dire , che questi Privilegj non furono presentati nella Real Cancellaria del mentovato Imperadore , dovrà confessare una delle due cose : o che la detta Costituzione non comprende le Reali concessioni , già fatte prima di essa , come vogliono Anna *alleg. 52. num. 11. ,* e Scipione Gargano *alleg. 25. num. 42. ;* o che non comprende le
con-

concessioni fatte alle Chiese, giusta la decisione del Presidente de Franchis 116.num.11., *Concessio est facta Ecclesie*, sono sue parole, *quo casu etiam limitatur dicta Constitutio: Ea quae ad decus, ita Afficit. in loco predicto: fallit nisi fiat Ecclesie.*

Ma non già potrà sostenere l'impegno, che non furono i detti Privilegi presentati dal Vescovo di Tricarico a Federico II., *perchè non l'avea*: mentre egli stesso nel medesimo Punto III. in sostanza confessa, che nell'anno 1306. furono dal Vescovo di quel tempo presentati al Re Carlo II. d'Angiò, per ottenerne la conferma: *Egli è par vero, sono sue parole, che nell'anno 1306. tempo in cui regnava il Serenissimo Carlo II. detto l'Illustre, esposè il Vescovo di Tricarico al detto Serenissimo Re, che teneva l'espressate cartole, ne domandò la conferma. Ma il detto Serenissimo Re niente l'accordò, poichè disse, che tali cartole, benchè alla prima faccia apparissero esser tali, quali si asserivano, che però l'approvava, purchè potessero sostenersi, fossero in viridi observantia, e che restassero salve le ragioni della sua Curia.* Grande industria usò l'Anonimo in questo raziocinio, perocchè con tanti raggiri, quante sono le sue parole, tentò di ammettere per vero il Privilegio di Carlo II. d'Angiò, e disbrigarfi da quel laberinto, nel quale vedeva intrigrati gli altri Avvocati del suo Clientolo, i quali dopo aver detto, che i Privilegi della nostra Chiesa sono sogni de' Vescovi di Tricarico, usciti in campo attorno l'anno 1562.; poi dissero, che furono confermati dal Re Carlo II. d'Angiò nell'anno 1306., come nel §. primo si è veduto.

Ma fu una industria non men ridicola, che vana. Primieramente, perchè il detto Re Carlo II. con quelle parole: *In prima sui figura*, che si leggono nel fine del suo Diploma, non volle significare la prima faccia de' nostri Privilegi, come egli interpreta; ma che questi non
era-

erano in parte alcuna cassati, o viziati, giusta la frase di Giustiniano nella *l. fin. Cod. de edict. div. Adrian. tollen.*, nella quale si prescrive come debba essere il Testamento, per aver pronta l' esecuzione: *Sed quod prima figura sine omni vituperatione appareat*. Di poi come possiamo persuaderci, che il Vescovo Riccardo presentò al Re Carlo II. d'Angiò Cartole, se il Re nel suo Diploma attesta, che furono Privilegj originali: *Ex cartis eorundem concedentium sigillis*. Ci dica in cortesia, quelle cartole, che il Vescovo Riccardo presentò, furono riconosciute dal Re Carlo II. per cartole vere, dubbie, o apocrife? Se vere, *non curamus de verbibus, sed de sensis*, dicea colui appo Cardoso nel proemio della sua Filosofia libera. Se dubbie, perchè disse, che i loro suggelli erano certi? perchè di questo suo dubbio non fè veruna menzione? Se apocrife, come potea il Re approvarle: come potea darli il caso, che avessero avuto sussistenza. Con maggior vergogna intanto egli si è imbrogliato nel medesimo laberinto: perocchè dopo aver detto, che il Vescovo di Tricarico nell'anno 1222. non presentò a Federico II. i suoi Privilegj, *perchè non l'avea*, poi confessa, o è costretto a confessare, che gli presentò a Carlo II. d'Angiò nell'anno 1306.

Abbiam dunque per confessione de' nostri Avversarij, che nel detto anno 1306. i privilegj originali de' Principi Normanni erano in potere del Vescovo di Tricarico. Stavano ancora nell'Archivio della nostra Cattedrale nell'anno 1567., quando dal Principe di Stigliano fu intentata la lite contro Monsignor Capriolo nostro predecessore. Perocchè questo Prelato si esibì di presentarli in Regia Camera, come chiaramente apparisce dal foglio de' suoi articoli, che si conserva nell'Archivio Vescovile di Montemurro, uniformi, come crediamo, a quelli del processo, il primo de' quali, che noi registreremo colle proprie parole, come faremo per l'altri, è del

te-

tenor seguente . *I. Ponitur , & probare intenditur , come dette Terre sono del Vescovato di Tricarico, ed in conseguenza di esso Reverendissimo Vescovo, atteso che nell'anno 1068. 6. indit. tenendo , possedendo , e dominando come vero Signore , e Padrone le predette Terre di Montemurro , ed Armento in dimanio il quondam Illustrissimo Roberto Conte di Montescaglioso , e Signore della Città di Tricarico , avendo edificato nuovamente la Ecclesia di Santa Maria Lettorile in detta sua Città , alla quale vi era Vescovo Arnaldo , mosso da divino , e pietoso amore , per dote di detta Ecclesia donò le predette Terre di Montemurro , ed Armento designate juxta loro confine con pleno dominio , & jurisdictione alla detta Chiesa , & Arnaldo Vescovo a quel tempo di essa , ad quod verificandum producitur , & presentatur Instrumentum donationis predicta annotato tempore celebratum in ampla & probabili forma , ut decet .* E nell' articolo 3. dove pone , e vuol provare , che questa donazione fu confermata dal Conte Roberto nell'anno 1070. conchiude così : *come apparisce per lo Strumento , e Privilegio di detta confirmazione fatta dal medesimo Conte Roberto a detto Vescovo Arnaldo nell'anno 1070. ottava indizione , quale si produce in forma probante roborata cum subscriptione , & sigillo pendente .* E la stessa esibizione fa negli articoli quarto , e quinto per li Privilegj de' Rè di Sicilia Ruggieri , e Guglielmo I. , ficcome negli articoli susseguenti per tutti gli altri Privilegj , le copie de' quali si trovano registrate nel Processo di questa causa vol. 1.

Che nell'anno 1588. tutti questi originali stassero nell'Archivio della Cattedrale di Tricarico , apparisce dal suo Inventario fatto in quell'anno a' 24. febbrajo da Monsignor Santonio in tempo , che visitava la Cattedrale , registrato negli atti della sua Visita . Perocchè in esso interpellatamente si legge : *Sententia super Privilegiis Ecclesie Tricaricensis de anno 1162. , quello era il Privile-*

egio di Filippo di Guffone Giustiziere del Re Guglielmo I. . *Donatio Casalis Armenti facta Ecclesie Tricaricen à Comite Roberto . Prima sententia de quinque casibus reservatis de Montemurro, & Armento de anno 1135.*, questo era il Privilegio di Guglielmo gran Giustiziere del Re Ruggieri. *Donatio Terra Montismurri facta à Roberto Comite Montiscavofo de anno 1068. Instrumentum multorum Privilegiorum Ecclesie Tricaricen factum, à Roberto Comite Montiscavofo de anno 1070.*

Erano ancora in potere del Vescovo nell'anno 1590., perchè in quell' anno gli originali di detti Privilegj furono presentati in Regia Camera al Presidente Coppola dal Procurator di Monsignor Santonio successore immediato di Monsignor Capriolo : furono collazionati , citato , ed udito il Procuratore del Principe di Stigliano , e furono ammesse le copie colla clausola di presentarsi altra volta gli originali *tempore expeditionis cause* , come apparisce da' decreti del detto Ministro 20 L. 1. fol. 911. e 912. Stavano ancora nell'Archivio della Cattedrale di Tricarico nell'anno 1659., perchè Ughelli , che in quell' anno diede alle stampe il settimo tomo della sua Italia Sagra , in trattando *de Episc. Tricaricen* registra i due primi Privilegj di Roberto Conte di Montescagliofo, co' quali furono concesse alla nostra Chiesa le Terre di Montemurro , ed Armento ; ed attesta che le copie di questi Privilegj , estratti dagli originali esistenti nell'Archivio della Cattedrale , gli furono trasmesse da Pier Luigi Carafa , allora Vescovo di Tricarico : *Donationum tenor ab his exemplaribus talis est , quas nobis scribentibus transmisit Petrus Aloysius Carafa dignissimus Episcopus ex Tabulario ejusdem Ecclesie .* E si comprova dalla fede del Notajo , che si legge sotto il primo Privilegio , che Ughelli registra : *Fidens facio Ego Notarius Octavius Severinus de Neapoli , presentem copiam extractam à suo proprio originali in pergamento scripto ,*

non

non vitiatò , non cancellato , neque aliqua parte suspecto mihi productò ad faciendum presentem copiam , Et deinde una cum presentibus eidem restituito , collatione cum dicto originali semper salva , Et in fidem hic me suscripsi , Et signavi requisitus ; onde non si può dire , come alcuni conghietturano , che gli originali di questi Privilegj , e degli altri , si dispersero , perchè forse restarono in mani degli Avvocati di Monsignor Santonio .

Da questa estratta , e dalle prime parole dell' Inventario di Monsignor Santonio , che registreremo nel fine di questa scrittura , dalle quali apparisce , che i Nostri Privilegj erano scritti in carta pecora , resta soddisfatta la curiosità de' nostri primi Avversarj , i quali vogliono da noi sapere in quale carta i detti Privilegj erano scritti , e se in Papiro Egizio , che si usava a tempo de' Normanni . Veramente riescono sempre graziosi , quando si odono parlare . Dicono , che i nostri Privilegj sian falsi , e che furono finiti nell' anno 1562. , poi vogliono sapere s'erano scritti in Papiro Egizio , che si usava a tempo de' Normanni . Ma donde appreso hanno , che nel tempo de' Normanni si usava nel Nostro Regno il Papiro Egizio ? Il Mabillon , che allegano a lor favore *de re diplomat. lib. 1. cap. 8. pag. 38.* , dice , che un secolo prima di portarsi nel nostro Regno i Normanni , il Papiro Egizio era raro nell' Europa : cui rapportandosi Calmet nella dissertazione *de Mat. , Et for. veter. lib. 1. 1. pag. 40.* scrisse : *Papiri Egyptii usus usque ad decimum seculum , (i Normanni vennero nel Nostro Regno nel secolo XI.) rarus tamen in Europa mansit .* Nell' Archivio della Nostra Cattedrale abbiamo la Bolla di Godano Arcivescovo della Accrenza , spedita l' anno 1060. , otto anni perciò prima de' Nostri Privilegj , ed è scritta in carta pergamena . Abbiamo ancora in questa carta un' altra scrittura Greca , spedita nell' anno del Mondo 6510. , cioè 1002. della

Era volgare , giacchè i Greci di Sicilia , come quelli delle nostre Provincie , erano di sentimento , che Cristo Signor Nostro fosse nato nell' anno del Mondo , non 5509. , come vuole il mentovato P. Mabillon *lib. 2. cap. 23. num. 12.* , ma 5508. , come dimostrano Rocco Pirro nella notizia della Chiesa di Palermo all' anno 1144. , ed Inveges nell' apparato de' suoi Annali *t. 2.* , co' quali concorda il moderno Garuso nella Cronica Cantabrigen all' anno 827. nel margine. La qual carta è così antica nel Mondo , che come disse Sarnelli *t. 4. lit. 1. n. 3.* , di essa si servì Moisè , quando scrisse il Pentateuco ; e soggiunge , che dall' antichità di questa Carta risultò l' antico Greco Proverbio : *Diptera antiquior* . Onde dall' officio forse , che aveano le seconde dignità Greche di custodire i Privilegj , e le altre scritture delle Chiese furono chiamati Dipterei , delli quali in Reggio di Calabria , ed in altri luoghi convicini , anticamente de' Greci , ancora il nome si conserva .

Stimiamo ancora verisimile , che i mentovati Privilegj originali stassero nel medesimo Archivio nell' anno 1680. , o almeno , che in quel tempo non si era scoperta la loro mancanza : giacchè a Monsignor Toralto , contro del quale in quell' anno fu ripigliata la lite , non fu fatta dagli Avvocati Avversarj la richiesta di presentare un' altra volta gli originali , siccome si scorge dal Processo nel quale questa istanza non si vede .

Se poi parliamo de' tempi susseguenti , ne' quali fu proseguita la lite contro Monsignor Leopardi , allora è vero , che non furono esibiti gli originali , perchè erano stati sottratti , non si sa quando , e come , dal detto Archivio della Nostra Cattedrale ; e con essi ancora altri due Privilegj , co' quali il medesimo Conte Roberto donò nello stesso anno 1668. alla Chiesa di Tricarico la difesa di Cognato , e nell' anno 1655. alcuni Territorj alla Chiesa di S. Maria del Refugio , come apparisce dall'

dall' Inventario di Monsignor Santonio , per togliersi affatto ogni monumento di questo Conte , e del Dominio della Chiesa di Tricarico sopra le Terre di Montemurro , ed Armento . Così le cause si disendono !

Questa fu dunque la cagione perchè nell' anno 1700. dal mentovato Monsignor Leopardi non furono esibiti gli originali di detti Privilegj ; non perchè si vergognassero i Vescovi di Tricarico di presentarli , per non essere scoperta la loro falsità , come dicono gli Avversarj ; parole delle quali si doveano essi vergognare di metterle alle stampe . Perchè non si vergognò di presentarli a Carlo II. d' Angiò il Vescovo Riccardo ? Perchè da questo Re , che gli confermò in ampia forma , e da suoi Ministri non fù scoperta la loro falsità ? ma non per ciò fu astretto a presentarli , quantunque gli Avvocati Avversarj ne avessero fatto vive , e replicate istanze , sotto pretesto di volerli convincere per falsi . Perocchè *Jussu Misericordiosissimi Dei , qui dissipat consilia hominum , non ex suo procedentia* , parole di Lupo Protospata all' anno 1085. , fu rinvenuto nell' Archivio della Zecca il mentovato Privilegio di Carlo II. d' Angiò , e vedendosi , che in esso di parola in parola stavano registrati tutti e cinque i Privilegj conceduti alla nostra Chiesa da Principi Normanni , uniformi alle Copie esistenti negli atti del Processo , restarono i Ministri della Regia Camera persuasi della loro esistenza , e che non vi era bisogno di presentarsi un' altra volta gli originali .

Nè in ciò fù usato al mentovato Leopardi atto alcuno di clemenza , o di equità , ma una pura , ed esatta giustizia . Perocchè le copie di questi Privilegj furono presentate negli atti del Processo dal Procuratore di Monsignor Santonio colla precedente citazione della Parte avversaria a vederne fare la collazione con gli originali ;

provano perciò pienamente l' esistenza degli originali , e tutto ciò , che in essi si contiene , giusta l' insegnamento di Afflitto *decis. 382. num. 6. , Pereja de Instrum. edit. t. 1. resol. 3. num. 135.* E quantunque fosse restato l' obbligo al mentovato Monsignor Santonio , ed a suoi successori di presentare gli originali un' altra volta , *tempore expeditionis Causa* , a tenore del Decreto del Presidente Coppola ; quest' obbligo però dopo essere stati sottratti gli originali dall' Archivio della nostra Cattedrale . (disgrazia quasi comune a tutti i Prelati secolari del Nostro Regno , che possiedono feudi) in Monsignor Leopardi più oltre non poteva estendersi , se non che a dover giurare , che gli originali si erano perduti , a tenore della legge *cum quidam ff. de fide Instrum. Trentacinque var. lib. 2. de fide Instrum. resol. 9. num. 6.* Ed ambidue questi obblighi affatto restarono estinti ; quando il mentovato Monsignor Leopardi fece presentare negli atti del Processo il suddetto Privilegio di Carlo II. d' Angiò , dal quale , come si è detto , apparisce , che nell' anno 1306. da questo Re tutti e cinque i Privilegi de' Principi Normanni alla nostra Chiesa conceduti furono in ampia , e specifica forma , e coll' intero tenore di essi , confermati . Questo Privilegio sta in luogo degli originali , e perciò dissobbliga e di presentarli un' altra volta , e di dover giurare di essersi perduti , giusta il comune sentimento de' DD. rapportato dalla Ruota Romana *p. 2. diver. decis. 36. num. 1. Communis est DD. conclusio , standum esse Privilegio , confirmatorio , quotiescumque in Privilegio confirmatorio substantia Privilegii confirmati plene narratur :* colla quale concorda la medesima Ruota *p. 7. Rec. decis. 226. n. 20.* dove dice : *Tum quia confirmatio in qua Papa narrat tenorem actus confirmati , quotiescumque in confirmante substantia confirmati plene narratur , probat actum confirmatum , absque eo quod exhibeatur actus*
con-

confirmatus, sive confirmatio sit facta motu proprio, sive ad partis instantiam, quia semper praesumitur Princeps informatus, juxta consilium Bellameræ 35. n. 7.. La stessa cosa ripete nel n. 22. est enim regulare, quod confirmatio ex certa scientia, qualis est ista, ubi fuit expressa substantia probat absque eo quod doceatur de confirmato.

Quindi si scorge, quanto fuori di ragione l'Avvocato de' Signori Ruggieri pretese, che per dirsi in forma specifica questa Conferma di Carlo II. d' Angiò, e perciò idonea a provare l' esistenza de' nostri Privilegj, dovea precedere la cognizione della causa, allegando fra gli altri DD. il Cardinal de Luca *de Regul. disc. 2. num. 9.* Perocchè la sentenza comune è, che per dirsi una Conferma in forma specifica, basta, che in essa sia inserito il tenore della cosa confermata, come cenna la Ruota Romana nella decisione poc' anzi riferita, e magistralmente *Cor. Coccino decis. 1573. dal n. 16. fino al 21.*, colle quali in più luoghi si uniforma il Cardinal de Luca, specialmente *de Judic. disc. 35. n. 63.*, e *de Regul. disc. 2. n. 8.* Nè altro qui soggiunse nel n. 9. allegato dal mentovato Avvocato, se non che potersi dire in forma specifica quella conferma, che si fa dal Papa colla precedente consulta di qualche Congregazione. Gli altri DD. discorrono delle conferme in affari di Giustizia, e che riguardano il pregiudizio del terzo, non delle conferme in materia di pura grazia: perocchè siccome senza cognizione di causa può il Principe concedere una grazia, che riguarda il suo solo pregiudizio *l. 5. C. de divers. rescript.*; così può questa grazia confermarli dal Principe successore. Ma quando per confermarli validamente dal Re Carlo II. la Donazione fatta alla nostra Chiesa dal Conte Roberto, questa condizione fosse stata necessaria, già era preceduta; e maggior cognizione di causa certamente usar-

usarsi non potea, di quella fu usata da Guglielmo Gran Giustiziere del Re Ruggieri, e di Filippo di Gussone Gran Giustiziere di Guglielmo I., come apparisce dalle loro Sentenze, registrate nel §. I. Fu intanto soprabbandante cautela del Re mentovato Carlo II. quella clausola, che volle apposta nel suo Diploma: *Quatenus tamen Privilegia ipsa in eorum substantia debita firmitate subsistant*, la quale giusta l'interpretazione dell'Anonimo, corrisponde a quell'altre solite apporsi in simili conferme gratiose: *quatenus sint in viridi observantia: quatenus sint in usu.*

In quanti modi si sono ingegnati di oscurare questo Privilegio, quasi abbia forza l'Intelletto Umano di potere opprimere la verità. Il Re in esso attesta, che il Vescovo Riccardo gli presentò li Privilegj originali de' Principi Normanni; ed essi dicono, che gli presentò Cartole. Il Re si dichiara, che intende con fermarli in forma specifica: *confirmamus de certa nostra scientia, Et gratia speciali*, ed essi dicono, che li confermò in forma comune. Ma diano pure a questa Conferma il titolo, che loro piace, non potran giammai pretendere, che fosse una conferma, nella quale solamente si fa menzione della cosa confermata; mentre in essa furono di parola in parola inseriti tutti e cinque i nostri Privilegj de' Principi Normanni. Or tanto a noi basta per provarsi l'esistenza di essi, e di esser disobbbligati a presentare un'altra volta gli originali, come poc' anzi con più decisioni Rotali abbiamo dimostrato; e maggiormente dimostreremo nel §. seguente, quando allegaremo questo stesso Privilegio in compruova dell'esistenza de' Privilegj della nostra Chiesa.

§. VII.

Si comprova , che i Privilegj de' Principi Normanni conceduti alla Chiesa di Tricarico per le Terre di Montemurro, ed Armento siano veri , ed incontrastabili : e che dall' anno 1068. fino a tutto il tempo de' Rè Angioini siano stati in osservanza.

CRedettero gli Autori del sacrilego , ed esecrando furto mentovato nel §. precedente , coll' aver dato alle fiamme , o in altro modo strapazzato que' venerandi Diplomi de' Principi Normanni , aver fatto un gran colpo , per intrudersi nel preteso Dominio , ed escluderne il vero Padrone . E pure restarono vuoti i loro pravi desiderj ; perocchè , quantunque coloro , che ebbero questa scelerata incombenza , col pretesto forse di rinvenire nel nostro Archivio qualche altra antica scrittura , avessero avuto tutto il comodo di leggere , e pigliarsi detti Privilegj , e tanti altri Diplomi , che favorivano la causa del Vescovo , delli quali fa menzione Monsignor Santonio nel suo Inventario ; pure ne lasciarono alcuni , che bastano per far andare in fumo tutte le pretese del Signor Duca Andrea , e le esstraordinarie fatiche de' suoi Avvocati : *Sed hac est potentia veritatis* disse Cicerone , *ut nulla hominum arte, & industria subverti possit.*

La

La cagione perchè queste altre scritte non furono sottratte, sarà stata a nostro credere, o perchè alcune sfuggirono da loro occhi, come sarà stata la *Dichiarazione* di Antonio Sanseverino in una picciola carta pecora: o perchè non furono lette, per mancanza del Titolo; o per ragione del Titolo furono giudicate affatto estranee dalla presente causa. Ed indi sarà ancora derivata la cagione, perchè delle scritte, che novamente produrremo, altre non furono allegate da Monsignor Capriolo: altre benchè da lui articolate, non furono presentate nel processo dalli Vescovi successori Santonio, Toralto, e Liopardi nelle loro rispettive liti col Principe di Stigliano, e co' Signori di Ruggiero. Chi avrebbe creduto, che giovasse la Bolla di Niccolò V., sopra la quale sta scritto: *Excómmunicatio lata per Nicolaum V. contra magnum Justitiarium Anno Domini 1457.*, (si deve correggere 1451.) e pur giova affai, come appresso vedremo. O che giovassero quelle due Pergamene, sopra le quali sta notato in una: *Transumptum Plateæ Montismurri*, e nell'altra *Platea Montismurri*: e pure in esse si contiene quell'Istrumento di concordia tra il Vescovo Palmieri, e l'Università di Montemurro, stipulato nell'anno 1273., ed articolato da Monsignor Capriolo nella causa col Principe di Stigliano nell'artic. 6., ma da' suoi successori per l'improprietà del titolo non rinvenuto, (quantunque sufficientemente indicato colla parola *l'implateò*) e perciò nel Processo non presentato: come conghietturamo dalle scritte di Vincenzo Gargano Avvocato di Monsignor Toralto, e di Susanna Avvocato anonimo di Monsignor Leopardi, nelle quali di questo Istrumento di concordia tanto opportuno alla nostra causa, non si fa menzione. Or da queste scritte, che i Ladri lasciarono nel nostro Archivio, e da altri incontrastabili monumenti, pienamente si comprova l'esistenza de' nostri Privilegj.

I tre

I tre Privilegj del Conte Roberto spediti negli anni 1068., e 1070. restano autorizzati dalla Bolla di Callisto II. spedita nell'anno 1123., il di cui originale transunto si conserva nell'Archivio della nostra Cattedrale, ed intiero si registrerà nella fine di questa scrittura. Perocchè nel registrarfi in essa tra i Luoghi della Diocesi di Tricarico, Armento, e Montemurro, immediatamente si dice: *In dominio; Et jure Ecclesie*. Queste parole, che non si vedono ingiunte negli altri Luoghi della Diocesi, chiaramente danno a sentire, che in quel tempo la Chiesa di Tricarico era padrona nel temporale di Armento, e Montemurro; e perciò comprovano la verità de' Privilegj conceduti da Roberto Conte di Montescaglioso: perocchè ad altro Titolo non si poteva, nè può oggi questo dominio riferire.

I due Privilegj de' Rè di Sicilia Ruggieri, e Guglielmo I., si comprovano colla Bolla di Papa Lucio III. spedita nell'anno 1183., il di cui originale si conserva nel mentovato nostro Archivio, e parimente intiero si registrerà nella fine di questa scrittura. Perocchè in essa dopo essersi confermata la Diocesi di Tricarico, in conformità della Bolla di Callisto II, immediatamente si soggiunge: *Sanè libertates, Et immunitates ab Illustribus Sicilia Regibus Ecclesie ipsi tollatas, Et scriptis eorum authenticis confirmatas, ratas habentes auctoritate Apostolica confirmamus*. Ecco come fa menzione del Privilegio del Re Ruggieri conceduto nell'anno 1135., e del Privilegio di Guglielmo I. nell'anno 1162. Disse questo Pontefice: *libertates* riferendosi agli rescritti di questi Rè, ed alle sentenze de' loro Giustizieri Guglielmo, e Filippo di Guffone, per le quali i Vescovi di Tricarico, e li di loro vassalli di Montemurro, ed Armento furono dichiarati liberi, ed esenti à *fodro*, (servitù spiegate da Macri *V. Fodrum*) *exercitu, seu cavalcata*. Disse: *Immunitates*, riferendosi agli stessi rescritti, ed alle stesse

stesse Sentenze, colle quali i detti Vescovi, ed i suoi vassalli furon dichiarati esenti, ed immuni *a collectis & tallis*. Soggiunse: *& scriptis eorum authenticis confirmatas*, per dare a sentire, che gli eran stati presentati gli originali di questi Regali Privilegj.

Tutti e cinque questi Privilegj de' Principi Normanni restano autenticati dal Privilegio di Carlo II. d'Angiò, spedito nell'anno 1306., nel quale il Re attesta, che questi Privilegj gli furono presentati dal Vescovo di Tricarico di quel tempo: *Sanè venerabilis in Christo Pater B. (R. Riccardo) Tricaricensis Ecclesie Episcopus, Consiliarius, & familiaris noster dilectus Majestatis nostra presentiam adiens, & quedam Privilegia Catholicorum Ducum, & Principum Regni Sicilia indulta sua Tricaricensi Ecclesie de Castris Armenti, & Montismarri sitis in Justitiariatu Basilicatae, in Curia Nostra presentans, supplicavit humiliter, ut privilegia ipsa, quorum tenores describuntur inferius, pro predicta sua Tricaricensi Ecclesie auctoritate perpetua confirmare de benignitate Regia dignaremur.* E dopo averne registrato l'intero tenore, soggiunse, che questi Privilegj furono riconosciuti per veri dalli loro suggelli, e non erano in parte alcuna viziati: *Omnia, & singula, quae ipse Episcopus tenet, & possidet, & quasi possidet, & vigore dictorum Privilegiorum, quae in prima sui figura* (di queste stesse parole si servì l'Autore del Transunto della mentovata Bolla di Callisto II., per esprimere, che non era in parte alcuna cassata, o viziata) *sub praefatis sigillis certis eorundem concedentium Privilegiorum formam continere videntur, quatenus tamen privilegia ipsa in eorum substantia debita firmitate subsistant, eidem Episcopo, pro se, & successoribus suis propensè scripto seriem confirmamus, de certa nostra scientia, & gratia speciali, juribus aliis Curia nostra, & cujuslibet alterius semper salvis.* Chi dopo aver letto questo Diploma

po-

potrà ragionevolmente dubitare dell'esistenza de' nostri Privilegj? Se un privilegio perduto si prova con testimonj, quando questi depongono di aver veduto l'originale, averlo letto, ne riferiscano il tenore, e che sia senza vizio, come per lo *cap. cum olim de Privileg.*, e la Glosa *in cap. inter quatuor V. per argumenta de Cler. per. reg.* risolvono comunemente i DD., specialmente Natta *conf. 609. num. 24.* Surdo *conf. 144. num. 16.* de Marinis *resol. lib. 1. cap. 197.*, e a Rivertera *decis. 166.* Reinsestuel *in jus Canon. t. 2. p. 313. num. 335.*, dovrà meritare minor fede il Principe supremo, che con pubblica, e solenne scrittura farà una simile assertiva? E questa è l'altra convincente ragione, perchè cessa l'obbligo di presentarsi il Privilegio originale, quando si presenta la sua legittima conferma, nella quale intieramente il tenore di esso sta inserito, come abbiamo conchiuso nella fine del §. precedente.

Nè appongono i nostri Avversarj, che Carlo II. d'Angiò confermò solamente in forma comune i cinque Privilegj de' Principi Normanni; perocchè oltre d'aver palesato nel §. precedente quanto sia irragionevole questa pretensione, noi in questo luogo non facciamo uso del suo Privilegio per legittimare il dominio, e le giurisdizioni del Vescovo di Tricarico in Montemurro, ed Armento; ma per comprovare, che tutti cinque i detti Privilegj sian veri. E se soggiungono, che il mentovato Re con quella clausola: *Quatenus tamen Privilegia ipsa in eorum substantia debita firmitate subsistant*, abbia voluto significare, che questi Privilegj erano sospetti di falsità, quasi che sia lo stesso, che aver detto: *Quatenus Privilegia ipsa in eorum substantia sint vera*; questa spiegazione nella scuola sarebbe stata meritevole di dure sferzate: come che direttamente contraria al proprio senso gramaticale. Il vero senso di esse, come giustamente l'Anonimo interpretò, corrisponde a quella

solite clausole: *Quatenus sint in viridi observantia: quatenus sint in usu*. Quando mai si è inteso, che Principi supremi abbiano confermato, anche in forma comune Privilegj, che giudicavano di dubbia fede, e sospetti di falsità? E se il Re Carlo II. avea questo sospetto, perchè dire, che dalli suggelli certi apparivano que' Privilegj essere stati conceduti da' que' Principi, alli quali si attribuivano, e ne portavano il nome? Aggiunse questa clausola, non perchè dubitò della verità de' Privilegj, ma per uniformarsi al Re Ruggieri, il quale nel suo Real Dispaccio drizzato al Gran Giustiziere Guglielmo disse: *Si constiterit prædictam Tricaricensem Ecclesiam prædictos homines Montismurri, & Armenti liberos, & absolutos à collectis, tallis, fodro, exercitu, seu cavalcata immunes usque ad nostra tempora tenuisse*. Che tortura di viscere diede questo Privilegio agli Avversarj della nostra Chiesa: Quanti sconvolgimenti di pensieri cagionò! chi disse che il Vescovo Riccardo presentò al Re Carlo II. Cartole; chi disse Privilegj: che il Re non confermò le cartole, ma le approvò: che confermò gli Privilegj, ma in forma comune: che approvò le cartole, purchè avessero sussistenza: che confermò gli Privilegj purchè fossero veri. Mal va la causa del Clientolo, quando nella difesa discordano gli Avvocati: siccome assai male sta l'infermo, quando nella cura li Medici non convengono.

Per quello fin ora si è detto chiaramente apparisce con quanta improprietà di parole scrivano i detti Avversarj, che i Diplomi de' Giustizieri Guglielmo, e Filippo di Gussone, sieno Sentenze de' Rè Ruggieri, e Guglielmo I., vevoli allora, ma poi rivate da Federico II. colla sua Costituzione: *Dignum fore credimus*. Doveano dire, che sono Sentenze di Guglielmo, e Filippo di Gussone; ma Privilegj, e Grazie de' Rè Ruggieri, e Guglielmo I., perchè proferite da que' Ministri
per

per ispeciale comando de' loro Sovrani . Siccome Collazioni Appostoliche sono le Collazioni di que' Beneficj , che i Vescovi , ed i Vicarj fanno in virtù delle Bolle Appostoliche spedite *in forma dignum* ; e perciò si riferiscono al giorno della data delle Bolle , e si preferiscono all'altre grazie , e proviste , che dappoi de' medesimi Beneficj il Romano Pontefice avesse fatto , come dice Rosa de *Execut. Litt. Apost. p.1. cap.14.num.25. postquam tamen executor justificaverit gratiam in forma dignum , retrotrahitur ad diem Data litterarum , in quo momento censetur facta , Rota decis. 122. num. 10. p. 10. recent. , & excludit etiam omnem aliam gratiam medio tempore impetratam , tamquam posteriorem , Rota decis. 523. num.3. p.3. recent.* Così ancora Appostoliche si dicono le Dispense de' Vicarj Generali sopra gl' Impedimenti Matrimoniali in virtù delle lettere Appostoliche , come a tutti è notissimo .

Di fatto che le mentovate Sentenze di Guglielmo , e Filippo di Guffone sieno state riconosciute per Grazie , e Privilegj de' Rè di Sicilia , apparisce dalle parole di Papa Lucio III. sopra riferite : *Sanè libertates , & immunitates ab Illustribus Sicilia Regibus Ecclesia ipsi collatas* : e di Carlo II. d'Angiò poc'anzi registrate : *& quaedam Privilegia Catholicorum Ducum , & Principum Regni Sicilia indulta sua Tricaricensi Ecclesia* ; in conformità delle quali la Regina Giovanna II. nel suo Privilegio spedito l'anno 1428. ancora disse : *Quod dicta major Tricaricensis Ecclesia , & ejus Præsules , qui fuerunt pro tempore , habuerint , tenuerint , & possederint dictam Terram Montismurri cum hominibus , Vaxallis , Juribus , rationibus , & pertinentiis suis omnibus ex commissione quondam Viri magnifici Roberti Comitis Montiscaviofi , etiam confirmatione clara memorie Siciliae Regum Prædecessorum nostrorum .*

Svanisce per ciò quell' altra bella riflessione , che essendo state

stare concesute le Terre di Montemurro , ed Armento non dal Re Ruggieri , o qualcuno delli due Guglielmi , ma da Roberto Conte di Montescaglioso , furono tolte alla Chiesa di Tricarico , e divennero di Regio Demanio , per la Costituzione di Federico II. *Dignum fore credimus* . Che importa che queste Terre non sieno state immediatamente concesute dalli Rè Ruggieri , e Guglielmo I. , se da questi Rè fu approvata , e confermata alla Chiesa di Tricarico la concessione del Conte Roberto , come da' loro Regali Dispacci si è veduto ? L'osservanza dopo la mentovata Costituzione di Federico II. farà palese , se le dette Terre divennero di Regio Demanio ; o pure se i Cittadini di Armento , e Montemurro furono sempre da' Rè Angioini riconosciuti per Vassalli del Vescovo , e della Chiesa di Tricarico .

Da questi stessi Privilegj de' Principi Normanni si dilegua quell' altra opposizione de' medesimi Avversarj , sopra la quale fanno un grande appoggio . Dicono che ne' Regj Cedolarj per le Giurisdizioni di Montemurro non si vede registrata la Chiesa di Tricarico , ma stanno registrati in essi i Signori Sanseverino , e li suoi successori ; e perciò a questi , e non alla Chiesa di Tricarico , e per essa all' Università di Montemurro , deve la Giurisdizione appartenere . Se con queste parole vogliono significare , che la Chiesa di Tricarico non si trovi negli antichi Cedolarj tassata per le Terre di Armento , e Montemurro , dicono il vero . Ma se vogliono significare , che non si trovi ascritta , dicono il falso . Perocchè nel Cedolario della Basilicata dell'anno 1508. num.630. si legge in questa forma : *Vescovato di Tricarico per Armento , e Montemurro* ; e così in bianco si continua fino all'anno 1536. secondo la relazione , che fa il Razionale del Regio Cedolario , registrata nel Processo vol.2. fol 3. La ragione di non essere stata tassata è , perchè per le dette Terre è esente dal Rilevio , da' Quindennj , e dall' Adoa.

Dal

Dal Rilevio sì , perchè da questo peso sono immuni nel nostro Regno tutti i Prelati , che possiedono Feudi , come dimostra Isernia Antesignano di questa sentenza nel *cap.unico num.13.ex quibus causis Feuda amittantur*, cui aderiscono gli altri DD. del nostro Regno , che trattano sì fatta materia , specialmente de Marinis *alleg.144.* e per conseguente sono esenti dalli Quindenni , i quali per consuetudine del nostro Regno si pagano in luogo del Rilevio da quelle Università , che possiedono beni feudali. Sono ancora i Vescovi di Tricarico per la detta Terra di Montemurro liberi dal peso dell'Adoa : perocchè questa Tassa , che in ogni anno si paga in denaro , è succeduta a quel servizio personale , che dovrebbero fare i Feudatarj al Re quando sta in guerra . Or la Terra di Montemurro fu data dal Conte Roberto libera , ed esente da ogni peso , e servitù ; perchè così si deve presumere , essendo stata data alla Chiesa : *Quoad Ecclesias vero*, scrive il Cardinal Petra , *tom. 1. pag. 436. num.74.* , *feuda semper prasumuntur impropria* , *& allodialia potius sine onere* , *& servizio aliquo concessa* . Freccia de *subfeud. lib.2. auctbor.29. num.5.* , *Cardin. de Luca de feud. disc. 20. num.4. Aponte decis. 2.* , de *Francibus decis.113.* Perchè fu data *in remissionem peccatorum* , e perciò *in Allodium* , Freccia de *subfeud. lib.1. de antiq. statu Regni num.64.* Perchè fu data in quella stessa conformità , che il pio Conte Roberto Principe libero la teneva , e possedeva : *ut ego tenebam* ; perciò non *in feudum* , giusta il parere d'Isernia nel luogo poc'anzi citato , dove dice , che i Beni posseduti dal Principe Supremo sono allodiali , non feudali. Perchè così espressamente ordinò il medesimo Conte Roberto , e lo dichiararono i Giustizieri Guglielmo , e Filippo di Guffone nelle loro Sentenze sopra riferite , *absque omni collecta , tallia , fodro , exercitu ; seu cavalcata* . E così ancora fu deciso a favor del Vescovo di Tricarico contra

il Regio Fisco nell'anno 1577. dal Presidente della Regia Camera Egidio Sapia, come apparisce dalla sentenza di questo Ministro, della quale fa menzione Monsignor Santonio nell' Inventario dell' Archivio della Cattedrale di Tricarico: *Copia sententiae latae per Egidium Sapia Praesidem Regiae Camerae pro Reverendissimo Episcopo Tricarici contra Regium Fiscum de anno 1577. super Addue in papiro scriptae.*

Nè fa ostacolo, che oggi per la Terra di Armento i Vescovi di Tricarico paghino l'Adoa; perciocchè questo peso fu imposto negli ultimi anni del Secolo passato. Il Principe di Stigliano Antonio Carafa della Marra dopo la morte di Luigi suo padre, che avea comperato dalla Principessa Vedova di Bisignano le Terre di Montemurro, ed Armento, si fece ascrivere per queste Giurisdizioni nel Regio Cedolario: e perchè la sua discendenza poi si estinse verso l'anno 1696., pretese il Regio Fisco, che queste Terre fossero devolute al Regio demanio; e perciò le sequestrò. Per liberarsi intanto da queste molestie Monsignor Leopardi nostro Predecessore offerì alla Regia Camera la transazione di settecento ducati, e di pagare l'Adoa convenuta, colla condizione, che la Giurisdizione di questa Terra gli fosse conceduta pienamente in quella conformità, che si vedeva ascritta al mentovato Principe di Stigliano nel Regio Cedolario, e colle seconde, e terze istanze; e così gli fu accordata nell'anno 1697.: e sta oggi in osservanza. Da questa transazione si comprende aver i Ministri della Regia Camera ben conosciuto, che la Terra di Armento è del Vescovo di Tricarico, e che sopra di essa altra Giurisdizione non potea pretendere il Principe di Stigliano, se non che la Criminale ristretta a cinque capi; altrimenti non gli avrebbero ceduta questa Terra per lo prezzo di ducati settecento, somma minore assai della sua rendita annuale.

Che

Che poi nel Cedolario si abbian voluto far ascrivere per la Giurisdizione di Montemurro i Signori Sanseverini, e i loro successori, al Vescovo di Tricarico non pregiudica. Perocchè non si potea contrastare, che sopra questa Terra avessero avuto la Giurisdizione Criminale sopra i cinque capi; neppure fare ostacolo, che sopra questi cinque capi avesser ottenuto il Privilegio da Federico II. d'Aragona delle seconde, e terze istanze; onde se per questa Giurisdizione così privilegiata dopo l'iniqua Sentenza di Sebastiano della Valle, (il primo Rilevio di Montemurro fu presentato nell'anno 1562. da D. Erina Castriota Madre, e tutrice del Principe Niccolò Bernardino) si fecero ascrivere nel Regio Cedolario, sarà stato adempimento del loro obbligo. Che poi avessero aggiunto, che in Montemurro possedevano la Giurisdizione Civile, e l'intera Criminale, questo sempre è stato da' Vescovi di Tricarico contrastato, ed oggi più che mai si contrasta.

Da questi stessi Privilegi de' Rè di Sicilia, specialmente del Re Ruggieri, riluce la vanità di quell' altra opposizione, che dagli Avvocati de' Signori Ruggiero Duchi d'Albano fu fatta al terzo Privilegio della nostra Chiesa. Dissero, che quantunque il Conte Roberto in questo Privilegio avesse detto, che confermava al Vescovo Arnaldo le donazioni di Montemurro, ed Armento *cum omni justitia, tam Civili, quam Criminali*; tuttavia perchè soggiunse quelle altre parole: *sicut in Instrumentis donationis continetur*, e ne' primi Privilegi non furono spiegate queste Giurisdizioni, si deve far giudizio, che per errore, ed abbaglio le avesse espresse nel terzo Privilegio; e per ciò non fosse stata sua intenzione di concederle alli Vescovi di Tricarico.

Opposizione certamente assai ingegnosa, ma vana. Primieramente perchè quelle parole: *sicut in Instrumentis donationis continetur*, si riferiscono alli limiti, e confini

de' Territorj dē Montemurro, ed Armento: *Et cum omnibus possessionibus, sicut in Instrumentis donationis continetur.* E quando si voglia dire, che si riferissero ancora alle Giurisdizioni Civile, e Criminale, pure con proprietà di parole disse il mentovato Conte: *sicut in Instrumentis donationis continetur*, perocchè almeno implicitamente queste Giurisdizioni ne' primi Privilegij si contengono, per avere spiegato in essi, che concedeva al Vescovo di Tricarico Montemurro, ed Armento colle loro pertinenze, e co' Territorj limitati. Sebbene vi sia discordia fra Dottori: *an concessio simpliciter Castro censeatur concessa Et Jurisdictio*; convengono nondimeno, che questa Giurisdizione col mero, e misto Imperio viene compresa colla concessione del Feudo, quando dal Principe si dà *cum pertinentiis suis*, o col Territorio limitato, giusta la decisione del Reggente Rivertera 391. mentovata nel §. 3. sopra un similissimo caso di due Terre concesute dal Conte Ruggieri al Monastero di S. Stefano del Bosco, senza l'espressione delle Giurisdizioni: *Et enim responsum fuit ex tenore Privilegii concessionis, Monasterii justitiam in toto esse, quandoquidem dictorum Castrorum concessio facta apparebat cum pertinentiis; quae quidem verba Jurisdictionis concessionem importabant, Alex. in l. 1. ff. Jurisdic. omn. Judic., ulterius cum territorio limitato, Et confinato. Bart. in l. 1. de Offic. Praefect. Urb., Alex. cons. 88. lib. 4.* Ed in questi termini almeno si deve ricevere quella comune opinione de' Dottori, della quale fa menzione De Ponte decis. 2. num. 12. *Communis est Doctorum opinio, quod concessio Castro, vel Villa a Principe, concessa sit Jurisdictio, Et etiam merum, Et mixtum Imperium, maxime in Ecclesias.*

Ci dicano in cortesia quest'ingegnosi Avvocati, onde prefero occasione il Vescovo Arnaldo, ed i suoi Successori di esercitare in Montemurro, ed Armento l'una, e l'al-

tra Giurisdizione, se non fu intenzione del Conte Roberto di concederle a' Vescovi di Tricarico? Che l'avesse esercitata è chiarissimo dalla Supplica del Vescovo Eberto al Re Ruggieri: *Accedens ad nostram presentiam*; sono parole di questo Re registrate nel Diploma del suo gran Giustiziere Guglielmo, *R. Pater Robertus (Hebertus) Tricaricensis Episcopus Clementia nostra exposuit. conquerendo, quod cum b. m. Robertus Comes Montis Caviosi, & Dominus Civitatis Tricarici Ecclesie Beate Marie Tricaricensis, quam ipse de novo fundaverat, Montemarrum, & Armentum Terras ad suum Demanium pertinentes pia liberalitate donavit, & tam ipse, quam Prædecessores sui Terras ipsas cum omni Jurisdictione, & justitia temporali usque ad nostra felicitæ tempora tenere.* E via più si fa chiaro dalla Sentenza del mentovato gran Giustiziere Guglielmo, nella quale si dice, che 'l Vescovo avea fatto costare quanto al Re Ruggieri avea esposto; e perciò fu lasciato in libertà di continuare la sua Giurisdizione, a riserva solamente di cinque delitti. Se dunque questo Vescovo, ed i suoi Predecessori amministrarono l' una, e l' altra Giurisdizione in Montemurro, ed Armento, ed il Conte Roberto, e gli suoi Eredi non mai si risentirono, come si può far giudizio, che non fosse stata intenzione del suddetto Conte di concederle a' Vescovi di Tricarico? A tuttiè ben nota, che la vera interprete delle leggi, e de' Privilegj è l'osservanza, *l. Si interpretatione ff. de leg.*, e prevale al senso gramaticale, giusta il Cardinal de Luca *de Matr. disc. 4. num. 16.* Se dunque dopo la donazione del Conte Roberto, Arnaldo, ed i suoi successori Vescovi di Tricarico amministrarono in Montemurro, ed Armento l' una, e l' altra Giurisdizione, è pruova convincente, che questo Imperio fu dal medesimo Conte annesso alla sua donazione.

Fin' ora col dimostrare l' esistenza, e validità de' mentovati

vati cinque Privilegi della nostra Chiesa nello stesso tempo abbiamo palesato la loro osservanza per tutto il tempo del Dominio de' Rè Normanni Ruggieri , e Guglielmo I. Che fossero stati nella stessa osservanza in tempo di Guglielmo II. , e nell'anno 1187. si fa palese dal catalogo de' Baroni del Regno di Napoli , i quali per le fervorose esortazioni di Gregorio VIII. , e Clemente III. concorsero co' sussidj all'impresa di Terra Santa , registrato dal Padre Carlo Borelli dopo la sua opera intitolata *Vindex Neapolitana nobilitatis*, estratto com'egli dice dal Registro anni *CIOCCCXXII. sub signo A. pag. 13. ad 63. condito sub Carolo Illustri Calabria Duce , gnato Roberti Regis sui Patris Vicario* , nel quale pag. 14. fra i Baroni appartenenti al Contado di Tricarico , si vede registrato il Vescovo di Tricarico , come Barone di Armento , e Montemurro colle seguenti parole : *Episcopus Tricarici , sicut dixit , tenet in Armento Feudum IV. militum , & cum augmento obtulit milites VIII. , & servientes XX. Et in Montemurro , sicut dixit , tenet Feudum VI. militum , & cum augmento obtulit milites XIV. , & servientes triginta , inter Feudum , & augmentum milites XX. , & servientes L.* Con qual fronte potranno i nostri Avversarj per questo solo monumento asserire , che i Vescovi di Tricarico usurparon Montemurro , ed Armento alli Signori Sanseverini Principi di Salerno , o di Bisignano nel tempo delle loro disavventure co' Rè Aragonesi .

Passiamo al tempo de' Rè Svevi , cioè Errigo VI. , Federico II. , Corrado , e Manfredi , che dall' anno 1193. fino all'anno 1266. successivamente nel nostro Regno dominarono . Con gran timore fu da Noi letta la scrittura dell'Anonimo nostro Avversario , quando s' avvicinava a questo tempo ; perocchè il Signor Duca Andrea ci avea detto , che essendosi proposta questa causa per altro incidente nel Sacro Consiglio , subito che
il

il suo Avvocato motivò, che la Giurisdizione Criminale, col mero, e misto Imperio era stata conceduta a' Baroni del nostro Regno dal Re Alfonso I. di Aragona, fu sonato il campanello. Onde avevamo paura, che l'Anonimo dopo averci proposto la Costituzione di Federico II. *Ea qua ad speciale decus*, per la quale fu tolta ad alcuni Baroni del nostro Regno la Giurisdizione Criminale; e dopo averci motivato la mentovata grazia del Re Alfonso, ci avesse fatto qualche scampanata. Ma fu un timore vano, perocchè nè dall'una, nè dall'altra fa egli menzione, e solamente dice, che nell'anno 1282., nel quale regnò Carlo II. di Angiò, i Baroni del nostro Regno, non aveano la Giurisdizione Criminale, ed allega i Capitoli del Regno: *Ferrerii, & Comitibus, & Barones*. Saltando poi da palo in pertica, cioè lasciando la Difesa del suo Clientolo, e prendendo quella del Regio Fisco, si diffonde ad esaggerare, che al nostro Camerlengo non possono competere le quattro Lettere arbitrarie.

Il fine, che lo indusse a non motivare sul primo capo la detta Costituzione di Federico II., e la grazia del Re Alfonso I. a nostro credere sarà stato, perchè col farne menzione avrebbe recato al suo Clientolo un pregiudizio irreparabile. Certo è, che prima della mentovata Costituzione i Baroni amministravano ne' loro Feudi la Giurisdizione Criminale col mero, e misto Imperio; ed altrimenti questa Costituzione sarebbe stata vana, ed oziosa; e non si potrebbe dire, che per essa fosse stata loro tolta. Comune ancora sentimento de' nostri DD. è, che per ragione del diritto comune potevano i Baroni amministrarla in virtù della concessione del Feudo, *cum Jurisdictione*. Ma perchè il detto Imperador Federico giudicò, che la presunzione di essere stata conceduta la suddetta Giurisdizione Criminale, quando il Feudo fosse stato in questa forma concesso, era presun-

funzione illecita, e contraria alla sua Regalia; perciò nell'anno 1222. pubblicò la detta Costituzione, che comincia in questa forma: *Ea qua ad speciale decus, & merum imperium celsitudinis nostrae spectare noscuntur per praesumptiones illicitas volumus a nemine usurpari. Hoc igitur pia nostrae Majestatis edito in perpetuum validuro firmiter inhibemus Prælati Ecclesiarum, Comitibus, & Locorum universitatibus, ne Justitiariatus officium in Terris suis exercere audeant &c.* Dalle quali parole apertamente si conosce, che egli intese proibire l'esercizio di quella Giurisdizione Criminale, che i Baroni pretendevano essere stata loro concessuta col termine generale di *Giurisdizione*. Non quella, che era stata concessuta da lui, e da suoi Predecessori con parole speciali, ed espresse. E così comunemente da Giurisperdenti del nostro Regno è stata interpretata, specialmente ivi da Isernia, ed Afflitto *num. 1.*, e con maggior distinzione nel *num. 31.* dove scrive così: *Eandem Constitutionem examinat hic And. concludens, quod per verba generalia, non tolluntur specialia Privilegia contra dictam legem novam editam, per jura vulgaria, ut eum videre potes, bene tamen allegat, quod ille habet concessionem meri imperii ante istam constitutionem, per istam non est revocatum, quia habet illud ex provisione Principis &c.* Ed è una interpretazione così nel nostro Foro ricevuta, che non ebbe animo d'impugnarla l'Avvocato de' Signori Ruggieri; anzi con ingenuità l'approvò, dicendo così nella sua scrittura, che abbiamo MS. *occorrono* a tale pretensione della parte due risposte gravissime. L'una si è, che la suddetta Costituzione del Regno tolse affatto alli Baroni l'esercizio della Giurisdizione Criminale, quando non la tenean concessuta, a segno che Andrea di Isernia, ed Afflitto nella detta Costituzione, scrissero, che in virtù della medesima non veniva tolta la Giurisdizione Criminale alli Baroni

quan-

quando la tenean prima conceduta con Privilegio speciale. Di modo, che se all'incontro la pretendean compresa colla Giurisdizione, *a contrario sensu*, deve affermarsi, che *li fu tolta*. E questa Giurisdizione Criminale non tolta da Federico II. volle forse spiegare Summonte, quando parlando del Re Ladislao disse, che a tempo di questo Re solamente diciassette Baroni aveano Vassalli.

Non potea perciò l'Anonimo servirsi di questa Costituzione di Federico II., perchè sapeva, che il Conte Roberto nel suo terzo Privilegio con espresse, e chiarissime parole concesse al Vescovo di Tricarico l'intera Giurisdizione Civile, e Criminale d'Armento, e Montemurro, come si è veduto nel §. I. E quando colla sua solita libertà avesse voluto dire, che Federico II. tolse a tutti i Baroni del Regno la Giurisdizione Criminale, ancorchè avessero avuto privilegio speciale, pure gli restava l'imbarazzo della Giurisdizione Civile, sopra la quale non fu fatta novità alcuna da Federico II.; onde restò sempre fermo, che colla concessione del Feudo, venga compresa almeno la Giurisdizione Civile, come presso de Marinis a Rivertera *decis.* 391.

Molto meno dovea far menzione della grazia di Alfonso I. Re di Aragona, colla quale verso l'anno 1442. (alcuni scrivono 1440. non badando, che in quell'anno non si era il Re Alfonso di Napoli impadronito.) fu a Baroni del Regno restituita la Giurisdizione Criminale, che loro avea tolto Federico II. Perocchè da questa grazia non potea escluderne il Vescovo di Tricarico, come uno de' Baroni del Regno. Onde con somma chiarezza egli stesso avrebbe palesato, che il Privilegio di Federico II. d'Aragona, principale appoggio del suo Clientolo, col quale nell'anno 1496. fu conceduta al Principe di Bisignano Bernardino l'una, e l'altra Giurisdizione sopra le Terre di Armento, e Montemurro, siccome
pre.

pretende; la Sentenza di Sebastiano della Valle a favore del Principe Pietro Antonio eran Titoli nulli, ed invalidi, comechè da 400. anni prima ne stava di esse in possesso il Vescovo di Tricarico. Stimò perciò espediente far menzione solamente della detta Costituzione di Federico II. in quanto al secondo capo, col quale fu prescritto, che tutti coloro i quali possedevano diritti Regali presentassero nella Regia Cancelleria i Privilegj; e dire, che il Vescovo di Tricarico non presentò i suoi Privilegj, *perchè non l'aveva*, dalla qual cosa abbiamo abbastanza nel §. precedente ragionato.

Si scorge intanto, che i Privilegj della nostra Chiesa furono nella piena osservanza anche in tempo degli Rè Svevi, Errigo VI., Federico II. Imperadori, Corrado, e Manfredi. Perocchè se i Vescovi di Tricarico furono in possesso di esercitare l'una, e l'altra Giurisdizione in Armento, e Montemurro per tutto il tempo de' Rè Ruggieri, Guglielmo I., e Guglielmo II., e niuno impedimento fu loro dato da Federico II. colla Costituzione: *Ea qua ad speciale decus*; perchè non si ha da credere, che nello stesso possesso fossero stati per tutto il tempo delli Rè Svevi, immediati successori de' Normanni?

Si comprova efficacemente questa continuata, ed antichissima osservanza colla Bolla di Eugenio IV. spedita nell'anno 1444., che registreremo nel §. seguente, nella quale si dice, che i Vescovi di Tricarico erano stati nel pacifico possesso di esercitare in Montemurro, ed Armento la Giurisdizione così Civile, come Criminale *a tanto tempore, Et per tantum tempus, de cujus initio, seu contrario memoria non existit*. Non si può dunque dire, che l'esercizio della Giurisdizione Criminale fosse principata dal tempo della mentovata grazia di Alfonso I. di Aragona, conceduta verso l'anno 1442.

Che in tempo de' Rè Angioini i nostri Privilegj avessero avuto lo stesso vigore, si scorge dal Privilegio di Carlo

lo II. di Angiò, col quale nell'anno 1306. a suppliche di Riccardo Vescovo allora di Tricarico furono confermati in forma specifica tutti e cinque questi Privilegi. Certamente se in que' tempi non fossero stati in osservanza, il Vescovo Riccardo non avrebbe richiesto la conferma, ma la reintegrazione di essi. Nè si sarebbe curato di far registrare questo Privilegio nell'Archivio della Zecca, perchè sarebbe stato inutile, per quella clausola, che in esso fu apposta: *quatenus Privilegia ipsa in eorum substantia debita firmitate subsistant.*

Di fatto che allora i Vescovi di Tricarico stassero nel pacifico possesso delle Terre di Montemurro, ed Armento, si fa manifesto, ed incontrastabile dall'istrumento di transazione stipulato nell'anno 1273. in tempo del Re Carlo I. d'Angiò tra il Vescovo di Tricarico Palmieri, e l'Università di Montemurro, che si registrerà nella fine di questa Scrittura, i di cui originali in carta pecora, uno de' quali restò in potere del Vescovo, e l'altro dell'Università, e sopra de' quali sta notato: *Platea Montismurri: Transumptum Platea Montismurri*, si conservano nell'Archivio della nostra Cattedrale. Per epilogarne il tenore basterà registrare l'articolo VI. di Monsignor Capriolo, che fu disposto colle parole seguenti: *Ponitur, Et probare intenditur. Come detto Dominio, Et Jurisdizione di Vassallaggio, ut supra è stato sempre continuato dalli Successori Vescovi in detta Chiesa, e Vescovado. Il che si verifica, perchè nell'anno 1270. essendo stato Vescovo il Reverendissimo Vescovo Ruggiero, nel qual tempo era Signor di detta Città di Tricarico Americo di Bessano, donò in affitto a detto Signor Americo la detta Terra di Montemarro cum Jurisdictione, qual'affitto essendo stato tenuto dal detto Americo Signor di Tricarico per alcuni anni, morse il detto Vescovo Ruggiero, ed essendo stato suo Successore il Reverendissimo*

Q

diſſimo Palmiero, quale fu nell'anno 1273., ed avendo voluto riconoſcere detto Vaſſallaggio di Montemurro Vaſſalli di ſuo Veſcovado, trovò eſſere ſtati angariati di molte immunità, e Privilegj, e perangarizze, per il che chiamati alcuni Canonici di Tricarico, e particolari perſone di detta Terra di Montemurro, de novo li ridaffe in priſtinum, e le implatedò alle loro antiche obbedienze, ſervizj, e ſolite immunità, il che non averia potuto fare, ſe non fuſſe ſtato vero Padrone, e ſtato in poſſeſſione di eſſi, ſiccome coſta per pubblico Iſtrumento a detto tempo fatto per ordine di detto Veſcovo Palmerio per Notaro Ricciardo della detta Terra di Montemurro, quale ſi produce in autentica forma ſi, & in quantum.

Da queſto Iſtrumento ſi dileguano due delle più belle idee de' noſtri Avverſarj in queſta cauſa. La prima, colla quale rappreſentano, che la Donazione di Roberto Conte di Montecaſaglioſo fu rievocata dall'Imperadore Federico II. in vigore della ſua Coſtituzione: *Dignum fore credimus*. Come reſtò rievocata, ſe noi vediamo, che a tempo del Re Carlo I. d'Angiò la Chieſa di Tricarico affittava la Terra di Montemurro, ed eſigeva da que' Vaſſalli le collette? L'altra, colla quale piangono nella Scrittura dell'anno 1726. *le note diſadventure della caſa di Salerno*, e dicono, che di eſſe ſi approfittarono i Veſcovi di Tricarico per uſurpare le Terre di Montemurro, ed Armento. Si dovevano in verità arroſſire di dare alle ſtampe Scritture coſì indigeſte, e ricolme di calunnie contro i Veſcovi di Tricarico. Perchè confondere i Sanſeverini Principi di Salerno, che nell'anno 1463. acquiſtarono queſto Principato, co' Sanſeverini Principi di Biſignano, che comperarono queſto Principato nell'anno 1465.? Quando mai i Principi di Salerno hanno eſercitata Giurisdizione alcuna in Montemurro? queſta è ſtata amministrata per i cinque capi criminali da' Principi di Biſignano, come ſi vedrà ne' 55.
ſe-

seguenti. Ecco manifesto da questo Istrumento di transazione, che i Vescovi di Tricarico erano Padroni di Montemurro dugento anni prima, che comparissero al mondo i Signori Sanseverini Principi di Salerno, e Principi di Bisignano.

Che negli anni susseguenti la Chiesa di Tricarico fosse perseverata nello stesso dominio, e possesso di Montemurro, ed Armento, chiaramente apparisce dagli altri Privilegj Regali, ne' quali quando è occorso mentovarsi i Cittadini di queste Terre, sempre sono stati nominati Vassalli della Chiesa, e del Vescovo di Tricarico.

Carlo II. d' Angiò poc' anzi mentovato, scrivendo al suo Giustiziere di Basilicata, come si legge nel Libretto de' Privilegj della nostra Chiesa disse: *Venerabilis Tricaricensis Episcopus devotus, & fidelis noster Majestati nostra devotius supplicavit &c. fidelitati tuae precipiendo mandamus, quatenus vocatis, qui fuerint vocandi, de iis diligenter inquiras, & omnes, quos tibi constiterit de Hominibus distarum Terrarum Montismurri, & Armenti Vassallis ejusdem Episcopi Angariis, & Perangariis sibi pro ipsa Ecclesia ad personalia servitia obligatis ab inde recessisse &c.*

Disprezzevole invero è la risposta, che dà l' Anonimo a questo Privilegio, che egli suppone concesso dal Re Roberto, con dire, che gli Angarj, e Parangarj allora non erano Vassalli di colui, al quale doveano queste servitù; ma solamente gli Angarj erano obbligati servire senza spese, (non volle dire a spese del Padrone, per non contraddirsi) e li Perangarj a spese proprie; e perciò non siegue, che questi Angarj, e Perangarj di Montemurro, ed Armento fossero stati Vassalli del Vescovo di Tricarico.

Ma come il Barone poteva allora costringere gli Angarj, e Perangarj, se non erano suoi vassalli? E che risponde a quelle parole del medesimo Privilegio: *Omnes, quos*

tibi constiterit de Hominibus dictarum Terrarum Montismurri, & Armenti Vassallis ejusdem Episcopi Angarais, & Perangariis ?

Il Re Roberto nel suo Privilegio registrato nel medesimo Libretto disse : „ Venerabilis Patris Domini Bonaccursi „ in Tricaricensem Episcopum per Sedem Apostolicam de „ novo profecti supplicationibus inclinati, Patrisque San- „ ctissimi Domini nostri Summi Pontificis per suas Aposto- „ licas Litteras dictum Episcopum nobis specialiter com- „ mendantis parentes . . . fidelitati vestræ de certa nostra „ scientia jubentes expressè, quatenus confirmantes Nos „ in his votis nostris eundem Episcopum, dictosque Vas- „ fallos, Terrasque, possessiones, & bona jam dicta pro „ reverentia ipsius Apostolicæ Sedis, nostri Culminis ha- „ bentes quantum modestè sine læsione justiciæ fieri pote- „ rit favorabiliter commendata, nihil eis officiorum ve- „ strorum temporibus injuriosum, indebitum, vel mo- „ lestum inferre tentetis, quin potius ipsi Episcopo circa „ manutationem, & defensionem Vassallorum, ac Ter- „ rarum, & bonorum omnium præfata suæ Tricaricensis „ Ecclesiæ justis, & opportunis nostris præfidiis efficaciter „ assistatis &c. anno Domini 1334.

La Regina Giovanna L nel Privilegio concesso a' Cittadini di Montemurro, ed Armento inserito nel Privilegio del Re Ferdinando spedito l'anno 1468., che originalmente si conserva nell'Archivio del Capitolo di Tricarico dice : *Pridem ad petitionem Universitatum, & Hominum Castrorum Montismurri, & Armenti de Provincia supradicta Vassallorum siquidem Rev. Patris Episcopi Tricaricensis . . . non minus in nostri Nominis contemptum, quam ipsorum exponentium Vassallorum dictæ Ecclesiæ non modicam læsionem . . . Datum Neapoli per Nobilem Thomam de Bubalis de Messana . . . anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo nono, die secundo Augusti, septima Indictionis Regnorum nostrorum vigesimo septimo.*

Il Re Ladislao nel suo Privilegio conceduto a' Cittadini di Montemurro, ed Armento, spedito nell' anno 1404, e registrato nel processo fol. 937. dice: *Vassalli sui tam de Armento, quam de Montemurro in Regia fidelitate pareant ipsi Domino Episcopo tamquam eorum proprio Domino, prout semper parere, & obedire soliti erant, & consueti.*

Vanissima certamente è la riflessione dell' Anonimo nostro Avversario sopra questo Privilegio, per la quale pretende ritorcerlo in contrario al Vescovo di Tricarico. Dice egli nel Punto III., che avendo il Re Ladislao in questo Privilegio conceduto a' Cittadini di Montemurro il perdono di tutti i delitti: „ & motis piis petitionibus hominum distarum Universitarum pro statu Regio prædictorum Vassalorum, omnia delicta, excessus, & crimina quocumque modo facta temporibus præteritis usque ad præsentem diem, & offensas, & culpas remittimus, & Regia autoritate liberamus ab onere pænæ si desume, sono sue parole, *che la Giurisdizione della Terra di Montemurro erat penes Regem, non già penes Episcopum.* Conseguente in vero strano; perciocchè il Re Ladislao, quando i Cittadini di Montemurro, e di Armento si resero alla sua ubbidienza, perdonò loro i delitti di lesa Maestà; e quando fra questi vi fossero stati altri non compresi ne' cinque capi, e che potevano punirsi dalla Corte del Vescovo, niente impediva al detto Re; che per l' alto dominio sopra i suoi Vassalli, in tempo d' Indulto generale non avesse potuto ancora perdonarli: come tante volte si è praticato nel nostro Regno, ed ha usato ancora il nostro Clementissimo Monarca. Questa riflessione però ci giova; per avere la confessione di sua bocca, che a tempo del Re Ladislao i Predecessori de' Principi di Bisignano non avevano Dominio, o Giurisdizione alcuna in Montemurro; e perciò chiamandosi da questo Re i Cittadini di queste Ter-

Terre, Vassalli del Vescovo di Tricarico, in conformità de' suoi Predecessori, apertamente si conosce, che allora l'unico Padrone titolare di Montemurro era il Vescovo.

E' cosa certamente maravigliosa, come questo Anonimo dopo aver letto in questo Diploma del Re Ladislao quelle parole: *Vassalli sui tam de Armento, quam de Montemurro &c.* abbia avuto animo di dire, che allora la Giurisdizione di Montemurro era *penes Regem*, non già *penes Episcopum*. Interpretazione non inferiore a quell'altra sopra il Privilegio di Carlo II. d' Angiò; nel quale, quantunque questo Re avesse nominato Vassalli del Vescovo di Tricarico gli Angarj, e Perangarj di Armento, e Montemurro, pure egli disse, che questi Angarj, e Perangarj non erano Vassalli del Vescovo. Avrebbe incontrato un grande applauso, se si fosse applicato a glossare li Digesti.

La Regina Giovanna II. finalmente nel suo Privilegio spedito l'anno 1428., che estratto dall'Archivio della Zecca fu fatto registrare da Monsignor Leopardi nel Processo fol. 70., e 71. vol. 2. disse: „ Sanè pro parte Rev. Patris „ Stephani de Carraria Episcopi Tricaricensis Oratoris, & „ Universitatis, & Hominum Terræ Montismurri de dicta „ Provincia Basilicata, quæ est Majoris Ecclesiæ Tricaricensis nostrorum fidelium dilectorum, fuit Majestati nostræ reverenter expositum, quod dicta Major Tricaricensis Ecclesia, & ejus Præsules, qui fuerunt pro tempore, habuerint, tenuerint, & possederint dictam Terram Montismurri cum hominibus Vassallis, juribus, rationibus, & pertinentiis suis omnibus, ex concessione quond. viri Magnifici Roberti Comitis Montis Caveosi, etiam confirmatione b. m. Siciliæ Regni Prædecessorum nostrorum: Ill. tamen Vir Nibilis Perrellus Amigdalea utiliter Dominus Terræ Vigiani de dicta Provincia Basilicata, seu Prædecessores sui occupaverunt, & ipse post-

„ mo.

„ modum à certo tempore jam elapso occupavit, & occupa-
 „ pata detinuit, & detinet Territoria ipsius Terræ Mon-
 „ tismurri sita in pertinentiis Columbræ, & Gerimæ.

Che rispondono i nostri Avversarij a questo Privilegio ?

Non possono dire, che sia sogno de' Vescovi di Tricarico, perchè è stato estratto dall' Archivio della Zecca, e perciò di eguale autorità col Privilegio di Carlo II. d' Angiò, che ammettono per vero. Ma se vogliono tra sogni annoverarlo, dovranno confessare, che non fu Monsignor Capriolo verso l' anno 1552., ma almeno Monsignor Carrara, che cominciò a sognarsi il Dominio di Montemurro nell' anno 1429., e che la Regina Giovanna II. diede credito a questo sogno. Quanto però sarebbe stato più proprio se tra i sogni avessero annoverata la Ducea del loro Clientolo, appoggiata come la Statua di Nabbucco alle gambe di ferro della violenza, ed alli piedi di creta de' Privilegj de' Principi di Bisignano, come faremo palese ne' §§. seguenti. All' Anonimo però diede una gra molestia, perocchè quantunque ne faccia menzione nel Punto III. della sua Scrittura, pure rispondendo agli altri Privilegj con quel sale, che abbiamo affaggiato, a questo non diede niuna ripulsa. Quanto sarebbe stato meglio per suo decoro, se avesse fatto così per tutti gli altri Privilegj. Si è palesato intanto con chiarissimi, ed incontrastabili monumenti, che dall' anno 1068. fino all' anno 1428. l' unico Padrone utile delle Terre di Montemurro, ed Armento è stato il Vescovo di Tricarico; passiamo ora a dimostrare che nello stesso Dominio, e possesso abbia perseverato ne' Secoli susseguenti.

§. VIII.

Che i Privilegj de' Principi Normanni conceduti alla Chiesa di Tricarico sieno stati in osservanza per tutto il tempo del dominio de' Rè Alfonso, e Ferdinando. d' Aragona.

LE ragioni, che vanta il Signor Duca Andreaffi sopra Montemurro dipendono dalli Privilegj conceduti dagli Rè Aragonesi alli Principi di Bisignano, come in tutte le loro Note palesano i suoi Avvocati. Se dunque noi in questo §., e nel seguente dimostreremo, che questi Principi, e i loro Maggiori Conti di Tricarico, altra Giurisdizione non ottennero dalli Rè Aragonesi sopra Armento, e Montemurro, se non che la Criminale ristretta a cinque capi; quando il detto Signor Duca non vorrà di questa Concessione servirsi, dovrà affatto dismettere la sua Duca.

Per comparire con maggior chiarezza quel che diremo in questi due Paragrafi, stimiamo opportuno premettere la Geneologia de' Signori Sanseverino in que' tempi, ne' quali si diramarono ne' Conti di Marsico, poi Principi di Salerno, e ne' Conti di Tricarico, poi Principi di Bisignano, secondo le notizie, che ci danno il Gatta, il moderno Storico Napoletano, ed altri Autori. Tommaso Sanseverino II. Conte di Marsico figlio di Ruggieri, detto il Grande, perchè unico rampollo dopo la stragge della sua famiglia fatta da Federico II. nel cam-
po

po di Canosa l'anno 1244., ebbe due mogli: la prima fu Isuarda figlia di Amelio Signore di Corbano: la seconda fu Sveva Avezzano Contessa di Tricarico. Nel cognome però di questa Contessa avran preso abbaglio i mentovati Autori, e si dovrà dire Sveva di Bessano, discendente di Americo, mentovata nella bolla di Matteo Vescovo di Tricarico, che si conserva nel nostro Archivio, spedita nell'anno 1342. a' 28. Agosto: *magnifica Domina Sveva de Bessano Comitissa Tricarico*. Certamente se Sveva Avezzano fu ascendente di Sveva di Bessano, questa dovea dirsi Sveva Sanseverino: se fu discendente, per la distanza de' tempi non potè esser moglie di Tommaso Sanseverino. Dalla prima discese Roberto IX. Conte di Marfico, cui il Re Ferdinando d' Aragona in ricompensa de' servizj ricevuti donò nell'anno 1463. il Principato di Salerno. Da questo Roberto discese Antonello, il quale assediato in Diano per causa di diffidenza da Federico II. d' Aragona, e da Gonsalvo il gran Capitano, fu costretto abbandonare i suoi Stati, ed andarsene a Sinigaglia, ove morì. Ad Antonello successe il suo figlio Roberto, che col favore delle arme Angioine ritornò nel Regno, e ricuperò con gli altri Stati il Principato. A Roberto successe Ferrante, questo, o perchè troppo delicato di genio, o perchè veramente vilipeso, e maltrattato da D. Pietro di Toledo allora Vicerè di Napoli, occultamente partì da Salerno, ed in Francia se n' andò; e con questa fuga sparì dalla casa Sanseverino il Principato di Salerno.

Dalla seconda moglie Sveva di Bessano Contessa di Tricarico discese Ruggieri IV. Conte di questa Città, e da Ruggieri Antonio, volgarmente detto Antonello: colui che verso l'anno 1442. comperò dalla Regia Corte la Giurisdizione Criminale de' cinque delitti sopra Montemurro, ed Armento. Figlio di questo Antonello fu

R

Lu-

Luca , che nell'anno 1465. comperò il Principato di Bisignano da Ferdinando d'Aragona per lo prezzo di 22. mila ducati . A Luca nell'anno 1472. successe l' infelice Principe Girolamo, ed a questo nell'anno 1488. Bernardino , Figlio di Bernardino, e successore nell'anno 1517. fu il rinomato Principe Pierro Antonio , il quale ebbe due mogli : la prima fu Giulia Orfino , colla quale generò due figlie , una maritata col Duca di Gravina , colla promissione della successione agli Stati della Basilicata : l' altra maritata col Marchese della Valle colla promissione della successione a gli Stati di Calabria : La seconda moglie fu Erina Castriota, che gli portò in dote lo Stato in S. Pietro in Galatina , e da questa nacque Niccolò Bernardino , cui per la sua prodigalità forse sarebbe stato meglio , che non fosse nato al Mondo . Mà sarà stato castigo di Dio aver dato ad un Padre tanto avido di dominio , ed usurpatore de' Beni della nostra Chiesa , e di quella di Cassano , un figlio così prodigo , che fra pochi anni per le sole terze non pagate contrasse il debito poco meno di dugento mila ducati ; e per estinguerli le terze colli capitali fu giudicato espediente da' suoi Curatori venderli venticinque Feudi, valutati settecento settantuno mila , ed ottocento ducati . Or mentre questo Niccolò Bernardino (in cui terminò la discendenza masculina de' primi Principi di Bisignano) era in età pupillare , nell'anno 1564. la mentovata Principessa Erina , come sua Madre , Balia , e Tutrice vendè le Terre di Montemurro , ed Armento a Luigi Carafa della Marra Principe di Stigliano .

Per quanto finora si è detto abbiamo dato giusto motivo a' nostri Avversarj di non pianger più *le note disavventure della Casa di Salerno* , e dire lagrimando , che di esse si approfittarono li Vescovi di Tricarico per usurpare le Terre di Montemurro , ed Armento ; se pure non vorranno principiare qualche altro più noioso pian-

pianto, rivoltandosi alle *vole disavventure della Casa di Bisignano*. Avranno però maggior motivo di consolarsi, perchè faremo loro vedere in questo, e nel §. seguente, che non furono le disavventure de' Principi di Bisignano, delle quali si approfittarono li Vescovi di Tricarico per usurpare Montemurro, ed Armento; ma le disavventure della Chiesa di Tricarico furon quelle, delle quali si approfittarono li Principi di Bisignano per tentare di usurparsi queste Terre.

Il primo che de' mentovati Conti di Tricarico si volle intrudere in Montemurro, ed Armento fu Ruggieri Sanseverino. Questi col pretesto di voler mantenere quei Popoli fedeli al Re, ed ubbidienti al Vescovo di Tricarico, si fece da loro eleggere nell'anno 1432. Governadore, e Difensore, come apparisce dalla sua protesta registrata nel Processo *vol. 1. fol. 109.*, nella quale fra l'altre cose a que' Cittadini promise, *solum eos pacifice, & quietè regere, & gubernare, manutene, & defendere in sola fidelitate Reginalis Majestatis, & obedientia Ecclesia Tricaricensis, . . . & in casu, quod de promissis, seu aliquo ipsorum defecerimus non observando promissa, ex nunc pro tunc eos in eorum libertatem remittimus pariter, & relaxamus, quod possint, & valeant alium, quem voluerint Governatorem, & Defensorem eligere.*

Più volle inoltrarsi Antonio Sanseverino suo figlio. Perchè verso l'anno 1442. il Re Alfonso d'Aragona reintegrò nella Giurisdizione Criminale col mero, e misto Imperio que' Baroni, a' quali era stata tolta da Federico II. colla Costituzione: *Et, qua ad speciale decus;* il mentovato Antonio Sanseverino comperò, o in altro modo ottenne allora dalla Regia Corte la Giurisdizione Criminale in Montemurro, ed Armento sopra i cinque capi. Ed affinchè avesse avuto maggior campo di sotromettere al suo dominio que' Popoli, si fece ancora da

loro eleggere nell'anno 1444. Governadore, e Difensore, come apparisce dall'Articolo 13. di Monsignor Capriolo: *Item ponitur, & probare intenditur, come li detti Illustrissimi Signori in quanto che avessero esercitato, e fatto esercitare alcuna Giurisdizione in dette Terre, l'anno esercitata, e fatto esercitare, come Governadori, e Protettori di dette Terre, e Vassalli per vigore di lo Istrumento predetto fatto dal Conte Ruggiero, ed Antonello Sanseverino suo figlio nell'anno 1444., nel quale si costituissero Governadori, e Protettori di dette Terre, e Vassalli. In nome di detta Chiesa di Tricarico promettendo conservarle nella fidelità Regia, ed alla obbedienza, e Giurisdizione di detta Chiesa, nominando detti Vassalli delle Terre predette Vassalli della Chiesa di Tricarico, e loro amici carissimi. Ad quod verificandum producit Instrumentum predictum publicum, authenticum, & sigillo munitum, quod est verum, Testibus non renunciando &c.*, il quale Istrumento sta ancora registrato nel Processo vol. 1. fol. 110.

Monsignor Capriolo però perchè non ebbe sotto gli occhi la Bolla di Eugenio IV., che appresso registreremo, non si avvide, che questa elezione fu procurata da Antonio Sanseverino non per carità, e zelo verso i Vassalli di Montemurro, ed Armento, e la Chiesa di Tricarico; ma per mantenersi nel possesso di alcuni suoi attentati, e colorirli con quest'altro titolo. Aveva egli negli anni precedenti impedito al Vescovo di Tricarico Niccolò Religioso Domenicano di esercitare atto alcuno di Giurisdizione Civile, e Criminale sopra le Terre di Montemurro, ed Armento, ed aveva appropriato a suo comodo le tasse, e le collette, che era solito il Vescovo da' suoi Vassalli esigere, secondo la concordia stipulata nell'anno 1273. dal Vescovo Palmieri, e l'Università di Montemurro, riferita nel §. precedente. Quindi vedendosi di fatto spogliato di queste Terre il mentovato

po-

povero Vescovo Niccolò, spinto dall'esempio di quella Regina Vedova, della quale si fa menzione nel *cap. ex parte de for. comp.*, che spogliata de' suoi beni, ricorse al Papa per essere reintegrata, ricorse ancora egli nell'anno 1444. a Papa Eugenio IV., ed ottenne Rescritto, col quale fu commessa la cognizione di queste Cause a due Vescovi Spagnuoli, che si trovavano allora in Napoli: cioè ad Alfonso Vescovo di Valenza, che fu il primo Presidente del nostro Sagro Consiglio, poi Papa sotto nome di Callisto III., come riferisce Freccia *de Antiq. Stat. Regni num. 38.*, ed a Giovanni Vescovo di Urgel, che fu Gran Cancelliere del Re Alfonso, giusta il *Summonte tom. 3. pag. 172.* Apparisce questa Delegatione dalla Bolla originale di detto Pontefice, che si conserva nell'Archivio della nostra Cattedrale del tenore, che siegue:

Eugenius Episcopus servus servorum Dei, Venerabilibus Fratribus Alfonso Valentin, & Joanni Uxellen Episcopis in Civitate Neapolitana residentibus salutem, & Apostolicam Benedictionem. „ Humilibus supplicum votis
 „ libenter annuimus, illaque favoribus prosequimur oportunis. Exhibita siquidem Nobis nuper pro parte Venerabilis Fratris nostri Nicolai Episcopi Tricaricen petitione continebat, quod licet de Montemurro, & Armento suae Diocesis Terrae ad Ecclesiam Tricaricen, & in illis omnimoda tam in Civilibus, quam in Criminalibus quibuslibet, his quinque videlicet, laesae Majestatis, Falsitatis, Clandestini homicidii, Depredationis publicae stratarum, & Raptus Mulierum casibus dumtaxat exceptis: jurisdictione ad Episcopum Tricaricen pro tempore existentem pleno jure pertineret, fuissentque Praedecessores sui Episcopi Tricaricen, qui fuerunt pro tempore, prout ipse Nicolaus Episcopus esse deberet in pacifica possessione, vel quasi Ferrarum, & juris exercendi Jurisdictionem in illis tam in Civilibus, quam Cri-

» m

„ minalibus, quinque casibus prædictis dumtaxat exceptis,
 „ a tanto tempore, & per tantum tempus, de cujus ini-
 „ tio, seu contrario memoria non existit, essentque habi-
 „ tatores, & incolæ Terrarum earundem immunes a so-
 „ lutione quarumcumque Talliarum, Collectarum, &
 „ aliarum impositionum alteri, quàm dicto Episcopo pro
 „ tempore existenti quovis modo facienda; tamen dile-
 „ ctus filius nobilis Vir Antonius de Santoseverino Dux
 „ Sancti Marci, & Comes Tricaricen, nescitur quo spiri-
 „ tu ductus, non formidavit, neque formidat impedire,
 „ facere, quominus ipse Nicolaus Episcopus possit, ut
 „ deberet, extra quinque casus prædictos in præfatis Vil-
 „ lis tam in Civilibus, quam Criminalibus Jurisdictionem
 „ liberè exercere, & a Vassallis, & aliis Subditis Ecclesiæ
 „ Tricaricen, cui præesse dignoscitur, consueta servitia,
 „ & alia jura sibi ab eis debita percipere, & habere; sed
 „ quod deterius est, minus veraciter prætendens Terras,
 „ & jurisdictionem hujusmodi extra eosdem Casus ad se
 „ spectare, jurisdictionem, & dominium Terrarum hu-
 „ jusmodi sibi usurpare, & vindicare, & a præfatis habi-
 „ tatoribus, & incolis Tallias, collectas, & impositio-
 „ nes alias exigere per se, vel per alium, sive alios præ-
 „ sumpserit, & præsumit in animæ suæ periculum, ac Epi-
 „ scopi habitatorum, & incolarum prædictorum præju-
 „ dicium non modicum, & gravamen: quare pro parte
 „ præfati Nicolai Episcopi fuit nobis humiliter supplica-
 „ tum, ut sibi, & suis, & dictæ Ecclesiæ statui, & in-
 „ demnitatibus in præmissis opportunè providere de beni-
 „ gnitate Apostolica dignaremur. Nos igitur hujusmodi
 „ supplicationibus inclinati, Fraternalitati vestræ per Apo-
 „ stolica scripta mandamus, quatenus vos, vel alter ve-
 „ strum vocatis Antonio Duce, & Comite præfato, at-
 „ que aliis, qui fuerint evocandi, & auditis hinc inde
 „ propositis, quod justum fuerit, appellatione remota,
 „ decernatis, facientes, quod decreveritis, per Censu-
 „ ram

» ram Ecclesiasticam observare. Testes autem &c. Da-
 » tum Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis
 » Dominicæ millesimo quadrincentesimo quadragesimo
 » tertio, septimo idus Januarii, Pontificatus nostri anno
 » tertidecimo.

Questa Bolla apparisce spedita nell'anno 1443. alli 7. del mese di Gennajo; ma in verità fu spedita nell'anno 1444. ; perocchè nelle Bolle, a differenza delli Brevi, secondo lo stile della Cancelleria Appostolica, l'Anno *Incarnationis Dominicæ* non comincia da Gennajo, ma dalli 25. del susseguente mese di Marzo, come fra gli altri avvertisce il Cardinal Petra nel proemio de' suoi Commentarj alle Bolle Appostoliche §.3. *num.13.* Colla quale avvertenza si conosce ancora, che la Bolla di Nicolò V. , che appresso registreremo, spedita *anno millesimo quadrincentesimo quinquagesimo, septimo idus Januarii*, fu spedita nell'anno 1451.

Qual fosse stata la Sentenza di questi Giudici Delegati Appostolici a noi non costa, perchè fu sottratta colle altre Scritture, come in altro luogo si è detto: ed era appunto quella *pergamena*, della quale fece menzione Monsignor Santonio nell'Inventario dell'Archivio della nostra Cattedrale: *Transumptum majoris Privilegii foundationis Ecclesie Tricaricen, & Sententia, quod homines Montismurri, & Armenti, fuerunt, & sunt ligii Ecclesie Tricaricen de anno 1444.*, come si scorge dallo stesso anno nel quale furono spedite e la Bolla di Eugenio IV., e questa Sentenza; ma riferrendosi al titolo d'essa: *quod homines Montismurri, & Armenti fuerunt, & sunt ligii Ecclesie Tricaricen*, ed alle chiarissime ragioni, che allora assistevano, ed ancora assistono alla Chiesa di Tricarico sopra le Terre, e li Vassalli di Montemurro, ed Armento, è giusto il giudizio, che Antonio Sanseverino fosse stato condannato a ritirar la mano, ed a contenersi ne' limiti della sua Giurisdizione Criminale.

Ma

Ma non perciò volle desistere da tutti i suoi attentati: ne moderò alcuni, ma molti ne ritenne, come apparisce dalla sua *Dichiarazione* pubblicata a' 25. Aprile del medesimo anno 1444., che sta registrata nel Processo *vol. 2. fol. 25.*, il di cui originale in carta pecora, che Dio per sua speciale provvidenza preservò da quel furto generale, si conserva nell'Archivio della nostra Cattedrale, ed è del tenor che siegue:

„ Antonius de Sancto Severino Dux Sancti Marci, Tricarici, Claromontis, Altimontis, Corilianique Comes &c.
 „ Notum facimus universis, & singulis Officialibus, & Capitaneis per nos constitutis, & constituendis in Terris
 „ *Montismurri, & Armenti Ecclesie Tricaricen*, hominibusque præfatarum Terrarum cujuscumque gradus,
 „ vel eminentiæ existentibus, quod nuper coram nobis comparuit R. in Christo Pater, & Dominus D. Nicolaus Episcopus Civitatis nostræ, & præfatæ Ecclesiæ Tricaricen, & exposuit, quod Officiales, & Locatenentes nostri dictarum Terrarum Muntismurri, & Armenti contra voluntatem ipsius gesserunt, & gerunt Officiam
 „ in causis Civilibus spectantibus ad ipsum Dominum Episcopum, & Curiam suam in dictis Terris Montismurri, & Armenti, ac trabentes causas Civiles ad Judicium
 „ Criminale, & Curiam nostram. Nos vero attendentes, quod aliàs Magna Curia Regia in præfatis Terris *Montismurri, & Armenti spectantibus ad ipsam Ecclesiam Tricaricen non cognoscebat, nisi tantum quinque crimina, videlicet læsæ Majestatis, falsitatis litterarum, spoliationis stratarum, homicidii clandestini, & raptus mulieris*, duximus declarari, quæ crimina volumus pertinere ad nostram Curiam, & quod Officiales nostri, & Loca nostra tenentes cognoscant, & puniant, videlicet
 „ quinque casus superius notatos, magna furta, videlicet ultra viginti Augustales, fracturas domorum, insultus
 „ excogitados, Incendia, & incisiones arborum fructiferarum,

„ rarum, & vitium, vim mulieribus illatam, arma mo-
 „ lita, defensas impositas ab aliis, vel pro aliis ab eisdem,
 „ & generaliter omnia ea, quibus mutilationes membro-
 „ rum, & poenarum sui corporis sustineri debent. Simi-
 „ liter reservamus omnes dictos casus criminales, de qui-
 „ bus criminaliter agi potest, ut coram nobis ad civilem
 „ poenam civiliter etiam possit actio intentari, *ac etiam
 „ causarum civilium ex defectu Camerariorum, & Bajulo-
 „ rum ad Officium suum pertinentiam, si postquam re-
 „ clamaverint, post duos menses à die reclamationis recla-
 „ mantibus non fuerit satisfactum, & administrata justi-
 „ tia;* „ (Questa riserva, sopra la quale il Principe Ber-
 „ nardino ne richiese la Conferma al Re Federico II. di
 „ Aragona, conte a suo luogo si vedrà, ampliata di gior-
 „ no in giorno dagli Officiali de' Principi di Bisignano,
 „ partori que' pregiudizj, che nella Giurisdizione Civile
 „ soffre oggi la Giurisdizione del Vescovo di Tricarico in
 „ Montemurro:) „ *omnes verò alios casus, & causas vo-
 „ lumus ad ipsam Curiam Episcopalem, & ad ipsum Do-
 „ minum Episcopum, & dictam Ecclesiam Tricaricensem
 „ præter superius notatos pertinere, & de iis cognoscere
 „ sententiarè, & punire &c. Datum in Castro nostro Al-
 „ timontis vigesimo quinto Aprilis septimæ Indictionis
 „ anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesi-
 „ mo quarto cum manus nostræ propriæ subscriptione,
 „ nostroque nitio nitiatum.*

Questa Dichiarazione certamente fu fatta su 'l modello di
 quel regolamento, che ordinò Ludovico d' Angiò Du-
 ca di Calabria figlio adottivo della Regina Giovanna II.
 sopra le cause Criminali di Mormanno, e Trebisacce.
 Il Vescovo di Cassano di quel tempo, che per Privilegi
 di Ugone, ed Alessandro Conti di Chiaromonte con-
 ceduti alla sua Chiesa, aveva ancora la Giurisdizione
 Criminale sopra le dette Terre, rinunciò nell'anno 1428.
 spontaneamente questa Giurisdizione al mentovato Lu-

dovico d'Angiò. Ma perchè poi i Giustizieri si abusavano molto del loro Ufficio, si vide costretto il medesimo Vescovo di ricorrere allo stesso Duca Ludovico, acciò avesse posto freno agli attentati de' suoi Ministri: ed ottenne nell' anno 1433. una dichiarazione, colla quale fu determinato quali cause dovessero spettare alli Giustizieri, e quali alla Curia del Vescovo; la qual dichiarazione sta registrata ne' Processi di questa strepitosa causa della Chiesa di Cassano col Fisco. *vol. 5. fol. 30.* Disse dunque in essa Ludovico: „ Criminum subsequen-

„ tium cognitionem ad Curiam nostram pertinere, vide-

„ licet Latrociniorum, magnorum furtorum, fracturæ

„ domorum, insultu excogitati, Incendiorum arborum

„ fructiferarum, & vitium, vis mulieribus illatæ, Duelli,

„ Criminis læsæ Majestatis, armorum molitorum,

„ defensarum impositarum contemptarum ab aliis, vel

„ pro aliis ab eisdem, & generaliter omnium criminum,

„ de quibus convicti poenam sui corporis, vel membro-

„ rum mutilationem sustinere deberent; magnum autem

„ furtum dicitur ultra viginti Augustales, etiam si civili-

„ ter de ipso furto agatur, *nec non etiam civilium causa-*

„ *rum, & aliarum quarumcumque in defectu justitiæ Of-*

„ *ficialium Episcopi prædicti secundum modum traditum*

„ *in Regni hujus Siciliae prædicti Constitutione, quæ inci-*

„ *pit: Justitiarum nomen, & normam Jus, & Justitiam*

„ *contulerunt.* „ (Quest' altra riserva di Ludovico Duca

di Calabria, di potersi reclamare in Mormanno, e

Trebisacce in qualunque Causa Civile, e Criminale alla sua Corte Criminale, dopo che queste Capitanie passarono in dominio di Antonio Sanseverino, cooperarono a' que' pregiudicj, che soffre oggi in Montemurro la Giurisdizione Criminale del Vescovo.) „ Ad cognitionem vero Curia Cassanensis Episcopi prædicti in Terris

„ prædictis hæc pertinere dicimus, & declaramus: vide-

„ licet omnes causas civiles, personales, & reales, quæ

„ ta-

„ *tamen super Feudis, & rebus feudalibus minimè mo-*
 „ *ventur, minima etiam furta, & alias offensas, de qui-*
 „ *bus comprobati poenam sui corporis, vel ablationem*
 „ *membroꝝ incurrere, seu sustinere non deberent, &c.*

Se si confronta questa dichiarazione di Ludovico Duca di Calabria con quella di Antonio Sanseverino Conte di Tricarico, si vedrà, che questo si servì delle stesse parole di Ludovico. E perchè questo Duca nella sua dichiarazione disse, che era comparso da lui il Vescovo di Cassano, finse ancora Antonio Sanseverino, che era comparso da lui per giustizia Niccolò Vescovo di Tricarico; questo però non ricorse a lui, ma a Papa Eugenio IV., come sopra si è veduto.

Ma se Ludovico d'Angiò, perchè faceva figura allora di Principe supremo, e perchè dal Vescovo di Cassano gli era stata la Giurisdizione Criminale rinunciata, credette di poter dare quel regolamento alle cause Criminali delle Terre di Mormanno, e Trebisacce; con qual autorità potè farne un simile Antonio Sanseverino per le Cause Criminali di Armento, e Montemurro? Egli nella sua *dichiarazione* confessò, che la Regia Corte in queste Terre non conosceva, se non che cinque delitti, cioè di lesa Maestà, falsità di Scritture, rubbamenti nelle strade pubbliche, omicidio occulto, e ratto di Donne; e per conseguente confessò, che la sola Giurisdizione sopra questi cinque delitti dalla Regia Corte ottenne; con qual autorità dunque ampliò la sua Giurisdizione Criminale ad altri delitti, e generalmente a tutti i meritevoli di pena corporale; ed aggiunse inoltre, che in mancanza della giustizia del Camerlengo Ufficiale del Vescovo nelle cause Civili si potesse ricorrere alla sua Corte Criminale?

Avrà creduto forse, ch'il Vescovo Niccolò si fosse uniformato a questo suo regolamento, ed avesse appreso, che gli usava carità, con essentarlo dalle brighe, ed in-

quietitudini delle Cause Criminali . Ma s' ingannò , perchè tanto il mentovato Vescovo Niccolò , quanto i suoi Successori sempre furono fermi , e costanti a non accordargli , se non che i cinque capi criminali , come si scorge dalla resistenza , che fece il Vescovo di quel tempo a' banni , che contra coloro , i quali portassero arme proibite pubblicavano in Montemurro , ed Armento i Ministri del Principe Girolamo , come appresso si vedrà . E si comprova dalla Bolla di Papa Niccolò V. spedita l'anno 1451. ad istanza di Onofrio Santa Croce Vescovo allora di Tricarico , che originalmente si conserva nell' Archivio della nostra Cattedrale , nella quale fu data al Vescovo di Marsico la facoltà di aggravare la scomunica ad un Regio Giustiziere , che avea fatto gravemente offendere in Montemurro alcune persone Ecclesiastiche , del tenore , che siegue :

- „ Nicolaus Episcopus Servus Servorum Dei Venerabili
 „ Fratri Carolo Episcopo Marsican salutem , & Apostoli-
 „ cam Benedictionem . Humilibus supplicum votis liben-
 „ ter annuimus , eaque favoribus prosequimur opportu-
 „ nis . Exhibita siquidem nobis nuper pro parte Venera-
 „ bilis Fratris nostri Honofrii Episcopi Tricaricen petitio
 „ continebat , quod licet inter coetera *Dominium Terra*
 „ *Montismurri suae Diocesis ad Episcopum Tricaricem*
 „ *spectet in Spiritualibus , & Temporalibus , praeterquam*
 „ *in lasa Majestatis , Falsitatis , Homicidii clandestini ,*
 „ *Raptus Mulierum , & publicae depradationis casibus*
 „ pleno jure ; tamen cum ipse Honofrius Episcopus nu-
 „ per ad Terram ipsam , ubi bonus vigeat aer , propter
 „ vigentes in reliqua parte suae Diocesis mortalitatis pes-
 „ tres accessisset , & ne Terra ipsa ab exteris morbo in-
 „ fectis infici contagione contingeret , quosdam posuisset
 „ in Portarum custodiam , ipsique Custodes exerum-
 „ quemdam Terram ipsam intrare volentem ab illius in-
 „ gressu praedictam ob causam prohibuissent , dilectus Fi-
 „ lius .

„ lius Joannes de Carrenno se in Provincia Basilicatæ pro
 „ Regio Justitiario gerens, & *Episcopi dominium ejusmo-*
 „ *di tamquam manifestum, & notorium non ignorans,*
 „ imo certior factus Familiaribus suis mandavit, ut di-
 „ ctum exterum introducerent in *contemptam Episcopalis*
 „ *Jurisdictionis*, Ecclesiasticæ Libertatis diminutionem,
 „ & scandalum plurimorum. Cum autem hæc in Dilecti
 „ Filii Vicarii dicti Episcopi notitiam devenissent, idem
 „ Vicarius cum dilectis Filiis Archidiacono Ecclesiæ Tri-
 „ caricen, & nonnullis aliis Clericis dictæ Diocesis, ut
 „ eundem exterum non introducerent, ne in Terra præ-
 „ dicta existentes inficeret, atque Episcopi præfati juris-
 „ dictio læderetur, ad hujusmodi Portam accederet,
 „ idem Justitiarius spiritu malo ductus Familiaribus suis
 „ mandavit, ut arma caperent, dictumque Vicarium
 „ cum ejus Comitibus interficerent, qui quidem Familia-
 „ res, ut Ministri Satanæ armis arreptis, in Vicarium,
 „ & ejus Comites irruentes, eidem Vicario diversas inju-
 „ rias irrogarunt, & quemdam Procuratorem ipsius Epi-
 „ scopi usque ad effusionem sanguinis vulnerarunt, Ex-
 „ communicationis sententiam a Canone latam damna-
 „ biliter incurrendo, propter quæ dictus Episcopus eum-
 „ dem Justitiarium tamquam Sacrilegum Excommunicatum
 „ fecit publicè nuntiari: sed quia dictus Justitiarius
 „ excommunicationem hujusmodi sustinens per qua-
 „ tuor Menses, & ultra, animo indurato redire non curat
 „ ad Ecclesiæ unitatem, pro parte dicti Episcopi nobis fuit
 „ humiliter supplicatum, ut providere ei super hoc de be-
 „ nignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur &c. Datum
 „ Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Do-
 „ minicæ millesimo quadringentesimo quinquagesimo,
 „ septimo Id. Januarii Pontificatus nostri anno quarto.
 Anzi per esser maggiormente sostenuta la Giurisdizione
 temporale del Vescovo in Montemurro, ed Armen-
 to contra le pretensioni, e gli attentati del mentova-

ro Antonello Sanseverino, lo stesso Onofrio Santa Croce nell'anno 1449. ricorse al Re Alfonso d'Aragona, ed avendogli esposto, come nel Privilegio di questo Re si dice: *quod Ecclesia Tricaritensi fuerint à Principibus dicti Regni Prædecessoribus nostris, seu à nonnullis Comitibus Terrarum Dominis, & Dominantibus multa bona, possessiones, Terras cum Vassallis, & juribus, & pertinentiis, fructibus, censibus, & redditibus omnibus, Privilegia, immunitates, exemptiones, & libertates donata ac tandem temporum injuria, ac quoque Dominorum, qui in Provincia à Majestate nostra Terras tenent, avaritia, & altero occupandi desiderio, Ecclesia Tricaritensis possessiones usurpant &c.*, il Re Alfonso condiscendendo alle suppliche del detto Vescovo confermò tutti i Privilegi conceduti alla sua Chiesa, dicendo nel medesimo Diploma: *Tenore presentium ex certa nostra scientia deliberatè, & consulto eidem Ecclesia, & Episcopo Tricaritensi, omnia, & singula Privilegia, gratias, immunitates, & libertates, exemptiones, possessiones, prædia, & jura quæcumque à quibuscumque concessa, & collata Ecclesia supradictæ, quorum in possessione fuit, & in presentiarum sit, eatenus, quatenus melius, & liberius sit in eadem possessione, seu quasi fuit, atque sit de presenti, confirmamus, & approbamus Quorum Privilegiorum, & gratiarum, quamvis hic tenores expressi non sint, tamen pro expressis, & plene annotatis, volumus habeantur, ac si de illis de verbo ad verbum esset hic facta specialis mentio.*

A questo Privilegio, che sta registrato nel Processo vol. 1. fol. 940., e che originalmente si conservava nell'Archivio della nostra Cattedrale, come dall'Inventario di Monsignor Santonio, malamente risponde l'Anonimo Avversario nel Punto III. della sua Scrittura, con dire, che

che egli non meriti di allegarsi in questa causa, perchè non fa menzione di Montemurro; e perchè il Vescovo di Tricarico non era allora in possesso di questa Terra. Perciocchè costando, che la Chiesa di Tricarico stava in possesso di Montemurro, ed Armento nell'anno 1444, come dalla *Dichiarazione* di Antonio Sanseverino: e vedendosi nel medesimo possesso nell'anno 1451., come dalla Bolla di Niccolò V. poc'anzi registrata, si dee fare fermo giudizio, che nello stesso possesso fosse stata nell'anno 1449. Onde confermandosi dal Re Alfonso tutto ciò, che il Vescovo allora possedeva, per irrefragabile conseguenza furono confermati al Vescovo il Dominio, e la Giurisdizione temporale di Armento, e Montemurro.

Qualunque però sieno stati gli attentati del mentovato Antonio Sanseverino, dalla sua *Dichiarazione* quattro cose compariscono a favore della nostra Chiesa, e tutte quattro incontrastabili. La prima è la sua confessione, di esser veri, e legittimi, e stare allora in osservanza tutti e cinque i Privilegj de' Principi Normanni conceduti alla nostra Chiesa. Perocchè disse, che le Terre di Montemurro, ed Armento appartengono alla Chiesa di Tricarico; dunque confessò, che stavano in osservanza li due primi Privilegj del Conte Roberto, co' quali furono alla nostra Chiesa queste Terre concesse. Soggiunse, che la Giurisdizione Civile, siccome la Criminale basta sopra le medesime, appartengono alla Curia del Vescovo; dunque ammise, che stava in osservanza il terzo Privilegio del medesimo Conte. Attestò alla fine, che la Regia Corte sopra queste Terre non conosceva, senonchè cinque delitti, e quegli stessi, che Guglielmo Gran Giustiziere del Re Ruggieri, e Filippo di Guffone Giustiziere di Guglielmo I. alla Regia Curia riservarono, per renunzia del Vescovo Eberto; dunque confessò, che stavano allora in osservanza i due altri Pri-

Privilegj de' Rè Normanni . Non basta dunque a' nostri Avversarj dire , che questi Privilegj sieno sogni de' Vescovi di Tricarico , usciti in campo verso l'anno 1562. ; devono soggiungere , che sieno ancora sogni di Antonio Sanseverino , usciti in campo nell'anno 1444.

La seconda , che questo stesso Conte si spogliò affatto della Giurisdizione Civile in Montemurro , ed Armento , e solamente riservò alla sua Corte il ricorso delle parti litiganti , quando da' Camerlenghi Ufficiali del Vescovo non fosse stata loro amministrata con prestezza la giustizia .

Questa stessa moderazione ebbero li suoi successori primi Principi di Bisignano , Luca , e Girolamo , come si scorge dalle loro Investiture . Nell'anno 1449. il mentovato Antonio Sanseverino rifiutò alcuni Feudi al suo Figlio Luca , fra quali furono annoverati Montemurro , ed Armento , e si ottenne l'Investitura dal Re Alfonso d'Aragona : altra Investitura di tutto lo Stato nell'anno 1472. fu data dal Re Ferdinando d'Aragona al Principe Girolamo , per morte di Luca suo Padre , ed in ambedue le Giurisdizioni di Montemurro , ed Armento furono espresse col nome di Capitanie : *neqnon Capitania* , dice il Re Ferdinando , *antiquitus concessas* , & *per nos eidem Luca confirmatas Terrarum Montismurri, & Armenti ad Ecclesiam Tricaricensem spectantium* , come si vede nel Cedolario *quin. 12. fol. 1. process. cedul.* , che è il Cedolario della Terra di Albano , il più antico , che oggi si rincontra della Casa di Bisignano , come attesta il moderno Anonimo nella Scrittura a favore del Commendatore di Grassano . Ci dicano in cortesia i nostri Avversarj se vorran pretendere , che questi due Principi abbiano amministrato in Montemurro , ed Armento la Giurisdizione Civile : perchè gli altri luoghi degli Stati di Bisignano in queste investiture si nominano Città , Terre , Castelli ; Montemurro poi , ed Armento

mento si dicono Capitane *Terrarum ad Ecclesiam Tricaricensem spectantium*? Se vorran dire la verità, dovranno rispondere, che essendo il vero Padrone del Luogo colui, che in esso esercita la Giurisdizione Civile, non quello, che vi amministra la Giurisdizione Criminale, come attesta Freccia *de Offic. magni justitiar. lib. 1. num. 26.:* *In Regno quando unus Dominus habet Jurisdictionem Civilem, & alius Criminalem, Dominus Jurisdictionis Civilis dicitur Dominus Territorii, & Vassallorum, & sibi praestatur juramentum fidelitatis, & fit subventio a Vassallis, & non Domino habenti Jurisdictionem Criminalem, qui quodammodo videtur esse Judex Delegatus ad utilitatem propriam, ut diffinivit divus Alfonsus Rex pro Abbate Sancti Joannis in Lamis anno 1443. 23. Januarii, cui concordano Capece decis. 27. La Ratta Teatr. Feud. Dilucid. 26. num. 8. e 9.;* Perchè i Principi Luca, e Girolamo sopra Montemurro, ed Armento non avevano la Giurisdizione Civile, queste Terre in quanto a loro si nominarono Capitane. Si dissero poi: *ad Ecclesiam Tricaricensem spectantium*, perchè questa Chiesa sopra di esse esercitava la Giurisdizione Civile, e tutta l'altra Criminale, a riserva de' cinque capi, e n'era per conseguente la Padrona.

Di fatto, che a tempo del Principe Luca il solo Vescovo di Tricarico fosse stato il Padrone utile di Montemurro, è manifesto dalla riferita Bolla di Niccolò V., nella quale, come si è veduto, si dice, che il dominio temporale del Vescovo sopra questa Terra era a tutti manifesto, e notorio: *Episcopi dominium ejusmodi tamquam manifestum, & notorium non ignorans*, e perciò in tempo di sospetto di peste avea posto le guardie alle porte. La terza è la confessione del medesimo Antonio Sanseverino, che la Giurisdizione Criminale, la quale egli pretendea amministrare fuori de' cinque capi, era spogliata affatto di titolo: perchè dice: *Nos verè attendentes,*

dentes, quod magna Curia Regia aliis in praefatis Terris Montismurri, & Armenti spectantibus ad ipsam Ecclesiam Tricaricensem non cognoscebat nisi tantum quinque crimina &c. Se dunque la Regia Corte non avea altra Giurisdizione Criminale in Montemurro, ed Armento, se non che sopra cinque capi, più di questa non potè concedergli. E questo difetto, ch'egli ben conosceva, l'indusse a nostro credere a farsi eleggere nello stesso anno 1444. Governadore, e Difensore di Montemurro, ed Armento, acciò con questo titolo avesse potuto colorire quella Giurisdizione Criminale, che egli voleva esercitare fuori i cinque capi.

La quarta cosa è, che quantunque Antonio Sanseverino avesse voluto riservare alla sua Curia alcuni delitti non compresi nella sua concessione; pure non si avanzò tanto, quanto si vede inoltrata la Corte del Signor Duca Andreassi, la quale a riserva de' danni dati, mette mano ancora a que' leggieri delitti, i quali dal mentovato Antonio Sanseverino furono riservati alla Curia Vescovile. E perchè questi attentati non sono nuovi, ma principiarono a tempo del Principe di Bisignano Pietro Antonio, specialmente dopo la Sentenza di Sebastiano della Valle, della quale discorreremo nel §. seguente, noi conghietturamo, che essi avran dato l'impulso alla Curia del nostro Camerlengo di metter mano da tempo antichissimo alli cinque delitti riservati, per vendicarsi nel miglior modo, che poteva dell'ingiuria, che ricevea dalla Corte Capitaniale. E quindi risultò quella mostruosità di due capi, che in quella Terra si vede, la quale forse sarà singolare in tutto il Regno: mentre sebbene vi siano molti Luoghi, ne quali la Giurisdizione Civile è cumulativa fra due Baroni; non sappiamo se altra Terra vi sia, nella quale sia ancora cumulativa col mero, e misto Imperio la Giurisdizione Criminale.

Per-

Perciò può ben comprendere ciascuno quante discordie, e quant'inconvenienti son derivati, e possono alla giornata derivare da questa mostruosità. Si amavano teneramente que' due Fratelli, il Duca Roberto Guiscardo, ed il Conte Ruggieri; ma non perciò confidarono di mantenere la buona armonia, se fossero stati egualmente Padroni di una Città. Per togliere intanto l'occasione delle discordie, si divisero fra gli altri Luoghi per metà la Città di Geraci in Calabria: *cum medietas Geracii mea sit*, sono parole del Conte Ruggieri, che Malaterra *lib. 2. cap. 18.* riferisce, *Dux in sua parte juramenti sui ordinem ne violetur servare poterit*: e nella Sicilia fra gli altri Luoghi si divisero Palermo, e Messina, come riferisce Lione Ostiense nella sua Cronaca *lib. 3. cap. 16.* *Sicque Fratrem Rogerium*, parla di Roberto Guiscardo, *de tota investiens insula, ac medietatem Panormi, ac Demanae, ac Messanae sibi retinens*, cui concorda Falcone Beneventano all'anno 1122., dove descrivendo la cessione, che fece il Duca Guglielmo, Nipote di Roberto Guiscardo, a Ruggieri figlio del Conte, che poi fu Re, dice: *quid multa? medietatem suam Palermitanae Civitatis, & Messanae, & totius Calabriae, Dux ille eidem Comiti concessit*. Ma se due Fratelli temevano di venire in discordia, quando fossero stati egualmente Padroni di una Città, potranno mantenere sempre la buona armonia due Padroni, uno Laico, e l'altro Ecclesiastico in Montemurro? Li trapazzi poi, che han sofferto, e che temono alla giornata que' poveri Vassalli, son pubblici, e notorj in Montemurro, e ne' Luoghi vicini; nè mai quel Popolo potrà godere la pace, se da' Regali Ministri, a' quali spetterà decidere questa causa, non si troncherà con sentenza diffinitiva uno di questi capi. Dirà il Signor Duca Andreassi, che sia più espediente al Regio Fisco si tronchi il capo del Vesco-
wo; ma il punto sta se sia giustizia; e se sia più espedien-

diente a' que' poveri Vassalli . Parli quell'Università già dedotta in Patrimonio, per le tante liti promosse dal Signor Duca Andreassi . Parlino tante case di quei principali Cittadini . Dicano se aggravio mai , o sollievo sempre han ricevuto dalli Vescovi .

Essendo intanto principiato l'abuso di metter mano in Montemurro , ed Armento in tutte le Cause Criminali dal Principe Pietro Antonio, non è così antico, come lo rappresenta l'Anonimo Avversario nel Punto I. della sua Scrittura. Scrive egli, che il Principe Girolamo Nonno di Pietro Antonio nell'anno 1477. ricorse dal Re Ferdinando di Aragona, e gli rappresentò , ch'essendo stato sempre tanto egli, quanto i suoi Predecessori nel pacifico possesso di esercitare la totale Giurisdizione Criminale nelle Terre di Montemurro, ed Armento, veniva in questa turbato dal Vescovo di Tricarico; e perciò lo supplicò, che avesse data l'opportuna provvidenza . Ed avendo il mentovato Re ordinato a Roberto di PolICASTRO, che sopra questo esposto ne prendesse informazione : perchè costò esser vero , fu dal Re ordinato , che il detto Principe continuasse nel suo pacifico possesso , ed il Vescovo di Tricarico non l'avesse perturbato . Tutto ciò , dic'egli, che apparisca dal Privilegio del mentovato Re Ferdinando del seguente tenore : „ Illustris Vir Hieronymus de Sancto Severino Princeps Bisiniani, Consiliarius noster fidelis dilectissimus Majestati nostræ nuper exposuit. „ Quod ipse exponens retroactis temporibus fuit , & in presentiarum est in tenuta , & quasi possessione Criminalis jurisdictionis in Terris Montismurri , & Armenti de Provincia Basilicatae : quemadmodum fuerunt semper ejus Predecessores jurisdictionem ipsam exercendo , & exercere faciendo per suos Officiales , nemine contradicente : & signanter idem Illustris Princeps , & dicti ejus Officiales sunt in quasi pacifica possessione publicari facendi Banna portationis armorum in Terris prædictis „

„ Etis cum pœnarum appositionibus , & illas à contro-
 „ nientibus exigere , *quemadmodum facere possunt ii , qui*
 „ *plenam Jurisdictionem Criminalem habent ; sed quia*
 „ dubitat ne ab aliquibus , juribus suis non contentis , in
 „ jurisdictione ipsa , & ipsius quasi possessione pacifica de
 „ facto , & ex abrupto , ac nullo Juris ordine servato pri-
 „ vetur , & super eisdem molesteretur , ac turbetur , suppli-
 „ cavit eidem Majestati nostræ dignaremur suæ indemnita-
 „ tati super prædictis opportunè provideri . Nos vero di-
 „ cti Illustris Principis supplicationibus benignè inclinati ,
 „ & abhorrentes hujusmodi spoliationes , & turbationes
 „ de facto , & volentes nostra supplicata provideri oppor-
 „ tunè : de prædictis informationem capi fecimus per Ma-
 „ gnificum Robertum de PolICASTRO , per quem manifestè
 „ constat , præfatum Principem , ejusque Officiales fuisse ,
 „ & esse in quasi possessione dictæ jurisdictionis , maximè
 „ publicari faciendi banna portationis armorum , pœ-
 „ nasque exigendi à contrafacientibus . Tenore præsen-
 „ tium nostra ex certa scientia , & expressè , ac delibera-
 „ tè , & consulto , Vobis eidem Illustrissimo Duci Primo-
 „ genito nostro intentum nostrum declarantes , Vos Epi-
 „ scopum hortantes dicimus , committimus , & manda-
 „ mus vobis omnibus aliis Officialibus , & vestrum cui-
 „ bet , ad quem spectat , seu spectabit , & præsens perve-
 „ nit , quatenus dictum Illustrem Principem , seu alium ,
 „ vel alios ejus nomine in pacifica tenuta , & quasi posses-
 „ sione dictæ Jurisdictionis Criminalis , in Terris prædictis ,
 „ & signanter banna faciendi , ne quis arma deferat , in-
 „ qua eum esse , per informationem de nostro mandato ,
 „ ut supra captam constat , manuteneatis , & defendatis
 „ omnibus viis a jure permissis , manutenerique , conser-
 „ vari , & defendi faciatis , & mandetis : nec modo aliquo
 „ permittatis , ipsum Illustrem Principem , dictosque suos
 „ Officiales ejus nomine de facto , & ex abrupto dicta
 „ quasi possessione , & exercitatione ipsius Criminalis Ju-

„ ris-

„ jurisdictionis molestari , seu turbari , aut eadem privari .
 „ Contradictores ipsos , & indebitos molestatores , & vexa-
 „ tores , quicumque fuerint , per poenarum impositiones ,
 „ illarum exactiones debite compescendo , &c.

Questo Privilegio sarà stato ritrovato di fresco, perchè gli Avvocati di Monsignor Toraldo , e di Monsignor Leopardi non ne fan menzione nelle loro Scritture, siccome neppure gli altri nostri Avversarij. Non deve però l'Anonimo farne festa , perchè se lo considera bene , conoscerà essersi ingannato nel pensare , che il Principe Girolamo rappresentò al Re Ferdinando aver sempre tanto egli , quanto i suoi Predecessori esercitata la totale Giurisdizione Criminale in Armento , e Montemurro. Non parlò così , ma solamente espone , che egli , e i suoi Predecessori aveano esercitata pacificamente la Giurisdizione Criminale in dette Terre , cioè quella ristretta alli cinque Capi ; e soggiunse , che essendo solito in virtù di essa far pubblicare banni contra coloro , che portassero arme proibite , ed esigere la pena dalli trasgressori , fosse in questo pacifico possesso mantenuto . E fu una supplica alquanto giustificata , ancorchè non fosse in osservanza l'ampliacione della Giurisdizione Criminale al trasporto delle arme proibite , fatta da Antonio Sanseverino poc' anzi mentovata ; perocchè avendo la Giurisdizione di punire i delitti di Omicidio occulto , di Rubbamenti in pubbliche strade , e di Ratto di donne , alli quali danno animo , ed incentivo le arme , per impedire questi delitti , poteva come cagione , o occasione di essi , proibirne il trasporto .

Ed in fatti , che tale fosse stato l'esposto del mentovato Principe Girolamo al Re Ferdinando si scorge dalla sua narrativa: *Quod ipse exponens retroactis temporibus fuit, Et in presentiarum est in tenuta, Et quasi possessione Criminalis Jurisdictionis in Terris Montismurri, Et Armen- ti de Provincia Basilicata ; quemadmodum fuerunt sem- per*

per ejus Prædecessores jurisdictionem ipsam exercendo, & exercere faciendo per suos Officiales, nemine discrepante. Allega dunque il possesso de' suoi Prædecessori, si deve perciò la sua supplica interpretare di quella Giurisdizione Criminale, che questi in Montemurro, ed Armento aveano esercitata. Or'egli è certissimo, che i suoi Prædecessori non solamente non esercitarono l'intera Giurisdizione Criminale in dette Terre, ma neppure la pretesero, quantunque molto si avessero voluto inoltrare in questa Giurisdizione, come manifestamente apparisce dalla *Dichiarazione* di Antonio Sanseverino, della quale ne abbiamo sopra rapportato il tenore; come dunque poteva il Principe Girolamo rappresentare al Re Ferdinando, che egli, e li suoi Prædecessori aveano amministrata la totale Giurisdizione Criminale in Armento, e Montemurro?

E si comprova efficacemente dalla seconda parte della medesima narrativa: *Et signanter idem Illustris Princeps, & dicti ejus Officiales sunt in quasi pacifica possessione publicari facendi banna portationis armorum in Terris prædictis cum pœnarum appositionibus, & illas à controvenientibus exigere, quemadmodum facere possunt ii, qui plenam Jurisdictionem Criminalem habent.* Per legittimare il Principe Girolamo il suo possesso di far pubblicare banni contro coloro, che portassero arme, e di esigere da trasgressori la pena, allegò l'esempio di que' Baroni, che hanno la piena Giurisdizione Criminale. E volle dire al Re, che siccome questi Baroni fanno pubblicare tali banni, perchè l'arme sono incentivo, e cagione di molti delitti; così poteva ancora egli farli pubblicare in Montemurro, ed Armento, dove avea la Giurisdizione di castigare i delitti d'Omicidio, di Furto nelle strade pubbliche, e di Ratto di Donne, alli quali danno ancora le arme animo, ed incentivo. Non avea dunque il mentovato Principe la totale Giu-

ris-

Giurisdizione Criminale in Montemurro, ed Armento; altrimenti non avendo neppure detto *quemadmodum facere possunt alii*, ma *ii, qui plenam jurisdictionem Criminalem habent*, con somma improprietà avrebbe addotto per ragione della sua pretesione l'esempio di que' Baroni, che hanno la totale Giurisdizione Criminale: e nelle scuole si direbbe, che avrebbe provato *Idem per Idem*. Perchè dunque la sua Giurisdizione Criminale era ristretta a cinque Capi, perciò allegò l'esempio di que' Baroni, che hanno la piena Giurisdizione Criminale; e nella prima parte della sua narrativa se ne passò con quelle secche parole: *Quod ipse exponens fuit, Et est in quasi possessione Criminalis (non aggiunte totalis, o plena) jurisdictionis in Terris Montismurri, Et Armenti.*

E qual disturbo potea mai dargli il Vescovo di Tricarico sopra la pubblicazione de' mentovati banni, se la Giurisdizione Criminale non si amministrava in Montemurro, ed Armento da' suoi Officiali, ma interamente dagli Officiali del Principe. Noi non abbiamo mai inteso, che i Vescovi di Tricarico si sieno opposti a simili banni fatti pubblicare da' Governadori di Tricarico, di Stigliano, di Monte Albano, e degli altri Luoghi della loro Diocesi, sopra de' quali non hanno la Giurisdizione temporale. Si oppose dunque il Vescovo di quel tempo a mentovati banni, perchè non vedeva annoverato tra i cinque capi criminali il delitto del trasporto delle arme; e perciò come pregiudiziali alla sua Giurisdizione Criminale, non voleva, che più si pubblicassero. Se l'Avversario si compiacerà riflettere sopra questo ragionamento, conoscerà col suo acuto intendimento, che potea fare ammeno di allegare questo Privilegio del Re Ferdinando a favore del suo Clientolo: perciocchè non solamente non lo favorisce; ma gli è apertamente contrario, e comprova a maraviglia, che

che i Principi di Bisignano nell'anno 1477. spogliati affatto della Giurisdizione Civile, giacchè di essa non si fa in questo Privilegio menzione, altra Giurisdizione Criminale non amministravano in Armento, e Montemurro, se non quella ristretta a cinque capi criminali. E con ciò resta palesato, che i nostri Privilegj de' Principi Normanni sieno stati in osservanza per tutto il tempo del dominio di Alfonso, e Ferdinando d'Aragona.

§. IX.

Che al Signor Duca Andreassi non possano suffragare i Titoli , ed il Possesso de' Principi di Bisignano Bernardino , e Pietro Antonio .

ALl'infelice Principe di Bisignano Girolamo , cui per cagione di diffidenza fu tolta collo Stato la vita , successe nell'anno 1488. Bernardino suo figlio . Scrivono gli Storici , e lo contesta Capece *decis. 69. num. 4.* , che questi cooperò molto alla venuta nel nostro Regno di Carlo VIII. Re di Francia ; ma avvedutosi poi , che questa impresa era vana , egli si rivoltò al partito di Ferdinando II. d'Aragona , e ne ottenne , fra le altre grazie , e prerogative , di essere reintegrato nello Stato di suo Padre . E perchè molto ne temeva il Re Federico II. , procurò questi con varj modi di farselo bene affetto , e amorevole ; ed uno fu con concedergli nell'anno 1496. un'ampissimo Privilegio sopra le Giurisdizioni , e gli altri diritti de' suoi Feudi . Ma non perciò l'animo di questo Principe guadagnò: egli perchè forse non potea sopportare l'aspra morte data a suo Padre da Ferdinando I. e suo figlio Alfonso d'Aragona , nel sentire vicina la venuta nel nostro Regno dell'arme di Ludovico XII. Re di Francia , si rivoltò subito al partito de' Francesi , e non si curò di esser privo del suo Stato , fintanto non fu in esso reintegrato nell'anno 1506. giusta la determinazione de' Plenipotenziarj del Re di Francia , e di Ferdinando il Cattolico nella concordia della Tripalda .

Or mentre il mentovato Federico II. stava assediando Gaeta , intimorito della Guerra imminente , e dell'ajuto ,
che

che avrebbero potuto dare a' nemici i prepotenti, e sospetti Baroni del suo Regno, gli si fe' avanti il Principe Bernardino, ed approfittandosi dell'opportuna occasione gli presentò una lunga supplica, nella quale dopo aver registrato uno per uno tutte le Città, Terre, i Castelli, Feudi, diritti, le esenzioni, e Giurisdizioni del suo Stato, soggiunse, che si fosse il Re degnato di confermargli quanto possedea, ed ampliare in oltre le Giurisdizioni in tutti i suoi Luoghi alle seconde, e terze istanze. Accolse con tutta la pienezza del suo cuore questa supplica il Re Federico, ed accordò al Principe Bernardino più di quello richiese. Disse perciò nel suo Privilegio, secondo la riforma, che ne fece l'Anonimo nel Punto I. della sua Scrittura: „ confirmamus, „ ratificamus, laudamus, & approbamus, & quatenus „ expedit de novo concedimus, & donamus . . . Terras „ Montismurri, & Armenti, cum omnibus, & cujuslibet „ ipsarum juribus, jurisdictionibus, cum mero, & mixto „ Imperio, & gladii potestate usque ad mortem inclusivè „ . . . Capitaniis quoque, & Jurisdictiones causarum „ Civilium, & Criminalium, & appellationum, & „ reclamationum Terrarum Morimanni, & Trebisacciarum, „ Montismurri, & Armenti . . . Cum plena, & plenariissima „ potestate, auctoritate, & jurisdictione, & „ cognitione quarumcumque causarum Civilium, & Criminalium „ capitalium, ac falsæ monetæ, Homicidii clandestini, „ spretæ defensæ, *heresis*, (si può sentire di vantaggio!) „ & criminis læsæ Majestatis, præter quod in „ primo capite „ . E perchè sopra di esso consiste il principale, anzi l'unico appoggio del Signor Duca Andrea, giacchè da lui anche dipende la sussistenza della Sentenza di Sebastiano della Valle, stimiamo necessario esaminarlo colla maggior diligenza, che possiamo. Due cose principali appartenenti alla nostra causa richiese nella sua supplica al Re Federico il Principe Bernardino.

dino . Una fu di confermargli tutte le Città, Terre, Castelli, e Casali del suo Stato, fra li quali annoverò Mormanno, Trebisacce, Montemurro, ed Armento, colle Giurisdizioni annesse, come allora gli possedeva, ed erano stati da suoi Maggiori posseduti, e di ampliare in tutti gli suoi luoghi la Giurisdizione alle seconde, e terze istanze, in conformità, che le possedeva in Bisignano, ed Acri: *Sanè itaque cum Illustris Bernardinus de Sancto Severino Princeps Bisiniani, & Dux Sancti Marci nobis supplicasset, ut omnem suum statum, ipsius Civitates, Terras, Castra, & loca &c. In Provincia Calabria Citerioris, Civitatem Bisiniani cum Titulo, & honore Principatus... Ferram Morimanni, Terram Tribisacci... In Provincia verò Basilicata Civitatem Tricarici cum titulo, & honore Comitatus... Ferram Armenti, Terram Montismurri &c. cum ipsarum Terrarum, Civitatum... Juribus, Jurisdictionibus, prout detinetur in possessione prædictorum, & fuit, & est in presentiarum, & nobis constitit evidenter, & ut in Privilegiis ejusdem Principis, & suorum antecessorum latius, & serius vidimus contineri... sibi pro suis heredibus, & successoribus in perpetuum vellemus confirmare, & quatenus expedit de novo concedere gratiosius dignaremur.*

L'altra cosa principale fu di confermargli le Capitanie di Mormanno, e Trebisaccie, Montemurro, ed Armento: *Nec non, eosì prosiegue il Privilegio, Jura foculariorum in Civitate Bisiniani... Capitanias etiam, & Jurisdictiones causarum Civilium, & Criminalium appellationum, & reclamationum (non dice, & appellationum, come l'Anonimo si sognò) Terrarum Morimanni, Tribisacciarum, Montismurri, & Armenti, cum Jurisdictione publicari faciendi banna contra portantes arma cum appositione pœnarum, & exactione ipsarum a contrafacientibus, quemadmodum fu-*
cere

ere possunt ii , qui plenam Jurisdictionem habent . . . pro se ipso , ac suis heredibus , & successoribus in perpetuum confirmare , & quatenus expedit , de novo etiam concedere dignaremur .

Aderì all'una , e l'altra supplica il Re Federico , perciò nel medesimo Privilegio soggiunse : *Nos vero considerantes . . . de certa nostra scientia , deliberatè , & consulto , ac ex gratia speciali eidem Illustri Principi pro se , suisque heredibus , & successoribus in perpetuum dictum suum Statum cum omnibus ipsius Civitatibus , Terris , Castris , locis cum omnibus suis juribus , Jurisdictionibus , pertinentiis ante dictis , nec non dicta jura foculariorum dictæ Civitatis Bisiniani , ac dictas Capitania Morimanni , Tribisacciarum , Montismurri , & Armenti . . . confirmamus , ratificamus , approbamus , laudamus , & acceptamus , & quatenus expedit de novo concedimus , & donamus . . . fidelitate tamen nostra , Feudali quoque servitio , & Adhoo , nostrisque aliis , & alterius cujuscumque juribus semper salvis , & pœnitus reservatis . . . Concedimus , & de novo largimur in dicta Principatu , Ducatu , Comitatus , Civitatibus , Terris , Castris , locis , Villis , Casalibus , & territoriis merum , & mistum imperium , & gladii potestatem usque ad mortem inclusivè , & omnes , & singulas primas causas , primas , & secundas appellationes , nullitates , reclamaciones , & supplicationes , justitia denegata , seu retardata cum plena , & plenissima potestate .*

Da queste parole , che fedelmente abbiamo trascritto da una copia del mentovato Privilegio estrarra dal Processo fol 758. vol. 1. facendosi il confronto tra esse , e quelle dell' Anonimo sopra registrate , evidentemente apparisce , che egli dopo aver glosato i nostri Privilegj , passò all' altro officio di accomodare i Privilegj del suo Clientolo , e ridurli in forma migliore , con aggiunge-
re , troncare versi , e variare le parole . Non avvertì pe-

rò ad una cosa molto notabile , ed è di aver fatto comparire vana , ed oziosa una delle due conferme , che pretende essere state fatte dal Re Federico II. al Principe Bernardino . Se questo Re disse nel suo Privilegio , come egli rappresenta : *Confirmamus , & quatenus expedit de novo concedimus , & donamus Terras Montis Murri , & Armenti cum omnibus , & cujuslibet ipsarum Juribus , Jurisdictionibus , cum mero , & misto Imperio* : a che fine poi soggiungere : *Capitanias quoque , & Jurisdictiones Causarum Civilium , & Criminalium Terrarum Montismurri , & Armenti* ? Già queste Giurisdizioni erano state spiegate nella prima concessione.

Dirà l' Anonimo , che basta al suo Clientolo una di queste due Conferme , e perciò forse ci permetterà di accordare al Signor Duca Andreassi , quale a noi piace ; o il Dominio di Montemurro colle Giurisdizioni Civile , e Criminale ; o la Capitania della stessa Terra , colle medesime Giurisdizioni . Ma il male sta , che ambedue non han veruna sussistenza , e perciò non possiamo accordargli la prima , cioè la conferma del Dominio di Montemurro colle Giurisdizioni ; perchè dovendosi interpretare il Privilegio di Federico II. su questo punto , come egli pretende , questa conferma fu nulla , ed invalida , e per difetto di volontà , e per difetto di potestà del Re Federico II. (Aggiungeremo , che neppure fu pretesa dal Principe Bernardino) . Non possiamo accordargli la seconda , perchè la Giurisdizione ingionta a queste Capitanie altramente si deve interpretare , che egli si figura . Esaminiamo la prima concessione .

Vero è , che il Principe Bernardino fra i luoghi del suo Stato annoverò Montemurro , ed Armento , ed a tenore della sua supplica ne ottenne con parole generali dal Re Federico II. la conferma , come dal Privilegio apparisce ; ma questa conferma fu appoggiata sopra

un

un esposto confuso, surrettizio, orrettizio, falso; e perciò fu nulla, ed invalida, giusta il celebre Capitolo *super literis de rescrip.*, e la *l. s. C. si contra Jus, vel utilitatem publicam vel mendacium*. Confuso, perchè il Principe Bernardino prima annoverò Montemurro, ed Armento tra le Terre del suo Stato; poi le registrò fra le sue Capitane. *Surrettizio*, perchè lasciò di esprimere come sempre fu solito nelle investiture de' suoi Maggiori, e forse ancora nella sua fu spiegato, che queste Capitane erano in Terre della Chiesa di Tricarico: *Capitaniae Terrarum Montismurri, & Armenti ad Ecclesiam Tricaricensem spectantium*. *Orrettizio*, e falso, perchè, soggiunse, che di queste Terre ne stava in possesso, in conformità de' suoi predecessori.

Nè può mettersi in dubbio, che questo Privilegio fu appoggiato su l'esposto del Principe Bernardino, che delle cose sopra le quali richiedeva la conferma Regale, ne stava in possesso, in conformità de' suoi predecessori, siccome si scorge dal Proemio, che appo *Sanchez de Matrim. lib. 2. disp. 37. n. 3.* è l'anima di tutti i rescritti: *Federicus Dei Gratia Rex Siciliae &c. subditis vestris fidelibus, non solum ea libenter confirmamus, quod a majoribus eorum tenta, & possessa sunt, & qua ipsi tenent, & possident; verum etiam denuo concedimus, quatenus opus est, & pro meritis eorundem fidelium subjectorum nostrorum, novas etiam gratias adjungimus*. Ma se ne' §§. precedenti si è palefato, che delle Terre di Armento, e Montemurro dall'anno 1068. fino a tutto il tempo di Alfonso, e Ferdinando di Aragona, ne stava in possesso il Vescovo di Tricarico, come è stato ne' tempi susseguenti, ogn'un vede, che su questo punto l'esposto del Principe Bernardino fu surrettizio, orrettizio, e falso, e per conseguente incontrastabile nulla, ed invalida la conferma del Re Federico.

Va-

Vanamente perciò pretenderebbero gli Avversarj, che il titolo, ed il possesso delle dette Terre in persona del Principe Bernardino, e de' suoi Predecessori si giustificassero con quella narrativa del Re Federico, di aver veduto i Privilegj, e costargli evidentemente, che stavano in osservanza. Perchè la semplice narrativa del Principe, quando riguarda il pregiudizio del terzo non pruova, giusta l'avvertimento di Tappia *decis. 10. num. 18. Verba enunciativa Principis dispositionem inducunt, hoc tamen procedit quando sunt ex certa scientia prolata de his, quae pendent a mero Principis arbitrio, Et dummodo ex eis non inferatur praedictum aliis, ut declaravimus in l. fin. C. de constit. Princip.* Di poi questa narrativa del Re Federico si deve interpretare con somma discrezione, e riferirla alli principali Privilegj della casa di Bisignano; ed altrimenti si dovrebbe dire, che fu estorta dal Principe Bernardino; o che il Re Federico si rimesse alla sua fede. Si consideri quante Città, Terre, Castelli, Casali possedeva in quel tempo la casa di Bisignano, che tutti furono nella supplica spiegati, e poi si faccia giudizio, se sia verisimile, che il Re Federico, applicato allora nell'assedio di Gaeta, abbia voluto, e potuto leggere tanti Privilegj. Onde per le nostre Terre siamo nel simile caso di quell'altra narrativa del medesimo Re Federico sopra un Privilegio della Regina Giovanna, fu della quale scrivendo de Marinis *Resol. lib. 2. cap. 173. num. 8.*, così conchiuse: *Unde dum illud non producebatur, istaque verba ad partis suggestionem prolata apparebant, relatam erat omnino probandum.*

Come mai il Principe Bernardino potea giustificare con Privilegj, e Testimonj al Re Federico, che egli stava, come erano stati i suoi Predecessori, nel pacifico possesso delle Terre di Armento, e Montemurro? Oltre gli altri monumenti in contrario, che abbiamo recato ne'

§§. pre-

55. precedenti, costa ancora per confessione de' suoi Maggiori, che queste Terre erano, come sono, della Chiesa di Tricarico. Lo confessò il Conte Duca Antonio Sanseverino nell'anno 1444. nella sua Dichiarazione. La stessa cosa confessarono li Principi Luca, e Girolamo nel richiedere le Investiture di queste Capitanie alli Rè Alfonso, e Ferdinando di Aragona. Lo stesso Principe Bernardino nell'anno 1497., come appresso si vedrà, volle essere eletto Governadore di Montemurro, e dichiarò solennemente, che i Cittadini di questa Terra sono Vassalli della Chiesa di Tricarico. Con quali Privilegj dunque nell'anno precedente 1496. poteva giustificare al Re Federico, che egli, e li suoi Predecessori erano stati fino all'ora nel Dominio, e Possesso di Armento, e Montemurro? In un solo caso può verificarsi questa narrativa del Re Federico, ed è, quando si voglia ammettere, che il Principe Bernardino gli richiese la conferma delle Capitanie in dette Terre, nel senso, che appresso spiegheremo.

Dirà forse l'Anonimo, che se queste Terre non furono al Principe Bernardino confermate, furono almeno novamente concesse, in virtù di quelle altre parole del Re Federico: *Et quatenus expedit de novo concedimus*. Ma primieramente deve avvertire, che questa nuova concessione, in quanto alle Città, Terre, Castelli, e Casali, si riferisce a quelli Luoghi, de' quali il Principe Bernardino ne stava in possesso: *Confirmamus, ratificamus, approbamus, laudamus, Et acceptamus, Et quatenus expedit de novo concedimus*. Se dunque il detto Principe Bernardino non fu mai Padrone, nè stiede in possesso di Armento, e Montemurro, non si può giustamente pretendere, che queste Terre gli fossero state novamente dal Re Federico concesse.

Di poi deve riflettere, che tanto la Conferma, quanto la nuova Concessione fu fatta dal suddetto Re senza

pregiudizio del terzo, come si dichiarò con quella clausola, che volle apposta nel suo Privilegio: *fidelitate tamen nostra, Feudali quoque servizio, & adboa, nostrisque aliis, & alterius cujuslibet Juribus semper salvis, & pœnitus reservatis.* Questa clausola all'Anonimo non piacque, perciò intiera la troncò dal Privilegio; non curandosi per far cosa grata al suo Clientolo di soggiacere a quel rimprovero di Sirmondo contra Aurelio *Antir. 11. pag. 116.: Quare duorum alterum hoc loco fateare Aurelii necesse est, aut non vidisse te quid momenti haberent verba, quæ truncaras, & bardus es; aut vidisse, & dissimulasse, & vaser es.* Sed dunque il Re Federico lasciò intatti, ed illesi ad ogn'uno i diritti, che sopra Armento, e Montemurro potesse pretendere, non fu fatto certamente pregiudizio alcuno alla Chiesa di Tricarico, che da quattro cento anni prima ne stava in possesso: come ne' proprj termini di questo Privilegio, e per la stessa clausola, notò Mauro *atleg. 26. num. 11.* scrivendo a favore della Chiesa di Casfano per le Terre di Mormanno, e Trebisacce.

Per li quali difetti, e specialmente per questa clausola, su questo punto (dovendosi interpretare come gli Avversari pretendono) si rese così vano, ed inutile il Privilegio del Re Federico II., che stimò espediente il medesimo Principe Bernardino non servirsene, e neppure farlo passare alla notizia de' Cittadini di Armento, e Montemurro. E quindi è, che lasciata questa impresa, si contentò di quella Giurisdizione, e Superiorità Economica, che sopra queste Terre aveano esercitato i suoi Maggiori; e perciò nell'anno seguente 1497. confermò di parola in parola il Privilegio di Ruggieri Sanseverino, e di Antonello suo figlio, registrato nel processo *vol. 1. f. 110.*, nel quale fra le altre cose i Cittadini di Montemurro sono dichiarati Vassalli della Chiesa di Tricarico: *pro servitiis, quæ Universitas, & Homines Universitatis Terra Montismurri Tri-*

Tricaricensis Ecclesia Vassalli (non così parla il Signor Duca Andreaſſi, ma a piena bocca dice, *i miei Vassalli*) *dilecti*, & *carissimi amici nostri nobis*, & *nostris Prædecessoribus præstiterunt*, & *præstant ad præsens*, *eorum periculis non parcendo*, & *petendo nos in eorum Rectorem*, & *Gubernatorem*... *promisit salam eos pacificè*, & *quiete regere*, & *gubernare*, *manutenere*, & *defendere in sola fidelitate Reginalis Majestatis*, & *obedientia Ecclesie Tricaricensis*.... & *in casa, quæ de præmissis, seu aliquo ipsorum, defecerimus, non observando promissa ex nunc pro tunc eos in eorum libertatem remittimus pariter*, & *relaxamus, quod possint*, & *valeant alium, quem voluerint Gubernatorem*, & *Defensorem eligere ad eorum libitum voluntatis*. Or se di questo Privilegio, perchè invalido, e nullo per difetto della volontà del Re Federico II. non volle farne uso lo stesso Principe Bernardino, che l'ottenne: e neppure per molti anni il suo figlio Pietro Antonio, anche dopo aver ottenuto nell'anno 1520. la conferma di questo Privilegio da Carlo V., come apparisce dalle Proteste de' suoi Ufficiali negli anni 1526. 1532. e 1537., registrate nel Processo fol. 110. e 111.; e via più dal Rilevio di esso Principe Pietro Antonio, nel quale non furono rivelati ne' il Dominio, ne' le Giurisdizioni di Montemurro; come mai potrà giovare al Signor Duca Andreaſſi?

Dirà egli, che se il Privilegio di Federico II. pativa alcuni difetti, questi furono sanati colla mentovata Conferma di Carlo V.; e perciò fu trascuraggine del Principe Pietro Antonio non essersi di esso servito pria della Sentenza di Sebastiano della Valle. Ma s'inganna, perchè questo Imperadore si cautelò meglio, che Federico II. d'Aragona, con apporre nel suo Privilegio primieramente quella clausola: *ut quemadmodum dictus quondam Princeps Berardinus ejus Pater dum vixit*, & *Princeps in possessione fuerunt*, & *in presentiarum est*. Se dunque

que il Principe Bernardino non fu mai Padrone di Montemurro , nè ivi altra Giurisdizione esercitò fuori della Criminale ristretta a cinque capi , per conseguente certissimo , oltre questa Giurisdizione così ristretta , non può distendersi la Conferma di Carlo V. ; giusta la *decis.* 59. di Gramatico , nella quale si tratta di un Privilegio concesso dal Re Ferdinando il Cattolico a Roberto II. Principe di Salerno , col quale furono confermate alcune concessioni fatte a Roberto I. dal Re Ferdinando d'Aragona : e perchè Ferdinando il Cattolico appose nel suo Privilegio quella clausola : *prout per Principem Robertum donatarium tenta , & possessa fuerant* , e non costò , che Roberto I. di quelle concessioni fosse stato mai in possesso , il Privilegio del Re Cattolico fu dichiarato nullo , ed invalido . Aggiunse di poi lo stesso Carlo V. nel suo Privilegio , in conformità di Federico II. d'Aragona , quell'altra clausola : *nostris aliis , & cujuscumque alterius juribus semper salvois , & penitus reservatis* , la quale è stata poc'anzi abbastanza esaminata .

Ma fingiamo , che Federico II. d' Aragona avesse concesso il mentovato Privilegio al Principe Bernardino senza la riferita clausola , e Carlo V. l'avesse confermato senza niuna riserva , si potrà mai giustamente pretendere , che questi Privilegj sieno stati validi , e possano suffragare al Signor Duca Andreassi ? Già si è veduto ne' §§. precedenti , che la Chiesa di Tricarico da quattro Secoli , e più , per la donazione del Conte Roberto stava allora in possesso di Montemurro , ed Armento colla piena Giurisdizione Civile , e Criminale , a riserva di cinque delitti ; come dunque Federico II. d'Aragona , e Carlo V. potevano togliere queste Terre , e Giurisdizioni alla Chiesa di Tricarico , e darle a' Principi Bernardino , e Pietro Antonio ? Non potran giammai gli Avvocati del Signor Duca Andreassi allegare Dottore
al-

alcuno, che accordi questa facoltà al Principe Supremo: mentre tutti convengono con Hernia alla Costituzione *Justitiarum nomen num. 44. v. de Feudis*, e con Afflitto *decif. 361. in fine*, che ciò far non si possa, ancorchè vi concorra il bene pubblico.

Quanto sia insuperabile questa difficoltà ben la conobbero, perciò si diedero a quel disperato partito di dire, che i Privilegj della nostra Chiesa sieno cartule, come le chiamò l'Anonimo, (forse in confronto delle cartacce del suo Clientolo) e sogni de' Vescovi di Tricarico, come li nominarono gli altri Avversarij, usciti in campo attorno l'anno 1562.; o almeno, che furono rivocati dall'Imperadore Federico II. colla Costituzione: *Dignum fore credimus*. Ma se dal §. secondo fino al sesto si è veduto quanto vane, disprezzevoli, e ridicole sieno le opposizioni, che da loro si fanno a' Privilegj della nostra Chiesa: nel §. settimo si è dimostrato, che questi Privilegj sieno veri, ed incontrastabili, e sieno stati in osservanza per tutto il tempo del dominio nel nostro Regno de' Rè Angioini; e nel §. ottavo precedente si è fatto conoscere, che nella medesima osservanza sieno stati per tutto il tempo del dominio di Alfonso, e Ferdinando d'Aragona; forz'è, che il Signor Duca Andrea si dia pace, e riduca il suo novello Titolo all'antico di Capitanìa, come era a tempo de' Principi di Bisignano: *Capitanias Montismurri, & Armenti*.

Nulla dunque, ed invalido su questo punto si dovrebbe giudicare il Privilegio del Re Federico II. di Aragona, quando per esso si pretenda confermato, o concesso al Principe Bernardino il dominio di Montemurro, ed Armento. Ma perchè tanta frode, e tanta usurpazione in questo Principe non si dee presumere, giudichiamo fermamente, che egli coll' avere annoverato nella sua supplica al Re Federico II. di Aragona le Terre di Armento, e Montemurro fra i Luoghi del suo Stato, non

fu

fu suo pensiero di spogliarne la Chiesa di Tricarico ; ma le ascrisse fra le sue Terre , per lo diritto delle Capitane , che volle confermate giusta la disposizione di Antonio Sanseverino , coll'ampliacione della Giurisdizione alle seconde , e terze istanze . Onde può verificarsi quella narrativa di Federico II. di aver veduto i Privilegj , e costargli evidentemente , che de' Luoghi , sopra i quali il Principe Bernardino ne richiese la conferma , egli , ed i suoi Predecessori n'erano stati in possesso . E se gli Avversarj non vorranno a questa interpretazione acquietarsi , bisogna che mostrino un Titolo più antico di questo Privilegio di Federico II. , dal quale sia derivato ne' Predecessori Principi di Bisignano il Dominio di Montemurro , ed Armento ; ed altrimenti come il Principe Bernardino nella sua prima supplica a detto Re poteva annoverare queste Terre fra i Luoghi del suo Stato , e richiederne la conferma in quella conformità , che erano state da' suoi Predecessori possedute ?

Passiamo all'altra conferma delle Capitane di Montemurro , ed Armento , Mormanno , e Trebisacce . Grande industria usò l'Anonimo per inserirla nel suo capriccioso Privilegio , registrato nel principio di questo §. Perocchè fe comparire parole della concessione del Re Federico quelle , che sono parole della supplica del Principe Bernardino ; ed in luogo di dire : *Capitane etiam , & jurisdictiones causarum Civilium , & Criminalium appellationum , & reclamationum* ; egli framezzando fra queste parole un'altra particola *Et disse : Et Appellationum , & reclamationum* ; e troncò quelle parole , che sieguono : *Cum Jurisdictione publicari faciendi banca contra portantes arma prohibita . . . Quemadmodum facere possunt ii , qui plenam Jurisdictionem habent* , le quali indicano la limitata Giurisdizione Criminale , che avea , e volle il Principe Bernardino nelle nostre Terre confermata : siccome abbiamo palesato nel §. precedente,

dente , esaminando il Privilegio conceduto nell' anno 1477. dal Re Ferdinando I. al Principe Girolamo suo Padre . Non sappiamo se ciò fu fatto , o per render più chiara questa Conferma , secondo la sua pregiudicata interpretazione ; o per oscurare il vero senso di essa . Comunque sia , se egli pretende , che al Principe Bernardino siano state confermate le mentovate quattro Capitanie coll'intera Giurisdizione Civile , e Criminale , e colli distinti diritti delle appellazioni , e reclamazioni , s'inganna all'ingrosso .

Per comparire il proprio senso di essa è necessario ricordarci del Regolamento di Ludovico Duca di Calabria registrato nel §. precedente , nel quale per le Giurisdizioni di Mormanno , e Trebisacce fra le altre cose prescrisse , che per la negligenza degli Officiali del Vescovo di Cassano si potesse nelle Cause Civili , e Criminali ricorrere alla sua Corte Criminale : *Criminum sequentium cognitionem ad Curiam nostram pertinere . . . nec non etiam Civilium Causarum , & aliarum quarumcumque in defectu Justitiæ Officialium Episcopi predicti &c.* Un simile stabilimento per le Cause Civili di Armento , e Montemurro fece il Conte Duca Antonio Sanseverino dopo esser passate queste Capitanie nel suo Dominio assieme con quelle di Mormanno , e Trebisacce , come apparisce dalla sua Dichiarazione registrata nel medesimo §. precedente : *Similiter reservamus omnes dictos casus Criminales . . . ac etiam Causarum Civilium ex defectu Camerariorum , & Bajulorum ad Officium suum pertinentium , si postquam reclamaverint , post duos menses a die reclamationis reclamantibus non fuerit satisfactum , & administrata Justitia .* E non contento di queste novità , volle in Mormanno , e Trebisacce introdurre un'altro abuso , e fu di potersi appellare alla sua Corte Criminale dalli Decreti proferiti dagli Officiali del Vescovo di Cassano ; come si scorge da

De

Decreto di reintegrazione , che sopra queste appellazioni fece Sebastiano della Valle a favore del Principe Pietrantonio : *in futurum à dicta Curia Episcopi appellari debeat ad Curiam M. Capitanei dictæ Terræ Morimagni*, del quale appresso discorreremo .

Or premesse queste cose chiaramente apparisce qual fosse la Conferma de' diritti , che nelle quattro Capitane di Mormanno , Trebisacce , Montemurro , ed Armento richiese il Principe Bernardino al Re Federico II. di Aragona . Non richiese egli in Montemurro , ed Armento la piena Giurisdizione Civile , e Criminale , colli diritti distinti delle Appellazioni , cioè delle seconde , e terze istanze , e delle Reclamazioni , come hanno interpretato i nostri Avversarj , ed il Signor Duca Andreassi la pretende ; ma nella prima supplica richiese la conferma della Giurisdizione Criminale colle seconde , e terze istanze sopra i cinque capi , conceduta dalla Regia Corte ad Antonio Sanseverino , e da questo ampliata a tutti li delitti , che meritano pena corporale . E nella seconda supplica per le Capitane di Mormanno , e Trebisacce richiese la conferma di potersi appellare , e reclamare in tutte le Cause , così Civili , come Criminali basse dalli Officiali del Vescovo di Cassano alla sua Corte Criminale , giusta gli stabilimenti di Ludovico Duca di Calabria , e di Antonio Sanseverino . E per le Capitane di Montemurro , ed Armento richiese la conferma di potersi nelle Cause Civili reclamare dagli Officiali del Vescovo di Tricarico alla sua Corte Criminale ; giusta la Dichiarazione del mentovato Antonio Sanseverino suo Proavo , col diritto di far pubblicare banni contro coloro , che portassero arme proibite . In sostanza voleva , che nelle dette quattro Terre la sua Corte Capitaniale avesse fatto figura di Curia Metropolitana ; onde il suo esposto confuso , surrettizio , ed orrettizio al Re Federico II. , fu a solo oggetto di estorce-

re la conferma di queste Capitanie in quella forma l'avea disposte Antonio Sanseverino colla sua Dichiarazione. Si compiaccia l'Anonimo rileggere la riferita seconda supplica del Principe Bernardino : *Capitanias etiam, & Jurisdictiones Causarum Civilium, & Criminalium appellationum, & reclamationum Terrarum Morimanni, & Trebisacciarum, Montismurri, & Armeniti, cum Jurisdictione publicari facienda contra portantes arma, cum appositione poenarum, & exactio- ne ipsarum à contra facientibus, quemadmodum facere possunt ii, qui plenam Jurisdictionem habent*; e poi spogliato da quella passione verso il suo Clientolo, che tanto la sua mente offuscò, ci dica se questa sia la vera interpretazione di questo Privilegio, e se il Principe Bernardino per ispiegare questo suo sentimento potea parlare con parole più chiare.

Quanto fuor di ogni ragione tra queste parole abbia egli framezzato un'altra particola *Et*, recitando, come sopra è stato avvertito : *Et appellationum*, per far comparire, che al Principe Bernardino furono dal Re Federico II. confermate queste quattro Capitanie colla Giurisdizione Civile, e Criminale, e coll'Appellazioni, cioè colle seconde, e terze istanze, chiaramente apparisce col rifletterci, che pria di questo Privilegio al detto Principe in tutte le Città, e Terre di suo Dominio, a riserva di Bisignano, ed Acri, non avea allora Giurisdizione, se non che delle prime istanze, com'egli stesso spiegò nella sua supplica : *Ac non solum cum cognitione primarum, & secundarum Appellationum in Civitate Bisiniani, & Terra Acri, ac in caeteris primarum Causarum Civilium, Criminalium, & mixtarum*. Non potea perciò richiedere nelle dette quattro Capitanie, benchè ne fosse stato Padrone, la conferma delle Appellazioni, cioè delle seconde, e terze istanze, che nè *de Jure*, nè *de facto* in esse possedeva. Richiese dunque

que la confermà di potersi appellare, e rispettivamente reclamare dagli Officiali de' Vescovi di Cassano, e Tricarico alla sua Corte Criminale, a tenore del regolamento di Ludovico Duca di Calabria, e della Dichiarazione, e degli altri attentati di Antonio Sanseverino. Quindi si comprende il vero senso di quelle parole del Re Federico: *concedimus, & denuo largimur reclamationes, & supplicationes justitia denegata, seu retardata*. Per potere reclamare le Parti al Principe Bernardino contra i suoi Officiali, che negavano, o ritardavano la giustizia, non vi era bisogno di Privilegio speciale; gli fu fatta dunque questa nuova, e speciale concessione per le Reclamazioni delle Parti dagli Officiali de' Vescovi di Tricarico, e Cassano.

E chi non comprende, che avendo fatto il Principe Bernardino nella seconda sua supplica al Re Federico speciale menzione di queste quattro Terre, nominandole Capitane, abbia richiesto sopra di esse la conferma di diritti diversi dagli altri, che richiese per l'altre Terre del suo Stato. Certamente se in questa seconda supplica avesse richiesto la conferma di queste quattro Terre colle Giurisdizioni, e coll' appellazioni, e reclamazioni nel senso, che gli Avversarij l'apprendono, sarebbe stata una supplica vana, ed oziosa: perchè sarebbe stata compresa nella prima supplica generale, colla quale richiese la conferma di tutti i Luoghi del suo Stato, colle Giurisdizioni annesse, e coll' ampliazione alle seconde, e terze istanze in tutte le Cause così Civili, come Criminali. Adunque per non dirsi, che questa seconda supplica fosse stata vana, ed oziosa, si deve interpretare, che per essa richiese la Conferma di potersi appellare, e rispettivamente reclamare in Cause Civili, e Criminali alla sua Corte Capitaniale dalli Officiali de' Vescovi di Cassano, e di Tricarico.

Perciò il Principe Bernardino dopo aver ottenuto questo

sto Privilegio dal Re Federico II. confermò nell'anno seguente 1497. a' Cittadini di Montemurro quel Privilegio conceduto loro da Ruggieri, ed Antonello Sanseverino Conti di Tricarico, nel quale furono nominati Vassalli della nostra Chiesa, e volle esser eletto Protettore, come sopra si è veduto. Perocchè coll'aver annoverato tra i Luoghi del suo Stato le Terre di Montemurro, ed Armento, non pretese togliere alla nostra Chiesa il Dominio, e le Giurisdizioni sopra di esse. E col diritto di potersi reclamare alla sua Corte Capitaniale dagli Officiali del Vescovo; non acquistò nuova ragione, per la quale potesse riputarsene Padrone. Siccome il Metropolitanò, benchè avesse la Giurisdizione nelle Cause di Appellazioni, e Reclamazioni in tutta la sua Provincia, non è però il Superiore delle Diocesi suffraganee.

Quindi ancora derivò, che morto il Principe Bernardino, il suo Figlio Pietrantonio nel Rilevio de' suoi Feudi presentato nel Regio Cedolario non rivelò nè il Dominio, nè le Giurisdizioni di Montemurro, ed Armento, come apparisce dalla relazione, che ne fa il Razionale del Regio Cedolario registrata nel Processo *vol. 3. fol. 5.*; perchè ben sapeva, che niuno di questi diritti era stato conceduto dal Re Federico II. al Principe Bernardino suo Padre. Or se questo Principe, e dopo la sua morte il suo Figlio Pietrantonio non ebbero queste pretese, come mai si potran giustificare ne' loro Successori?

Lo stesso Dominio di Montemurro ne' Vescovi di Tricarico, anche dopo l' iniqua Sentenza di Sebastiano della Valle, riconobbe, e confessò Antonio Carafa della Marra Principe di Stigliano. Questi dopo la morte di Luigi suo Padre, seguita nell' anno 1576. presentò nel Regio Cedolario il Rilevio di Armento, e Montemurro: ed in esso giusta la relazione del Razionale regi-

strata nel Processo 1943. pag. 5. rivelò: *Armento: Mastrodattia* *duc. 36. Non ci sono altre intrate, perchè delle intrate n'è Padrone, il Vescovo di Tricarico, ed esso Principe ne ave la Giurisdizione de prime, seconde, e terze Cause Civili, Criminali, e Miste in virtù di Privilegio. Montemurro: Affisso della Mastrodattia duc. 45. Non vi sono altre intrate, perchè l'intrate Baronali sono del Vescovo di Tricarico, ed esso Principe ne ave la Jurisdizione de prime, seconde, e terze Cause Civili, Criminali, e Miste, in virtù di Privilegio.* Riconobbe dunque, il Vescovo di Tricarico per Barone della Terra di Montemurro, giacchè possedeva, e possiede in essa le Entrate Baronali. Ma se confessò per vera, e per legittima questa Baronia, confessò ancora ch' eran veri, e stavano in osservanza i Privilegi di Roberro Conte di Montescaglioso. Chi dunque fu colui, che spartì, e potè spartire, questi Privilegi, con rilasciare al Vescovo di Tricarico il Dominio delle Terre di Armento, e Montemurro, e conceder ad altri le Giurisdizioni sopra di esse?

Ed ecco scoperta l'origine della Ducea di Montemurro. Quantunque Antonio Sanseverino per le cause Civili di questa Terra altro diritto non si avesse riservato nella sua Dichiarazione, se non che di potersi reclamare alla sua Corte Criminale, quando gli Ufficiali del Vescovo di Tricarico fossero stati trascurati in amministrare alle Parti la giustizia: nè altro diritto sopra queste cause Civili volle il Principe Bernardino dal Re Federico confermato; niente di meno i Ministri del Principe Pietro Antonio, e per la loro avidità, e per la trascuraggine degli Ufficiali del Vescovo di quel tempo, come appresso si vedrà, cominciarono a stimolare le Parti a ricorrere a dirittura da loro: e così a poco a poco quella Giurisdizione Civile, che era propria del Camerlengo del Vescovo divenne Cumulativa colla Corte del Principe.

di Bisignano: *tenet prava consuetudines*, disse S. Gregorio, *Et cum semel inceperint, quotidie molestiores existant*. Ed in quanto alle cause Criminali, quantunque il mentovato Antonio Sanseverino nella sua Dichiarazione avesse riservato alla sua Curia quelle cause, che meritavano pena corporale; tuttavia perchè i Ministri di detto Principe, a quali non vi era chi far potesse resistenza, sollecitavano le parti a ricorrere da loro per qualunque offesa, esagerando a querelanti le circostanze del delitto, e promettendo contro i rei rigorosi castighi, cominciarono ad intrudersi nella piena giurisdizione Criminale: e così poco a poco, e col l'empio di quello avevano fatto i Predecessori Officiali, e di quello si praticava nelle altre Capitanie di Mormanno, e Trebisacce, nelle quali per qualunque causa si poteva alla Corte del Principe reclamare; giusta il regolamento di Ludovico Duca di Calabria, quella Giurisdizione Criminale, che in tempo de' Regi Giustizieri era ristretta a cinque Capi Criminali, da Antonio Sanseverino fu ampliata a tutti i delitti, che meritavano pena corporale, a tempo del Principe Pietro Antonio divenne universale, colla pretensione ancora di escluderne la Corte del Vescovo: *inter causas nostrorum malorum est*, disse Seneca, *quod vivimus ad exempla, nec ratione componimur, sed consuetudine abducimur*; *Et recti apud nos locum tenet error, ubi publicus factus est*. Ed avendo Sebastiano della Valle ritrovato in questo possesso i Ministri del Principe Pietrantonio, tanto gli bastò sentire per reintegrarlo nella cumulativa della Giurisdizione Civile, e nella privativa della Giurisdizione Criminale, come più diffusamente appresso si dirà.

E se il Signor Duca Andreassi non s'acqueterà a questa origine, bisogna che presenti altri Titoli, da quali san derivate ne' Principi di Bisignano quelle Giurisdic-

zioni , che egli pretende in Montemurro . Ne' processi di questa causa due sole concessioni Regali fatte a detti Principi , e loro Predecessori , che riguardano la nostra causa , compariscono . Una del Re Alfonso di Aragona ad Antonio Sanseverino ; e questa fu ristretta a cinque Capi Criminali , come lo stesso Antonio Sanseverino spiegò nella sua Dichiarazione . L' altra del Re Federico II. di Aragona al Principe Bernardino ; ed in questa fu solamente confermata la Capitanìa di Montemurro in quella conformità , che il medesimo Antonio Sanseverino l' avea disposta nella sua Dichiarazione : cioè di poter conoscere la sua Corte in Montemurro tutte le cause Criminali , che meritano pena corporale ; e di potersi nelle cause Civili reclamare dagli Ufficiali del Vescovo alla sua Corte Criminale . Conferma ancora nulla , ed invalida , e per difetto di volontà del Re Federico II. , perchè appoggiata all' esposto del Principe Bernardino confuso , sorrettizio , ed orrettizio ; e conceduta senza il pregiudizio del terzo . E per difetto di potestà , perchè non potea il Re Federico pregiudicare alli diritti della nostra Chiesa . Conferma , che almeno dopo la Sentenza di Sebastiano della Valle non mai è stata in osservanza ; e perciò anche per la mancanza dell' uso irrita , e nulla , giusta la *l. 1. ff. de iurisdictionis* . Ma quando per la Giurisdizione Criminale alta , e per lo diritto delle Reclamazioni nelle cause Civili volesse il Signor Duca Andreassi nel Privilegio di Federico II. appoggiarsi , benchè vanamente , non può a patto veruno allegarlo per la Giurisdizione Civile cumulativa , e per la totale Criminale , che in Montemurro pretende , come poc' anzi largamente abbiamo dimostrato . *Quomodo ergo huc intrasti?* Molto tardi però ci siamo avveduti , che con poche parole potevamo disbrigarci da questo Privilegio . Ci dicano in cortesia gli Avversarij , il Re Federico II. con questo Privilegio concesse , o confermò al Principe Bernardino

dino il Dominio di Montemurro, ed Armento colle più pienissime Giurisdizioni Civile, e Criminale? Se l' uno e l' altre furono allora concesse, come il Principe Bernardino nella sua supplica al Re Federico espone, che egli di queste Terre colle Giurisdizioni annesse ne stava in possesso, e ne richiese la conferma in quella conformità, che le possedeva, ed erano state da suoi Predecessori possedute? Se dicono, che tanto il Dominio, quanto le Giurisdizioni delle dette Terre furono al Principe Bernardino dal Re Federico II. confermate, bisogna che presentino un Privilegio più antico, dal quale apparisca la prima concessione. Or questo Privilegio, non solamente non vi è, ma nemmeno può presumersi. Perocchè avendo il Signor Duca Andreassi per le sue pretensioni presentato nel Processo il Privilegio di Federico II. concesso al Principe Bernardino, qui deve restringersi, e non può allegare altro Privilegio più antico, che possa presumersi dall' antica osservanza, come a tutti è ben noto, e si dimostrerà in altro luogo. Non potendo dunque egli allegare nè Conferma, nè Concessione de' diritti, che pretende in Montemurro, resta palese l' insuffistenza della sua Ducea; e che debba ridursi all' antica Capitania, non come fu in questo Privilegio dal Re Federico II. confermata; ma come fu dal Re Alfonso I. ad Antonio Sanseverino conceduta.

Per quanto finora si è detto si conosce abbastanza qual sussistenza possa avere la Sentenza di Sebastiano della Valle a favore del Principe Pietro Antonio, della quale gli Avversarij fanno una pompa veramente ridicola, nominandola *il Massimo de' beni e la somma delle cose*, (quanto ben conoscevano l' insuffistenza degli altri Titoli) quasi che quell' uomo avesse potuto dire con Bonifacio VIII. *super Reges, & Regna Divina providentia constituti*. Se Carlo V. non potea togliere alla Chiesa di Tri-

Tricarico le Terre di Montemurro, ed Armento, e darle al Principe Pietro Antonio, come potea farlo Sebastiano della Valle suo Giudice Commissario? Se la facoltà di questo Giudice fu di reintegrare il mentovato Principe ne' suoi Beni usurpati da altri, (forse nell'ultima confiscazione de' Feudi di suo Padre) come potea reintegrarlo in Montemurro, ed Armento, che non mal egli, o suoi Maggiori aveano posseduto, nè aveano titolo legittimo per possederli? Qual'autorità dunque potrà meritare questa Sentenza di reintegrazione, non giustificata da' titoli precedenti?

Ma sentiamo da' nostri Avversarj come descrivano l'occasione, ed il tenore di questa Sentenza. Scrive l'Anonimo nel Punto I., che avendo il Principe Pietro Antonio rappresentato nell'anno 1541. all'Imperador Carlo V., che molti Corpi spettanti alli Principati di Bisignano, ed alle Contee di Tricarico, di Altomonte, e Chiaromonte, nelle rivoluzioni del Regno erano stati usurpati, e rispettivamente malamente alienati, lo supplicò insieme, che gli fossero restituiti; e che sopra di essi si fosse fatto un solenne Inventario. Ed avendo ottenuto il Regal Dispaccio diretto al Vicere di Napoli di quel tempo, col quale fu ordinato, che per tali Reintegrazione, ed Inventario si fosse destinato un Commissario; il Vicere a questo effetto dettinò Sebastiano della Valle, il quale nell'anno 1546. portatosi in Montemurro, dopo aver compilato il termine, uditi il Procuratore, e gli Officiali del Vescovo, proferì la seguente Sentenza:

„ In primis dictus Illustris Princeps, & ejus Curia habet,
 „ & tenet Terram prædictam Montismurri, sitam in Provincia Basilicatae cum ejus territorio confinato, prout
 „ inferius continetur, cum Hominibus, Vassallis, Banco justitiæ cum quibuscumque causis, criminalibus, &
 „ mixtis, & potestate cognoscendi de omnibus, & quibus-
 „ cum-

„ cunctis delictis quantumcunque enormissimis, crimine
 „ læsæ Majestatis in primo capite tantum excepto; cum
 „ præventione juris cognoscendi de causis civilibus, ex-
 „ ceptis causis damnorum datorum, quæ fiunt in Curia Epi-
 „ scopali v3. . Quod quilibet pro causis Civilibus potest
 „ adire vel Capitaneum dicti Illustrissimi Principis, vel
 „ Officialem Reverendissimi Episcopi Tricaricensis, & ille
 „ Officialis, cui habetur recursus, & aditus pro ipsis causis
 „ Civilibus, tam scilicet Capitaneus dicti Illustrissimi Prin-
 „ cipis, quàm Officialis dicti Reverendissimi Episcopi, de
 „ ipsis causis Civilibus cognoscit. Habet etiam in dicta
 „ Terra ipse Ill. Princeps primas, & secundas appellationes
 „ causarum omnium Civilium, Criminalium, & mixta-
 „ rum, quæ in dicta principali Curia agitantur, & fiunt;
 „ cum Mero, Mixtoque Imperio, & gladii potestate: com-
 „ mutandi poenam corporalem in pecuniariam, ipsasque
 „ exigendi, vel remittendi, prout ipsi Illustrissimo Prin-
 „ cipi visum fuerit, aliisque præeminentiis, prærogati-
 „ vis, lucris, gagiis, & emolumentis solitis, & consue-
 „ tis; quod quidem Territorium his finibus limitatur, &
 „ confinatur v3. juxta Territorium Terræ Armenti, juxta
 „ Territorium Terræ Corneti, Territorium Terræ Vig-
 „ giani, Territorium Terræ Saponariæ, Territorium
 „ Terræ Spinusii, & juxta Territorium Terræ Sancti Mar-
 „ tini . . . declaramus, & diffinitive sententiamus, omnia
 „ supradicta jura, Jurisdictiones, prærogativas, præemi-
 „ nentias, officia, præventiones Causarum Civilium, co-
 „ gnitionem causarum omnium Criminalium, & mixta-
 „ rum, primasque, & secundas appellationes prædictas,
 „ prout superius declaratur, spectare, & pertinere ad di-
 „ ctum Illustrem Principem Dominum Feudi dictæ Terræ
 „ Montismurri, ejusque Curiam, & Feudum prædictum
 „ quoad dominium, & proprietatem ipsius utendi, & fa-
 „ ciendi, & disponendi, prout superius est expressum, &
 „ declaratum; declarando fuisse incorporata, & reinte-

Z

„ gra-

„ grata , & quatenus opus de novo incorporanda , rein-
 „ tegranda , & inventarianda , prout nos Regia authori-
 „ tate , quatenus tenore presentium declaramus , incorpo-
 „ ramus , reintegramus , & inventariamus modo quo su-
 „ pra &c.

Sopra questa Sentenza non vogliamo troppo dilungarci , perchè la sua insufficienza fu a sufficienza dimostrata dall'eccellente Avvocato Vincenzio Gargano nella sua Allegazione a favor di Monsignor Toraldo , impressa in Napoli l'anno 1680. , della quale si servì l'Anonimo Avvocato di Monsignor Leopardi ; e Noi dell'una e dell'altra abbiamo fatto uso in molte cose ; specialmente nel rapportare i fatti , sopra de' quali abbiamo allegato i fogli de' Processi . Epilogando dunque quanto in queste scritture si contiene , e qualche cosa aggiungendo , diciamo primieramente non esser vero , che nel Processo compilato dal mentovato Sebastiano della Valle furono intesi il Procuratore , e gli Officiali del Vescovo di Tricarico . Egli citò solamente gl'interessati per Editto , e contra di esso si protestò il Procuratore del Vescovo di quel tempo , come apparisce dagli articoli di Monsignor Capriolo , con opporre , fra l'altre cose , che egli era Giudice incompetente del Vescovo , per la sua limitata Giurisdizione . Perocchè , come spiegano i mentovati Avvocati , la Terra di Montemurro si possedeva da quattrocento anni avanti legittimamente dal Vescovo di Tricarico , per concessione del Conte Roberto ; onde in virtù della sua commissione non poteva metterci mano , giacchè era ristretta alle usurpazioni di quarant'anni avanti : *Commissariorum potestas sono parole del Dispaccio di Carlo V. non comprehendat ea bona, quae 40. annorum spatio, ac cum Regio Assensu à dicto Statu, ejusque Feudis, alienata sunt; Et super his agatur via ordinaria coram Judicibus competentibus. &c.* Sogliono, che egli in questa causa procedè con fretta, anche

che ne' giorni Pasquali , senza osservar l'ordine giudiziario , nè interrogare sopra le eccezioni opposte alla sua Giurisdizione . Che la Sentenza non si giustifica dagli atti , nè apparisce essere stata legittimamente pubblicata . E finalmente , che le Sentenze di questo Giudice Commissario , e Reintegratore non abbiano meritato autorità alcuna ne' supremi Tribunali di Napoli . Perciò il Sagro Consiglio considerando come spoglio la reintegrazione , che il medesimo Sebastiano della Valle avea fatto al Principe Pietro Antonio sopra le appellazioni da' decreti degli Officiali del Vescovo di Cassano nelle Terre di Mormanno , e Trebisacce , nell'anno 1548. a' 12. Luglio a relazione del Consigliero Minadois decretò: *Sententiam latam per magnificum Reintegratorem Bonorum Feudalium Status Illustris Principis Bisignani circa causas appellationum non esse exequendam , sed partes esse ordinariè audiendas* , siccome riferisce Mauro *alleg. 26. in fine.*

Alle quali ragioni consideriamo noi non esser vano aggiungere inoltre , che il medesimo Sebastiano della Valle coll'aver dichiarato , che nella Terra di Montemurro appartenga alla Curia del Vescovo la cognizione privata delle cause di danni dati , e la cumulativa delle Cause Civili , fa comprendere aver conosciuto , che queste Giurisdizioni della Curia Vescovile provenivano da' Privilegj del Conte Roberto . Perciocchè se avesse considerato , o provato per deposizioni de' Testimonj , che erano state usurpate alli Principi di Bisignano da' Vescovi di Tricarico , anche nell'intiera Giurisdizione sopra queste cause avrebbe il Principe Pietro Antonio reintegrato . Ma se noi ricorriamo a quella fonte , vedremo , come già si è veduto , che più ampia la Giurisdizione temporale del Vescovo in Montemurro da essa scaturisce .

Questo imbroglione però , a nostro giudizio , non riservò

le mentovate Giurisdizioni alla Curia del Vescovo ; perchè avesse avuto riguardo alli Privilegj del Conte Roberto , che gli furono estragiudizialmente allegati dal Procuratore del Vescovo : o perchè si avesse voluto in tutto regolare col Privilegio conceduto al Principe Bernardino da Federico II. : mentre queste Giurisdizioni della Corte del Vescovo con quel Privilegio , qualunque sia stata la sua interpretazione , non concordano . Ma perchè ad altro non pensando , senonche ad incontrare il gusto del Principe Pietro Antonio , e d'ingrandire le sue preminenze , specialmente in que' Luoghi , ne quali riconosceva minor resistenza , in Montemurro altro non fece , se non che domandare a' Testimonj quali atti giurisdizionali avea il Principe esercitato ; e secondo questi atti , ora mettendo in osservanza , ed ora restringendo il mentovato Privilegio di Federico II. giusta la sua pregiudicata interpretazione , egli distese la sua Sentenza di reintegrazione . E perchè intese , che il detto Principe non si curava , che tutte le cause di danni dati , siccome alcune cause civili , nella Curia del Vescovo si attitassero , e solamente voleva essere l'unico disponente delle Cause Criminali , egli diede alla Curia del Vescovo la Giurisdizione privativa delle Cause di danni dati , e la cumulativa delle Cause Civili , e credette di aver fatto una gran opera pia ; e riservò alla Corte del Principe la Giurisdizione privativa delle Cause Criminali . La stessa cosa praticò colla Chiesa di Cassano : perchè intese da' Testimonj , che pochi anni prima , per novità introdotta da Antonio Sanseverino , e ripigliata dal Principe Pietro Antonio , da' decreti degli Officiali del Vescovo di Cassano in Mormanno , e Trebisacce si appellava alla Corte Criminale di esso Principe , tanto gli bastò sentire , per reintegrarlo nel diritto di queste appellazioni ; e questa reintegrazione fu quella , che dal Sagro Consiglio fu dichiarata nulla , come sopra si è veduto .

Que

Questo Decrèto di Reintegrazione, che proferì Sebastiano della Valle a favore del Principe Pietro Antonio per le Capitanie di Mormanno, e Trebisacce comprovata a maraviglia, ch'egli tanto in queste, quanto nell'altre di Armento, e Montemurro, altra mira non ebbe, se non che di soddisfare pienamente il genio, e l'ambizione di detto Principe. Perocchè dalle sue Sentenze apparisce, che in Mormanno, e Trebisacce lo reintegrò nella Giurisdizione Civile Cumulativa col diritto delle Appellazioni poc'anzi spiegato, e nell'intera Giurisdizione Criminale; in Montemurro poi, ed Armento lo reintegrò nella Cumulativa Giurisdizione Civile, senza il diritto delle Appellazioni; e nell'intera Criminale, a riserva delle Cause di danni dati. Ci dicano in cortesia gli Avversarij, che fan tanta pompa delle Sentenze di quest'Uomo, con quali Titoli si regolò per queste Reintegrazioni. Se collo Stabilimento di Ludovico Duca di Calabria per le Capitanie di Mormanno, e Trebisacce, e colla Dichiarazione di Antonio Sanseverino per le Capitanie d'Armento, e Montemurro, dovea riservare à Vescovi di Cassano, e di Tricarico l'intera Giurisdizione Civile; perocchè tanto il mentovato Duca Ludovico, quanto Antonio Sanseverino dichiararono, che la Giurisdizione Civile nelle dette Capitanie apparteneva alle Corti de' Vescovi di Cassano, e di Tricarico; e perciò ordinarono alli loro Ministri, che a riserva de' Casi di reclamazioni, non s'ingerissero affatto nelle Cause Civili, come poc'anzi, e nel §. precedente si è veduto. Come dunque in tutte e quattro le Capitanie reintegrò il Principe Pietrantonio nella piena Giurisdizione Civile cumulativa; ed in luogo di reintegrarlo nel diritto delle Reclamazioni, solamente in Mormanno, e Trebisacce lo reintegrò nel diritto delle Appellazioni. Donde era provenuta questa Giurisdizione Civile nelle

nostre Terre? E' vero che non ostante la proibizione di Antonio Sanseverino, i Ministri del Principe Pietro Antonio ripigliarono l'abuso d'ingerirsi in essa; ma come spogliata affatto di Titolo dovea Sebastiano della Valle piuttosto abolirla, che reintegrarla. Donde derivò il diritto legittimo delle Appellazioni nelle sole Capitanie di Mormanno, e Trebisacce?

Dovea ancora riservare alle Corti de' Vescovi di Cassano, e di Tricarico tutte le Cause Criminali, che non meritano pena Corporale, giusta gli Stabilimenti de' mentovati Duca Ludovico, ed Antonio Sanseverino; e niente di meno anche in tutte queste Cause Criminali reintegrò il Principe Pietro Antonio; e riservò solamente in Armento, e Montemurro alla Corte del Vescovo le cause de' danni dati; onde derivò la varietà in queste cause della Corte del Vescovo di Cassano, colla Corte del Vescovo di Tricarico?

Se si regolò col Privilegio di Federico II. di Aragona, e fu di sentimento, che per quelle parole: *Capitanias etiam, & Jurisdictiones Caesarum Civilium, & Criminalium Appellationum, & reclamationum Terrarum Marimanni, & Trebisacciarum, Montismurri, & Armenti*, fossero state confermate, o concesse al Principe Bernardino in tutte le dette quattro Capitanie le Giurisdizioni Civile, e Criminale, colli distinti diritti delle Appellazioni, e Reclamazioni, dovea reintegrare il Principe Pietro Antonio nella privativa della Giurisdizione Civile, col diritto in tutte quattro delle Appellazioni, e Reclamazioni. Donde derivò la riserva al Vescovo di Tricarico della Giurisdizione Civile cumulativa in Armento, e Montemurro, se non han sussistenza i Privilegj di Roberto Conte di Montescaglioso? Dovea ancora egualmente reintegrarlo nella piena Giurisdizione Criminale, anche nelle cause delli danni dati? Donde provenne al Vescovo di Tricarico questa Giu-

ris.

risdizione Criminale: così ristretta ?

Ridicola certamente è la riflessione de' nostri Avversarj, che queste cause furono riservate alla nostra Corte, perchè dopo essere stata restituita dal Re Alfonso la Giurisdizione Criminale a' Baroni del Regno, le cause di danni dati passarono agli Baglivi dell' Università: quasi chè fossero state riservate da Sebastiano della Valle, non alla Corte del Vescovo di Tricarico, ma al Baglivo dell' Università di Montemurro. E se per questa ragione le cause di danni dati furono riservate alla nostra Corte, perchè per le Terre di Mormanno, e Trebisacce non furono ancora riservate alla Corte del Vescovo di Cassano. Quale autorità dunque ne' Supremi Tribunali di Napoli la sua capricciosa sentenza contra la nostra Chiesa potrà meritare: *Quod ergo unus Ascalpiades, Cicero pro Flacco fortuna egens, impudentia, atque audax o fretus, sine tabulis, sine auctore legerit, id nos quasi crimen, aut testimonium pertimescamus?* In fatti, che la sua Platea non abbia avuto autorità ne' Nostri Supremi Tribunali, l'attesta per le Capitane di Mormanno, e Trebisacce Mauro *alleg. 26. in fine*. E per altre cause, nelle quali è stata allegata la stessa Platea ne fa fede l'Autore della moderna scrittura a favore del Commendatore di Grassano colle seguenti parole: *Però fa d'uopo avvertire. Primo, che il mentovato della Valle, dando soverchia credenza alle fallaci opinioni del volgo, prese non piccioli abbagli nelle sue dicerie; tanto chè queste furono reputate dal Regio Collaterale Consiglio di tenuissimo peso nella causa fra il Vescovo di Tricarico, e l'Università di Montemurro: (forse quando si litigava su la conferma del Camerlengo) così dal S. R. C. in quella dell' Eminentissimo Cardinal Spinelli per la Badia di S. M. d'Acqua Formosa, in Banca di Auriemma, e dell' Illustre Duca di Corigliano co' i vassalli, similmente nella Regia Camera per quanto pen-*
sava

ſava avvalerſene il Principe di Belvedere .

Se aveſſe voluto pigliarſi la pena di eſaminare, come era ſuo dovere, ſe con gli atti di Giurisdizione Civile, e Criminale, fuori de' cinque capi, eſercitata in Montemurro dal Principe Pietro Antonio, concorrevà il titolo legittimo, o almeno l'eſempio de' ſuoi Maggiori, ſi farebbe attenuato di cacciar fuori quell'iniqua Sentenza. Perchè avrebbe conoſciuto, che non meritava il nome di Reintegrazione, ma di Manutenzione nell'uſurpazione de' diritti appartenenti alla Chieſa di Tricarico: mentre quegħi Atti Giurisdizionali non furono eſercitati dal detto Principe perchè poteva; ma perchè così volle, e voleva fare, e non vi era chi reſiſtenza far gli poteſſe, come ſi ſcorge dagħi articoli di Monſignor Capriolo, alli quali furono uniformi quindeci Teſtimonj eſaminati nel Proceſſo *fol. 551., e ſeq.*

” 15. Item &c. come per vigore di detto Governo li Principi di Biſignano predetti molte volte ſi ſtendevano a cognizione di alcune cauſe, nelle quali ſe foſſero ſtati Signori temporali non ſe ne avriano potuto interporre, pure per vigore di detto Governo ſi ci ſtendevano, e preſumevano conoſcirne come Governadori. Per il che una volta avendo fatto queſtioni uno D. Joan Paolo lo Piano, e D. Ortenzio lo Piano della Terra di Montemurro, ritrovandoſi là il Principe Pietro Antonio Sanleſeverino, fè carcerare li predetti Preiti, e ni fè conoſcere da' ſuoi Ufficiali, dicendo che ſua Signoria Illuſtriſſima in dette Terre di Montemurro, ed Armento era Veicovo, ed Abbate, il che ſi ha da preſumere aver fatto queſto, e detto ſimili parole per vigore di detto Iſtrumento di Governadore, perchè altrimenti non ſi taria poſto a dire tali parole, e fare tal motivo, *quod fuit, & eſt*. Queſta giuſtificazione però, che dà Monſignor Capriolo in queſto articolo al Principe Pietro Antonio è molto impropria: perchè nè come Go-

ver-

vernadore, nè come Vicario nel dominio temporale del Vescovo potea carcerar Preti.

” 16. Item &c. come passando per detta Terra di Montemurro il Principe predetto, ed avendo bisogno di muli per i suoi carriaggi, comandò li muli de' Preti di detta Terra, ed ivi ritrovandosi il Reverendo Luzio Porcinella a quel tempo Vicario, e Procuratore del Reverendissimo Alessandro Spagnolis Vescovo di Tricarico, e volendoli dire, che non si dovevano comandare le bestie delli Preti, fu da detto Principe replicato, che in assenza del Vescovo nelle predette Terre era lui Vescovo, e volse di più li muli di esso Vicario per forza, *quod fuit, & est*. Maraviglia, che per questi Atti Giurisdizionali esercitati dal Principe Pietro Antonio sopra i Preti di Montemurro, Sebastiano della Valle non l'abbia nella Giurisdizione Ecclesiastica reintegrato.

” 18. *Ponitur, & probare intenditur*, come oltre le cose predette, a tempo che l'Illustrissimo Abbate di Farfa fu eletto Vescovo in detta Chiesa di Tricarico era al Stato di Bisignano il Principe Pietro Antonio Sanseverino, il quale avea per moglie la Sorella carnale del detto Illustrissimo Signor Abbate Farfa, (Questo Abbate Farfa malamente nelle antiche deposizioni de' testimoni registrate nel Processo di questa Causa, fu da alcuni nostri Avvocati interpretato Abbate Carafa.) nomine Julia Ursino, e perchè detto Signor Abbate mai venne in detto suo Vescovato, per esser detto Pietro Antonio Cognato ut supra, tanto più si usurpò, e facilmente si possente usurpare la Jurisdizione Civile, e Criminale in dette Terre di Montemurro, ed Armento, tanto più, che detto Signor Abbate di Farfa Vescovo ut supra mai mandò altro Ufficiale in dette Terre, solamente per segno di Jurisdizione in Armento teneva un Luogotenente di essa Terra medesima, ed in Mon-

„ temurro un'altro di Montemurro per Camerlengo
 „ Ufficiale , quãli poche volte attendevano a regger Cor-
 „ te , e ministrare Justizia , per la quale negligenza , (On-
 „ de presero l'occasione le Reclamazioni alla Corte Capi-
 „ taniale del Principe) ed anco poco cura de' Vescovi
 „ per loro assenza , e per la potenza , ed autorità delli
 „ predetti Illustrissimi Principi di Bisignano , si ha potu-
 „ to causare facilmente l'usurpazione di Jurisdizione Cri-
 „ minale , e mista in dette due Terre della Chiesa predetta.
 „ Nell' articolo antecedente avea detto , che quest'Uffi-
 „ ciali erano stretti parenti di Vassalli del Principe Pietro
 „ Antonio .

E questi atti Giurisdizionali furono quelli , co' quali si re-
 golò Sebastiano della Valle per reintegrare il Principe
 Pietro Antonio , e de' quali fa fede l'Attuario di Came-
 ra Rosario Cavallo , come dice l'Anonimo Avversario
 nel Punto I. della sua Scrittura . Se possan giustificare
 quella Sentenza , e servire per atti possessorj legittimi ,
 ne facciano altri giudizio , benchè della Giurisprudenza
 sieno affatto digiuni . Non furono dunque *le disfav-
 venture della Casa di Salerno* , o della Casa di Bisigna-
 no , delle quali si approfittarono li Vescovi di Tricari-
 co , per usurpare le Terre di Armento , e Montemur-
 ro : quasi fossero state due bisacce , che se le poterò su
 le spalle , senza farne avvedere neppure il Regio Fisco ;
 ma le disavventure della Chiesa di Tricarico furono
 quelle , delle quali si approfittò l'avidò , e prepotente
 Principe Pietro Antonio . Ed ecco palesato quanto sien
 fragili i Titoli de' Principi di Bisignano Bernardino , e
 Pietro Antonio , sopra de' quali , quasi piedi di creta ,
 sta appoggiata la grande Statua della Ducea di Monte-
 murro .

§. X. ED ULTIMO.

*Che al Signor Duca Andreaffi non possan
suffragare il Titolo , ed il Possesso
di Luigi Carafa della Marra
Principe di Stigliano , e
de' suoi Successori in
Montemurro .*

FInora coll'aver palesato l'insufficienza de'titoli , e del possesso de' Principi di Bisignano sopra Montemurro, ed Armento, abbiamo nello stesso tempo fatto comprendere l'invalidità del Titolo di Luigi Carafa della Marra Principe di Stigliano, che nell'anno 1564. comperò, come si è detto, queste Terre dalla Principessa Vedova di Pietro Antonio, Madre, Balìa, e Tutrice del Principe Niccolò Bernardino. Se i Principi di Bisignano non avevano il dominio delle Terre, e delle Giurisdizioni di Montemurro, ed Armento, a riserva di cinque capi criminali, come poteano trasferirlo al Principe di Stigliano?

Se poi il Signor Duca Andreaffi vorrà servirsi del Possesso di questo Principe continuato ne' suoi Successori, non gli potrà affatto giovare, per molti capi: perchè cominciò con violenze, e minacce di morte: perchè sempre fu contrastato da' Vescovi di Tricarico: perchè ne' Giudizj giurisdizionali non basta il solo possesso, ma deve concorrere il Titolo vero, e legittimo; ed appoggiandosi ad un Titolo, che non ha sussistenza, si rende inutile, e vano, benchè per molti secoli fosse stato continuato.

A a 2

Quan-

Quanta violenza avesse usato il mentovato Principe di Stigliano per pigliare il possesso di Montemurro, ed Armento, apparisce dall' articolo 33. di Monsignor Capriolo, nel quale si dice, che due volte fu discacciato da' Cittadini, perchè non riconoscevano altro Padrone, senonchè il Vescovo di Tricarico. L' arte poi, e l' industria del medesimo per intrudersi nelle Giurisdizioni, si spiegano nell' articolo 38. del tenore, che siegue:

» Item come sempre li Officiali di detto Illustre Principe
 » di Stigliano hanno cercato per via di violenza, di ar-
 » mi, di banni contro il dovere, e per via di Mandati il-
 » liciti ogni giorno di usurpare la Giurisdizione di detta
 » Chiesa, e di esso Vescovo, fanno buttare banni, che
 » niuno venga alla Corte Vescovile *sotto pena di vita*, (si
 » può sentire in un Barone violenza maggiore?) siccome
 » fe l'anni passati uno Matteo di Caro Capitano di detto
 » Illustre Principe, ed anco facendo li Mandati, che ogni
 » uno fosse andato avanti di esso Ufficiale, quando pre-
 » tendesse costringere alcuno loro debitore, come ha fat-
 » to lo presente Capitano Marco Antonio Malfa, &c.

Ma se gli Atti possessorj occulti, contraddetti, e che sono stati cagione della lite, sono di niuna considerazione, e rendono invalidi, e nulli tutti gli Atti susseguenti, giusta la Decisione Rotale *coram Card. Falconerio*, la X. fra le sue, *num. 26. tit. 23. unde est, quod sicut primi clandestini, & contradicti Actus dederunt causam liti, & hac de causa non sunt attendendi, Rota in Burgen Jurisdictionis super commissione cura, & Actibus Parochialibus 23. Februarii 1714. §. Nec meretur in fine coram me, ita eo minus suffragari valent ceteri omnes pendente lite attentati, ut fuit firmatum in Burgen Juris visitandi de Bribiesca 22. Junii 1714. §. descendendo, & §. cæterum coram Eminentissimo Scotto &c.*, potranno essere in considerazione altri possessorj cominciati con minacce di morte?

E tan-

Et tanto più se si considera la resistenza, che a questo nuovo violento Usurpatore fecero Monsignor Capriolo, come apparisce dal Processo, e Monsignor Santonio, che nel primo suo Sermone fatto nella Chiesa Arcipretale al Popolo di Armento a 23. Novembre dell'anno 1589. si dichiarò, che per la difesa di questa causa era pronto a perder la vita, come si legge nella sua Visita pag.2. „ Deinde sic coronatus Sermonem fecit, causam sui adventus dicens, non solum pro Visitatione hujusmodi Sacrosancta, verum etiam cum Tricaricena Ecclesia, & ipse pro illa sit ipsorum verus Dominus, & non alter, visitandi omnes non solum in Spiritualibus, & ad defendendum ipsos, & causas Ecclesie suae pro qua & bona, & sanguinem, & propriam vitam effundere cupit, atque ipsos Vassallos Beatæ Virginis Tricaricene à manibus Tiranni vexatos eripere, hortans at tamen ipsos ut obedientes, fideles, & unanimes sint ipsi Ecclesie, & sibi pro illa. Quo finito, cum jam hora esset post occasum Solis non fuit aliud actum, sed invitatis ipsis pro mane ad orandum pro mortuis, & præcisè pro anima Illustris quond. Comitis Montis Caveosi, qui largitus fuit ipsos Ecclesie &c.

Eppure con tante violenze, e minacce di morte qual'Atti possessorj di Giurisdizione Criminale, e Civile il Principe di Stigliano per tutto il tempo di sua vita in Montemurro esercitò? Se vogliamo aver credito all'Anonimo Avvocato del Signor Duca Andreassi, furono pochissimi, ed indegni di averli dati alle stampe. Scrive nel Punto I., che le Terre di Montemurro, ed Armento nell'anno 1564. furono vendute dalla Vedova Principessa di Bisignano a Luigi Carafa della Marra Principe di Stigliano, e dalla Principessa di Stigliano D. Anna Carafa nell'anno 1633. furono vendute ad Alessandro Orsone: questi nell'anno 1634. vendè Montemurro a Bernardino di Elia, cui per titolo ereditario successe-

ro i Signori di Ruggiero, oggi Duchi di Albano, e da questi nell'anno 1722. fu venduta questa Terra al Signor D. Vespesiano Andreassi. (Quante Cause, colla distruzione di esse ha mutato questa usurpata Giurisdizione) E volendo dimostrare, che tutti questi Possessori di Montemurro avessero ivi esercitata la Giurisdizione Criminale, e Civile, allega in primo luogo una fede di Rosario Cavallo Attuario della Regia Camera, e scrive in questa forma: „ e così parimente si legge, che in detto tempo la Corte del Principe di Bisignano in detta Terra di Montemurro procedè in tutte le Cause, così Civili, come Criminali, e misse, (dovea soggiungere, carcerando ancora i Preti) siccome ne fa fede l'Attuario della Regia Camera Rosario Cavallo, perquesiti li Registri, e Processi del suddetto Giudizio pendente, ed in quel tempo introdotto in detta Regia Camera, *ut fol. 98.*

Passa poi a riferire gli Atti possessori della Giurisdizione Civile de' Successori a detti Principi, e cominciando dall'anno 1613. scrive così:

- „ Nell'anno 1613. Atti ad istanza di Colello Lucco come
- „ Sindaco contro Donato Robilotta, a fine di astringerlo
- „ al pagamento delle collette, dazj, e gabelle.
- „ Nell'anno 1614. Atti ad istanza del medesimo Colello
- „ come Sindaco contro più, e diversi Cittadini di detta
- „ Terra di Montemurro.
- „ Nel 1615. Atti ad istanza dell' Università d'incusa d'obbligo contra Carlo di Rinaldo, come Affittatore delle
- „ Gabelle, e debitore di detta Università.
- „ Nell'anno 1635. Atti di citazione *super tenore Instrumenti*... (Per lo spazio di venti anni, che framezzano tra gli anni 1615., e 1635. nessuna Causa Civile)
- „ Nel 1638. Atti ad istanza di Francesco Langerame, come Sindaco della prefata Terra contra più Cittadini debitori di detta Università.

Nel

Nel riferire poi gli Atti possessorj della Giurisdizione Criminale , dopo aver fatto menzione della mentovata fede dell'Attuario di Camera Rosario Cavallo , immediatamente soggiunge:

„ Nell'anno 1635. Processo contro Andrea Calabrese come
„ inquisito di furto .

„ Nell'anno 1642. Processo contro Vincenzo Ciano , e
„ Gian Antonio Infantino .

Ha voluto dunque il nostro Avversario far palese , che i Principi di Stigliano con tutta la loro potenza per tutto il tempo del loro dominio in Montemurro , che fu dall'anno 1564. fino all'anno 1633. non esercitarono nessuno Atto di Giurisdizione Criminale; e solamente negli anni 1613. 14. e 15. fecero comparire alla loro Corte il Sindaco di Montemurro contra alcuni debitori di Collette , per intrudersi nella Giurisdizione Civile , e colorire la causa, che contra il Vescovo di Tricarico avevano introdotta nella Regia Camera , come in altro luogo si è detto. E per tutto il tempo del dominio di Alessandro Orsone , e Bernardino di Elia , che fu dall'anno 1633. fino all'anno 1639. due Atti solamente possessorj della Giurisdizione Civile fa vedere , uno Atto di Giurisdizione Criminale . Gran folla veramente di cause in questa Corte Capitaniale in una Terra, che avanza le quattro mila anime : dall'anno 1564. fino all'anno 1639. cinque cause Civili , ed una Criminale . Ne saranno corsi impegni per questo quietissimo Governo !

Ecco quanto è antico il possesso del Signor Duca Andrea si in Montemurro , il quale da queste picciole pietre ha formato quel gran Monte della sua pretesione: e mero e Mistò Imperio , e le terze Istanze in tutte le Cause Civili , e Criminali , (nelle ultime suppliche al Sagro Consiglio ha esposto , che ha le terze appellazioni , e vuol dir la quarta istanza) e le quattro Lettere arbitrarie , ed altre prerogative ; e pretende in oltre di spogli-

gliarne il Vescovo . Egli ha voluto servirsi degli Attentati de' Signori di Ruggiero suoi Predecessori , i quali più che i Principi di Stigliano allargarono la mano negli Atti giurisdizionali Civili , e Criminali , approfittandosi di alcuni Vescovi di Tricarico , i quali o non poterono proseguire la lite , perchè prevenuti dalla morte : o non si curarono proseguirla , perchè amanti della quiete , e del denaro : o perchè credettero esser ciò obbligo , e peso dell'Università di Montemurro , cui fu da Monsignor Capriolo nell'anno 1560. ceduto il diritto di eleggere il Camerlengo Ufficiale . Ma non perciò questa trascuraggine , se tale possa dirsi , ha potuto pregiudicare i diritti della Chiesa di Tricarico : *hoc nos, scripsit S. Gregorio lib. 2. Epist. 58., & scripsisse meminimus, & scimus, nosmetipsos adjuvante Domino a Causarum litigiis Ecclesiastica moderatione compefcere, atque secundum Apostolicum illum sensum rapinam nostrorum bonorum cum gaudio sustinere. Sed illud scire vos volo, taciturnitatem, & patientiam nostram futuris post me Pontificibus in rebus pauperum præjudicium non facturam.* Basta , che contro la Sentenza di Sebastiano della Valle si fosse protestato il Procuratore del Vescovo di quel tempo: che alli Principi di Stigliano avessero avuto petto di resistere Monsignor Capriolo , e Monsignor Santonio: alli Signori di Ruggiero si fossero opposti Monsignor Toraldo, e Monsignor Leopardi; e che l'Università di Montemurro abbia sempre contraddetto , specialmente con far esercitare al Camerlengo Ufficiale l'intera Giurisdizione Civile, e Criminale, anche (per ragion di compensazione) sopra i cinque capi riservati, per rendersi nulli tutti gli Atti Civili , e Criminali fuori i detti cinque capi , esercitati in Montemurro da' Predecessori del Signor Duca Andreaffi : comechè Atti , che han cagionato la lite , continuati *lite pendente* , e contraddetti sempre dalli Vescovi di Tricarico , e da chi ha ragione da loro .

Ma

Ma quando il possesso del Signor Duca Andreaſſi, e de' ſuoi Predeceſſori in Montemurro, foſſe ſtato di altra forma, che il ſuo Avvocato lo deſcrive, pure non potrà giovargli, tanto ſe vorrà fervirſene ſenza Titolo, quanto ſe vorrà appoggiarlo a' Titoli poc' anzi ventilati. Non potrà giovargli ſenza Titolo, perocchè come ſcrive il Reggente Galeota nel *Reſponſo Fiſcale* 12. ſotto il *num.* 360., allegato dal medefimo ſuo Avvocato nel Punto II. della ſua ſcrittura, in tutti li Giudizj poſſeſſorj, ſe in eſſi ſi tratta di Giurisdizioni, e Regalie, non baſta il ſolo poſſeſſo, ma deve concorrere ancora il Titolo. „ In Jurisdictionalibus, & Regalibus omnibus non ſolum in poſſeſſorio adipiſcendæ, ſed & retinendæ, & quidem etiam recuperandæ, requiritur, ut cum poſſeſſione verus etiam Titulus doceatur, nec ſufficere etiam ſi Actus Poſſeſſorii redum allegatur, ſed probetur, *cap. ad decimas*, quod eſt ultimum de *reſtit. ſpoliat. in 6.*, cujus decreti diſpoſitionem procedere etiam in ſpoliato, qui vult reſtitui ad jurisdictionalia ſita intra fines territorii alicujus Domini, quod non reſtituatur, niſi doceat de Titulo, ex doctrina Fabri in *§. retinenda poſt num. 1. & 5. latè Dom. meus Capic. deciſ. 77. per totam.*

E volendofi ammettere, che ne' Giudizj Giurisdizionali baſtaſſe per la manutenzione il Poſſeſſo più che centenario, quale dirà il Signor Duca Andreaſſi, che ſia il ſuo, comechè principiato a tempo de' Principi di Biſignano; pure in queſta cauſa non può ſuffragargli: perchè è un Poſſeſſo cominciato colla contradizione della parte: perchè continuato *lite pendente*. Ed oltracciò egli ſta in confronto di un Poſſeſſore più antico, quale è il Veſcovo di Tricarico, che allega, e giuſtifica un poſſeſſo non mai interrorto vicino a ſettecento anni; ogni ragione perciò vuole, che ſia preferito il Veſcovo, come Poſſeſſore più antico, ſiccome per lo teſto *in cap.*

licet de probat. risolvono Afflitto *decif.* 217. Gargano *alleg.* 25. *num.* 6. Mauro *alleg.* 26. *n.* 16. E tanto più, che il Vescovo presenta ancora il Titolo legittimo, e chiaro, quale è la Donazione di Roberto Conte di Montescaglioso; e perciò per quest' altra incontrastabile ragione deve esser preferito al Signor Duca, che si appoggierebbe al solo Possesso, siccome per la *l. 2. §. quaedam ff. de Interd.*, e per lo cap. *cum Personæ 7. §. quod si talis de privileg. in 6.* risolvono comunemente i DD., e così è stato sempre deciso e dalla Ruota Romana, Varallo *p. 3. decif.* 304. *n.* 1., e 2., e dal Sagro Consiglio di Napoli, Rivertera *decif.* 85. *n.* 2., de Ponte *decif.* 46. *n.* 3. Galeota *contr. lib. 1. contr. 14. num.* 8. Rovito nella *Pramatica 2. de Jurisd. invic. non turb. num.* 33.. I quali Dottori insegnano inoltre, che questa preferenza per ragion del Titolo debba darsi anche nel Giudizio sommariissimo *quis lite pendente sit manutenendus*. E specialmente nel nostro Sagro Consiglio, nel quale prevalse l'uso, non solamente ne' Giudizj Giurisdizionali, ma in tutti gli altri Giudizj Possessorj, di dar la manutenzione a chi presenta il Titolo, non a chi dimostra il solo Possesso, come attestano Afflitto *decif.* 364. *in fine*, ed ivi Urfillo, Capece *decif.* 55. *num.* 5., e 6.

Non potrà giovargli se vorrà appoggiarlo a' Privilegj di Ferdinando, e di Federico II. Rè d'Aragona, ed alla Sentenza di Sebastiano della Valle, che ha nel Processo presentati. Perocchè essendo questi Titoli di nessun valore, per quello riguardano la nostra causa, come già si è dimostrato, ne siegue, che il Signor Duca Andreassi per averli presentati nel Processo, in luogo di vantaggio, ne ha riportato quattro gravi pregiudizj. Il Primo è di non poter allegare a suo favore la consuetudine immemorabile: mentre con gli stessi Privilegj ha palesato il principio del suo preteso possesso, giusta la comune sen-
ten-

tenza de' DD. riferita dal Cardinal de Luca de *Regal. disc. 47. num. 3. Verum se acriter opposuerunt Camevales dicta Remissoria ratione irrelevantia, seu improbabilitatis, quasi quod per productionem Privilegii communitas se restrinxerit ad illum Titulum, & docuerit de initio, ex quo cessat immemorabilis, cujus præcipuum requisitum est initii negativa, sive incertitudo ex cumulatis per DD. ad decisionem 14. part. 3. rec. num. 52. Beneventana Jurisdictionis 13. Maji 1652. cor. Zarat. sæpius confirmata, ubi late de ista conclusione regulariter vera, & recepta.*

Il secondo pregiudizio è, che avendo presentato i mentovati Privilegij, non può allegare altro Titolo, che si possa presumere dalla lunghezza del tempo, nel quale sono stati in possesso i suoi Predecessori di esercitare Giurisdizione in Montemurro, come cenna il mentovato Cardinale de Luca, e lo conferma con parole più chiare la Ruota Romana in *Militen. Jurisdictionis 1. Julii 1716. coram Card. Falcon. tra le sue, tit. 23. decis. 1. n. 2. Cum producenti certos titulos, amplius non sit datum diversum, & meliorem ab observantia deducere, Turrice-la de reb. non alien. cap. 14. num. 26. Rot. cor. Card. Cerro decis. 227. num. 17. &c.* Ed è dottrina comunemente ricevuta nel Foro, come appo Savelli *V. Titulus nu. 12. Titulus insufficiens, & invalidus ab initio productus facit præsumere meliorem, & sufficientem non exitisse; ita ut non possit deinde opponi de titulo meliori, & efficaciori, Seraphinus decis. 1235. &c.* Adunque il Signor Duca Andreaffi per lo preteso Dominio, e la Giurisdizione Civile, e Criminale totale di Montemurro ne' Principi di Bisignano deve restringersi al Privilegio conceduto dal Re Federico II. di Aragona al Principe Bernardino, che ha nel Processo presentato. Ma se questo Principe nelle sue suppliche al detto Re di queste cose, come egli interpreta, ne richiese la conferma, e le fe' compa-

rire diritti invecchiati nella sua Casa ; come mai potrà accordarsi , che allora gli furono concesse ? Bisogna dunque dire , che non del dominio , e delle Giurisdizioni di Armento , e Montemurro richiese la Conferma il Principe Bernardino al Re Federico II. di Aragona ; ma delle Capitane di queste Terre , in quella forma le avea disposte Antonio Sanseverino .

Il terzo pregiudizio è , che non può allegare Prescrizione , perocchè una cosa acquistata per un Titolo , non può acquistarsi per un'altro , *cap.inter dilectos §.cæterum de fid. Instrum. Abb. conf.3. Nitar col.2. ¶.item quod meum est lib.2. Socin. Reg.25. Dominus semel, amplius effici non potest* . E ne' proprj termini il Cardin. de Luca de Regal nel citato discorso 47. num.8. : *Privilegium , Et prescriptio ad invicem non compatiuntur , sed pugnant , ita ut dato Privilegio , seu alio Titulo , impossibile est dare prescriptionem* .

Il quarto pregiudizio è , che quantunque il Possesso del Signor Duca Andreassi fosse più antico di quello pretende , pure niun beneficio potrebbe ritrarne , ma deve esser privato della manutenzione , come accadde al Monastero della Santissima Trinità di Mileto , unito da Gregorio XIII. al Collegio Greco di Roma , il quale quantunque per molti Secoli esercitato avesse la Giurisdizione Ecclesiastica in molti Luoghi della Diocesi di Mileto ; nientedimeno perchè nella Sagra Ruota Romana , dove s'agitava la Causa , per legittimare la sua Giurisdizione allegò i Privilegj del Conte Ruggieri , e questi furono riconosciuti insufficienti , ed improprij , la Sagra Ruota nell'anno 1716. privò detto Monastero della Giurisdizione sopra que' Luoghi , e sopra di essi diede la manutenzione al Vescovo di Mileto , come nella mentovata *Mikten. jurisdictionis 1. Julii 1716. cor. Card. Falcon.* tra le sue decis. 11. tit.23. tom. 2. pag.406. . E ne assegnò la ragione col dire , che essendosi conosciuto il

Ti-

Titolo invalido, si fa palese ancora, che il possesso principò malamente; e perciò tutti gli Atti continuati si devono aver per irriti, e nulli, e rinvocarsi come attentati: *At quia confitio de veritate ex Titulis productis, qualibet consuetudo quantumvis vetusta, quantumvis vulgata, veritati omnino est posponenda, Et usus, qui veritati est contrarius, est abolendus, ut inquit textus sà consuetudinem dist.8., cum producenti certos Titulos amplius non sit datum diversum, Et meliorem ab observantia educere, Turricella de reb.non alien.cap.14. num.26., Rota cor. Card. Cerro decis. 227. num.17. . . . quinimo ipsa observantia in eo quod trascendit limites facultatum in Titulis contentarum, abusiva, Et destituta a Jure remanet, ut concludit dictus text., Et probant Canonista in cap.dudum de decim., Et in cap.cum persona de Privil. in 6. Concordano Capece Latro consult.66. dal num.27. fino al 30., ed il Cardinal de Luca de Regal. disc.47., e disc.3. de Alienat. num.9.*

Niente perciò giova al Signor Duca Andreaffi quella Sarcina di Atti Giurisdizionali Criminali, e Civili esercitati in Montemurro da Pietro Antonio Principe di Bisignano, da Principi di Stigliano, (se ve ne sono altri fuori di quelli, che il suo Avvocato allega) e da' Signori di Ruggiero, che sta inserita ne' Procelli: perciocchè il merito di questa Causa giurisdizionale non consiste nella verità degli Atti possessorj dall'una, e dall'altra parte esercitati; ma nel far comparire chi de' due Possessori litiganti presenta i Titoli migliori: chi giustifica esser Possessore più antico: chi meglio legittima il suo Possesso. E dipendendo da questi Fatti la decisione della Causa, siccome la Chiesa di Tricarico ha giusto motivo di sperare, che debba esser mantenuta, e reintegrata nella privativa della Giurisdizione Civile, e Criminale, a riserva di cinque delitti; (se i Regali Ministri avranno per valida quella rinunzia, che fece il Vescovo Eber-

to)

to) così il Signor Duca Andreaffi ha giusto motivo di temere, che alla Giurisdizione Criminale sopra i cinque capi debba esser ristretta la sua Duca.

Ed in vero la nostra Chiesa per le Giurisdizioni di Montemurro presenta il Titolo della Donazione di Roberto Conte di Montescaglioso, chiaro, legittimo, ed incontrastabile; confermato da quattro Rè, Ruggieri, Guglielmo I., Carlo II. d'Angiò, ed Alfonso d'Aragona; autorizzato dalle Bolle di Callisto II., e Lucio III. Allega in oltre, e prova un Possesso non mai interrotto vicino a settecento anni, mantenuto in osservanza, favorito, e protetto, oltre a' mentovati quattro Rè, dal Re Roberto, dalla Regina Giovanna I., da Ladislao, e dalla Regina Giovanna II.: comprovato colle Bolle di Eugenio IV., di Niccolò V., e confessato per vero, e legittimo anche da Antonio Sanseverino nella sua Dichiarazione dell'anno 1444., da Luca, e Girolamo Principi di Bisignano, nelle loro Investiture, e dal Principe Bernardino nel suo Privilegio concesso a' Cittadini di Montemurro nell'anno 1497.

All'incontro il Signor Duca Andreaffi in quanto alli Titoli presenta il Privilegio di Ferdinando d'Aragona, che niente lo favorisce su la Giurisdizione Civile, nè si distende alla totale Criminale. Dappoi allega il Privilegio concesso dal Federico II. d'Aragona al Principe Bernardino, che interpretandosi giusta il suo sentimento, si dovrebbe dire essere stato dall'intutto estorto con frodi, con inganni, e per timore dal Re mentovato: nullo, ed invalido, e per difetto di volontà, e per difetto di potestà di quei Principi, da quali si pretende concesso, e confermato. Ed interpretandosi secondo il vero, e proprio senso di esso, altro non contiene, se non che la conferma de' capricciosi stabilimenti di Antonio Sanseverino, che da tempo immemorabile non mai sono stati in osservanza. Finalmen-

te

te allega la Sentenza di Sebastiano della Valle , nulla , ed iniqua , perchè non legittimata nè dal Titolo , nè dal Possesso del Principe Pietro Antonio . Ed in quanto al Possesso , principia dalle violenze , e prepotenza di questo Principe , e dalle minacce di morte del Principe di Stigliano . Possesso , che se si considera senza Titolo , è di niun valore , perchè si tratta di Causa Giurisdizionale ; se si appoggia alli Titoli mentovati , casca , e si precipita colli stessi Titoli , perchè nulli , e invalidi . Tema dunque chi vuole degli appoggi del Signor Duca Andreaffi , che noi in questa Causa chiara , a nostro credere , come il Sole , stiamo sicuri della Giustizia , ed integrità del Sagro Consiglio di Napoli : maggiormente perchè sempre piamente praticò di decretare a favore delle Chiese anche nelle Cause dubbie , come attesta Afflitto *decis. 23. in fine : maximè Dominos de Consilio stringebat conscientia , quia tractabatur de re Ecclesia , & in casu dubio pronunciandum est pro Ecclesia .*

Di Tricarico 25. Marzo 1750.

P R I V I L E G I O

DI CARLO II. D'ANGIO'.

Carolus Secundus &c. ad perpetuam rei memoriam, si præmia conferuntur hominibus retributiones merentibus, impenduntur Divinæ Clementiæ, à qua cuncta, quæ habet, recipit humana conditio, largitiones sunt exhibendæ præstantius, & promptis affectibus munificentia impendendæ. Sanè Venerabilis in Christo Pater B. Tricaricensis Episcopus Consiliarius, & Familiaris noster dilectus, Majestatis nostræ præsentiam adiens, & quædam Privilegia Catholicorum Ducum, & Principum Regni Siciliae indulta suæ Tricaricensi Ecclesiæ de Castris Armenti, & Montismurri sitis in Justitiaratu Basilicatae in Curia nostra præsentans supplicavit humiliter, ut Privilegia ipsa, quorum tenores describuntur inferius, pro prædictæ suæ Tricaricensis Ecclesiæ cautela perpetua confirmare de benignitate Regia dignaremur, quorum Privilegiorum tenores hi sunt. Videlicet. Ego Robertus Comes Montis Scabiosi Dei annuente misericordia, & Dominator, ac Governator Tricaricensis Civitatis cogitans cogitavi Homines illos, qui propter Dei amorem sanctam crescunt Ecclesiam, habere remedium peccatorum suorum, & eo quod volebam hæredem facere Deum, de aliqua parte meæ Terræ disposui in corde meo tribuere aliquod beneficium Sanctæ Mariæ Tricaricensis Civitatis Ecclesiæ, quæ noviter constructa erat, quapropter convocatis Amicis, & Baronibus meis, & Uxore mea Amelina consilium ab eis petii, qualem causam potuissem tribuere prædictæ Ecclesiæ noviter constructæ, unde crescere potuisset, qui laudavere mihi tribuere eidem Ecclesiæ prædictæ Causam talem,

Cc

quam

quam nullo tempore perderet, nec à Me, nec à Successoribus meis, statim convocato Arnaldo, ejusdem prædictæ Ecclesiæ nunc Episcopo in præsentia Baronum meorum, & meæ Uxoris Amelinæ, & Domini Madaleni Abbatis Sanctæ Sofiæ de Benevento tradidi eidem Arnaldo prædictæ Ecclesiæ Episcopo per quantum unum, quem in meis tenebam manibus Montem Murrum cum omnibus finibus suis, à parte Orientis est finis Fontanella, & quomodo descendit Vallonus ab ipsa Fontanella, ubi usque jungitur cum eo Vallone, qui dicitur Merdinolus ascendens ad suum fontem, deinde vadit ad Cristam de Erellutis, & transit aliam Cristam per transversum, & descendit ad fontem Nucellæ, & sicut descendit Vallonus ab alio fonte, & jungitur cum Vallone magno, & sicut descendit ipse Vallonus usque ubi jungitur cum eo Valloncello, qui exit a fonte Alamardi, ascendit per ipsum Valloncellum ad prædictum fontem, & deinde vadit ad Cristam transiens ipsam Cristam per transversum, & descendit ad Vallem, & itur per ipsam Vallem per transversum transiens viam ad fontem de Carigris, & quomodo descendit Rivus ab ipso fonte descendens ad flumen, qui dicitur Acer, ac Meridiei est finis, quomodo ascendit prænominatum Flumen usque ad locum ubi jungitur cum eo Rivus frigidus; ab Occidente est finis qualiter ascendit ipse Rivus ad fontem suum, ubi nascitur, deinde ascendit per semitam, & transit per viam, qua itur ad Biranum, & vadit ad Fagum scriptum, deinde transit ad viam magnam; à Septentrione est finis sicut vadit ipsa via, usque ad aliam viam descendantem ad Fontanellam, quam omnem donationem de ipso Monte Murro cum omnibus Terris cultis, & incultis, & cum arboribus, quæ infra prædictos fines sunt amodò, & in perpetuum, prædictæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ ad habendum, & possidendum semper esse volumus, & in potestate tua, Domine Episcope, & omnia

3

nium tuorum Successorum manere eam statuimus, faciendi in eis, atque ibidem, quidquid volueris jure quieto à fine in finibus, & cum omnibus infra se habitis, quod si qua tirannica potestate per aliquam fraudem, aut violentiam aliqua de præscripta donatione prædictam Ecclesiam Tricaricensem minuere voluerit, habeat maledictionem Dei Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, & suæ Matris semper Virginis, & Sanctorum Apostolorum, & omnium Sanctorum Dei, quousque Deo, & Sanctæ Matri Ecclesiæ Tricaricensi satisfecerit, & Donum, quod in præsentis fascio Ecclesiæ Tricaricensi, omne suum pristinum robur obtinet, nec ego, aut hæredes mei, vel successores alii illud rumpere, seu irritare in aliquo præsumamus, si quis autem contra hoc scriptum nostrum fecerit aliquid molestiæ, vel contrarii ipsius Ecclesiæ Tricaricensis Sacro Altari, decem libras auri componat, quod scriptum præcepi Bartolomeo meo Notario scribere, sigillari plumbeo meo Sigillo, & dari prædicto Domino Arnaldo Præsuli Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi, Millesimo Sexagesimo octavo, Inditione sexta, quarto Idus Augusti. Ego Guglielmus Montis Scabiosi Dominus Birini Testis sum. Ego Madalenus Abbas Sanctæ Sofiæ de Benevento Testis sum. Ego Raynaldus de Malaconvenientia Testis sum. Ego Unfredus de Montescabioso Testis sum. Ego Odus de Saxo Testis sum. Ego Goffredus Britannus Testis sum. Alterius verò tenor talis est. Ego Robertus Comes Montis scabiosi, Dei annuente misericordia, & Dominator, & Gubernator Tricaricensis Civitatis, cogitans cogitavi homines illos, qui propter Dei amorem sanctam crescunt Ecclesiam ad remedium peccatorum suorum, & eo quod volebam hæredem facere Deum de aliqua parte meæ Terræ, disposui in corde meo tribuere aliquod beneficium Sanctæ Mariæ Tricaricensis Ecclesiæ, quæ noviter constructa erat, quapropter con-

4
vocatis Amicis , & Baronibus meis , Uxore mea Amelina consilium ab eis petii , qualem causam possem tribuere prædictæ Ecclesiæ noviter constructæ , unde crescere potuisset , qui laudavere mihi , tribuere eidem Ecclesiæ prædictæ causam talem , quam nullo tempore perderet nec à Me , nec à Successoribus meis , statim vocato Arnaldo ejusdem prædictæ Ecclesiæ Episcopo in præsentia Baronum meorum , & meæ Uxoris Amelinæ , & Domini Madaleni Abbatis Sanctæ Sofiæ de Benevento tradidi eidem Arnaldo prædictæ Ecclesiæ Episcopo , per quantum unum , quem in meis tenebam manibus Castellum Armenti cum omnibus finibus suis dicens : Domine Pater ego pro mercede animæ meæ , & Parentum meorum , & meæ Uxoris Amelinæ trado , & do Sanctæ Mariæ Ecclesiæ Tricaricensis , & tibi , tuisque successoribus Castellum Armenti cum omnibus sibi pertinentibus , ut amodo , & deinceps in tua sit potestate , & tuorum successorum , ut nec ego , nec mei hæredes , nec ulla potestas terrena , seu Ecclesiastica habeat potestatem subtrahendi prædictum Castellum Armenti , aut aliquid de causis pertinentibus eidem Castello de potestate sæpè nominatæ Ecclesiæ , quam dependentibus in eadem Ecclesia , quod si quis tyrannica potestate per aliquam fraudem , aut violentiam subtrahere illud Castellum voluerit , aut causas sibi pertinentes de manibus jam dictæ Ecclesiæ , & in ea præsidentibus habeat maledictionem Patris , & Filii , & Spiritus Sancti , & Sanctæ Mariæ Virginis , Beatorum Apostolorum , omniumque Sanctorum , quousque Deo , & Sanctæ Matri Ecclesiæ Tricaricensi satisfecerit . Fines prænominati Armenti sunt isti , incipiunt agenda per viam , quæ ducit ad Cristam Agnestis , deinde per semitam quandam , quæ vadit ad Cernetas , & exinde vadit usque ad locum , ubi surgit Rivus de Cancris , & quomodo descendit eadem Rivus , & intrat in fluvium , qui dicitur Acer ,

de-

deinde per eundem fluvium, usque ad Rivum Cuponis, & quemadmodum ascendit prænominatus Rivus jungitur famosario via inter utrunque, & exinde quomodo descendit famosarium, & vadit usque ad Caritellum, & à Caritello per Cristam Terrarum subjacentium usque ad Sanctum Stefanum, & exinde per Cristam Terrarum subjacentium usque ad Sanctum Angelum, deinde per viam publicam usque ad Nuces, & quemadmodum descendit usque ad Vallem Cuppaniæ Aquæ ab Aqua Lupana exinde per eandem viam, usque ad Surcum fluminum, & exinde per Rivum Fabuleti, & exinde ascensum ejus usque ad gemmam in via, quæ ducit ad Agrestam, & donum hoc feci Sanctæ Mariæ Tricaricensis Ecclesiæ ante præsentiam Domini Madaleni prædicti Abbatis Sanctæ Sofiæ de Benevento, & aliorum, qui subrus Testes subscripti sunt, & præcepi Petro Acorontino meo Notario scribere illud, & dari prædicto Arnaldo Præsuli, anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo sexagesimo octavo, inditione sexta, 4. Idus Augusti. Ego Madalenus Abbas Sanctæ Sofiæ de Benevento Testis sum. Ego Raynaldus de Malaconvenientia Testis sum. Ego Ufredus de Montescabioso Testis. Ego Oddo de Sasso Testis. Ego Gofredus Britannus Testis. Tertii autem Privilegii series talis est. In nomine Domini amen. Ego Robertus Dei annuente misericordia Comes Montis Scabiosi Dominus, & Governator Civitatis Tricarici rogatus à te, Domine Arnalde Venerabilis Episcopo Civitatis Tricarici, & Clero tuo, ut Ecclesiam Sanctæ Mariæ de Episcopio ejusdem Civitatis, quam de novo reedificaveram, & dotibus ampliaveram, cum tempus conservationis instaret debere Privilegio libertatis, & immunitatis resignare; tuis igitur præcibus inclinatus, cogitans, quod illi; qui Sanctam crescunt Ecclesiam, æterna præmia consequuntur in Coelis, statim deliberato consilio cum

Uxo-

Uxore mea Amelina, & convocatis Baronibus meis,
preces tuas, & Clericorum tuorum clementer admisi,
& læto animo exaudire curavi, tibi igitur, & successoribus
tuis in perpetuum concedo, & confirmo prædita
Ecclesiam Sanctæ Mariæ cum toto territorio suo
ubique sita est, sicut incipit à Porta Orientis, quæ est
juxtà Palatium nostrum, & eandem Ecclesiam, & con-
cludit Domos Episcopales usque ad muros Civitatis, &
deinde à parte Septentrionis totum circuitum Ecclesiæ,
& Domus Canonorum, & à parte Occidentis totam
plateam publicam, ubi fuit mercatum, & à parte Me-
ridiei totum atrium Civium, & viam publicam sicut
vadit ad ipsam portam Orientis, cum libero introitu,
& exitu suo Canonorum, & familiarium tuorum per
ipsam portam ità liberè, & absolutè, quod nulli suc-
cessorum meorum, vel alicui personæ sæculari in ipsa
Ecclesia, & suo circuitu liceat capere, occidere, aut
sanguinem humanum effundere, vel sæcularem Justi-
tiam exercere; & si aliquis malefactor de carcere no-
stro, aut de manibus Bajulorum evaserit, & ad ipsam
Ecclesiam confugeret, liceat tibi, & tuis Canonicis
ipsum retinere per decem dies, & interim impetrare
misericordiam, & tractare de pace, quod si pax per-
venire non poterit, malefactor forbannitus de Terra di-
scedat, quidquid autem de Mercato, quod fit in cir-
cuitu Ecclesiæ in ipsa Platea publica, tam de jure pla-
teatici, quam de omni justitia, & apotecis sicuti antea
possedebatis, & habebatis, pacificè vobis confirmo,
concedo etiam, & confirmo vobis homines, quos di-
cta Ecclesia prius habebat in Civitate Tricarici cum tota
justitia, & dominio ipsorum, redditibus, censibus, &
aliis justitiis vobis debitis, & quod possitis habere in
eadem Civitate unum, vel duos Judices, qui regant
Curiam pro vobis in palatio vestro, & quicumque
extraneus venerit ad habitandum in Civitate per duos
dies,

7
dies , habeat licentiam eligendi Dominum Ecclesiæ ,
post verò tertium diem de justitia nostra erit , si verò
homines vestri de Civitate Tricarici , & Casali Seyani
cum hominibus nostris , & Baronum nostrorum rixam ,
vel melledam fecerint , Judex , & Bajulus vester cum
Bajulo , & Judice nostro regat Curiam , & nos habe-
bimus medietatem pœnæ , vel emendæ , & vos aliam ,
& si quis puniendus fuerit in personam , Judicium no-
strorum erit. Nos imponi faciemus banna in Civitate , &
homines Ecclesiæ teneantur servare illa , & si contrafe-
cerint , nos habebimus medietatem banni , & vos aliam.
Tibi , & tuis successoribus præstabunt juramentum fide-
litas , & solvent Collectam , me , & successores meos
asscurabunt , & non poterimus aliud ex eis exigere ,
nisi quod servient in expeditione , custodient , & infor-
tiabunt Civitatem cum aliis hominibus Civitatis , liceat
quoque hominibus Civitatis Demanii , & Baroniarum
nostrarum legare vobis , & Ecclesiis Domos , Vineas ,
& Possessiones , quæ si sunt feudales , aut adscriptitiæ ,
vendantur infra annum , si vero sint liberæ , & conjun-
ctæ possessiones vestræ , & Ecclesiarum vestrarum , &
possessione nostra , aut Baronum possitis eas retinere ,
alioquin debetis eas ad annum censum , & census
erit vester , & justitia nostra omnes domos censuales ,
ortos , vineas , terras cultas , & incultas , redditus , &
proventus , atque terratica , quæ prius habebat Eccle-
sia in Civitate , & Territorio Tricarici sibi , & succes-
soribus suis confirmo , quotiescumque dicta Ecclesia Tri-
caricensis vacaverit , nulli successorum meorum , vel ali-
cui terrenæ potestati liceat ratione donationis per me
factæ eidem Ecclesiæ de Casali Seyani , Armento , &
Monte Murro , & ad loca ipsa , vel ad alia loca ipsius
Ecclesiæ manus invasionis extendere , aut ipsam Eccle-
siam ratione juris patronatus , & avocatione aliqua-
tenus perturbare , aut præponere in ipsa Ecclesia ali-
quem

quem per potentiam secularem, sed canonicè eligant unum, vel duos Procuratores, qui custodiant loca ipsa, percipiant, & conservent omnes proventus ad opus futuri Episcopi, & ille habeat honorem Episcopalem, quem Canonici concorditer elegerint, & postquam electus à Sancta Sede Romana, sive ab Archiepiscopo Acheruntino fuerit confirmatus, ipse sua auctoritate recipiet possessionem prædictorum locorum, & omnium Jurium Ecclesiæ sicut Dominus, & Patronus. Concedo etiam, & confirmo tibi, & tuis successoribus in perpetuum totam Parochiam Tricaricensem, & ipsam Civitatem, Monasterium Sanctæ Mariæ de prædicta Ecclesia Sancti Angeli, & omnes Cappellas Civitatis, & in ejus Territorio Monasterium Sanctæ Mariæ de Refugio, & omnes Ecclesias Parochiales, & rurales sitas in Casalibus, & Territorio Tricarici, & omnia Casalia, Villas, & Casalia ipsius Parochiæ, & Campum majorem, Albanum, Cocianum, Gallipolum, Olivetum Acusiosem, Garagufam, Salandram, Sanctum Maurum, Cracum, Stilianum, Castellum, quod vocatur Grassanum, Curilianum, Monasterium Sancti Petri de Petrella, Castellum Gennanum, Castellum, quod dicitur Alianum, & Alianum, superius, & in ipso Aliano Monasterium, quod dicitur Amoris, & Ecclesiam Sancti Angeli de Caputo, & Ecclesiam Sancti Nicolai extra Alianum, Monasterium Messanellum, Monasterium Gallicidium, Monasterium Palumbarum, Castellum Armenti, & in ejus Territorio Monasterium Galari, Castellum Montis Murri, & in ejus Territorio Monasterium Sancti Michaelis de Finentia, Ecclesiam Sancti Nicolai de Vallarano, Ecclesiam Sanctæ Mariæ de Sorbaleno, Civitatem nostram Turri, Monasterium Sancti Vitalis, Guardiam Perticaram, Cornerum, Achinam, Monasterium Sancti Benedicti, Castellum Gurgulonæ in ejus Territorio, Monasterium Abbatis Nisi, & Sanctæ Reparatæ, Mon-

rem Albanum , & omnes Ecclesias ipsius loci , & in ejus Territorio Monasterium Sanctæ Mariæ de Prædio , Sancti Nicolai de Silva cum Casali Andracii , S. Angeli de Monte Vitanito , S. Raphaelem de Stiliano , S. Martinum , & S. Nicolaum in eadem Villa , S. Catarinam in Aliano superiore , Abbatiam Sanctæ Mariæ in Sancto Maïro , & Abbatiam Sanctæ Mariæ de Prato , & Abbatiam Sancti Petri de Castello Magno , Radiciani , & in ejus Territorio Monasterium Sanctæ Magdalenæ , Sanctæ Mariæ de Madarösa , Roccam Achinæ , Monasterium Sancti Rocci in Territorio Albani ; Hanc igitur Parochiæ designationem , & omnem jurisdictionem Episcopalem exercendi in omnibus Monasteriis prioralibus , Ecclesiis parochialibus , & ruralibus , & jus percipiendi canones , & census suos concedo tibi , & tuis successoribus , & resigno omnia Monasteria Prioratus , & Ecclesias liberas , & absolutas ab omni servitio , sive exactio-
ne , & jura patronatus , & in manibus tuis , & successorum tuorum , ut in tua de cætero jurisdictione potestate consistant , & de consilio , & consensu Baronum concedo , ut in Civitate Tricarici , Terris Demanii , & Baroniarum tuarum possitis percipere integras decimas de Bajulatione , Agricultura , Fructu , Foeto animalium , Molendinorum , Baptenderiorum , Terrariarum , & omnium , quæ secundum legem Dei decimam possunt , & debent , & disponendi de decimis , & testamentis secundum statuta Sanctorum Patrum , sine nostra , omniumque contradictione liceat tibi , & successoribus tuis in dicta Parochia Tricarici vendere , & comparare necessaria tibi , & familiæ tuæ sine plateatico , coloneo , & pascere animalia tua , & consortium tuorum sine affidavitione , dummodo Pastores recipiant vindandam de Cellario tuo , & si damnum fecerint vicinalibus , emendentur. Rusticos nostros , & Barones nostros fugientes ad vos , & Terras vestras non recipietis , nec filios eorum

ordinabitis sine literis Dominorum, neque illos, qui fugiunt justitiam nostram pro maleficiis, vel qui sunt obligati ad ratiocinia, recipietis ad habitandum in Terris vestris, neque eos vestros homines omnes nostri Demanii, & Baroniarum, qui cum rebus mobilibus venire voluerint ad servendum Deo in Ecclesiis vestris, liberam habeant potestatem, nisi sint angarii, vel adscriptitii. Canonicos, Presbiteros, & omnes in sacris Ordinibus constitutos pro possessionibus, quas tenent, nullus præsumat ponere in Collectis, vel imponere eis servitia personalia, nisi teneant res feudales, aut possessiones servituti obligatas, quas aut renunciant, aut faciant per personas alias deservire, nec teneantur præstare alicujus generis juramentum Dominis locorum, in quibus habitant. Omnem jurisdictionem Canonorum, Presbyterorum, & Clericorum tuorum, tam Civitatis, quam Diæcesis ad te, & successores tuos pertinere concedo. Donum autem, quod olim tibi Domino Arnaldo & Ecclesiæ Tricaricensi feceram de Montemurro, & Armento per hoc privilegium libertatis tibi, tuisque Successoribus in perpetuum confirmo cum hominibus omnibus in ipsis locis habitantibus, & cum omni Justitia, tam civili, quam criminali secundum quod ego tenebam, & cum omnibus possessionibus, sicut in instrumentis donationis continetur, & Casale Seyani similiter, salva tamen vindicta Sanguinis, & medietate Bonorum in ipso Casale Seyano pro eo, quod in Territorio Tricarici sicura est: omne Jus Foresteriæ, & venationis reservo tibi in dicto Casale Seyani & Forestis, & nemoribus refugii Montis Murri, & Armenti, ut liberè possis ibi affidare homines, & capere non affidatos, & percipere jus de venationibus, sicut ad meam Curiam pertinebat: omnes verò libertates, & immunitates à Regibus, & Principibus Ecclesiis, & piis locis concessas, & à Sanctis Patribus approbatas tibi, tuisque Successoribus

bus observare promitto ; & de cætero nulli seculari personæ de rationibus , quæ pertinent ad dictam Ecclesiam Tricaricensem respondere tenearis , nisi Deo , & Beato Petro , & ejus Vicariis , salva reverentia Sanctæ Acheruntinæ Ecclesiæ Matris nostræ . Illi autem , qui præfatam Ecclesiam Tricaricensem , vel ejus ministros perturbare præsumperint , si moniti se non correxerint , habeant maledictionem Dei omnipotentis , & omnium Sanctorum ejus , ut hoc Privilegium robur obtineat firmitatis tibi Alexandro publico Curie nostræ Notario scribi , mandavimus , & sigillo nostro plumbeo sigillari cum subscriptionibus Baronum , qui interfuerunt , & quicumque hoc privilegium libertatis , & immunitatis in parte , vel in toto infringere præsumperit decem libras auri Altari Beati Petri , & totidem Altari Beatæ Mariæ Tricaricensi componat . Scripsi ego Alexander publicus Notarius de mandato ejusdem Comitis , qui omnibus iis interfui , & meo signo signavi . Datum Tricarici in Palatio ejusdem Domini Comitis Ruberti , & de mandato suo assignata eidem Domino Arnaldo Præsuli Tricaricensis Ecclesiæ , & Clero suo præsentibus Baronibus , & Testibus infra scriptis , Anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesu Christi , Millesimo Septuagesimo Inditione 8. septima mensis Aprilis . Ego Paulus Montis Scabiosi Judex Tricarici , & Curie prædicti Domini Comitis , qui omnibus prædictis interfui , & Testis sum . Ego Guglielmus Montis Scabiosi Dux Bujani Testis sum . Ego Rainaldus de Malaconvenientia Testis sum . Ego Odo de Sasso Dominus Roccæ , & Petræ delbunæ Testis sum . Ego Goffredus Comeftabilis Montis Scabiosi testor . Ego Goffridus Britannus Dominus Stiliani Testis sum .

Quarto sequitur . In nomine Domini Nostri Jesu Christi Dei æterni , & Salvatoris nostri Amen . Nos Guglielmus Dei , Regia Gratia Neapolitanus Dux , & Prin-

ceptus Capuæ Regius Magister Justitarius, & Capitaneus
 e Castro Roseti usque ad fines Regni, olim recepimus
 Sacras Regias literas in hunc modum. Rogerius Dei
 Gratia &c. Dilecto consanguineo, & fideli nostro, Gu-
 glielmo &c. Accedens ad præsentiam nostram Rev. Pa-
 ter Robertus Tricaricensis Episcopus clementiæ nostræ
 exposuit, conquerendo, quod cum Bonæ memoriæ Ro-
 bertus Comes Montis Caveosi, & Dominus Civitatis
 Tricarici Ecclesiæ Beatæ Mariæ Tricaricensis, quam ipse
 de novo fundaverat Montemurrum, & Armentum Ter-
 ras ad suum Demanium pertinentes cum hominibus ha-
 bitantibus in eis, redditibus, & possessionibus earumdem
 pia liberalitate donavit, ità liberè, & absolutè quod
 nec sibi, nec suis hæredibus, vel alicui personæ in eis-
 dem Terris aliquid reservavit, & tam ipse, quam Præ-
 decessores sui Terras ipsas cum omni Jurisdictione, &
 Justitia temporali, & absque omni esactione, tallia, vel
 Collecta, Fodro, exercitu, seu Cavalcata, usque ad no-
 stra felicia tempora tenuere liberè, & quietè, Nunc justiti-
 arii nostri Basilicatæ Commissarii & secreti homines
 Terrarum ipsarum in debitis servitiis exactionibus, &
 Collectis aggravant, & molestant, quia verò desiderii
 nostri, & præpositi est Sacrosanctas Ecclesias, & Ec-
 clesiasticas personas manutenerè, defendere, & tueri;
 fidelitati tuæ præcipiendo mandamus, quatenus inqui-
 sita super præmissis diligentius veritate, si constiterit
 prædictam Tricaricensem Ecclesiam prædictos homines
 Montis Murri, & Armenti liberos, & absolutos à Col-
 lectis, Taliis, fodro, exercitu, seu Cavalcata immunes
 usque ad nostra tempora tenuisse, & de omni justitia
 temporali eidem Episcopo ipsis prædecessoribus respon-
 disse, eosdem homines restitutos pristinæ libertati, &
 eundem Episcopum, & Successores suos permittas præ-
 dictorum hominum, & Terrarum ipsarum vice, & au-
 thoritate nostri culminis pacifica, & tranquilla posses-
 sione

sione gaudere, & inhi-beas Justitiariis, Camerariis, & secretis nostris, tam præsentibus, quam futuris, & omnibus fidelibus nostris, ut nullus præfatum Episcopum, vel successores suos Religiosos, Canonicos, Sacerdotes, & Clericos tam Civitatis, quam Diocæsis Tricaricensis in personis, & rebus eorum patrimonialibus, vel alio modo justè acquisitis, Collectis, seu angariis, vel aliis servitiis eos aggravare præsumat, nec extorqueri ab eis alicujus generis juramentum, sed permit-tas eos tali pace, & libertate gaudere, secundum quod Sacræ leges, & Canones determinant, & secundum quod aliqua Civitate nostri Demanii melius, & liberius observatur. Datum in felici Urbe Panormi quinto de-cimo Februarii 13. Indit. Regni vero nostri anno 5. Vo-lentes igitur Sacrum Regium mandatum executioni mandare Guglielmum de Rocco familiarem nostrum missimus ad inquirendum super præmissis omnibus dili-gentius veritatem, & facta per eum diligenti inquisitione, tam per homines ipsarum Terrarum, quam per homines Saponariæ, Sancti Quirici, & Sancti Martini, & ea in nostra Curia Raimundo, & Leone Judicibus, & nostris Assessoribus publicata, & facta diligenti dis-cussione super depositione testium productorum; Visis etiam, & diligenter inspectis Instrumentis qualiter Pri-mus Robertus Comes Montis Caveosi, & Dominus Civitatis Tricarici Terras ipsas contulit Ecclesiæ B. Ma-riæ Tricaricensis, quod nec sibi, nec suis hæredibus in Terris ipsis, vel alicui personæ aliquid in posterum re-servavit, quia constitit per depositiones testium prædi-ctam Ecclesiam Tricaricensem Terras Montis Murri, & Armenti à sexaginta annis retro usque ad tempora glo-riossissimi Domini nostri Rogerii Regis absque omni col-lecta, Tallia, seu demanda, fodro, exercitu, seu Caval-cata liberè, & absolutè possedisse, & tenuisse pacificè, & quietè, habita diligenti delib-eratione cum eisdem Ju-
di-

dicibus, Assessoribus nostris Venerabilibus Viris Domino Guglielmo Archiepiscopo Sipontino Ugone electo Trojano, & Simone Abbate Terræ majoris, & nobilibus viris Roberto Comite Cupersani, Giliberto de Balsamo Justitiariis Capitanatæ, & Guglielmo de Petra perciara. Vos Domine Roberte nomine vestro, & Tricaricensis Ecclesiæ, & homines vestros Montismurri, & Armenti ab omni impositione tam per Justitiarios quam per Camerarios, & secretos Regios super collectis, Talliis, & demandis, fodro, exercitu, seu Cavalcata dictis vestris hominibus impositis, vel exactis vice, & auctoritate Regia sententialiter duximus absolvendos, & decernimus Vos, & homines vestros illa de cætero pace, & tranquillitate gaudere, qua hætenus gavisi estis, salvo tamen quod lesæ Majestatis, falsitatis, mortis occultæ, publicæ deprædationis stratarum, & raptus mulierum crimina judicanda per Regiam Curiam spontaneus in manibus nostris resignasti; personam quoque vestram, & successorum vestrorum, Religiosos Canonicos, Sacerdotes, & Clericos vestros tam Civitatis, quam Diæcesis Tricaricensis ad tuam Jurisdictionem spectantes nullus Domini nostri Regis Fidelium molestare, seu pro rebus Patrimonialibus, vel alio modo jure acquisitis, collectis, servitiis, seu angariis aggravare præsumat, aut extorquere alicujus generis juramentum, sed secundum sacrum Regium mandatum decernimus eos illa libertate gaudere, & frui, secundum quod determinatum est a sacris legibus, & Canonibus, secundum quod in aliqua Civitate Demanii Domini nostri Regis melius, & liberius observatur. Hanc, auctoritate nostræ liberationis, & absolutionis sententiam Regia auctoritate prolatam ab omnibus Domini nostri Regis Fidelibus præcipimus inviolabiliter observari, si quis autem ausu temerario contraire præsumperit, tres libras puri auri Regio Fisco, & totidem Beatæ Mariæ Tricari-

ricensi componat . Datum Fogiæ , ubi generaliter Curia regebatur Anno Dominicæ Incarnationis Millesimo , Centesimo , trigesimo quinto mensis Julii Inditione 13 Regni verò gloriosissimi Domini nostri Regis Regni Siciliae , Anno quinto , & te Americum publicum Regiæ Curia Notarium scribere mandamus , scripsi ego qui supra Americus , qui prædictis omnibus interfui , & in publicam formam redegi , & meo solito signo signavi . Testis scripto Judex Raimundus in instrumento istud per signum . Judex Leo dat breve signum Ego Guglielmus Dei miseratione Sipontinæ Ecclesiæ Minister interfui , & subscripsi . Ego Simon Abbas Terræ Majoris interfui , & subscripsi . Signum propriæ manus Domini Roberti CuPERTINI Comit s . Signum propriæ manus Domini GILBERTI de Baltan Justitiiarii Capiranatæ . Signum propriæ manus Domini Guglielm i de Petra perciata . Quinto sequitur . In nomine Domini nostri Jesu Christi Anno ab Incarnatione ejusdem Millesimo centesimo sexagesimo secundo Regnante Domino nostro Guglielmo Invictissimo Rege Siciliae , Ducatus Apuliae , & Principatus Capuæ anno Regnorum ejus undecimo mensis Septembris Inditione decima Nos Philippus de Guffone Regius Justitarius Basilicatæ olim recepimus Sacras Regias literas in hunc modum . G.D.G.R. Siciliae Philippo de Guffone Justitiiario Basilicatæ &c. licet omnes Ecclesias , & Ecclesiasticas personas propter illius reverentiam , quam Regibus dat salubriter diligenter , & generaliter teneamur Tricaricensem tamen Ecclesiam speciali prærogativa gratiæ nostræ favere volumus , & tueri , & ipsi dignitates , & jura sibi illibata servare , & pro eo quod Robertus Ven. Tricaricensis Episcopus de Curia , & familia nostra ad regimen ejusdem Ecclesiæ esset assumptus , idemque Episcopus sit providè in domo Domini dispensator , & virtutibus , & in bonis operibus se exercet , porrecta namque nobis ipsa petitio continebat , quod Clericos

cos suos tam Civitatis, quàm Diœcesis Tricaricensis pro liberis possessionibus, quas habent respondere in tua Curia, & solvere in Collectis propria autoritate compellas homines Terrarum Montis Murri, & Armenti, qui ad Tricaricensem Ecclesiam pleno jure pertinere noscuntur contra tenorem Privilegiorum ejusdem Ecclesiæ, & contra libertatem Ecclesiasticam servitiis, Collectis, Taxis, & aliis exactionibus indebitis aggravas, & molestas, & à secretis, & aliis officialibus nostris indebitè molestari permittis, præterea Camerarii, Bajuli, & Extallerii nostri Terrarum Montispilosi, & Stilianiani, qui noviter ad nostrum Dominium devenerunt Barones, & quarundam Terrarum Universitates integras Decimas Bajulationum, Agriculturæ, fructuum, & foetuum animalium, molendinorum, Baptenderiorum, atque furnorum eidem Episcopo secundum legem Dei, & Sanctorum Canonum instituta, absque vestra licentia, & mandato solvere contradicunt, quocirca fidelitati tuæ districtè præcipiendo mandamus, quatenus Clericos in Sacris ordinibus constitutos, & qui Divinis officiis deserviunt, & Sanctorum templis non erunt pro rebus patrimonialibus, vel aliis justè acquisitis, dummodo tamen non sint feudalia, vel aliis certis servitiis, aut angariis obligata.... prædictos quoque homines Montismurri, & Armenti si tibi constiterit ad Tricaricensem Ecclesiam pleno jure spectare, contra tenorem privilegiorum Tricarici Ecclesiæ, & præscriptionem approbatam nullo modo molestare præsumas, nec permittas eos à nostris secretis, & aliis officialibus indebitè molestari. Camerarios quoque, Bajulos, & Extellerios nostros Montispilosi & Stilianiani Barones, Universitates, Terrarum Diœcesis Tricaricensis, qui prænominato Episcopo integras Decimas reddere contradicunt, secundum quod in aliis Terris nostri Demanii observatur, eidem Episcopo reddere integras Decimas Re-

gia

gia authoritate compellas . Datum in felici Urbe Pa-
normi duodecimo Maii 9. Indictionis , Regni nostri an-
no X. Volentes igitur Sacrum Regium Mandatum exe-
gutioni mandari per Philippum Judicem Beneventi Re-
giæ Curia Advocatum diligenter inquisitionem fieri fe-
cimus in Monte Murro , & Armento , & Terris circum-
adjacentibus Saponaria , S. Chirico , S. Martino , & Co-
riano , quia constitit per depositiones Testium prædi-
ctorum dictos homines Montismurri , & Armenti fuisse
ligios homines Ecclesiæ Tricaricensis , & eidem Eccle-
lesiæ respondisse de Jurisdictione temporali à tempore
cujus memoria non exiitit , facta publicatione in Curia
nostra de dictis Testium examinatorum à Judice me-
morato coram Carolo de Rocco Magnæ Regiæ Curia
Judice , & Assessore nostro , & quia idem Episcopus pro-
bavit per privilegia sua dictos homines Montismurri ,
& Armenti fore ligios homines Ecclesiæ Tricarici , & li-
beros ab omni collecta , Taxia , fodro , & exercitu ,
seù Cavalcata , & ab omni alia exactiōe , præter quin-
que crimina , quæ pertinebant ad Regiam Curiam , ju-
dicanda v3. Crimen læsæ Majestatis , falsitatis , mortis
occultæ , publicæ deprædationis stratarum , & raptus
mulierum , dictos homines Montismurri , & Armenti ,
ab omni impositione , & exactiōe seculari , præter il-
la præfata crimina duximus sententialiter absolvendos ,
& restituimus eos liberos , & absolutos Ecclesiæ memo-
ratæ , Judici vestro Probo de Montepiloso , & Notario
Petro de Stiliano , qui comparuerunt pro Bajulis , &
Universitate Ferrarum ipsarum , & omnibus aliis Ba-
ronibus , & universitatibus Ferrarum Tricaricensis Dioc-
cesis ex Regia parte præcipimus sub poena sex librarum
auri , ut de cætero omnium prædictorum , secundum
quod in Terris Demanii observatur , integras Decimas
Deo , & Ecclesiæ Tricarici sine difficultate persolvant ;
omnes verò Canonicos Presbiteros , & Diaconos tam

Civitatis, quàm Diocesis Tricaricensis, qui non tenent res feudales adscriptitias, aut personalibus serviitiis obligatas secundum Sacrum Regium mandatum, ut non teneantur pro liberis possessionibus in sæculari foro respondere, aut solvere taxias, vel collectas sententia-liter absolvimus, lata est hæc sententia apud Montem Albanum, ubi generalem Curiam regebamus, & publicata per prædictum Carolum Judicem, & Assessorem nostrum, quam tibi Raimundo publico Curia nostræ Notario scribi mandavimus, & in publicam formam redigi, scripsi ego idem Raimundus publicus Regiæ Curia Notarius, qui prædictis omnibus interfui, & solito meo signo signavi, anno, mense, & Indictione præscriptis die prædicto mensis duodecimo. Ego Pangratus Abbas Sanctæ Mariæ de Prædio testor. Signum Crucis propriæ manus Paternis miloris. Ego Carolus ejusdem Regiæ Curia Judex, ejusdem Domini Justitiarum Assessor scripsi. Ego Rogerius Stilianus Judex hoc testor. Signum propriæ manus Goffridi de Corito. Signum propriæ manus Guglielmi Manca militis. Nos attendentes operam debere dari per Principem, ut quæ benè, recteque servatur firmitatis effectu, & vigoris præsidio fulciantur omnia, & singula, quæ ipse Episcopus tenet, & possidet, & quasi possidet, & vigore dictorum Privilegiorum, quæ in prima sui figura sub præfatis sigillis certis eorundem concedentium privilegiorum formam continere videntur, quatenus tamen privilegia ipsa in eorum substantia debita firmitate subsistant, eidem Episcopo pro se, & successoribus suis præsentis scripti serie confirmamus de certa nostra scientia, & gratia speciali, Juribus aliis Curia nostræ, & cujuslibet alterius semper salvis. In cujus rei testimonium, dictique Episcopi, & successorum ejus, ac prædictæ Ecclesiæ suæ Tricaricensis cautelam præfens indulgum

19

exinde fieri, & pendentem Majestatis nostræ sigillo
jussimus communiri. Datum verò Neap. per manus
Bartholomæi de Capua militis Logothete, & Pro-
thonotarii Regni Siciliae Anno Domini 1306. die 14.
Maii 4. Indict. Regnorum nostrorum anno 22. feli-
citer Amen.

20
B U L L A

D I C A L L I S T O II.

IN nomine Dei æterni, & Salvatoris nostri Jesu Christi
anno Incarnationis ejusdem millesimo trecentesimo tri-
gesimo sexto. Regnante Domino nostro Roberto Dei
Gratia illustri Jerusalem, & Italiæ Rege, Ducatus Apu-
liæ, & Principatus Capuæ Provinciæ, & Fulealqueri-
ac Pedimontis Comite, Regnorum vero ejus anno vi-
gesimo octavo, Mense Junii, die duodecimo ejusdem,
quartæ indictionis apud Montemurrum. Nos Nicolaus
Gerasatus ejusdem Terræ Montismurri Judex, Joannes
Sinescalcus publicus . . . Basilicatæ Notarius, & sub-
scripti testes ad hoc specialiter vocati, & rogati præ-
senti scripto publico, notum facimus, & testamur,
quod constituti in præsentia Reverendi in Cristo Pa-
tris, & Domini Domni Goffredi Dei, & Apostolicæ
Sedis gratia Tricaricensis Episcopi sedens hodiè apud
dictam Terram Montismurri prædictus Dominus Epi-
scopus ostendit nobis Privilegium unum bullatum Bul-
la plumbea in filo tincto rubeo appensa, in qua sculpta
erant ex una parte capita Beatorum Apostolorum Pe-
tri, & Pauli, & ex alia parte sculpta erat . . . cum
characteribus continentibus *Calixtus Papa secundus*,
& in fine dicti instrumenti a capite subscriptionis dicti
Domini Papæ erant duo circula, unum existens intra
aliud signata signo crucis per medium. In medio ipso-
rum circularum erant characteres continentes, *Firma-
mentum est Dominus timentibus eum*, & in angulis
dictæ Crucis existentis in medio circularum erant cha-
racteres continentes *Sanctus Petrus, Sanctus Paulus Cal-
ixtus Papa secundus*, & in fine dictæ subscriptionis
erat quoddam signum Litteris continentibus: V. n. t. e
quod

quod Privilegium, quia dicebat expedire ad cautelam suæ Tricaricensis Ecclesiæ, ne propter distantiam viarum, seu aliquam casuum mutationem prædictum Privilegium posset deperdi, vel aliquo modo devastari, instanter petiit à nobis, ut Privilegium ipsum de verbo ad verbum transcribi, authenticari, & in publicam formam redigi deberemus. Nos autem suæ petitioni utpotè justæ consonè annuentes Privilegium ipsum vidimus, legimus, & ad formam inspeximus diligenter, non viciatum, non cancellatum, non abolitum, neque abrasum, & in prima sui figura existens, ac omni vitio, & suspicione carens, & ipsum de verbo ad verbum, ut interius continetur nullo addito, vel minuto in eodem in præsentī publica forma authenticavimus, & redegimus. Cujus Privilegii tenor per omnia talis est. *Calixtus Episcopus servus servorum Dei venerabili in Christo Fratri Petro Tricaricensi Episcopo salutem in Domino sempiternam.* Æquitatis, & Justitiæ ratio persuadet, Nos, Ecclesiis perpetuam rerum suarum firmitatem, & vigoris inconcussi monumenta conferre non . . . suos divino famulatu deditos perversis pravorum hominum molestiis aggravari, & temerariis quorumlibet vexationibus fatigari. Similiter, & prædia cælestium secretorum dedicata nullis potentum angariis nihil debent extraordinarium submoveri. Cum igitur communis omnium Ecclesiarum cura nobis commissa sit, tuam dilecte in Christo Frater Petre Episcope Tricaricensem debemus Ecclesiam Apostolicæ authoritatis suffragio, & eam protectionis patrociniū communire. Et ne aliqua præsentium, vel futurorum irrationabili temeritate tibi, vel Parochiæ tuæ violentia inferatur, has omnes Ecclesias Tricaricen. præsentis decreti robore communimus videlicet omnia loca, & Ecclesias, Tricaricum, Campum Majorem, Albanum, Olivetum, Lacetorium, Garagufam, Sanctum Mau-

Maurum , Salandram , Sanctam Mariam de Cornu , Stilianum , Cirilianum , Gurgulionum , Petram de acina , Roccam de acina , Turrim Guardiam , Perticarum , Galasium , *Armentum* , *Montemurrum in dominio* , *Et jure Ecclesie* , & omnes Ecclesias harum duarum Villarum , Messanellum cum Abbatia sua , Gallichium , Castilionem cum Ecclesia Sancti Saverii , Alianum , & Roccam alteram Aliani , Cracum , Gannanum , Abbatiam Sancti Niceti Petrollani , Sanctum Nicolaum de Silva , Andriacium , Gallipolum , Ragianum , Cornerum , Palumbarum , Crassanum , Sanctam Mariam de Robotio Sanctum Angelum de Monte Vitano , Sanctum Raphaellem de Stiliano , & Sanctum Martinum , & Beatum Nicolaum in eadem Villa , Sanctum Angelum de Capua , Sanctam Catarinam , Sanctum Nicolaum in Aliano , Sanctum Angelum de Rocca Aliani , Sanctam Mariam de Amori . Si qua igitur infuturum Ecclesiastica secularisve potestas , hanc nostrae constitutionis paginam sensiens contra eam temere venire tentaverit , secundo tertiove commonita , & non satisfactione congrua emendaverit , potestatis , honorisque sui dignitate careat , reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat , & à Sacratissimo Corpore , & Sanguine Dei , & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat , atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat . Cunctis autem eadem loca justa patrocinantibus fiat pax Domini nostri Jesu Christi quatenus , & hic fructum bonae actionis percipiant , & apud descriptum Judicem praemia aeternae pacis inveniant . Amen . Amen . Amen . Ego Calixtus Catholicae Ecclesiae Episcopus , Datum Beneventi per manus Americi Ecclesiae Romanae Catholicae Diaconi Cardinalis in Cancellaria Nonis . . . Indictione secunda , incarnationis Dominicae Anno millesimo centesimo vigesimo tertio , Pontificatus autem Domini Cal.

Callixti secundi Papæ Anno quinto. Et quia expediebat eidem Domino Tricaricensi Episcopo ex prædicto Privilegio penes se habere authenticum competens ad cautelam, ad ejusdem Domini Episcopi instantiam, & petitionem præsens publicum authenticum prædicti Privilegii exemplum factum per manus mei prædicti Joannis publici ut supra Notarii, qui interfui signo meo solito signatum, subsignatione, quæ supra Judicis, & testium, qui interfuerunt subscriptionibus roboratum. Signum Crucis propriæ manus Nicolai Gerasati Judicis scribere nescientis qui supra.

Ego Vitus de Notario rogatus, qui interfui testis sum.

Ego Rach de Galgano Clericus qui interfui testis sum.

Ego Joannes Toscano testis

Ego Mercurius de Tufo testis sum, & me subscripsi

Ego Subdiaconus Vitus de Francesco testis sum

Ego . . . Riccario testis sum

Ego Subdiaconus Rogerius de Marficano testis sum.

²⁴
B U L L A

D I L U C I O III.

Lucius Episcopus Servus servorum Dei venerabili Fratri Roberto Tricaricen Episcopo, ejusque successoribus canonicè substituendis in perpetuum. In Apostolicæ Sedis specula, licet immeriti supernæ dispositionis munere constituti Fratres, & Coepiscopos nostros, sicut honorabilia membra Ecclesiæ propensiori debemus cura fovere, & commissas eorum gubernationi Ecclesias contra malignorum incursum Apostolicæ protectionis robore attentius præmunire. Ea propter venerabilis in Christo Frater Episcopo tuis justis postulationibus clementer inducti Tricaricensem Ecclesiam, cui auctore Domino præes sub Beati Petri, & nostra protectione suscipimus, & præsentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut quascunque possessiones, quæcunque bona eadem Ecclesia in præsentiarum justè, & canonicè possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, ac aliis justis modis præstante Domino poterit adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, & illibata permanent, in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis. Tricaricum, & in eo Monasterium Sanctæ Mariæ de Pedia, & in territorio ejusdem Civitatis Monasterium Sanctæ Mariæ de Refugio, & Sanctæ Mariæ de Coniato, Casale Sejanum, Campum Majorem, Albanum, Gallipolum, Rajam, & ibi Monasterium Sanctæ Mariæ Magdalænæ, Lacetorium, Oliverum, Caucianum, Garagufum, & in eo Monasterium Sancti Nicolai, Salandriam, & in territorio ejus Monasterium Sanctæ Mariæ de Cornu, Castellum Sancti Mauri, Mo-

nasterium Sanctæ Mariæ in territorio ipsius Castri, & Monasterium Sancti Petri de Castello Mango, & Monasterium Sanctæ Mariæ de Priato, Stilianum, & in ejus territorio Monasterium Sancti Raphaelis, & Ecclesiam Sancti Martini, & Ecclesiam Sancti Nicolai, Cracum cum Abbatia Sancti Laurentii; & Ecclesia Sancti Marci, Petrollam, Montem Albanum, Sanctum Nicolaum de Silva, Andriacium, Gannanum, Monasterium Sancti Nicheræ, Alianum superius, & in territorio ejus Monasteria Sancti Nicolai, & Sanctæ Mariæ de Amuri, & Sancti Angeli de Caputo, Alianum inferius, & in eo Monasterium Sancti Angeli, Missanellum, & in territorio ejus Monasterium Sancti Heliae, & Sanctæ Mariæ de Maradofa, Gallicchium, Castilionem cum Monasterio Sancti Saverii, Armentum, Palumbarum, Montem murrum, Galasum, Turrim, & in eo Monasterium Sancti Vitalis, Guardiam cum Monasterio Sancti Vitalis, Perticarum cum Monasteriis Sancti Nicolai, & Sancti Thomæ, Cornetum cum Monasterio Sancti Nicolai de Fraxineto, Gurgulionem, Sanctam Mariam de Purgo, Cerelianum, & ibidem Ecclesiam Sancti Martini, Petramachinum, Roccam Acinæ, & in ejus territorio Monasterium Sancti Benedicti. *Sanctas libertates, & immunitates ab illustribus Sicilia Regibus Ecclesie ipsi collatas, & scriptis eorum authenticis confirmatas, ratas habentes, auctoritate Apostolica confirmamus.* Præterea constituimus, ut nullus infra Tricaricem parochiam sine assensu tuo, vel successorum tuorum Ecclesiam, vel Oratorium de novo ædificare præsumat, salvis tamen privilegiis Romanæ Ecclesie. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum fas sit præfatam Ecclesiam temerè perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus perturbare. Sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione,

ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva Sedis Apostolicæ auctoritate, & Metropolitanæ tui debita reverentia, Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens contra eam temerè venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui careat dignitate, reamque se divino Judicio de perpetrata iniquitate cognoscat, & à sacratissimo Corpore, & Sanguine Dei, & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extrema examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini N. J. C. quatenus, & sic fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum Judicem præmia æternæ pacis inveniant amen &c.

Loco * Sigilli.

Ego Lucius Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Ego Theodosius Portuensis, & Sanctæ Rufinæ Sedis Episcopus.

Ego Henricus Albanensis Episcopus.

Ego Paulus Prænestinus Episcopus.

Ego Joannes Presbyter Cardinalis tit. S. . . .

Ego Petrus tit. S. Susannæ Cardinalis.

Ego Vivianus tit. S. Stephani in celio Monte Presbyter Cardinalis.

Ego Laborans Presbyter Cardinalis S. Mariæ transtiberinæ tit. Calixti.

Ego Paño Presbyter Cardinalis tit. Basilicæ XII. Apostolorum.

Ego Jac. Diaconus Cardinalis S. Mariæ

Ego Ardicio Diaconus Cardinalis S. Theodori.

Ego

Ego Gratianus SS. Cosma & Damiani Diaconus Cardinalis.

Ego Bobo Diaconus Cardinalis S. Angeli.

Ego Ottavianus SS. Sergii, & Ricardi Diaconus Cardinalis.

Ego Albinus S. Mariae novae Diaconus Cardinalis.

per manum Hugonis S. Romanae Ecclesiae
Notarii IIII. Kal. Novembris Indict. prima, Incarnacionis
Dominice anno millesimo, centesimo lxxxiiij. Pontificatus vero
Dni LUCII Papae iij. anno iiij.

28
I S T R U M E N T O

*Di Transazione , e Concordia tra il
Vescovo di Tricarico Palmieri ,
e l'Università di Montemurro.*

IN nomine Dei æterni , & Salvatoris Mundi. Amen. Anno Incarnationis ejusdem millesimo ducentesimo septuagesimo tertio , Regnante Domino nostro Carolo Dei Gratia Rege Siciliæ Ducatus Apuliæ , & Principatus Capuæ , almæ urbis Senatore , Andagaviæ , Provinciæ , ac Fulcalquerii Comite , ac Romani Imperii in Tuscia per Sanctam Romanam Ecclesiam Vicario generali, Regni vero ejus anno octavo feliciter amen. Mense Decembris die Lunæ quinto ejusdem primæ Indictionis apud Montem murrum. Declaramus nos Goffridus de Palatio , & Guilelmus de Achille Judices Montis murri, Riccardus publicus Notarius ejusdem Terræ , & subscripti testes de eadem Terra ad hoc specialiter convocati , quod redeunte olim Venerabili Patre Domino Palmério Tricaricensi Episcopo de Exilio . Pro eo quod bonæ memoriæ Rogerius Tricaricensis Episcopus prædecessor ejus quondam Domino Americo de Bassano Domino Tricarici locaverat Montem murrum , & Armentum Terras ad Mensam Tricaricensis Episcopi pertinentes , & propter locationem eandem invenit , quod homines Montismurri multa de juribus , dignitatibus , & redditibus debitis Tricaricensi Ecclesiæ contra justitiam redditus frumenti & ordei , glandatici , Pasçaragii & operas occupaverunt . Alii Sacerdotum Filii in bonis paternis franciter succedere attentantes libertatem, omnimodam prætendentes. . . Alii qui ad annum redditum frumenti, ordei,

ordei, glandatici, pascaragii, & ad operas tenebantur adstricti domos & possessiones suas franciter vendere. Nonnulli de partem tenimenti Sororibus & filiabus dare in dotibus, & etiam vendere præsumebant. Et sic in prædictis omnibus & aliis dicebat idem Episcopus, Tricaricensem Ecclesiam sic enormiter esse læsam, quod non poterat sine gravi periculo tolerari. Tandem idem Episcopus cupiens, Universitatem Montismurri ad devotionem, & fidelitatem Ecclesiæ misericorditer revocare, convocatis Archidiacono & Senioribus de Capitulo Matricis Tricaricensis Ecclesiæ coram Nobis eadem Universitati proponi fecit per Archidiaconum memoratum, quod paratus erat concorditer cum eadem Universitate eligere decem vel duodecim probos viros de dicta Universitate, qui sub debito juramenti & fidelitatis declararent omnes illos, quos temporibus suis sciverunt ipsos & eorum prædecessores franciter vixisse in Montemurro, quia volebat eos in sua libertate conservare. Remisit etiam misericorditer affidatos ad monetam, ut pro non teneantur reddere nisi grana auri octo. Concessit etiam illis, qui prætendebant titulum libertatis, si per dictos homines electos probari posset, eos vel eorum patres fuisse in possessione libertatis per decem, vel octo annos, tempore bonæ memoriæ Joannis Episcopi Tricaricensis, & Domini Montismurri, proximi prædecessoris Rogerii Episcopi, qui Terram Montismurri locavit, pro eo quod tempus illud, quando Terra fuit à Domino Tricaricensis Ecclesiæ alienata, præjudicare eidem Ecclesiæ non debebat, & probata possessione decennii in sua libertate remanerent. Præfata vero Universitas hæc omnia supra scripta voluntarie acceptans elegit Presbyteros Riccardum de Carfidonio, Nicolaum de Magistro Leone, Joannem Jeractum, & Hugonem de Palma, tricaricensem Canonicum. Item Heliam Goffridum græcum, Joannem de

Re-

Remeol, Guilelmum de Druda, Solimandum de Pofida, Guilelmum Cappellanum, Rogèrium de Ponte, & Joannem Solarium, viros idoneos & fideles, & de melioribus & antiquioribus dictæ Terræ Montismurri, ut ipsi, præstito juramento, superscripta omnia terminarent, & si qua essent dubia, declararent, promittens firmum & ratum habere quidquid facerent de præmissis, ita tamen quod fiant inde duæ plateæ confimiles Sigillatæ Sigillis Episcopi & capituli Tricaricen, subscriptionibus nostrorum qui supra judicum, & subscriptorum testium, qui interfuerunt subscriptionibus, & subsignationibus roboratæ, quarum una remanebit penes Episcopum, & aliam habebit Universitas Montismurri. Ipsi etiam debent inquirere de demanio Episcopi, domibus, vineis, possessionibus, scadentiis & mortitiis ad jus & dominium Tricaricensis Ecclesiæ pertinentibus in Montemurro &c.

Subscripti vero homines tenentur ad redditum frumenti, & ordei, glandacii, & pascaregii, videlicet qui laborat cum uno aratro, scilicet cum duobus bubus, reddit annuatim Curiaë robbas frumenti octo, & robbas ordei octo, & si laborat cum medio aratro, reddit robbas frumenti quatuor, & robbas ordei quatuor. Et qui laborat cum Zappa, reddit robbas frumenti duas, & ordei robbas duas ad illam mensuram, ubi consueti sunt reddere. Et de singulis triginta ovibus quas habet, tenetur reddere Curiaë ovem unam, & de viginti porcis porcum unum. Si vero sint plures in una fratria, omnes simul tenentur ad prætaxatum redditum frumenti & ordei. Quilibet tamen tenetur ad solutionem ovium & porcorum secundum numerum qui superius continetur. Et si omnes de fratria decesserint, vel abfuerint, & unus remanserit, ille solus tenetur ad totum redditum prætaxatum.

Sc-

Sequitur nūmeratio Civitū &c.

Ad cujus rei memoriam , & tam Tricaricensis Ecclesie , quam dictæ Universitatis Montismurri cautelam facta sunt inde duo publica consimilia scripta per manus mei prædicti Riccardi publici Montismurri Notarii , unum penes eundem Dominum Episcopum ad Tricaricensis Ecclesie . & aliud penes eandem Universitatem conservanda , dicti Domini Episcopi & Tricaricensis Capituli sigillorum munimine , & nostrorum qui supra iudicum , & subscriptorum testium , qui interfuerunt subscriptionibus & subsignationibus roborata . Quæ scripsi Ego dictus Riccardus publicus Notarius Montismurri qui interfui , & meo signo solito consignavi . Adest signum .

Ego Goffridus iudex Montismurri qui supra .

Ego Guilelmus iudex Montismurri qui supra .

Ego Palmerius Tricaricen Archidiaconus testor , & subscribo .

Sequitur subscriptio aliorum testium .

32

I N V E N T A R I O

Delle Scritture dell'Archivio della Cattedrale di Tricarico estratto dalla Visita di Monsignor Gio: Battista Santonio Vescovo di Tricarico.

Die Mercurii 24. Februarii 1588.

SUpra-scriptus Reverendissimus Dominus D. Joannes Baptista Santonius Episcopus Tricaricen Visitator, finita Sacri celebratione per ipsum facta ad Altare Majus supradictæ ejus Tricaricen Ecclesiæ, continuando Visitationem generalem, de qua supra fit mentio, assistente Domino ejus Generali Vicario, introivit una cum eodem, ac Archidiacono, Cantore, & Capitulo suo Tricaricen Sacristiam supra-scriptam, in qua ultra alia superius descripta, invenit, & reperit infra-scripta omnia bona, quæ per Inventarium adnotari mandavit &c. In alia capsula habente duas feras, & duas diversas Claves, quarum una penes dictum Archidiaconum, altera vero penes Cantorem conservatur, & quæ Archivium Scripturarum nuncupatur, repertæ sunt infra-scriptæ Scripturæ, & Instrumenta in Pergameno scriptæ, & publicatæ, salvis illis, de quibus fit mentio in papiro, & sunt videlicet &c.

Donatio facta per Robertum Comitem Montis Caviosi de tenimento Cognati anno Domini 1068. . . . *Si lasciano le altre affatto estranee dalla presente Causa.*

Sententia super Privilegiis Ecclesiæ Tricaricen de anno 1162.

Exco-

Excommunicatio lata per Nicolaum Papam V. contra Magnum Justitiarium Anno Domini 1457.

Donatio Casalıs Armenti facta Ecclesię Tricaricen a Comite Roberto Anno 1068.

Littera Principis Bisignani (voleva dire d' Antonio Sanseverino Duca di S. Marco, e Conte di Tricarico) de omnibus, quę debet cognoscere in Terris Montismurri, & Armenti facta de Anno 1444.

Privilegium Regis Alfonsi super confirmatione jurium Tricaricen in Anno 1449.

Prima Sententia de quinque Casibus reservatis de Montemurro, & Armento de Anno 1135.

Conquestum Papę Eugenii IV. pro Episcopo Tricaricen, prætendente omne dominium in Montemurro, & Armento, exceptis quinque Casibus de Anno 1443.

Transumptum Plateę Terrę Montismurri.

Instrumentum noviter restitutum, & revelatum per Notarium Robertum Calvera ex Terra Armenti super Jurisdictione Armenti, & Montismurri factum de Anno 1487.

Privilegium Regis Ferdinandi super Jurisdictione Terrę Armenti in Anno 1468.

Donatio Terrę Montismurri facta a Roberto Comite Montis Caviosi de Anno 1068.

Conservatorium Regis Ladislai factum Episcopo Tricaricen, & Hominibus Terrę Armenti Vassallis Ecclesię Tricarici de Anno 1404.

Declaratio facta per Cives Armenti se esse Vassallos Ecclesię Tricaricen de Anno 1569.

Transumptum Majoris Privilegii Fundationis Ecclesię Tricaricen, & Sententia, quod Homines Montismurri, & Armenti fuerunt, & sunt ligii Ecclesię Tricaricen de Anno 1444.

Declaratio facta ab Universitate Montismurri se esse Vassallos Ecclesię Tricaricen facta de Anno 1569.

Instrumentum multorum Privilegiorum Ecclesiæ Tricaricen factum a Roberto Comite Montis Caviosi de Anno 1070.

Confirmatio Ecclesiæ Acheruntinæ facta Ecclesiæ Tricarici de bonis, & Ecclesiis suis facta per Arnaldum Archiepiscopum Acheruntinum de Anno 1097.

Bulla descriptionis Diocesis Tricaricen facta ab Arnaldo (Godano) Archiepiscopo Acheruntino de Anno 1060.

Donatio Territorii S. Mariæ de Refugio facta a Roberto Comite Montis Caveosi de Anno 1055.

Di tutte queste Scritture tanto opportune alla causa del Vescovo di Tricarico sopra la Giurisdizione di Montemurro, altre non si trovano in d. Archivio, se non che le Bolle di Eugenio IV., e Niccolò V., la Dichiarazione d' Antonio Sanseverino Duca di S. Marco, e Conte di Tricarico, la Platea di Montemurro, l'Istrumento rivelato da Roberto Cabrera, che contiene la dichiarazione di Antonio Sanseverino Duca di S. Marco, il Privilegio del Re Ferdinando d'Aragona, e le due Bolle degli Arcivescovi dell'Acerenza.

35

B O L L A

*Di Eberto , o Erberto Vescovo di
Tricarico, estratta dall'Archivio
del Monastero di Monte
Scaglioso.*

Herbertus Christi favente clementia Tricaricensis Episcopus : dilecto in Christo Filio Guarino Venerabili Abbati in Monasterio Sancti Michaelis Archangeli Montis Scabiosi salutem , & benedictionem : Quoniam Jura nostri Episcopatus Deo annuente , nostro arbitrio , nostroque moderamini tradita , ac commissa sunt , ut secundum Deum , & Sanctorum Patrum præcepta tractare , & disponere studeamus : Et quoniam te prædicte charissime Fili Guarine in multis jam cognovimus utilem , atque fidelem , de voluntate , & consensu Fratrum nostrorum Clericorum , Theophilatti Archipresbyteri , Leoprandi Cantoris , Petri Acheruntini Canonici , Laurentii Canonici , Roberti Andreae Filii Canonici , & Domini Petri Archidiaconi , ac aliorum Clericorum concedimus , & confirmamus tibi , tuisque Successoribus Ecclesiam *Sancti Confessoris Episcopi Nicolai* , quæ sita est in Astiliano , cum libris , paramentis , omnique ejusdem Ecclesie ornatu , similiter cum omnibus prædiis , Villanis , aliisque omnibus eidem Ecclesie quocumque modò pertinentibus , sicut Guidelmus Dominus Ciriliani eidem Ecclesie obtulit , atque tradidit , v3. domos , terras , vineas , hortos , villanos pro remedio animarum parentum , & suæ in præsentia Domini Petri Episcopi Tricaricensis Prædecessoris nostri , qui defensor præfatæ Ecclesie videbatur tunc esse . Hæc

Gg' 2

am-

omnia concedimus, & confirmamus tibi, tuisque Successoribus; similiter Ecclesiam *S. Raphaelis*, & Ecclesiam *S. Martini*, quae sunt in Astiliano prædicto, Ecclesiam *S. Reparatae*, & Ecclesiam *S. Mariae de Pirigo de Gurgulione*, Ecclesiam *S. Benedicti*, & Ecclesiam *S. Viti de Acina*, Ecclesiam etiam *S. Martini de Ciriliano*. Has itaque omnes Ecclesias cum pertinentiis earum, idest cum domibus, terris, vineis, hortis, arboribus, cum transitibus, & exitibus suis, sicut in instrumento Oblationis quondam Domini Umfredi comitatus Montis Scabiosi Comitatus vidimus contineri tuo Monasterio concesso, & tradito. Hæc omnia sicut jam diximus prælibato Monasterio *S. Michelis Arcangeli*, tibi etiam, & Successoribus tuis concedimus, & confirmamus, ut amodò omni futuro tempore Tu, Successoresque tui omnes prædictas Ecclesias cum omnibus bonis earum, ac cum omnibus Juribus sibi pertinentibus habeatis, possideatis, dominetis, & ordinetis, sicut placuerit vestræ voluntati, sine nostra, nostrorumque Successorum contrarietate, requisitione, vel molestatione. Nullum jus, nec proprietatem aliquam in prædictis Ecclesiis Nobis, nec nostris Successoribus reservantes, sed sint sub dominio, & potestate tua, tuorumque Successorum omni adveniente tempore instituire, & etiam destituere, & de rebus omnibus eisdem Ecclesiis pertinentibus quicquid placuerit Tibi, seu tuis Successoribus ad vestrum libitum facientes. Et ut hæc concessio, & confirmatio sit firma, & stabilis ad Monasterii Venerandi plenissimam securitatem, & defensionem, jussi hanc cartam per manum Simeonis Curialis Scriuarii scribi, nec non, & sigillo nostro, & subscriptione nostra fecimus communiri; anno ab Incarnatione ejusdem millesimo centesimo tricesimo secundo, Indictione decima Mense Aprilis, Pontificatus nostri anno quinto, Adest Signum.

Ego

37

*Ego Herbertus gratia Dei Tricaricen: Episcopus quic-
quid supra scriptum est annuo, & confirmo.
Ego Petrus Acheruntinus Canonicus hoc testor.
Ego Laurentius Canonicus Tricaricen: interfui.
Ego Robertus Canonicus testis sum.
Ego Petrus Archidiaconus confirmo, & consentio:*

I N D I C E, E S U M M A R I O.

A

Abbate di Farfa Vescovo di Tricarico interpretato nell'antiche scritture di questa causa Abbate Carafa §.IX. pag.185.

Per la sua continua assenza dalla Diocesi, e Parentela col Principe di Bisignano Pietrantonio, furono molto pregiudicate le Giurisdizioni del Vescovo in Armento, e Montemurro §.IX. pag.185.

Adoa perchè non si paga dal Vescovo di Tricarico per Montemurro §.VII. pag.111.

Perchè si paga per Armento §.VII. pag.112.

Alfonso I. Re di Aragona, e suo Privilegio a favore della Chiesa di Tricarico §.VIII. pag.142.

Alfonso I., e sua Grazia a Baroni del Regno per la Giurisdizione Criminale §.VII. pag.119.

Amelina moglie di Roberto Conte di Montescaglioso §.IV. pag.68.

Americo di Bessano affittatore delle Terre di Montemurro, ed Armento nell'anno 1270. §.VII. pag.121.

Andriace Casale donato dal Conte Ubaldo al Monastero di Banzi nell'anno 1110. §.III. pag.56.

Da questo Monastero venduto al Vescovo di Tricarico nell'anno 1354. §.III. pag.57.

Angarj, e Perangarj del Vescovo di Tricarico i vassalli di Montemurro, ed Armento §.VII. pag.123.

Anno quando comincia nelle bolle Apostoliche §.VIII. p.135.

Anno del Mondo in cui nacque Cristo, secondo i Greci di Sicilia §.VI. pag.98.

Antonio Sanseverino .

Comperò nell'anno 1442. la Giurisdizione Criminale sopra
cin-

E S U M M A R I O.

*cinque capi in Armento , e Montemurro §.VIII. pag.131.
Tentò nell'anno seguente usurparsi queste Terre §.VIII.
pag.132.*

*Bolla di Eugenio IV. sopra questi attentati §.VIII. pag.133.
Fu condannato da Giudici Delegati Appostolici a correggere i suoi attentati §.VIII. pag.135.*

Sua Dichiarazione sopra le Giurisdizioni di Armento , e Montemurro §.VIII. pag.136.

Quattro confessioni notabili a favore della Chiesa di Tricarico contenute nella sua Dichiarazione §.VIII. pag.146. , e seg.

Si spogliò affatto dalla Giurisdizione Civile di Armento , e Montemurro §.VIII. pag.144.

Si riservò in questa Dichiarazione il diritto di potersi nelle cause Civili di Armento , e Montemurro reclamare alla sua Corte Capitaniale §.VIII. pag.137.

Nell'anno 1444. volle esser eletto Governatore , e Protettore di Montemurro §.VIII. pag.132.

Arnaldo primo Vescovo Latino di Tricarico , cui Roberto Conte di Montescaglioso donò Armento , e Montemurro §.I. pag.11.

B

B*ernardino Sanseverino , e suo Privilegio ottenuto l'anno 1496. da Federico II. di Aragona §.IX. pag.154.*

Molto varia dal tenore , che ne registra l'Anonimo §.IX. pag.155. e seg.

Per esso non ottenne il Dominio , o le Giurisdizioni di Montemurro , ed Armento §.IX. pag.158. e seg.

Ottenne solamente la conferma delle Capitanie di queste Terre , siccome l'avea disposte Antonio Sanseverino nella sua dichiarazione §.IX. pag.167. e seg.

Confermando nell'anno 1497. il Privilegio di Ruggieri , ed Antonio Sanseverino dichiarò , che i Cittadini di Montemurro sono vassalli della Chiesa di Tricarico §.IX. p.162.

Bolla di Callisto II. §.VII. pag.105.

Bol-

I N D I C E,

Bolla di Lucio III. §.VII. pag. ibid.

Bolla di Eugenio IV. §.VIII. pag. 133.

Bolla di Niccolò V. §.VIII. pag. 140.

C

C *Amerlengo Ufficiale di Montemurro dall'anno 1560. per concessione di Monsignor Capriolo si elegge ogn'anno dal Popolo di Montemurro §.I. pag. 17.*

Esercita la piena Giurisdizione Civile, e Criminale §. I. pag. 17., e §.VIII. pag. 146.

Capitania di Montemurro quale Giurisdizione significa §.VIII. pag. 145.

Capaa assediata nell'anno 1098. dal Duca Ruggieri, Conte Ruggieri, e Riccardo II. §.V. pag. 80., e seg.

Carta pecora quanto antica §.VI. pag. 98.

Carta, o Papiro Egizio, quando usata §.VI. pag. 97.

Cedolario Regio, perchè in esso non tassato, sebbene ascritto, il Vescovo di Tricarico per Armento, e Montemurro §.VII. pag. 110.

Il primo de' Principi di Bisignano, che in esso si ascrisse per la Giurisdizione di Montemurro fu Niccolò Bernardino nell'anno 1562. §.VII. pag. 113.

Chiesa di Tricarico di Rito Latino fondata da Roberto Conte di Montescaglioso §.I. pag. 9.

Cittadini di Montemurro sempre riconosciuti dalli Rè di Napoli per vassalli del Vescovo di Tricarico §.VII. pag. 123., e seg.

Erano mandati dal Vescovo per Soldati in sussidio di Terra Santa nell'anno 1187. §.VII. pag. 116.

Concedo ne' Privilegj di Roberto Conte di Montescaglioso, che significa §.IV. pag. 73.

Conferma in forma specifica, quale sia §.VII. pag. 101.

Conti Normanni.

Primi Conti Normanni dodici, e quali §.II. pag. 26.

Ne furono poi creati degli altri, ibid.

Tutti Signori liberi de' loro Stati §.III. pag. 50.

Non

E S U M M A R I O.

Non conoscevano altro Signore nel temporale dominio, che il Papa §. III. pag. 53.

Quale autorità sopra di essi avesse avuto il Duca Roberto Guiscardo §. III. pag. 52.

Donarono molti Feudi alle Chiese colla Giurisdizione Civile, e Criminale §. III. pag. 56.

Si ammutinarono contro il Duca Roberto Guiscardo, e perchè §. II. pag. 34., e §. III. pag. 53.

Durò il loro supremo Dominio fino al Re Ruggieri §. III. pag. 52.

Critiche contra i Privilegj della Chiesa di Tricarico.

Che Roberto Conte di Montescaglioso sia favoloso, rifiutata §. II. pag. 30., e seg.

Che non vi sia stato nel Secolo XI. Luogo nel nostro Regno nominato Montescaglioso, rifiutata §. IV. pag. 62.

Che Amelina non sia stata moglie del detto Conte Roberto, rifiutata §. IV. pag. 68.

Che manchi il Nome della S. S. Trinità, e degli Imperadori, rifiutata §. IV. pag. 69.

Che la Chiesa di Tricarico non posseda gli altri luoghi espressi nel terzo privilegio del Conte Roberto, rifiutata §. IV. pag. 72., e seg.

Che Guglielmo Gran Giustiziere del Re Ruggieri non sia stato Principe di Capua, e Duca di Napoli, rifiutata §. V. pag. 77.

Che Guglielmo nell' anno 1135. non sia stato Arcivescovo di Siponto, rifiutata §. V. pag. 85.

Che il Re Guglielmo I. Re di Sicilia nell' anno 1162. non potea segnare l' anno XI. del suo Regno, rifiutata §. V. pag. 88.

Che i detti Privilegj originali non mai siano stati esibiti, rifiutata §. VI. per tot.

Cronologia de' Principi Normanni §. II. pag. 24.

Cronologia de' Principi di Capua di sangue Normanno §. II. pag. 29.

H h

Di-

I N D I C E,

D

Dichiarazione di Antonio Sanseverino per le Giurisdizioni di Armento, e Montemurro. Vedi Antonio Sanseverino.

Ducato di Napoli onnesso al Principato di Capua §. V. pag. 82.

Ducato di Napoli concesso al Re Ruggieri nell' anno 1132. da Anacleto Antipapa §. V. pag. 83.

Ducato di Napoli acquistato dal Re Ruggieri nell' anno 1139. §. V. pag. 84.

E

EBerto Vescovo di Tricarico rinunciò cinque Capi Criminali in Armento, e Montemurro. Vedi Giurisdizione Criminale di Montemurro.

Emma Contessa di Montescaglioso figlia del Conte Ruggieri §. IV. pag. 68.

Erina Castrioti Vedova del Principe di Bisignano Pietro Antonio sè ascrivere nel Cedolario per le giurisdizioni di Montemurro, ed Armento Niccolò Bernardino suo figlio §. VII. pag. 113.

Vendè nell' anno 1564. a Laigi Carafa della Marra Principe di Stigliano, Montemurro, ed Armento §. VIII. pag. 130.

F

Federico II. Imperadore colla sua Costituzione: *Dignum fore credimus, non tolse alla Chiesa di Tricarico le Terre di Montemurro, ed Armento §. VII. pag. 122.*

Colla Costituzione: Ea quæ ad speciale decus, non tolse a Baroni del Regno la Giurisdizione Criminale espressamente concessuta §. VII. pag. 117.

Feudi prima del Re Ruggieri poteansi liberamente alienare §. III. pag. 58.

Funzione non si presume in cose di niun rilievo §. V. pag. 89.

Ge-

E S U M M A R I O.

G

- G** *Enologia di Sanseverini Principi di Salerno, e Principi di Bisignano* §. VIII. pag. 129., e seg.
- Giurisdizione Civile, e Criminale quando compresa colla concessione del feudo* §. VII. pag. 144.
- Giurisdizione Civile, e sua prerogativa sopra la Giurisdizione Criminale* §. VIII. pag. 144.
- Giurisdizione Civile, e Criminale di Montemurro, Vedi Montemurro, e sua Giurisdizione.*
- Guglielmo Gran Giustiziere del Re Ruggieri Duca di Napoli, e Principe di Capua* §. I. pag. 12., e §. V. pag. 84.
- Guglielmo Arcivescovo di Siponto nell'anno 1355.* §. V. pag. 86.
- Guglielmo Duca di Puglia successe al Duca Ruggieri suo Padre nell'anno 1111.* §. II. pag. 27.
- Maltrattato dal Conte di Ariano ricorse a Ruggieri Conte di Sicilia* §. III. pag. 53.
- Nell'anno 1120. giurò fedeltà a Papa Callisto II.* §. III. pag. 53.
- Morì senza figli in Salerno l'anno 1127.* §. II. pag. 27.
- Gli successe nel Ducato Ruggieri Conte di Sicilia* *ibid.*
- Guglielmo I. Re di Sicilia.*
- Fu coronato Re di Sicilia l'anno 1151.* §. V. pag. 88.
- Nell'anno 1162. confermò i Privilegii della Chiesa di Tricarico* §. I. pag. 15.

I

- I** *Nvestitura data al Re Ruggieri da Anacleto Antipapa del Principato di Capua, e del Ducato di Napoli* §. V. pag. 82.
- Trasferita dal Re Ruggieri a Guglielmo Gran Giustiziere, e suo Parente* §. V. pag. 84.
- Investitura del Principato di Capua data dal Re Ruggieri ad Anuso suo figlio nel mese di Ottobre dell'anno 1135.* §. V. pag. 185.
- Instrumento di Transazione tra il Vescovo Palmieri, e*

I N D I C H,

l'Università di Montemurro stipulato nell'anno 1273. §. VII. pag. 121.

L

L *Adislao Re, e suo Privilegio a favore della Chiesa di Tricarico §. VII. pag. 125.*

Lite sopra la Giurisdizione di Montemurro, principata nell'anno 1567. pag. 5.

Loffredo figlio di Roberto Conte di Montescaglioso §. IV. pag. 67.

Ludovico di Angiò Duca di Calabria, e suo regolamento per le cause di Mormanno, e Trebisacce §. VIII. pag. 138.

M

M *Eloavtore della venuta de' Normanni nel nostro Regno, Longobardo, non Greco §. III. pag. 50.*

Montemurro, e suo Dominio.

Conceduto nell'anno 1068. alla Chiesa di Tricarico da Roberto Conte di Montescaglioso §. I. pag. 10.

Confermato dal Re Ruggieri nell'anno 1135. §. I. pag. 12.

Confermato dal Re Guglielmo I. nell'anno 1162. §. I. pag. 15.

Confermato dal Re Carlo II. di Angiò nell'anno 1306. §. VII. pag. 122.

Confermato dal Re Alfonso I. di Aragona nell'anno 1449. §. VIII. pag. 142.

Approvato dal Re Roberto nell'anno 1234. §. VII. pag. 124.

Dalla Regina Giovanna I. nell'anno 1369. §. VII. pag. 124.

Dalla Regina Giovanna II. nell'anno 1428. §. VII. pag. 142.

Autorizzato colle Bolle di Callisto II., e Lucio III. §. VII. pag. 105.

E colla Bolla di Eugenio IV. nell'anno 1444. §. VIII. pag. 133.

E colla Bolla di Niccolò V. nell'anno 1451. §. VIII. p. 140.

Riconosciuto per legittimo da Antonio Sanseverino nella sua
Di-

E S U M M A R I O.

- Dichiarazione nell' anno 1444 §. VIII. pag. 136., e 143.*
- E dalli suoi discendenti Luca, e Girolamo, §. VIII. pag. 144.*
- Non preteso dal Principe Bernardino §. IX. pag. 165.*
- Affittato dal Vescovo ad Americo di Bessano nell' anno 1270. §. VII. pag. 121.*
- Non tolto da Federico II. colla costituzione: Dignum fore credimus §. VII. pag. 122.*
- Montemurro, e sua Giurisdizione Civile.*
- Conceduta alla Chiesa di Tricarico da Roberto Conte di Montescaglioso §. I. pag. 11.*
- Non pretesa da Antonio Sanseverino, e da suoi discendenti Luca, e Girolamo §. VIII. pag. 143. e 144.*
- Neppure dal Principe Bernadino, se nonche ne' casi di reclamazione §. IX. pag. 165. e seq.*
- Perchè esercitata dalli successori §. IX. pag. 172.*
- Montemurro, e sua Giurisdizione Criminale totale.*
- Conceduta alla Chiesa di Tricarico da Roberto Conte di Montescaglioso §. I. pag. 11.*
- Rinunciata in cinque Capi Criminali da Eberto Vescovo di Tricarico §. I. pag. 14.*
- Non tolta da Federico II. colla sua Costituzione: Ea quæ ad speciale decus §. VII. pag. 117.*
- Giurisdizione Criminale di Montemurro sopra i cinque Capi Criminali.*
- Rinunciata da Eberto Vescovo di Tricarico nell' anno 1135. §. I. pag. 14.*
- Comperata dalla Regia Corte da Antonio Sanseverino nell' anno 1442. §. VIII. pag. 131.*
- Ampliata dallo stesso Antonio Sanseverino a tutti i delitti meritevoli di pena corporale §. VIII. pag. 136.*
- Confermata colla sua ampliazione, benchè vanamente, da Federico II. di Aragona al Principe Bernardino §. IX. pag. 166. e leg.*

I N D I C E,

Perchè esercitata poi pienamente dalli Suoſſori §. IX. 172.

Monte Scaglioso.

Non mai Città diſtinta da Montevetere §. IV. pag. 64.

Nell' anno 1101. cominciò a chiamarſi Severiana §. IV. pag. 62.

Ripigliò l'antico nome nell'anno 1124. ibid.

Antico luogo della Dioceſi dell' Acerenza §. II. pag. 45.

N

Normanni.

V*Ennero nel noſtro Regno verſo l'anno 1016. §. II. pag. 24. Militarono vanamente ſotto Melo contra i Greci di Puglia §. II. pag. 25.*

Intrapreſero novamente la Guerra contra i Greci nell'anno 1041. §. III. pag. 48.

Elegerono dodici Capitani con titolo di Conti §. III. pag. 49.

Fra pochi anni diſcacciarono li Greci dalla Puglia, e Calabria §. II. pag. 27.

Diſfecero nell'anno 1053. l'eſercito Papale §. II. pag. 32.

P

Principi di Biſignano.

L*uca, e Girolamo nelle loro inveſtiture dichiararono, che le Terre di Armento, e Montemurro ſono della Chieſa di Tricarico §. VIII. pag. 143.*

Girolamo non richieſe dal Re Ferdinando I. la conferma della Giuriſdizione Criminale totale in Montemurro, ed Armento, ma la ſacoltà di far pubblicare banni contro coloro, che portaffero arme proibite §. VIII. pag. 148.

Bernardino, e ſuo eſpoſto al Re Federico II. di Aragona, confuſo, ſorrettizio, orrettizio, falſo §. IX. pag. 159.

Non richieſe però al Re Federico II. di Aragona il Dominio di Montemurro §. IX. pag. 165.

Ma la conferma della Capitania come l'avea diſpoſto Antonio Sanſeverino §. IX. pag. 167.

Dichiarò nell'anno 1497., che i Cittadini di Montemurro ſono

E S U M M A R I O.

- sono Vassalli della Chiesa ai Tricarico §.IX. pag.163.
 Pietro Antonio nel suo Rilevjo non rivelò il Dominio, e le
 Giurisdizioni di Montemurro, ed Armento §.IX. pag.171.
 Volte non però negli anni susseguenti esser l'unico dispensatore
 delle Cause Criminali di Montemurro, ed Armento §.IX.
 pag.184.
 Si approfittò dell'occasione di esser Cognato dell' Abate di
 Farfa Vescovo di Tricarico, che nominai venne nella sua
 Diocesi §.IX. pag.185.
 Ottenne nell'anno 1546. sentenza a suo favore da Sebastia-
 no della Valle sopra il Dominio, e Giurisdizione di Mon-
 temurro §.IX. pag.176.
 Erina Castriota Vedova del Principe Pietro Antonio come
 Madre, Balia, e Tutrice del Principe Niccolò Bernar-
 dino fu la prima, che nel Regio Cedolarjo rivelò il Domi-
 nio, e le Giurisdizioni di Montemurro §.VII. pag.113.
 Principi di Capua di Sangue Normanno
 Riccardo I. occupò nell'anno 1053. Capua, e ne ottenne
 nell'anno 1059. l'Investitura da Papa Niccolò II. §.II.
 pag.29.
 Giordano I. figlio di Riccardo morì nell'anno 1089. lasciò
 tre figli Riccardo II., Roberto I., e Giordano II. §.II.
 pag. 29.
 Riccardo II. si fece Vassallo del Duca Ruggieri nell' an-
 no 1098. §.V. pag.78.
 Roberto II. nell'anno 1128. giurò fedeltà a Ruggieri il Re
 allora Duca di Puglia §.V. pag.82.
 Si ribellò nell'anno 1132. dal Re Ruggieri, onde fu priva-
 to del Principato §.V. pag.82.
 Privilegj de' Principi Normanni a favore della Chiesa di
 Tricarico per le Terre di Armento, e Montemurro.
 Conceduti da Roberto Conte di Montescaglioso nell' an-
 no 1068 §.I. pag.10.
 Furono confermati dal Re Ruggieri nell'anno 1135. §.I.
 pag.12.

Fu-

I N D I C E,

*Furono confermati nell' anno 1162. da Guglielmo I. §. I.
pag. 15.*

Da Carlo II. di Angiò nell' anno 1306. §. VII. pag. 122.

Dal Re Alfonso di Aragona nell' anno 1449. §. VIII. pag. 142.

*Furono approvati dal Re Roberto, dalla Regina Giovanna I., da Ladislao, e dalla Regina Giovanna II. §. VII.
pag. 124., e seg.*

Furono presentati nell' anno 1222. a Federico II. Imperadore §. VI. pag. 92.

Non furono rievocati colla sua Costituzione: Dignum fore credimus §. VII. pag. 122.

Sono stati nell' Archivio della Cattedrale di Tricarico fino all' anno 1680. §. VI. pag. 94., e seg.

Furono rabbati dal suddetto Archivio §. VI. pag. 98.

Sono autorizzati colle Bolle di Callisto II., e Lacio III. §. VII. pag. 105.

E colle Bolle di Eugenio IV. §. VIII. pag. 133., e di Niccolò V. §. VIII. pag. 140.

Sono stati in osservanza per tutto il tempo de' Rè Normanni, Svevi, ed Angioini §. VII. per tot.

Sono stati in osservanza per tutto il tempo de' Rè Aragonesi §. VIII. per tot.

Privilegia di Ferdinando I. al Principe di Bisignano Girolamo, e sua interpretazione §. VIII. pag. 148.

Privilegio di Federico II. di Aragona al Principe Bernardino §. IX. pag. 155.

Viziato, e corrotto dagli Avvocati Avversarij §. IX. pag. 157. e seg.

Non fu per esso conceduto al Principe Bernardino il Dominio di Montemiarro §. IX. pag. 158. e seg.

Nè la piena Giurisdizione Civile, o Criminale sopra detta Terra; ma solamente confermata la Capitania, con.e.

l'avea disposta Antonio Sanseverino §. IX. pag. 166. e seg.

*Privilegio confermatario presentato nel Processo di sobbli-
ga di presentare l'originale confermato §. VI. pag. 100.*

Pri-

E S U M M A R I O .

Privilegio perduto , come si prova §.VI. pag.107.

R

R *E' di Napoli, che hanno confermato, ed approvato i Privilegj della Chiesa di Tricarico , vedi Privilegj della Chiesa di Tricarico .*

Roberto Conte di Montescaglioso.

Non è favoloso , ma fu figlio di una Sorella del Duca Roberto Guiscardo §.II. pag.32. , e seg.

Fu il primo Conte di Montescaglioso nominato Roberto §.II. pag.38.

Donò nell'anno 1068. alla Chiesa di Tricarico le Terre di Armento , e Montemurro colla Giurisdizione Civile , e Criminale §.I. pag.10:

Fu libero , ed assoluto Padrone del suo Stato §.III. pag.54.

Morì nell'anno 1080. §.II. pag.43.

Roberto Guiscardo.

Non fu mai Conte di Montescaglioso §.II. pag.39.

Usurpò lo Stato ad Abagelardo suo Nipote §.II. pag.32.

Fu creato Duca di Puglia , Calabria , e Sicilia da Papa Niccolò II. nell'anno 1059. §.II. pag.33.

S'impadronì di Salerno dopo l'anno 1072. §.II. pag.35.

Qual superiorità avesse avuto sopra gli altri Conti Normanni §.III. pag.52.

Diede l'Investitura di Calabria , e Sicilia col titolo di Conte a Ruggieri suo fratello §.II. pag.26.

Morì nell'anno 1085. §.II. pag.27.

Roberto di Loritello , chi fosse stato §.II. pag.44.

Ruggieri Duca di Puglia.

Nacque dalla seconda Moglie di Roberto Guiscardo §.IV. pag.70.

Succeffe a Roberto Guiscardo suo Padre nell' anno 1086. §.IV. pag.69.

Fecce suo Vassallo Riccardo II. Principe di Capua §.V. pag.78.

Morì nell'anno 1111. , e lasciò suo Erede Guglielmo suo figlio §.II. pag.27.

Rug-

I N D I C E,

Ruggieri Conte di Calabria , e Sicilia.

Fu Investito della metà della Calabria ultra , e della Sicilia dal Duca Roberto Guiscardo suo fratello §.III. pag.59.

Donò molti Feudi alli Monasterj , che fondò , e dotò colla Giurisdizione Civile , e Criminale §.III. pag.60.

Ruggieri Re.

Fu figlio di Ruggieri Conte di Sicilia §.II. pag.27.

Nacque in Mileto nell'anno 1098., secondo Inveges, e Giannone §.V. pag.79.

Per la morte di Guglielmo Duca di Puglia nell'anno 1127. successe al Ducato §.II. pag.27.

Ricevè l'omaggio nell'anno 1128. da Roberto II. Principe di Capua §.V. pag.82.

Fu creato Re di Sicilia nell'anno 1130. da Anacleto Antipapa §.II. pag.27.

Privò nell'anno 1132. Sergio del Ducato di Napoli , e Roberto II. del Principato di Capua §.V. pag.83.

Ottenne di questi Stati l'Investitura da Anacleto Antipapa ibidem .

La trasferì a Guglielmo Gran Giustiziere , e suo parente §.V. pag.84.

Donò l'Investitura di Capua ad Anselmo suo figlio nel mese di Ottobre dell'anno 1135. §.V. pag.85.

Soggiogò al suo Dominio tutti li Conti Normanni §.III. p.52. Proibì l'alienazioni de' Feudi §.III. pag.58.

Fece coronare Re di Sicilia Guglielmo suo figlio nell'anno 1151. §.V. pag.89.

Morì nell'anno 1154. §.V. pag.88.

S

S Anseverini , e loro geneologia . §.VIII. pag.128.

Altri Conti di Marsico , poi Principi di Salerno : Altri Conti di Tricarico , poi Principi di Bisignano , ibid.

Sanseverini Principi di Salerno non mai hanno esercitato Giurisdizione in Montemurro §.VII. pag.122. Vedi Principi di Bisignano .

Sen-

E S U M M A R I O.

Sentenza de' Delegati Apostolici contra Antonio Sanseverino . Vedi Antonio Sanseverino .

Sentenza di Sebastiano della Valle a favore del Principe Pietrantonio sopra Montemarro nulla , ed iniqua §. IX. pag. 176. , e seg.

Sentenze di Sebastiano la Valle prive d'autorità §. IX. p. 183.

Soldati per la Conquista di Terra Santa di Armento , e Montemurro mandati a tempo di Guglielmo II. dal Vescovo di Tricarico come Barone di dette Terre §. VII. p. 116.

Stefano creduto Vescovo di Matera , e suo privilegio apocrifo §. IV. pag. 65.

Sveva di Bessano Contessa di Tricarico seconda moglie di Tommaso Sanseverino §. VIII. pag. 129.

T

T*itolo necessario in tutti i giudizi possessorj trattandosi di Giurisdizioni , e Regalie §. X. pag. 193.*

Titolo invalido presentato nel Processo quali effetti partorisce §. X. pag. 194.

Rende inutile , e vano il possesso quantunque continuato per molti secoli §. X. pag. 196.

Transazione tra il Vescovo di Tricarico Palmieri , e l'Università di Montemurro nell'anno 1273. §. VII. pag. 121.

Transazione colla Regia Camera per la Giurisdizione d'Armento . Vedi Adoa .

V

V*escovi di Tricarico trascurati da Ugbelli §. V. pag. 86. Unfredo lo stesso nome , che Goffredo , e Loffredo §. IV. pag. 67.*


Unfredo Conte Normanno investito della Puglia , Calabria , e Sicilia da S. Leone IX. nell'anno 1053. §. II. pag. 32.


Unfredo Conte di Montescaglioso , e suo privilegio apocrifo dell'anno 1078. §. II. pag. 45.

Österreichische Nationalbibliothek



+Z178950104





Fr. Hollsteiner
Druckmaschinen
im rothen Haus
IN WIEN.

Digitized by Google

